

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (III-IV Camera e 3 ^a Senato)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	21
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	22
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	23
GIUSTIZIA (II)	»	27
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	39
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	40
FINANZE (VI)	»	110
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	216
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	221
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	247
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	249
AFFARI SOCIALI (XII)	»	252
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	265

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	<i>Pag.</i> 268
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	» 269
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	» 270
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 271

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per la riforma fiscale (Parere alla Commissione VI) (*Esame e conclusione*
– *Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 31 maggio 2023. – Presidenza del presidente Gianfranco ROTONDI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.

La seduta inizia alle 12.20.

Delega al Governo per la riforma fiscale.
(Parere alla Commissione VI).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina BARZOTTI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1038 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, composto da 20 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni e di alcuni principi e criteri direttivi di delega; in particolare, il comma 2 dell'articolo 1 prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti degli enti territoriali alla Conferenza unificata che esprimerà un parere; al riguardo, si valuti l'opportunità, al fine di evitare incertezze applicative, di specificare puntualmente i principi e i criteri direttivi la cui attuazione richiede il coinvolgimento della Conferenza unificata; alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 2 andrebbe meglio specificato in cosa consista il "trattamento particolare" per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilità; alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 si valuti l'opportunità di specificare "i livelli di protezione dei diritti stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea" ai quali il diritto tributario nazionale si dovrà adeguare; il principio di delega di cui alla lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 13 ("previsione di una disciplina generale per la gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio in materia di giochi pubblici") appare in realtà costituire un oggetto di delega; in proposito si ricorda che il paragrafo 1, lettera *d*), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20

aprile 2001 prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dall'oggetto della delega; le medesime considerazioni valgono per il principio di delega di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 14 ("rivedere le procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti di cui all'articolo 62-*quater* e 62-*quater*.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504"); per quanto concerne i principi di delega di cui alla lettera *c*) ("la razionalizzazione e il coordinamento sistematico delle disposizioni vigenti in materia di vendita senza autorizzazione e di acquisto da persone non autorizzate alla vendita, applicate ai tabacchi lavorati") del comma 2 dell'articolo 18 (in materia di delega per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette), ai numeri 1) ("razionalizzazione delle fattispecie penali") e 3) ("razionalizzazione delle disposizioni sulla custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose confiscate") della lettera *b*) del comma 3 del medesimo articolo 18 (in materia di delega per la revisione dell'apparato sanzionatorio applicabile alla violazione della normativa doganale) e alla lettera *b*) ("coordinamento sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento ed attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1") del comma 1 dell'articolo 19 (in materia di delega per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici), si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale chiarisce che le deleghe di riordino normativo, come quelle cui si riferiscono i principi richiamati, concedono al legislatore delegato "un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante" (sen-

tenza n. 61 del 2020); il comma 2 dell'articolo 20, tra le altre cose, prevede che la copertura finanziaria dei decreti legislativi attuativi possa essere assicurata anche attraverso "compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri"; al riguardo andrebbe in particolare approfondito se si intenda fare riferimento a decreti legislativi già emanati ed entrati in vigore, come appare preferibile, alla luce dei principi della legislazione contabile, ovvero a schemi di decreto legislativo trasmessi alle Camere e non ancora definitivamente adottati;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il comma 4 dell'articolo 1 prevede che qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo trasmesso dal Governo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cosiddetto "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

il comma 6 dell'articolo 1 prevede che il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi me-

desimi; si tratta di una formulazione che, sia pure non priva di precedenti, il Comitato ha costantemente ritenuto non idonea ad individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi; risulta infatti preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, ventiquattro mesi dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi; alla luce di quanto esposto, peraltro, si valuti altresì l'opportunità, con riferimento al termine della delega per la codificazione tributaria di cui all'articolo 19, comma 2, termine individuato in "dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 6", di sostituire il rinvio mobile ad un termine che potrebbe risultare di difficile individuazione in termini univoci con una scadenza temporale precisa;

la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 9 contempla fra i principi e criteri direttivi specificamente individuati dall'articolo in esame, quello relativo alla revisione e razionalizzazione degli incentivi fiscali alle imprese; del pari, la successiva lettera *e*) annovera, tra i principi e criteri direttivi in materia di incentivi alle imprese, anche quello di rivedere la fiscalità di vantaggio nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato; ciò premesso, si segnala che è all'esame del Senato il disegno di legge S. 571 che reca la delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, si valuti pertanto l'opportunità di un coordinamento tra i due testi;

il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a:

sostituire all'articolo 1, comma 6, le parole: "dell'ultimo dei" con le seguenti: "di ciascuno dei";

individuare un termine temporale preciso per l'esercizio della delega di cui all'articolo 19, comma 2, evitando il "rinvio mobile" al termine di cui all'articolo 1, comma 6;

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *e*); dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*); dell'articolo 14, comma 2, lettera *d*); dell'articolo 18, comma 2, lettera *c*) e comma 3, lettera *b*) numeri 1 e 3; dell'articolo 19, comma 1, lettera *b*) e dell'articolo 20, comma 2;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 4 e l'articolo 9, comma 1, lettere *d*) ed *e*) »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.30.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Gianni Tonelli, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Ferrara (proc. n. 2622/22 RGNR – n. 2186/22 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 12) (*Esame e rinvio*) 6

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulle prospettive evolutive dell'insindacabilità parlamentare alla luce delle moderne forme di comunicazione politica e in particolare dei *social media*.

Audizione del professor Alessandro Candido, Università degli studi « Bicocca » di Milano ... 7

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 31 maggio 2023. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

La seduta comincia alle 8.35.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Gianni Tonelli, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Ferrara (proc. n. 2622/22 RGNR – n. 2186/22 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 12).

(Esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 24 maggio 2023.

Enrico COSTA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale promosso nei confronti di Gianni Tonelli, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di ordinario Ferrara – Ufficio Gip (procedimento

n. 2622/22 RGNR – n. 2186/22 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 12).

Ricorda che nella seduta del 24 maggio scorso la relatrice, deputata Lucaselli, ha illustrato la vicenda alla Giunta.

Rammenta, inoltre, che – come annunciato nella medesima seduta – si procederà oggi ad ascoltare l'on. Gianni Tonelli, deputato all'epoca dei fatti, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera.

Invita l'on. Gianni Tonelli a entrare in aula.

(Gianni Tonelli, deputato all'epoca dei fatti, viene introdotto in aula).

Gianni TONELLI, nel ringraziare anticipatamente la Giunta per l'attenzione, deposita taluni articoli di stampa che si riferiscono alla vicenda che lo riguarda. In via preliminare, sostiene che l'accusa formulata dalla procura di Ferrara è completamente destituita di fondamento nel merito ed è fortemente lesiva delle prerogative parlamentari. Trova increscioso aver appreso solo dai giornali di essere indagato per diffamazione, peraltro assieme a un gruppo di « balordi » che, intervenendo sui *social media*, hanno usato toni volgari e diffamatori nei confronti della consigliera Baraldi. Sottolinea che il

suo *post*, oggetto di incriminazione, non è altro che lo *screenshot* di un articolo tratto dal *Giornale on line* (dal titolo: *Consigliere PD attacca la polizia: meglio spacciatori che agenti*), che egli si è limitato a riprodurre sulla propria pagina *Facebook* di parlamentare. Ribadisce di aver recuperato, commentandolo, il *post* di Baraldi, che risale al 2016, per stigmatizzare l'atteggiamento a suo avviso contraddittorio del Partito Democratico che invece, nel 2020, tramite l'on. Miceli, aveva manifestato sostegno e solidarietà alle Forze di polizia per gli attacchi subiti a causa dei controlli sull'applicazione delle misure anti-Covid. Nel ribadire di essersi limitato a pubblicare la semplice schermata di un titolo di giornale che riproduceva il *post* di Baraldi, sottolinea che tutti i commentatori avevano interpretato il pensiero di quest'ultima nel senso da lui fatto proprio. Evidenzia, poi, di aver impiegato toni estremamente equilibrati e rispettosi e non comprende perché il pubblico ministero non si sia per nulla curato di svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore dell'indagato. Sottolinea, inoltre, come rivestire la carica di parlamentare non debba essere considerato in alcun modo un privilegio ma neanche una causa di discriminazione. Ricorda, infine, di aver invitato la consigliera in discorso a confrontarsi pubblicamente con lui sul tema delle Forze di polizia alla Festa dell'Unità, ma che tale invito non è stato raccolto.

Enrico COSTA, *presidente*, chiede all'on. Tonelli: 1) se, nella scorsa legislatura, la sua pagina *Facebook* fosse collegata al sito *internet* della Camera; 2) su quale giornale fosse pubblicato il titolo di cui ha riprodotto la schermata sul *post* incriminato.

Gianni TONELLI risponde affermativamente alla prima domanda e sottolinea di essere solito pubblicare sul proprio profilo *Facebook* solo informazioni e commenti concernenti la propria attività professionale e non vicende private; inoltre, ricorda che l'articolo in questione era pubblicato sul *Giornale on line*.

Enrica ALIFANO, chiede all'on. Tonelli se Baraldi abbia querelato anche i giorno-

listi che avevano commentato il *post* del 2016 pubblicato dalla medesima consigliera comunale.

Gianni TONELLI risponde che dagli atti emerge che è stato l'unico a essere querelato, oltre a quegli altri che hanno commentato il *post* con termini assolutamente impropri e inopportuni.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, chiede all'on. Tonelli quale mestiere svolgesse all'epoca dei fatti.

Gianni TONELLI ricorda di essere un poliziotto e di aver ricoperto anche la carica di Segretario generale del Sindacato autonomo di Polizia nel 2016 (nonché quella di vice-Segretario generale al momento dei fatti).

Carla GIULIANO (M5S) chiede all'on. Tonelli se Baraldi abbia avuto successivamente modo di chiarire meglio il suo pensiero sull'argomento.

Gianni TONELLI evidenzia che Baraldi non ha mai raccolto il suo invito a confrontarsi pubblicamente con lui sulle questioni concernenti le Forze di polizia.

Enrico COSTA, *presidente*, non essendovi altri interventi, ringrazia l'on. Tonelli e lo invita a lasciare l'aula della Giunta.

(*Gianni Tonelli, deputato all'epoca dei fatti, si allontana dall'aula.*)

Enrico COSTA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, nella quale la relatrice – se riterrà – potrà formulare una proposta di deliberazione alla Giunta.

La seduta termina alle 9.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Sulle prospettive evolutive dell'insindacabilità parlamentare alla luce delle moderne forme di comunicazione politica e in particolare dei *social media*.

Audizione del professor Alessandro Candido, Università degli studi « Bicocca » di Milano.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 9.35.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri e difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Amm. Giuseppe Cavo Dragone, nell'ambito dell'esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023, adottata il 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023 (Doc. XXVI, n. 1)

8

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 31 maggio 2023.

Audizione informale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Amm. Giuseppe Cavo Dragone, nell'ambito dell'esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023, adottata il 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023 (Doc. XXVI, n. 1).

L'audizione informale è stata svolta dalle
8 alle 9.30.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Proposte subemendative presentate all'emendamento 3.131 e 7.06 dei relatori</i>) .	17
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento del Governo</i>)	20
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16

SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 maggio 2023. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 16.35.

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

C. 1114 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 maggio scorso.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente e relatore per la XI Commissione*, dà conto delle sostituzioni della seduta odierna.

Avverte che è stato ritirato prima della seduta l'emendamento Semenzato 5.01 e che il deputato Soumahoro ha sottoscritto l'emendamento Pastorino 9.18.

Ricorda che le Commissioni hanno concluso l'esame di tutte le proposte emendative sulle quali i relatori e il rappresentante del Governo avevano espresso il parere. Avverte che sono stati presentati subemendamenti alle proposte emendative 3.131 e 7.06 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Con riferimento alle proposte subemendative all'articolo aggiuntivo 7.06, rileva che le presidenze hanno ritenuto irricevibili le proposte subemendative Schifone 0.7.06.2 e 0.7.06.3, in quanto prive del carattere accessorio tipico dei subemendamenti che possono proporre modifiche unicamente nell'ambito testuale dell'emendamento al quale si riferiscono.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede delucidazioni circa le modalità di prosecuzione dell'*iter*, ritenendo opportuno che i gruppi siano messi a conoscenza del quadro delle proposte emendative che saranno presentate, in particolare dal Governo. Ritiene inoltre opportuno conoscere i tempi di espressione dei pareri di relatori e Governo sulle proposte emendative sinora accantonate.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che, è

stata preannunciata dal Governo la presentazione di una proposta emendativa dal contenuto particolarmente rilevante, dal momento che andrebbe ad incidere sul ruolo di controllo della Corte dei conti in ordine alla gestione delle spese connesse all'attuazione del PNRR. Fa inoltre notare che, secondo indiscrezioni degli organi di stampa, sarebbe in programma un incontro tra il Governo e rappresentanti della Corte dei conti proprio in ordine tale proposta emendativa. Chiede quindi alla Presidenza di fornire un quadro più definito circa la prosecuzione dell'esame delle proposte emendative sul provvedimento in titolo, anche alla luce di quanto testé evidenziato, evitando di continuare a procedere secondo modalità frammentate, discontinue e poco chiare, che giudica poco rispettose di una opposizione che ha collaborato sinora positivamente.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene opportuno che sia fatta chiarezza sulla modalità di prosecuzione dell'esame delle proposte emendative, al fine di avere un quadro preciso di come proseguiranno i lavori, anche alla luce di alcune preannunciate proposte emendative del Governo, in particolare quella che sembrerebbe incidere sul ruolo della Corte dei conti. Ritiene peraltro necessario che i gruppi siano messi a conoscenza sui tempi di espressione dei pareri sulle proposte emendative sinora accantonate.

Marta SCHIFONE (FDI) chiede la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi di ripresa a circuito chiuso.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione degli impianti audiovisivi di ripresa a circuito chiuso.

Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa notare che l'esame del provvedimento in oggetto sta procedendo lungo due binari: uno di carattere sostanziale, che viene definito dal Governo e dalla maggioranza al di fuori del

Parlamento; l'altro, di carattere formale, che si sta svolgendo in tale sede.

Ritiene che ciò mortifichi il ruolo del Parlamento, auspicando una maggiore trasparenza nei rapporti tra maggioranza, Governo e opposizione.

Valentina BARZOTTI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene opportuno che sia fatta chiarezza sull'organizzazione dei lavori e sulle relative tempistiche di esame, facendo notare che i gruppi hanno la necessità di conoscere l'orientamento dei relatori e del Governo sulle proposte emendative presentate e sinora accantonate. Giudica molto grave che i componenti delle Commissioni vengano a conoscenza, soltanto attraverso indiscrezioni di stampa, dell'imminente presentazione da parte del Governo di una proposta emendativa che incide sul ruolo della Corte dei conti in relazione al controllo delle spese connesse all'attuazione del PNRR. Si chiede inoltre quando sarà possibile avere un quadro definito delle proposte emendative che saranno presentate, interrogandosi in particolare se sarà presentato nel corso dell'esame di tale provvedimento l'emendamento volto a sopprimere le ANPAL, che è stato in precedenza preannunciato dallo stesso Esecutivo. Si aspetta maggiore correttezza dalla maggioranza, tenuto conto che sinora le opposizioni hanno collaborato con spirito costruttivo.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente e relatore per la XI Commissione*, in risposta ad alcune considerazioni sinora svolte, fa notare che non esiste alcun doppio binario nelle modalità di comunicazione tra maggioranza, Governo e opposizione, facendo presente che l'emendamento richiamato, relativo al ruolo della Corte dei conti, è stato preannunciato in modo trasparente dal Ministro per i rapporti con il Parlamento nell'ambito della Conferenza dei Presidenti di gruppo. Fa notare che le presidenze si stanno adoperando per garantire uno svolgimento razionale e ordinato dell'esame delle proposte emendative, nel tentativo di garantire tempi di esame il più possibile certi, come dimostra il fatto che i

lavori potranno proseguire nella seduta odierna con l'esame di quelle proposte emendative sulle quali i relatori e il Governo sono già in grado di esprimere i pareri.

Alessandro URZÌ (FDI) ritiene che alcune considerazioni potranno essere svolte dai gruppi con maggiore consapevolezza una volta che saranno effettivamente presentate le proposte emendative preannunciate dal Governo, facendo presente, peraltro, che le modalità di prosecuzione dell'*iter* potrebbero essere definite in termini più compiuti nell'ambito degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite.

Ritiene opportuno, nel frattempo, proseguire con l'esame delle proposte emendative sulle quali i relatori e il Governo sono in grado di esprimere i pareri.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente e relatore per la XI Commissione*, avverte che è stato presentato l'emendamento 1.83 del Governo (*vedi allegato 2*), proponendo di fissare il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti alle ore 18.30 della giornata odierna.

Valentina BARZOTTI (M5S) ritiene che il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 1.83 del Governo sia troppo ristretto, alla luce della particolare delicatezza della questione affrontata e tenuto conto che i gruppi non si aspettavano un simile intervento nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo, considerato che il Governo ne aveva preannunciato la presentazione nell'ambito dell'esame di un altro provvedimento.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente e relatore per la XI Commissione*, non comprende come si possa parlare di emendamento inaspettato dai gruppi, se dagli interventi finora svolti sia emerso chiaramente come il contenuto di tale proposta emendativa fosse già ben nota, essendo peraltro stata preannunciata dallo stesso Ministro per i rapporti con il Parlamento. Ritiene che il termine delle ore 18.30 sia

adeguato, trattandosi di un solo emendamento eventualmente da subemendare.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) ritiene che il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 1.83 del Governo non sia adeguato, anche considerata la portata di tale proposta emendativa, che cambia radicalmente l'impianto del provvedimento su un tema particolarmente delicato riguardante l'attuazione del PNRR e il ruolo degli organismi di controllo. Chiede, in conclusione, che il termine per la presentazione dei subemendamenti venga fissato solamente quando saranno presentate tutte le proposte emendative che sono state preannunciate dal Governo.

Filiberto ZARATTI (AVS) ritiene che l'emendamento 1.83 del Governo sia inammissibile per estraneità di materia, facendo notare che si continuano ad inserire nei provvedimenti di urgenza interventi di carattere disomogeneo, non tenendo in considerazione i richiami svolti dal Presidente della Repubblica su tale aspetto. Giudica grave presentare una proposta emendativa che rischia di mettere in discussione l'attività di controllo della spesa della Corte dei conti, che rappresenta un aspetto fondamentale della vita democratica di un Paese. Fa peraltro notare che le voci circa un possibile incontro tra Governo e rappresentanti della Corte dei conti su tale questione sono il sintomo della particolare gravità di un simile intervento.

Dopo aver rilevato la necessità di fissare un termine più ampio per la presentazione dei subemendamenti, giudica opportuno, al contempo, fare chiarezza circa i tempi di presentazione delle proposte emendative da parte del Governo e sulle modalità di prosecuzione dell'*iter*, convocando immediatamente gli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, con riferimento all'emendamento 1.83 del Governo, fa presente che esso reca alcune modifiche al decreto-legge n. 76 del 2020, finalizzate da

un lato – in attesa di una complessiva revisione della disciplina sulla responsabilità amministrativo-contabile – a superare le problematiche connesse al cosiddetto « blocco della firma » da parte del personale dirigenziale della PA e, dall'altro, a meglio disciplinare il controllo concomitante esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 15 del 2019, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale, effettuato su richiesta del Governo. In proposito le presidenze hanno giudicato ammissibile la proposta emendativa, per due ordini di ragioni: da un lato, in quanto essa interviene a modificare un aspetto della disciplina relativa al funzionamento di un organo della pubblica amministrazione, quale la Corte dei conti; sotto un ulteriore profilo, in quanto l'emendamento è volto a rafforzare la capacità delle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, segnatamente promuovendo lo svolgimento dell'attività decisionale amministrativa rispetto al rischio che i pubblici funzionari si astengano dall'assumere decisioni utili per il perseguimento dell'interesse pubblico, per il timore di esporsi a possibili addebiti.

Fa notare come le presidenze ritengano che entrambi tali aspetti appaiono aderenti al contenuto del decreto-legge in esame, il quale reca norme attinenti alle competenze delle pubbliche amministrazioni e per il rafforzamento della loro capacità amministrativa, anche nel quadro dell'attuazione del PNRR.

Filiberto ZARATTI (AVS) chiede di poter avere copia della dichiarazione appena rilasciata dalla presidenza.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, comunica che la dichiarazione verrà immediatamente messa a disposizione di tutti i deputati.

Federico FORNARO (PD-IDP), nel sottolineare che le due parti di cui si compone l'emendamento del Governo andrebbero va-

lutate separatamente, rileva in particolare che la lettera *b)* comporta gravi implicazioni sull'attività del Parlamento, configurando una grave lesione delle sue prerogative. Ricorda quindi che l'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, che il Governo intende modificare, al comma 1 prevede che la Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante, e quindi anche *in itinere*, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale. Evidenzia che l'intervento del Governo è volto a sottrarre al controllo della Corte dei conti tutti i progetti relativi al PNRR e al PNC. Sottolinea pertanto con forza che non si tratta di un emendamento qualsiasi, aggiungendo che la relazione tecnica ad esso allegata è di natura burocratica, essendo concentrata in larga parte sulla modifica introdotta dalla lettera *a)* che proroga al 30 giugno 2024 il cosiddetto « scudo penale » per soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica. A suo avviso il Governo non può depositare un emendamento così significativo, sottraendo oltretutto alle Commissioni parlamentari la richiesta alla Corte dei conti di svolgere il richiamato controllo concomitante praticamente su quasi il 90 per cento degli investimenti nazionali. Aggiunge in conclusione che viene proposto un termine di poco più di due ore per la presentazione dei subemendamenti, senza che il Governo si assuma la responsabilità politica di un simile intervento, che viene fatto passare come uno dei tanti emendamenti.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, nel sottolineare che le presidenze sono sempre disponibili ad ascoltare le considerazioni dei colleghi, rinnova la richiesta a fornire in primo luogo un'indicazione in merito alla proposta di fissare per le ore 18.30 il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.83 del Governo, rinviando ad un momento successivo il dibattito.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), con riferimento alle dichiarazioni del presidente, ritiene che l'ordine dei fattori andrebbe invertito, affrontando in primo luogo il merito della questione e solo successivamente definendo il termine per la presentazione dei subemendamenti. Dopo aver letto con attenzione lo *speech* del presidente, e pur manifestando tutta la propria fiducia nei confronti degli uffici e delle presidenze, pone un problema di fondo, sottolineando che si tratta di un emendamento molto delicato destinato a snaturare il provvedimento in esame. Nel ricordare che soltanto pochi giorni fa il Presidente della Repubblica ha richiamato i Presidenti dei due rami del Parlamento a garantire in fase emendativa l'omogeneità dei decreti-legge, ritiene che in questo caso la valutazione di ammissibilità debba essere svolta direttamente dal Presidente della Camera.

Alfonso COLUCCI (M5S), ricapitolando i termini della questione, ribadisce che manca allo stato un quadro complessivo dei contenuti del provvedimento, dal momento che, come dichiarato dalla presidenza, quello appena presentato è uno degli emendamenti del Governo e che ancora non si ha contezza dei pareri sulle proposte emendative accantonate. Nel ricordare le notizie di stampa in merito ad una riunione tra la Corte dei conti ed il Governo, al fine di sanare evidentemente le criticità dell'emendamento, rispetto a quanto riportato nello *speech* letto dal presidente Rizzetto, precisa che la Corte dei conti non è un organo della pubblica amministrazione ma è invece un organo giurisdizionale, come previsto dagli articoli 100 e seguenti della Costituzione. Rammenta quindi che la Corte costituzionale è intervenuta sul punto, ritenendo con la sentenza n. 226 del 1976 la Corte dei conti legittimata, nella sua funzione di controllo, ad attivare il giudizio incidentale di costituzionalità in ragione della sua natura di organo giurisdizionale e delle sue attribuzioni. Nell'aggiungere che la Corte dei conti è composta da magistrati, si pronuncia con sentenza ed è integrata nella sua composizione da membri eletti dal Parlamento, ritiene che far rientrare l'intervento del Governo nel decreto-legge in esame,

assimilando la Corte dei conti ad un organo della pubblica amministrazione, configuri una sostanziale riforma della magistratura, con buona pace dell'intera dottrina sulla separazione dei poteri. Ciò premesso ritiene che l'emendamento del Governo sia grave anche nel merito, rammentando in primo luogo che la lettera *a)* proroga di un anno l'esclusione dalla responsabilità erariale per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica. Nel manifestare la propria sorpresa per il fatto che proprio l'attuale maggioranza metta mano ad una limitazione della responsabilità penale, fa quindi presente che con la lettera *b)* dell'emendamento del Governo si eliminano due importanti attribuzioni della Corte dei conti, l'una relativa al controllo sul corretto impiego delle risorse del PNRR e l'altra connessa alla funzione di propulsione ed accelerazione dell'esecuzione dei progetti. A suo avviso la relazione tecnica che accompagna l'emendamento è mortificante sia per il Governo sia per il Parlamento, dal momento che definisce di contenuto ordinamentale una disposizione che in realtà opera una riforma della magistratura contabile. Ritiene quindi che non vi siano i presupposti per procedere, dal momento che alla gravità dell'emendamento del Governo, che comunque il suo gruppo si riserva di valutare con attenzione e di subemendare, si aggiunge la mancanza di un quadro complessivo.

Marco SARRACINO (PD-IDP) precisa che intende in realtà intervenire per rispondere alla domanda posta dal presidente in merito al termine per la presentazione dei subemendamenti.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, nel far presente che la discussione in atto andrebbe più propriamente svolta in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, come proposto dall'onorevole Zarratti, precisa che darà la parola soltanto ai deputati Sarracino ed Auriemma che hanno fin qui chiesto di intervenire. Intende successivamente convocare una riunione del-

l'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite, facendo presente che al momento non ha ricevuto indicazioni chiare in merito alla sua proposta.

Marco SARRACINO (PD-IDP) osserva che a suo avviso ci si trova di fronte ad un fatto molto grave, dal momento che si manifesta anche con questo emendamento la volontà di limitare le forme di controllo sull'azione del Governo. Ricorda infatti che sabato scorso la Corte dei conti ha espresso riserve sull'attuazione dei progetti del PNRR e dopo pochi giorni il Governo interviene con l'emendamento 1.83 per sottrarle le funzioni di controllo attribuitele dalla legge. Nell'invitare la maggioranza ed il Governo ad ascoltare le parole del governatore della Banca d'Italia sul PNRR, rigettando il teorema secondo cui l'unico modo per spendere sarebbe quello di eliminare i controlli, fa presente che la difficoltà di utilizzare le risorse finanziarie dipende invece dalla mancanza di capacità politica. Dichiarando quindi l'indisponibilità del suo gruppo ad un esame a puntate, ricordando che soltanto ieri i deputati erano stati rassicurati circa la natura non divisiva degli eventuali emendamenti del Governo. In conclusione, ritenendo non congruo il termine di due ore per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento del Governo, concorda invece con la proposta di convocare una riunione dell'Ufficio di presidenza.

Carmela AURIEMMA (M5S), richiamando le considerazioni svolte dal collega Alfonso Colucci sotto il profilo tecnico, aggiunge che la Corte dei conti, anche nei casi in cui svolge funzioni consultive, non perde la sua natura di organo giurisdizionale. Nel dichiarare di non condividere i contenuti dello *speech* letto dal presidente, pone una questione di natura politica legata alla tempistica dell'intervento del Governo che con il suo emendamento mette un bavaglio alla Corte dei conti dopo il suo recente giudizio impietoso alla gestione del PNRR.

Pasqualino PENZA (M5S) chiede che venga concesso più tempo per la presenta-

zione dei subemendamenti, a meno che la presidenza non abbia già pregiudizi con riguardo alle proposte emendative di opposizione e di maggioranza che possono intervenire a modificare il testo in esame. In qualità di componente del Movimento 5 Stelle, sollecita pertanto una riflessione sulla tempistica proposta al fine di consentire ai deputati di analizzare l'emendamento del Governo e di contribuire al suo miglioramento.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, garantisce al collega Penza che le presidenze non hanno alcun pregiudizio. Nel riproporre la questione del termine per la presentazione dei subemendamenti, dà quindi la parola alla rappresentante del Governo.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, rivolgendosi all'onorevole Sarracino, precisa di aver preannunciato in via informale al deputato Scotto poco prima dell'inizio della Conferenza dei Presidenti dei gruppi la presentazione dell'emendamento del Governo che non era sua intenzione nascondere ma di cui mancava fino a quel momento l'ufficialità. Pur comprendendo le considerazioni svolte sul merito dai deputati di opposizione, fa presente che con l'emendamento del Governo si intende evitare il cosiddetto blocco della firma e disciplinare meglio i controlli sui progetti del PNRR e del PNC, facilitando quindi i relativi investimenti. Quanto allo stato dei lavori, preannuncia la presentazione di qualche ulteriore emendamento da parte del Governo, dichiarandosi certa che in questo caso non si tratterà di interventi divisivi. Nel richiamare lo spirito costruttivo che ha animato le riunioni informali con i deputati delle opposizioni, ribadisce il massimo impegno del suo Ministero a favorire valutazioni favorevoli sulle proposte accantonate, evidenziando tuttavia come nella maggior parte dei casi la contrarietà riguardi la copertura finanziaria. Aggiunge che allo stato attuale è già pronto un limitato pacchetto di proposte di riformulazione e che diverse altre proposte emendative sono in uno stato avanzato di istruttoria, con un

verosimile parere favorevole, mentre alcune altre restano tuttora accantonate necessitando di un supplemento di valutazione. Fa presente in fine che su tutte le restanti proposte emendative il parere sarà contrario.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) chiede di intervenire per fatto personale.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, nel rilevare che molti colleghi stanno chiedendo di intervenire, pur apprezzando sempre le interlocuzioni, fa presente che si accinge a comunicare il termine per la presentazione dei subemendamenti per convocare, immediatamente dopo, la riunione dell'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite. Concede comunque la parola all'onorevole Scotto per fatto personale.

Filiberto ZARATTI (AVS) ricorda che l'intervento del rappresentante del Governo riapre il dibattito.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) precisa che quanto affermato dalla Sottosegretaria Siracusano corrisponde al vero. Fa presente quindi di aver omesso di avvertire il collega Sarracino in merito al fatto che la Sottosegretaria gli aveva preannunciato in via informale la presentazione di un emendamento del Governo che, contrariamente a quanto da lei stessa dichiarato in precedenza, si sarebbe rivelato divisivo. Nel ringraziare la Sottosegretaria per la precisazione, ritiene che alla luce dei chiarimenti da lei stessa forniti, in particolare con riguardo agli ulteriori emendamenti del Governo, i lavori delle Commissioni rischiano di svolgersi in modo disordinato e frammentario per un dato oggettivo. A suo avviso appare sbagliato proseguire l'esame, soprattutto in attesa che intervengano gli esiti del richiamo alla Presidenza della Camera con riguardo all'inammissibilità dell'emendamento del Governo.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, pur comprendendo le preoccupazioni del collega, conferma

quanto già preannunciato. Pur riconoscendo che le opposizioni sono legittimate a rivolgersi al Presidente della Camera, fa presente che in questo caso non si tratta di un ricorso avverso l'inammissibilità di una proposta emendativa, dal momento che i presidenti delle Commissioni riunite hanno appena dichiarato l'ammissibilità dell'emendamento del Governo. Pertanto, ribadito che l'emendamento del Governo è ammissibile fintanto che non intervenga una pronuncia contraria del Presidente della Camera, intende procedere alla convocazione della riunione dell'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) interviene sull'ordine dei lavori, facendo presente che è stato presentato un ricorso al Presidente della Camera il quale si esprimerà in merito nelle prossime ore. Chiede quindi di sospendere i lavori in attesa della risposta del Presidente Fontana, rammentando in proposito il recente richiamo da parte del Presidente della Repubblica.

Filiberto ZARATTI (AVS) ribadisce in primo luogo che come previsto dal regolamento della Camera, l'intervento del rappresentante del Governo riapre il dibattito. Pur apprezzando le interlocuzioni informali intervenute con la Sottosegretaria Siracusano, che meritano la giusta rilevanza, fa presente che le opposizioni, per continuare con serenità la discussione, ritengono necessari alcuni chiarimenti. Ricorda che secondo quanto dichiarato dalla Sottosegretaria sarebbero disponibili proposte di riformulazione soltanto su alcune proposte emendative, mentre alcune altre sono ancora oggetto di approfondimento, senza contare che è stata preannunciata la presentazione di ulteriori emendamenti del Governo, seppure non divisivi. Ritenendo quindi scorretto tale comportamento nei confronti sia dell'opposizione sia della maggioranza, chiede che i deputati vengano messi nelle condizioni di lavorare con serenità. Quanto all'emendamento del Governo, pur con tutta la stima verso i presidenti delle Commissioni, ricorda che la Corte dei conti è un organo di rango co-

stituzionale, la cui autonomia è garantita dalla Costituzione. Quanto al merito, considera eccessiva persino per questa maggioranza la pretesa di spendere decine di miliardi di euro senza alcun controllo.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, avverte che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, è convocato per le ore 17.45.

Comunica quindi che il termine per la presentazione delle proposte subemendative all'emendamento 1.83 del Governo è fissato alle ore 20 della giornata odierna.

Valentina BARZOTTI (M5S) sottolinea come l'emendamento presentato dal Governo, violando il principio di separazione dei poteri, sia gravissimo. Ricorda che, da notizie di stampa, è previsto nella giornata di domani un incontro tra esponenti del Governo e magistrati della Corte dei conti

e sottolinea la conseguente esigenza di attendere gli esiti di tale incontro prima di esaminare l'emendamento del Governo. Invita dunque le presidenze a sospendere l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore per la XI Commissione*, rinvia il seguito dell'esame al fine di consentire la preannunciata riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite.

La seduta termina alle 17.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.45 alle 18.30, dalle 20 alle 20.30, dalle 20.45 alle 20.50, dalle 20.55 alle 21.10 e dalle 21.25 alle 21.30.

ALLEGATO 1

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114.**PROPOSTE SUBEMENDATIVE PRESENTATE ALL'EMENDAMENTO 3.131 E 7.06 DEI RELATORI**

ART. 3.

All'emendamento 3.131 dei Relatori, dopo le parole: Il personale assunto, aggiungere le seguenti: a tempo determinato.

0.3.131.1. Scotto, Bonafè, Malavasi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: « Il personale assunto ai sensi del presente comma non concorre nel computo della quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ».

3.131. I Relatori.

ART. 7.

All'articolo aggiuntivo 7.06 dei Relatori, dopo le parole: della Scuola aggiungere le seguenti: , previa intesa con le organizzazioni sindacali.

0.7.06.1. Mari, Zaratti, Grimaldi.

All'emendamento 7.06 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Al fine incrementare le risorse da destinare al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico, il 50 per cento dell'avanzo di gestione del bilancio della Scuola Superiore della Magistratura è versato annualmente all'entrata dello Stato per essere

riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia. In sede di prima applicazione il versamento avviene nella misura del 30 per cento dell'avanzo di gestione del triennio 2019/2021.

0.7.06.2. Schifone.

(Irricevibile)

All'emendamento 7.06 dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione 2023, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo e, per quanto da esse non espressamente regolato, si applicano le norme previgenti richiamate dall'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in quanto compatibili. I termini che, nelle medesime norme previgenti, decorrono dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio della prima prova, come indicata con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9.

2. L'esame di Stato si articola in una prova scritta e in una prova orale.

3. La prima prova è scritta, è svolta sui temi formulati dal Ministero della giustizia e ha ad oggetto la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo. La prova scritta si svolge secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della giustizia di cui al successivo comma 9.

4. Per la valutazione della prova scritta ogni componente della sottocommissione

d'esame dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito, nella prova scritta, un punteggio di almeno 18 punti.

5. La seconda prova è orale e si svolge secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9. La prova orale si articola in tre fasi:

a) esame e discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Ciascun candidato esprime l'opzione per la materia prescelta mediante comunicazione da trasmettere secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9;

b) discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale;

c) dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

6. Per la valutazione della prova orale ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito per l'esame e la discussione di cui al comma 4, lettera *a)*, e per ciascuna delle materie di cui al comma 4, lettere *b)* e *c)*.

7. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella seconda prova un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti ed un punteggio non inferiore a 18 punti in ognuna delle materie di cui al comma 4, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

8. Le sottocommissioni d'esame sono composte secondo le modalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

9. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per

l'anno 2023 sono fornite le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento.

10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, sino all'istituzione della Commissione nazionale prevista dall'articolo 9 del medesimo decreto, ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge n. 247 del 2012:

a) le verifiche intermedie non sono svolte e l'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni di ogni semestre;

b) la verifica finale si articola in una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. La verifica finale è predisposta dai soggetti formatori per il tramite di una commissione interna di valutazione nominata ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 9 febbraio 2018.

11. Agli oneri per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all'Erario della tassa di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *b)*, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1990.

0.7.06.3. Schifone.

(Irricevibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di personale della Scuola superiore della magistratura)

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dopo le parole: « a carico dalla Scuola » sono aggiunte le seguenti: « e, in attesa di specifica disposizione contrattuale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, è costituito da una indennità accessoria onnicomprensiva da corrispondersi mensilmente, graduata in funzione delle diverse qualifiche del personale e da considerarsi integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente previsti, compresi i compensi per il lavoro straordinario. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Scuola, sono individuati i criteri, le misure nonché le modalità di erogazione della predetta indennità mensile, nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici e nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio annuale della Scuola ».

7.06. I Relatori.

ALLEGATO 2

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114.**EMENDAMENTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

All'articolo 1, dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

12-bis. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nelle more di una complessiva revisione della disciplina sulla responsabilità amministrativo-contabile – all'articolo 21, comma 2, al primo periodo, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 »;

b) all'articolo 22, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « dell'economia nazionale » sono inserite le seguenti: « , ad esclusione di quelli previsti o finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ovvero dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ».

1.83. Governo.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023, adottata il 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023 (Doc. XXVI, n. 1)	
Audizione informale della dott.ssa Chiara Cardoletti, Rappresentante per l'Italia di UNHCR, in videoconferenza	21
Audizione informale di rappresentanti di <i>Amnesty International</i>	21
Audizione informale del dott. Francesco Vignarca, Coordinatore Campagne di Rete Italiana Pace e Disarmo	21
Audizione informale del prof. Francesco Strazzari, docente di relazioni internazionali presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, in videoconferenza, e del dott. Luca Raineri, incaricato di ricerca presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa	21

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 31 maggio 2023.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023, adottata il 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023 (Doc. XXVI, n. 1).

Audizione informale della dott.ssa Chiara Cardoletti, Rappresentante per l'Italia di UNHCR, in videoconferenza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.20.

Audizione informale di rappresentanti di *Amnesty International*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.55.

Audizione informale del dott. Francesco Vignarca, Coordinatore Campagne di Rete Italiana Pace e Disarmo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.25.

Audizione informale del prof. Francesco Strazzari, docente di relazioni internazionali presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, in videoconferenza, e del dott. Luca Raineri, incaricato di ricerca presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 16.15.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di una delegazione di membri italiani delle Commissioni del Parlamento europeo nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e abroga la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (COM(2022) 677 final e relativi allegati)

22

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 31 maggio 2023.

Audizione informale di una delegazione di membri italiani delle Commissioni del Parlamento europeo nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e abroga la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (COM(2022) 677 final e relativi allegati).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.35.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00588 Quartapelle Procopio: Sullo stato delle domande di protezione internazionale richieste dai cittadini della Federazione russa dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina	23
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	25

INTERROGAZIONI

Mercoledì 31 maggio 2023. — Presidenza del vicepresidente Matteo MAURI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 13.45.

Matteo MAURI, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 132 del Regolamento, il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di replicare alla risposta fornita dal rappresentante del Governo per non più di cinque minuti.

5-00588 Quartapelle Procopio: Sullo stato delle domande di protezione internazionale richieste dai cittadini della Federazione russa dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), nel ringraziare il Governo per la puntuale risposta, sottolinea preliminar-

mente quello che ritiene essere un punto politico centrale: l'esigenza per l'Italia, e più in generale per Europa, di dimostrare che coloro che si oppongono al regime di Putin, rischiando in prima persona, sono benvenuti. Costata che in base alla risposta data dal Governo, il quadro numerico delle persone che hanno chiesto protezione internazionale nel nostro Paese è contenuto, trattandosi di poco più di 1.000 richiedenti, mentre nei Paesi confinanti con la Russia i numeri sono ovviamente molto più alti, nell'ordine delle decine di migliaia. Sottolinea come probabilmente, rispetto ai dati forniti dal Ministero dell'Interno che si riferiscono alle domande successive al 24 febbraio 2022, vi siano ulteriori persone non censite, come ad esempio molti studenti il cui permesso di studio è nel frattempo scaduto ma che hanno difficoltà a tornare in Russia per svolgere le pratiche di rinnovo. Ritiene importante la disponibilità evidenziata dal Sottosegretario ad analizzare le singole vicende personali e suggerisce sul punto un maggiore dialogo tra il Ministero dell'interno e il Ministero degli esteri. Sottolinea infatti come il Ministero degli esteri abbia contezza, ad esempio, di alcuni intellettuali russi, legati al nostro Paese, che magari hanno studiato in Italia o hanno svolto ricerche o hanno già un posto per poter insegnare nelle nostre

università, ma che sono sprovvisti del titolo per lavorare. Suggestisce, attraverso la sinergia tra le diverse amministrazioni, di individuare possibili modifiche alle procedure amministrative in particolare per venire incontro alle esigenze degli studenti che hanno paura a tornare in Russia per chiedere un nuovo visto, e che dunque

rischiano di restare in Italia in una condizione di clandestinità.

Matteo MAURI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO

5-00588 Quartapelle Procopio: Sullo stato delle domande di protezione internazionale richieste dai cittadini della Federazione russa dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli Deputati, in relazione a quanto evidenziato dagli Onorevoli interroganti, è utile preliminarmente ricordare che, in materia di ingresso e soggiorno legale sul territorio nazionale, sussistono due grandi ambiti normativi di riferimento: quello della protezione internazionale e quello dell'accesso per motivi di lavoro, studio o altre ragioni espressamente previste dall'ordinamento.

La diversità di regolazione di questi due ambiti si giustifica per la loro differente finalità e si sostanzia in peculiari regolamentazioni dei presupposti di applicazione, dei procedimenti e degli ambiti di competenza.

In sintesi, osservo innanzitutto che il riconoscimento della protezione internazionale, in tutte le forme previste, si sostanzia in un provvedimento che costituisce l'esito di un procedimento amministrativo che è onere del richiedente interessato azionare e il cui esame a livello territoriale è gestito, come noto, dalle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale.

Procedure del tutto diverse riguardano l'ingresso in Italia per motivi di lavoro, studio o ricerca, cui fanno riferimento gli Onorevoli interroganti. Si tratta di fattispecie disciplinate in modo differente tra di loro, in quanto ancorate a presupposti applicativi eterogenei e finalizzate a soddisfare le specifiche esigenze ad esse sottese.

Mi soffermo a titolo esemplificativo sul permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio, tirocinio o formazione, che — ricordo — può essere convertito, prima della sua scadenza in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Vale in proposito rimarcare, quale principio di carattere generale, che, ai sensi della normativa vi-

gente, i permessi di soggiorno scaduti non possono essere convertiti.

Il Testo Unico per l'immigrazione consente la conversione del permesso di soggiorno in parola nel permesso di soggiorno per motivi di lavoro, previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello Unico per l'immigrazione della Prefettura. Anche in caso di lavoro autonomo è consentita la conversione. La procedura di conversione si applica anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tali casi la conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.

Rilevo che in questo ambito è recentemente intervenuta una modifica normativa che ha soppresso la condizione secondo cui la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro era subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi d'ingresso di lavoratori stranieri. Tale innovazione resta tuttavia subordinata alle condizioni per cui il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione sia ancora in corso di validità e che sia stato stipulato un contratto di soggiorno per lavoro subordinato o sia stata rilasciata la certificazione della sussistenza dei requisiti, richiesta per il permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Per completezza espositiva, preciso inoltre che il permesso di soggiorno per motivi di studio, se non convertito, può essere utilizzato per lavorare nei limiti delle 20 ore settimanali.

Tanto premesso quanto ai profili normativi, in merito ai dati richiesti nell'atto di sindacato ispettivo illustro il quadro for-

nito dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo in relazione alle richieste di protezione internazionale da parte di cittadini russi a partire dal 24 febbraio 2022.

Alla data del 24 maggio 2023, risultano i seguenti dati:

su 1.005 richieste di asilo complessivamente presentate sono state adottate 277 decisioni, 199 delle quali hanno dato luogo ad accoglimenti, pari dunque al 72 per cento delle decisioni sin qui adottate, suddivise tra 120 attribuzioni dello status di rifugiato (43 per cento), 6 della protezione sussidiaria (2 per cento) e 73 della protezione complementare (26 per cento). I dinieghi sono risultati 78 (28 per cento).

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha fornito ulteriori dati sui permessi di soggiorno rilasciati a cittadini della Federazione russa per motivi di ricerca e studio, sempre a partire dal 24 febbraio 2022.

Al riguardo, informo che alla data del 24 maggio scorso sono stati rilasciati:

816 permessi di soggiorno per motivi di studio, ai sensi dell'articolo 39 del Testo

Unico Immigrazione in materia di accesso ai percorsi di istruzione tecnico superiore e di formazione superiore;

171 permessi di soggiorno ai sensi dell'articolo 39-*bis* del Testo Unico Immigrazione relativo al soggiorno di studenti, scambio di alunni e tirocinio;

25 permessi per motivi di ricerca rilasciati ai sensi dell'articolo 27-*ter*, comma 7, del Testo Unico Immigrazione.

È di tutta evidenza, avviandomi a concludere, che le questioni segnalate dagli Onorevoli interroganti investono storie personali inserite in un contesto geopolitico e in uno scenario bellico sino a poco più di un anno fa impensabile. Pertanto assicuro la massima attenzione del Governo e delle strutture interessate – nel rispetto del quadro normativo appena esposto – per dare il dovuto rilievo alle situazioni individuali e concrete e alle contingenze di contesto al fine di garantire coerenza tra il titolo giuridico abilitante lo straniero a permanere sul territorio nazionale e la sua storia personale.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 887 Varchi, C. 342 Candiani, C. 1026 Lupi e petizione n. 302 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili. C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 332 Bof, C. 566 Bisa, C. 935 Foti e C.1022 D'Orso (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	30
Disposizioni in materia di abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite. C. 399 Rossello, C. 645 Pittalis, C. 654 Enrico Costa e C. 716 Pella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. C. 911, approvata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	32
Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1135, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla (<i>Esame e rinvio</i>)	32
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online. Atto n. 45 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38

SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 maggio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano, indi il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Patrizio Giacomo La Pietra.

La seduta comincia alle 12.30.

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.

C. 887 Varchi, C. 342 Candiani, C. 1026 Lupi e petizione n. 302.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 maggio scorso.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si è svolto l'esame delle proposte emendative con la votazione, da ultimo, dell'emendamento Quartini 1.14 e che quindi oggi l'esame riprenderà dall'emendamento D'Orso 1.15.

Valentina D'ORSO (M5S), illustrando l'emendamento 1.15 a sua prima firma, evidenzia che esso riproduce sostanzialmente il contenuto dell'emendamento Appendino 1.7 discusso nella seduta di ieri, con la sola differenza che la proposta emendativa ora all'esame non è sostitutiva, ma aggiuntiva e, quindi, non incide sulla ferma volontà della maggioranza di perseguire il reato di surrogazione di maternità commesso all'estero, ma ha lo scopo di tutelare i minori nati da maternità surrogata o da fecondazione assistita di tipo eterologo all'estero.

Segnala, infatti, che la proposta emendativa è volta a non precludere la possibilità di accedere alla procedura di adozione disciplinata dalla legge n. 184 del 1983. In proposito, ribadisce la necessità di tutelare prioritariamente i diritti del minore nato da maternità surrogata, richiamando la recente pronuncia del Tribunale di Milano che, venuto meno il genitore biologico di un minore nato attraverso tale pratica, ha disposto la trascrizione del certificato di nascita a favore del genitore intenzionale.

Chiede, pertanto, che l'emendamento 1.15 a sua prima firma venga accantonato affinché su di esso il Governo e la maggioranza possano svolgere un'ulteriore riflessione. Alternativamente, chiede che la rappresentante del Governo o la relatrice diano maggiori spiegazioni rispetto al parere contrario su un emendamento volto unicamente a tutelare i minori.

Federico GIANASSI (PD-IDP), dichiarando il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento D'Orso 1.15, ritiene che esso costituisca un'opportunità per la maggioranza per affrontare un tema non più rinviabile, a prescindere dalle diverse posizioni politiche sul tema della maternità surrogata, ossia quello della tutela dei minori nati a seguito di tale procedura. In proposito, ricorda che il suo gruppo ha

presentato un emendamento in tema di trascrizione del certificato di nascita. Al riguardo, rammenta che la questione della trascrizione del certificato di nascita è stata sollevata da un movimento di sindaci di orientamenti politici diversi e che il legislatore è stato sollecitato anche dalla Corte costituzionale a risolvere tale questione. Auspica, pertanto, un ripensamento della maggioranza sull'emendamento D'Orso 1.15.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, replicando all'onorevole D'Orso, conferma il parere contrario sull'emendamento D'Orso 1.15, che pertanto non ritiene sia opportuno accantonare. Fa presente che la Corte costituzionale e la Corte di cassazione hanno già chiarito che l'istituto dell'adozione in casi particolari può costituire uno strumento di tutela del minore, fermo restando che occorre verificare in concreto se la sua applicazione corrisponda all'interesse preminente del minore. Ritiene che tale meccanismo rappresenti la massima tutela e per questo, pur condividendo la *ratio* dell'emendamento, non ritiene che sia necessario apportare tale modifica alla proposta di legge.

Valentina D'ORSO (M5S) ribadisce che l'emendamento 1.15 a sua prima firma ha la stessa finalità di tutela richiamata dalla relatrice poiché è volto a esplicitare nel testo di legge il ricorso alle procedure di adozione previste dalla legge n. 184 del 1983, cui è stato fatto riferimento. Sottolinea che il parere contrario della relatrice e del Governo sull'emendamento in esame rappresentano un'occasione persa di chiarezza del dettato normativo.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 1.15.

Carla GIULIANO (M5S), nell'illustrare l'emendamento D'Orso 1.16, evidenzia che anch'esso, come il precedente, ha lo scopo di tutelare il minore nato da gestazione per altri all'estero, poiché prevede che a tali minori sia applicata la normativa prevista per la procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. In proposito fa presente

che ciò è in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo, che hanno più volte sollecitato il legislatore a farsi carico di tutti i diritti e principi in gioco, la cui tutela spesso ricade, invece, sulla giurisprudenza ordinaria. Non comprendendo la chiusura della maggioranza e del Governo a riconoscere la realtà di questi minori, auspica che si possa far prevalere il buon senso e chiede una maggiore riflessione sull'emendamento D'Orso 1.16.

Rachele SCARPA (PD-IDP), a nome del Partito democratico, preannuncia il voto favorevole sull'emendamento D'Orso 1.16, la cui *ratio* appare logica ed equilibrata, in quanto ribadisce che a comportamenti concludenti debba conseguire l'attribuzione della responsabilità genitoriale e dei relativi doveri.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 1.16.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) illustra l'emendamento a sua firma 1.17.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.17.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.01, sottolinea che esso è frutto di uno studio accurato della giurisprudenza, sia nazionale sia europea.

Ne illustra quindi le finalità che rispondono a dei precisi input della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2021, di cui rilegge i passaggi essenziali in ordine al riconoscimento dei diritti del minore e all'istituto dell'adozione in casi particolari richiamati nel considerato in diritto ai punti da 5.6 a 5.9.

In conclusione, ribadisce che l'emendamento in esame può contribuire a colmare le carenze segnalate dalla Corte costituzionale, garantendo una celere e piena adozione dei minori: pertanto, sulla scorta di queste considerazioni, chiede di disporre l'accantonamento della proposta emendativa e concedere un supplemento di rifles-

sione, auspicando che relatrice e Governo possano modificare il parere contrario.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, pur ringraziando i colleghi del MoVimento 5 Stelle per il prezioso contributo alla discussione, conferma il parere contrario non ritenendo necessario procedere all'accantonamento.

Federico GIANASSI (PD-IDP), preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo sull'articolo aggiuntivo D'Orso 1.10, nonché sui successivi D'Orso 1.02 ed Appendino 1.03, evidenzia che essi rispondono alla comune *ratio* di riconoscere tutela e protezione a minori che oggi ne sono privi. A suo avviso, si tratta di una finalità che non contrasta con l'obiettivo di universalizzare il reato di surrogazione di maternità, obiettivo su cui il Partito democratico ribadisce la propria contrarietà. Al riguardo, segnala che l'appello alla protezione dei bambini viene anche da coloro che si oppongono alla maternità surrogata; peraltro, la procedura delineata nella proposta emendativa dei colleghi non prevede un riconoscimento automatico, ma un rigoroso procedimento giurisdizionale scandito da tempi certi e più brevi, che può rientrare nel contesto più ampio dell'adozione in casi particolari già evocato dalla relatrice Varchi. Pertanto, ritiene che votare contro queste proposte emendative implica una negazione dei diritti dei bambini.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo D'Orso 1.01.

Stefania ASCARI (M5S), illustrando l'articolo aggiuntivo 1.02, di cui è cofirmataria, ribadisce che tutta la giurisprudenza, sia nazionale sia europea, sancisce il diritto dei bambini ad acquisire lo Stato di figlio riconosciuto. Peraltro, la Corte costituzionale ha stabilito che l'adozione in casi particolari non è sufficiente ad assicurare un'adeguata tutela dei diritti del minore, sollecitando il legislatore a colmare il vuoto legislativo. Evidenzia che le proposte emendative in esame mirano proprio a dare seguito alle indicazioni della Corte costitu-

zionale e ad uniformarsi ai principi sanciti anche da altre giurisdizioni, come la Corte di cassazione e la Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché alle sollecitazioni pervenute dagli esperti auditi nel corso del ciclo istruttorio. Sulla base di queste premesse, sollecita la relatrice e il Governo a rivedere il parere contrario e ad accogliere la richiesta di accantonare l'articolo aggiuntivo D'Orso 1.02.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, conferma il parere contrario sulla proposta emendativa in questione, non ritenendo necessario procedere all'accantonamento.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo D'Orso 1.02.

Stefania ASCARI (M5S), illustrando l'articolo aggiuntivo Appendino 1.03, di cui è cofirmataria, evidenzia che, anche in questo caso, esso ha l'obiettivo di tutelare gli interessi del minore e assicurare che la legislazione italiana sia conforme all'ordinamento europeo. Ribadisce che la consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sancisce il prevalente interesse del minore ad avere legami familiari solidi: al contrario la normativa voluta dalla maggioranza introduce una sanzione sproporzionata e inutilmente punitiva nei riguardi di chi ricorre alla maternità surrogata, anche quando non sussiste alcuna evidenza di mercificazione del corpo femminile. A suo avviso, si tratta di un modo subdolo per colpire la comunità LGBTQ+, con l'aggravante di ledere gravemente i diritti dei bambini.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo D'Orso 1.03.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che si sono così concluse le votazioni sulle proposte emendative e che il testo come modificato sarà trasmesso alle Commissioni I Affari costituzionali e XII Affari sociali, competenti in sede consultiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili.

C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 332 Bof, C. 566 Bisa, C. 935 Foti e C.1022 D'Orso

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella giornata di giovedì 4 maggio si sono esaurite le audizioni programmate, e che sono a disposizione dei colleghi le memorie trasmesse di Confindustria Assoimmobiliare, Confedilizia, Osservatorio nazionale sostegno vittime, Unione Inquilini, *International Alliance of Inhabitants*, avvocato Giuseppe Libutti, Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari (SUNIA), Sindacato Inquilini Casa e Territorio (SICET), Unione nazionale Inquilini Ambiente e Territorio (UNIAT), professor Stefano Fiore, dottor Piercamillo Davigo, Sindacato Autonomo di Polizia (SAP), Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (SIAP), Federazione Sindacale di Polizia (FSP), Sindacato italiano unitario dei lavoratori della polizia (SIULP).

Come anticipato nello scorso Ufficio di presidenza, non essendovi richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare e invita il relatore Bellomo a formulare una proposta in merito all'adozione del testo base.

Davide BELLOMO (LEGA), *relatore*, propone di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori la proposta di legge Bisa C. 566.

Valentina D'ORSO (M5S) rammenta che anche il suo gruppo ha presentato una proposta di legge in materia di occupazione arbitraria di immobili e sottolinea la sensibilità del Movimento 5 Stelle verso tale tema che ritiene particolarmente rilevante.

Dichiara, quindi, sebbene condivida la finalità della proposta di legge Bisa C. 566, il voto di astensione del suo gruppo sulla

proposta formulata dal relatore di adottare la stessa come testo base, in quanto ritiene che a fronte di un numero consistente di proposte di legge vertenti sulla medesima materia sarebbe stato più opportuno addivenire alla predisposizione, eventualmente anche in sede di Comitato ristretto, di un testo unificato.

Prendendo quindi atto della volontà della maggioranza di adottare un testo base, auspica che vi sia almeno la disponibilità, da parte del relatore e del Governo, a recepire alcune proposte emendative che il suo gruppo presenterà, in quanto, a suo avviso, la proposta di legge Bisa C. 566 necessita di alcuni correttivi.

Federico GIANASSI (PD-IDP) condivide l'esigenza di contrastare il fenomeno dell'illegalità su un tema sensibile quale quello del diritto alla casa e della tutela dei proprietari.

Sottolinea come la casa costituisca un bene fondamentale meritevole di protezione e rileva che, nonostante l'obiettivo della proposta di legge Bisa C. 566 sia proprio quello di garantire tale protezione, il suo gruppo – anche a seguito dell'esito delle audizioni svolte – è convinto che tale proposta non sia in grado di assicurare il raggiungimento concreto del risultato perseguito.

In proposito, rammenta l'audizione dell'Associazione nazionale funzionari di polizia (ANFP) che ha espresso perplessità, in particolare proprio su tale proposta di legge, in merito al modello di tutela da essa prospettato, basato, sull'introduzione di « un nuovo e specifico reato in base al quale sia attribuito alla polizia giudiziaria il potere di ripristinare immediatamente la situazione *quo ante* sulla base di allegazioni, accertamenti mirati, risultanze documentali e informazioni sommarie di immediata e agevole reperibilità ».

Evidenzia inoltre come la ANFP abbia rilevato che la norma si porrebbe in posizione antitetica con la giurisprudenza costante in materia di sgomberi forzosi e del ruolo dell'autorità giudiziaria nel meccanismo di accertamento del carattere abusivo dell'occupazione e nel rilascio forzoso dell'immobile e che la stessa associazione ha

espresso forti perplessità sulla formulazione degli articoli 4 e 5 della proposta di legge C. 566, nella parte in cui attribuiscono l'onere alla polizia giudiziaria, che riceve la denuncia del reato di cui sopra, di procedere a verifiche dei titoli giustificativi del possesso dell'immobile, nonché attribuiscono la possibilità di accedere all'immobile stesso con l'assenso dell'occupante e il potere di ordinare l'immediato rilascio dell'immobile nonché la reintegra del legittimo proprietario o detentore nel possesso dell'immobile.

Ciò premesso, nel dichiarare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta del relatore, sottolinea come il Partito democratico si sarebbe aspettato, da parte della maggioranza e del Governo, un approccio sistematico e non specifico sul delicato tema della casa.

Osserva invece come, con la legge di bilancio per il 2023, l'Esecutivo abbia addirittura tagliato il fondo che aiuta a pagare le spese per l'affitto e ricorda che proprio oggi l'Assemblea ha approvato una mozione sul fenomeno del « caro affitti » per gli studenti fuori sede.

Ribadendo quindi che il tema meriterebbe un approccio più ampio, auspica che nel prosieguo dei lavori si possa addivenire ad un miglioramento del testo e precisa che il suo gruppo, se la maggioranza sarà aperta al dialogo, è disponibile a fornire un fattivo contributo.

Devis DORI (AVS), pur condividendo le finalità della proposta di legge Bisa C. 566, così come delle altre proposte abbinata, anche alla luce di alcune criticità emerse nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione, dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di testo base avanzata dal relatore.

Si riserva, tuttavia, di modificare la propria posizione all'esito della necessaria attività emendativa che la Commissione dovrà svolgere.

La Commissione delibera di adottare come testo base, per il prosieguo dei lavori, la proposta di legge Bisa C. 566.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite.

C. 399 Rossello, C. 645 Pittalis, C. 654 Enrico Costa e C. 716 Pella.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 marzo 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si è concluso il ciclo di audizioni sulle proposte di legge. Le memorie e la documentazione finora acquisita in sede di esame preliminare sono pubblicate nella sezione del sito internet della Camera dei deputati dedicata al lavoro della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche.

C. 911, approvata dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 maggio 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 24 maggio il relatore, onorevole Pellicini, ha svolto la relazione introduttiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in

materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere.

C. 1135, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 maggio 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 24 maggio la relatrice, onorevole Bisa, ha svolto la relazione introduttiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.

C. 30 Brambilla.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Brambilla, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, evidenzia preliminarmente come la finalità delle proposte in esame sia quella di rafforzare la tutela degli animali, anche alla luce del nuovo testo dell'articolo 9, terzo comma, della Costituzione, secondo cui la Repubblica «*Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.*».

Avverte che, a fini di chiarezza espositiva, la relazione illustrerà i contenuti della proposta di più ampio contenuto, a firma dei deputati Brambilla, Rizzetto, Ascari, Bergamini, Carotenuto, Sergio Costa, Dalla Chiesa, Evi, Gallo e Sacconi Jotti. Saranno quindi evidenziate le peculiarità delle altre due proposte oggetto di esame congiunto.

La citata proposta interviene in primo luogo sul codice penale. Per i reati commessi in danno di animali sono quindi

inasprite le pene, esteso l'ambito di applicabilità, introdotte nuove condotte e nuove aggravanti, estesa la punibilità di alcuni delitti anche quando commessi per colpa, novellata la disciplina della confisca degli animali.

Ulteriori interventi concernono l'introduzione delle sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali, nonché la disciplina delle attività di polizia giudiziaria. Infine si istituiscono di centri di accoglienza per gli animali vittime di reato e si configurano percorsi formativi specifici per gli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto.

Passando quindi alla descrizione analitica dei contenuti, l'articolo 1 modifica la rubrica del titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale, eliminando il riferimento al sentimento per gli animali e specificando quindi che oggetto di tutela penale è direttamente l'animale e non più l'uomo, colpito nei sentimenti che prova per l'animale. La nuova formulazione della rubrica è la seguente: « Dei delitti contro gli animali ».

L'articolo 2 interviene sull'articolo 544-*quater* c.p. – che punisce chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali – al fine di inasprire la pena pecuniaria (elevata a un minimo di 15.000 e ad un massimo di 30.000 euro, mentre resta invariata quella detentiva) ed estende la fattispecie di reato alla mera partecipazione: in tali caso la pena è diminuita della metà (reclusione da due mesi a un anno e multa da 7.500 a 15.000 euro).

L'articolo 3 interviene sull'articolo 544-*quinquies* c.p. che disciplina il divieto di combattimenti tra animali, anche qui al fine di inasprire le pene detentive, aumentate di un anno sia nel minimo che nel massimo edittale (da uno a due anni di minima e da tre anni a quattro anni di pena detentiva massima). Inoltre, estende il novero soggettivo della fattispecie, che riguarda non più solo i proprietari o detentori degli animali impiegati, ma chiunque vi partecipa a qualsiasi titolo.

L'articolo 4, interviene sull'articolo 544-*sexies* c.p. al fine di estendere l'ambito applicativo della previsione sulla confisca degli animali.

In particolare, il comma 1, lettera *a*) prevede che tale misura accessoria si applichi, oltre che ai casi di condanna o patteggiamento già previsti, anche ai casi di conclusione del procedimento penale con il decreto penale di condanna. La confisca degli animali viene inoltre estesa anche per il reato di cui all'articolo 544-*bis* (uccisione di animali), precisando che tale misura accessoria si applichi a tale ulteriore reato, nonché a quelli già richiamati dalla vigente norma, siano essi consumati o tentati (lettere *b*), *c*)). Si prevede inoltre che sia disposta la confisca non solo dell'animale, ma anche dei suoi cuccioli, anche se appartengano a persona estranea al reato (lettera *d*)).

Viene poi innalzata la durata, minima (aumentata da tre mesi a un anno) e massima (aumentata da tre anni a sei anni), della sospensione dall'esercizio delle attività di trasporto, commercio o allevamento degli animali (lettera *e*)). Tale sospensione viene peraltro estesa all'attività di caccia e circense (lettera *f*)), nonché a qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia di animali a fini commerciali o ludici (lettera *g*)).

Si prevede che in caso di condanna, patteggiamento ovvero decreto penale di condanna per i predetti delitti sia disposta l'interdizione perpetua dalla detenzione di animali di affezione nonché la confisca e la distruzione del materiale utilizzato per il maltrattamento o il combattimento tra animali. In caso di proscioglimento per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per talune condotte a danno di animali e ove si sia proceduto alla confisca o all'affidamento definitivo degli animali ai sensi del nuovo articolo 260-*bis* c.p.p. (introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera *b*) del presente provvedimento), il decreto di confisca o di affidamento definitivo non perde efficacia. Le spese di mantenimento e di custodia giudiziaria degli animali oggetto di sequestro e confisca conseguente ai reati di cui al pre-

sente articolo sono posti a carico dell'autore del reato o, in caso di insolvenza, del comune nel cui territorio è stato consumato il reato, salve diverse disposizioni di legge (lettera *i*)).

In conseguenza della previsione della confisca, il comma 2 reca una norma di coordinamento tra l'articolo 544-*sexies* c.p., come novellato per effetto della disposizione qui in commento, e l'articolo 460, comma 5, c.p.p. il quale prevede che il decreto penale di condanna non comporti, tra le altre cose, l'applicazione di pene accessorie. Per l'effetto, viene fatto salvo quanto disposto per l'appunto dal novellato articolo 544-*sexies* c.p. che, come detto, estende l'applicazione delle pene accessorie anche al caso del decreto penale di condanna.

L'articolo 5, comma 1, introduce gli articoli 544-*septies* e 544-*octies*. In particolare, l'articolo 544-*septies* prevede, al primo periodo, che i fatti previsti dagli articoli 544-*bis* (uccisione di animali) e 544-*ter* (maltrattamento di animali) siano punibili anche quando sono commessi per colpa e che, in tal caso, la pena sia ridotta della metà.

Il nuovo articolo 544-*octies* prevede invece le circostanze aggravanti per alcuni delitti quali l'aver commesso il fatto in presenza di minori, nei confronti di animali conviventi, nell'esercizio di un'attività commerciale, nei confronti di più animali, con l'uso di armi, nell'esercizio di funzioni professionali, pubbliche o private; infine costituisce circostanza aggravante la diffusione, da parte del colpevole, di descrizioni o immagini dei fatti attraverso strumenti informatici o telematici.

Il comma 2 dell'articolo in commento prevede che la sentenza o il decreto penale di condanna comporta la radiazione dall'albo dei medici veterinari. La disposizione, stando alla sua formulazione, risulta applicabile a tutti i reati previsti dal titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale, come modificato dal provvedimento in commento. Il secondo periodo stabilisce che il Governo provvede alle conseguenti modifiche dell'articolo 42 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

n. 221 del 1950 (Regolamento sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse).

L'articolo 6 reca ulteriori modifiche al codice penale.

In particolare, la lettera *a*) interviene sull'art. 131-*bis* c.p., modificandolo al fine di escludere la non punibilità per particolare tenuità del fatto per alcuni reati che riguardano gli animali.

La lettera *b*) introduce il delitto di «*Esche e bocconi avvelenati in danno della salute pubblica e degli animali*» assistito dalla pena della reclusione da quattro mesi a due anni e la multa da euro 5 mila a euro 20 mila.

La lettera *c*) novella il reato di «*Uccisione di animali*» al fine di innalzare i limiti edittali di pena da due a sei anni (attualmente è prevista la pena della reclusione da quattro mesi a due anni).

La lettera *d*) interviene sul reato di *Maltrattamento di animali*, al fine di innalzare la pena prevista – attualmente la reclusione da tre a diciotto mesi o la multa da 5 mila a 30 mila euro – prevedendo la pena detentiva della reclusione da tre a cinque anni congiuntamente – e non alternativamente, come previsto dalla norma vigente – alla pena pecuniaria della multa, inoltre, la fattispecie viene estesa alle condotte di abbandono di animali e di somministrazione di farmaci per finalità non terapeutiche. Ancora, viene estesa l'aggravante prevista dal secondo comma (morte dell'animale), attualmente prevista per le sole ipotesi di cui al primo comma, anche a quelle di cui al secondo comma (somministrazione agli animali di sostanze stupefacenti o vietate, a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi nonché, per effetto delle modifiche introdotte dal numero 2, abbandono e somministrazione di farmaci per finalità non terapeutiche).

La lettera *e*) configura tra circostanze aggravanti del delitto di furto quella di aver commesso il furto su un animale di affezione. La lettera *f*) riformula il reato di Uccisione o danneggiamento di animali altrui (articolo 638 c.p.) in quanto parzial-

mente assorbito dagli articoli 544-*bis* e 544-*ter*, e prevede un inasprimento delle pene per la condotta a danno di tre o più capi raccolti in mandria o gregge o su bovini o equini.

Infine, la lettera *g*) abroga l'articolo 727 c.p., che prevede la contravvenzione di abbandono di animali, in quanto assorbito dall'articolo 544-*ter*.

L'articolo 7 abroga l'articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale il quale attualmente prevede che le disposizioni del titolo IX-*bis*, libro II, del codice, non si applichino ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, sperimentazione scientifica, attività circense, giardini zoologici nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali, ovvero alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

L'articolo 8 apporta alcune modifiche al codice di procedura penale relative al sequestro e alla confisca di animali oggetto di reato.

In particolare, la lettera *a*) attribuisce la legittimazione a chiedere il riesame del provvedimento di sequestro alle associazioni affidatarie di animali a seguito del sequestro medesimo.

La lettera *b*) introduce il nuovo articolo 260-*bis*, relativo all'affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca, secondo cui l'affidamento alle associazioni o enti che ne fanno richiesta e sono individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno (di cui all'articolo 19-*quater* disp. att. c.p.p.) è disposto con decreto motivato dall'autorità giudiziaria, che può intervenire anche su istanza della persona offesa o dell'associazione di cui all'articolo 19-*quater*. L'affidamento può essere disposto anche in via definitiva. Gli animali possono essere altresì affidati a persone fisiche o enti e associazioni, individuate dagli enti di cui al citato articolo 19-*quater*. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche degli animali affidati, ivi comprese quelle relative ai cuccioli nati. L'affidamento avviene previo versamento di una cauzione per ogni ani-

male affidato che costituisce condizione di efficacia del decreto ed è stabilita dall'autorità giudiziaria tenendo conto della tipologia dell'animale, dello stato sanitario dello stesso nonché delle cure e dei costi che la gestione dell'animale richiede nel lungo periodo. Tale cauzione deve essere versata tramite bonifico al Fondo unico giustizia, rimanendo a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva (se la sentenza è di condanna la cauzione è acquisita dall'erario).

Il comma 2 dell'articolo in commento dispone che a coloro che commettono abitualmente i reati di cui agli articoli 544-*quater* (spettacoli o manifestazioni vietati) e 544-*quinquies* (divieto di combattimento tra animali) del codice penale e di cui all'articolo 4 della legge n. 201 del 2010 (traffico illecito di animali da compagnia) si applichino le misure di prevenzione personali e prevenzione patrimoniali. Tali misure si applicano limitatamente ai casi di abitudine presunta dalla legge di cui all'articolo 102 c.p. e di abitudine ritenuta dal giudice 103 del codice penale.

L'articolo 9 introduce il divieto di abbattimento degli animali o di alienazione degli stessi a terzi nel corso delle indagini o durante il dibattimento volti ad accertare la sussistenza di un reato nei confronti di animali. Tali divieti sussistono dall'inizio delle indagini e per tutto lo svolgimento dell'eventuale dibattimento, fino alla pronuncia della sentenza definitiva, anche se non è stato disposto il sequestro degli animali. I divieti, inoltre, si applicano non solo se si procede per un delitto consumato ma anche se il delitto è stato solo tentato.

L'articolo 10 introduce un nuovo articolo (25-*undecies*) nel decreto legislativo n. 231 del 2001, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, al fine di stabilire le sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali. Il comma 1 dispone una sanzione pecuniaria, mentre il comma 2 specifica che, in caso di condanna dell'ente per uno dei reati indicati al comma 1, si applicano altresì le sanzioni

interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto n. 231.

L'articolo 11 reca una pluralità di disposizioni riguardanti le attività di polizia giudiziaria nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati in danno di animali.

In particolare, la lettera *a*) si prevede che debba essere sentito anche il Ministro della transizione ecologica (quindi « dell'ambiente e della sicurezza energetica ») per l'emanazione del decreto del Ministro dell'interno che stabilisce le modalità di coordinamento tra le varie forze di polizia in materia di reati contro gli animali. La lettera *b*) estende i compiti di vigilanza svolti dalle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile in via generale a tutte le norme poste tutela degli animali, e non più solo agli animali di affezione. La lettera *c*) istituisce un'apposita sezione per i reati contro gli animali nella banca dati delle Forze di polizia.

Il comma 2 riconosce la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale medico veterinario che esercita attività di controllo sul benessere degli animali e sui reati in danno degli animali. Il comma 4 estende la non punibilità per gli agenti che effettuano operazioni di copertura anche ai reati di cui agli articoli 544-*quater* (spettacoli o manifestazioni vietati) e 544-*quinquies* (divieto di combattimento tra animali) del codice penale e all'articolo 4 della legge n. 201 del 2010 (traffico illecito di animali da compagnia).

L'articolo 12 stabilisce il principio in base al quale lo Stato è chiamato ad istituire nel territorio nazionale centri di accoglienza per gli animali vittime di reato, anche utilizzando, su ordine del prefetto competente per territorio, strutture già esistenti. La disposizione intende garantire l'effettiva applicazione delle misure cautelari necessarie nelle more del giudizio sui reati contro gli animali disciplinati dalla legge in commento, e ne definisce le modalità di copertura degli oneri.

L'articolo 13 rende doveroso e non più facoltativo l'impegno dello Stato e delle regioni nel promuovere e realizzare, con frequenza annuale, percorsi formativi per

gli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto.

L'articolo 14, al comma 1 introduce, nel codice penale, l'articolo 452-*sexies*.1 al fine di punire varie fattispecie di reato connesse alle attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta.

In particolare, la nuova fattispecie punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 15.000 a euro 90.000 la condotta posta in essere da chiunque prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale, ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga esemplari di specie di fauna protetta o loro parti o derivati. Il Se il colpevole dei fatti di cui al primo comma ne diffonde descrizioni o immagini attraverso strumenti informatici o telematici si applica un aumento di pena fino alla metà. La norma prevede una diminuzione di pena da a un terzo a due terzi se il fatto è commesso per colpa. In caso di condanna o di patteggiamento o di decreto penale di condanna nell'ambito di un procedimento per decreto, per i delitti previsti dal primo comma del nuovo articolo 452-*sexies*.1, sono sempre disposte la confisca dell'animale e dei suoi cuccioli, anche se nati nel corso del procedimento, e l'interdizione dalla detenzione di animali di affezione.

Analogamente a quanto già previsto per i reati contro gli animali (di cui all'articolo 4 del presente provvedimento), in caso di condanna per il nuovo reato in commento come pena accessoria è disposta la sospensione da un mese a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia di animali a fini commerciali o ludici.

In caso di recidiva si dispone invece l'interdizione dall'esercizio delle predette attività (sesto comma). In caso di proscioglimento per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per il delitto previsto dal primo comma e ove si

sia proceduto alla confisca o all'affidamento definitivo degli animali ai sensi del nuovo articolo 260-*bis* del codice di procedura penale, il decreto di confisca o di affidamento definitivo mantiene efficacia (settimo comma). I costi per la custodia giudiziaria degli esemplari vivi sottoposti a sequestro e per la confisca conseguente ai reati di cui al presente articolo sono posti a carico dell'autore del reato o, in caso di insolvenza, del Ministero della transizione ecologica (ovvero « dell'ambiente e della sicurezza energetica »).

Il comma 2 interviene inoltre sull'articolo 727-*bis* c.p., relativo alla contravvenzione per uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. In particolare, abroga il primo comma dell'articolo 727-*bis* c.p. relativo alle fattispecie commesse sulle specie animali. Conseguentemente, viene modificata la rubrica dell'articolo in « Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie vegetali selvatiche protette », eliminando quindi il riferimento alle specie animali. Rimane ferma la vigente disposizione con riferimento alle specie vegetali.

Il comma 3 interviene sull'articolo 733-*bis* c.p., relativo alla contravvenzione per distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, rimodulando sostanzialmente al rialzo le relative sanzioni (arresto e ammenda).

L'articolo 15 contiene una serie di disposizioni di modifica dell'articolo 2 della legge n. 189 del 2004, riguardanti l'applicazione di sanzioni penali e di pene accessorie nei casi di violazione dei divieti di utilizzo e commercializzazione di prodotti derivati da alcuni tipi di animali (pelli e pellicce di cani e gatti nonché prodotti derivati dalla foca).

Il comma 2 interviene quindi sull'articolo 460 c.p.p., che contiene i requisiti del decreto penale di condanna, disponendo che le esclusioni previste dal comma 5 (pagamento delle spese processuali, applicazione di pene accessorie, inefficacia del giudicato nel giudizio civile o amministrativo, estinzione del reato, se l'imputato non

commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, in 5 anni in caso di delitto e 2 anni in caso di contravvenzione) per il decreto penale di condanna non trovino applicazione nei casi previsti dall'articolo 544-*sexies* c.p. (che prevede la confisca e l'applicazione di altre pene accessorie per i reati contro gli animali) e dall'articolo 4, comma 4 (e 4-*bis* ma trattasi di riferimento normativo da correggere), della legge 4 novembre 2010, n. 201 (che prevede l'applicazione di pene accessorie in caso di condanna per traffico illecito di animali da compagnia), disposizione peraltro analoga a quella del comma 2 dell'articolo 4 della proposta in esame.

Conclusivamente, si segnalano i peculiari contenuti degli altri due progetti di legge in esame, più dettagliatamente illustrati nella documentazione predisposta dagli uffici.

La proposta C. 468, sottoscritta dal deputato Dori, consta di 9 articoli.

Anche tale articolato interviene sul codice penale per introdurre nei delitti contro gli animali, una circostanza aggravante specifica che consiste nell'aver commesso il fatto in presenza di minorenni. Inoltre, prevedere che nell'esercizio del potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena si debba tenere conto della gravità del danno o del pericolo cagionato all'animale. Ancora, si inseriscono i delitti contro gli animali fra quelli per i quali la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero presso enti o associazioni.

Tale proposta prevede quindi specifici percorsi di recupero e trattamento psicologico per gli autori dei delitti contro gli animali, inserisce alcuni reati commessi in danno di animali nell'elenco di quelli per i quali possono essere applicate le misure di prevenzione previste dal codice delle leggi antimafia e introduce tra i presupposti che consentono l'adozione delle misure rieducative del minore il riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo, nei confronti di persone o animali ovvero lesive della dignità altrui.

Infine, il progetto di legge in esame prevede l'attivazione di specifici percorsi di

formazione per l'attuazione delle finalità di cui alla proposta in commento in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei delitti.

La proposta C. 842, del presidente Rizzetto consta di 3 articoli recanti modifiche al codice penale volte a inasprire le pene previste per alcuni reati contro gli animali.

L'articolo 1 reca una disposizione identica a quella prevista dall'articolo 1 della proposta C. 30, già descritta.

L'articolo 2, inaspisce le pene per il reato di *uccisione di animali* (544-bis c.p.), prevedendo la reclusione da sei mesi a cinque anni, nonché per il reato di *Maltrattamento di animali* (articolo 544-ter c.p.), prevedendo la reclusione da cinque mesi a tre anni o la multa da 10 mila a 40 mila euro.

L'articolo 3 interviene ad inasprire le pene di cui all'articolo 727 c.p., che prevede la contravvenzione di abbandono di animali, prevedendo l'arresto fino a due anni e sei mesi o l'ammenda da 3 mila a 25 mila euro.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 31 maggio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene

il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Patrizio Giacomo La Pietra

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online.

Atto n. 45.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 23 maggio scorso il relatore, onorevole Calderone, ha svolto la relazione per l'illustrazione del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 31 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 14.10.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39
---	----

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 31 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.50 alle 13.55.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura. C. 115 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e condizioni</i>)	41
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	55
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online. Atto n. 45 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	52
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per l'infrastruttura idrica di Pietrarossa in Sicilia. Atto n. 47 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 31 maggio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, indi del vicepresidente Gianmauro DELL'OLIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.10.

Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura.

C. 115 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato nella seduta del 23 maggio 2023.

La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che sono tuttora in corso le necessarie verifiche istruttorie da parte dei competenti uffici del Governo in merito agli eventuali effetti di carattere finanziario derivanti dal provvedimento, anche alla luce degli elementi di valutazione trasmessi al riguardo dal Ministero dell'interno. Chiede, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel criticare aspramente il fatto che il Governo chieda

un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, che è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea su richiesta dei gruppi di opposizione, esprime preoccupazione per il rischio che l'*iter* parlamentare del provvedimento sia interrotto, dopo che, nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo del 30 maggio si è convenuto che l'esame da parte dell'Assemblea del provvedimento stesso, già inserito nel calendario del mese di maggio, avrà luogo a partire dalla seduta dell'8 giugno prossimo.

Quindi, nel ricordare che, nella seduta precedente, la Commissione ha deliberato di richiedere che la relazione tecnica sulla proposta di legge C. 596 ed abbinata, riguardante le professioni pedagogiche ed educative, sia trasmessa dal Governo entro il 6 giugno 2023, chiede che, allo stesso modo, sia fissato un termine entro cui il Governo fornisca alla Commissione i chiarimenti richiesti dal relatore sul provvedimento in esame, in modo da definire un calendario chiaro dei lavori, evitando di compromettere ulteriormente i rapporti tra maggioranza e opposizione.

Marco GRIMALDI (AVS), nell'associarsi alla richiesta del collega Ubaldo Pagano di fissare un termine entro cui il Governo debba fornire gli elementi richiesti, chiede che sia garantito il rispetto delle decisioni della Conferenza dei presidenti di gruppo inerenti la programmazione dei lavori della Camera, affinché uno tra i pochi progetti di legge di iniziativa della minoranza effettivamente discussi in Commissione possa finalmente essere esaminato dall'Assemblea.

Daniela TORTO (M5S), nel condividere le considerazioni svolte dai colleghi appartenenti ai gruppi di opposizione, ritiene che il Governo abbia chiesto un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento a causa delle difficoltà riscontrate nel seguire l'*iter* parlamentare dei numerosi decreti-legge approvati.

Ricorda che il provvedimento è stato licenziato dalla Commissione Affari costituzionali nei tempi previsti e, quindi, si associa alla richiesta avanzata dai colleghi di fissare la data del 6 giugno 2023 come

termine entro il quale il Governo debba fornire i chiarimenti richiesti.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nel comprendere le ragioni della richiesta avanzata dai gruppi di opposizione, invita il rappresentante del Governo a fornire i chiarimenti richiesti dal relatore entro il prossimo 6 giugno, dal momento che, secondo il calendario dei lavori dell'Assemblea, l'esame del provvedimento riprenderà dal successivo 8 giugno.

La sottosegretaria Lucia ALBANO assicura che il Governo sarà in grado di fornire tutti gli elementi richiesti riguardanti i profili finanziari del provvedimento entro il termine del 6 giugno 2023.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

C. 1114 Governo.

(Parere alle Commissioni I e XI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2023.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero dell'economia e delle finanze contenente le risposte alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice (*vedi allegato*).

Richiamandone gli aspetti principali, al fine di consentire ai componenti della Commissione una migliore valutazione degli elementi informativi forniti, con riferimento all'articolo 1, comma 8, del decreto, fa presente che il differenziale tra gli oneri

relativi alla retribuzione di posizione variabile e di risultato spettante ai nuovi Capi di dipartimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli relativi alla retribuzione in precedenza corrisposta al Segretario generale, come dettagliati nella richiamata documentazione, a seguito della riorganizzazione delle strutture del medesimo Ministero, troverà comunque copertura nell'ambito delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza di prima fascia del citato Dicastero, che a legislazione vigente reca uno stanziamento di 1.584.976,54 euro e presenta la necessaria capienza anche a fronte della suddetta riorganizzazione.

Riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, che consentono all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di avvalersi, fino al 31 dicembre 2023, di un contingente nel limite di 50 unità di personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni e autorità indipendenti, nonché di procedere entro la stessa data all'inquadramento del citato personale nei ruoli dell'Agenzia medesima, evidenzia che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che a tali disposizioni si darà attuazione nell'ambito delle risorse finanziarie già destinate al personale dell'Agenzia stessa ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021 e, comunque, nel rispetto della dotazione organica stabilita a legislazione vigente, con riguardo tanto alla sua consistenza complessiva quanto alla sua composizione.

In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 12, che consentono all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) di avvalersi fino dal 31 dicembre 2026 di un contingente di 15 unità di personale non dirigenziale, appartenente all'area funzionari e operativi, in posizione di fuori ruolo, comando o distacco proveniente da altre pubbliche amministrazioni, segnala che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo viceversa generare economie di spesa prudenzialmente non quantificate, dal momento che solo il trattamento economico fondamentale continue-

rebbe a essere a carico della finanza pubblica, mentre gli oneri relativi al trattamento accessorio graverebbero sul bilancio dell'Autorità, al cui finanziamento si provvede tramite un contributo applicato sui ricavi degli operatori regolati.

Precisa che al predetto avvalimento si darà, in ogni caso, corso previo puntuale confronto con le amministrazioni cedenti, in modo da non determinare per queste ultime fabbisogni assunzionali ulteriori rispetto a quelli già programmati a legislazione vigente.

Circa l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, lettera *c*), relativa all'assunzione di personale presso il Ministero dell'interno, afferma che è correttamente quantificato, in quanto la relazione tecnica allegata al provvedimento per un errore materiale indica separatamente gli oneri connessi alle procedure concorsuali, che, invece, sono già computati nell'importo totale delle spese di funzionamento per l'anno 2023, quantificate in misura pari a 1.308.730 euro.

Rileva che, ai fini della quantificazione degli oneri di cui all'articolo 1, comma 13, lettera *d*), relativi all'assunzione straordinaria di due dirigenti di prima fascia presso il Ministero della difesa, ai sensi di quanto disposto dal precedente comma 3 e rappresentato nella tabella B dell'Allegato 2, sono stati presi in considerazione gli oneri derivanti dall'incremento di una sola unità di personale, in quanto il successivo articolo 7, comma 4, al fine di assicurare l'invarianza di spesa per l'incremento di una delle due posizioni dirigenziali di livello generale, dispone la soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnate al Ministero della difesa.

In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14, lettera *b*), fa presente che appare necessario precisare che l'utilizzo, ivi previsto, del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, decorre, per l'importo di 86.524 euro annui, dall'anno 2024, anziché dall'anno 2023, in conformità a quanto riportato nel pro-

spetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri di cui all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, relativi alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto per gli anni dal 2024 al 2026 derivanti dal trasferimento delle risorse in conto residui del fondo per le assunzioni di personale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 152 del 2021, segnala che è stata calcolata al netto degli effetti riflessi sulle entrate tributarie e contributive derivanti dall'assunzione del predetto personale.

Per quanto attiene all'articolo 5, comma 3, evidenzia che le risorse del Fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica, di cui all'articolo 1, comma 559, della legge di bilancio per il 2023, risultano adeguate a far fronte agli oneri derivanti dall'estensione anche all'anno scolastico 2022/2023 della possibilità di innalzare la percentuale delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate, in considerazione del vincolo introdotto dal comma 4 dello stesso articolo 5, in base al quale per ciascuna fascia di complessità delle istituzioni scolastiche non possono derivare aumenti della retribuzione di posizione di parte variabile rispetto a quella definita per l'anno scolastico 2021/2022.

Fa presente, quindi, che dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 8, relative all'integrazione del Comitato di valutazione incaricato di esaminare i docenti assunti in periodo di prova con un componente esterno individuato tra dirigenti scolastici, amministrativi e tecnici, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che, da un lato, la retribuzione dirigenziale presenta carattere onnicomprensivo e, dall'altro, eventuali rimborsi di spese ai componenti esterni aggiunti saranno posti a carico del bilancio delle istituzioni scolastiche interessate, le quali potranno a tal fine attingere alle risorse destinate al proprio funzionamento.

Con riferimento all'articolo 7, comma 5, che autorizza il Ministero della difesa a bandire concorsi straordinari per il reclutamento nell'anno 2023 di 16 ufficiali medici con il grado di tenente e di 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti, sottolinea che i relativi costi, come dettagliati nella documentazione depositata, sono complessivamente quantificati in 6.686.511 euro a decorrere dall'anno 2024, fermo restando che l'immissione in servizio permanente del predetto personale avrà luogo, per quanto concerne le Forze armate, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa riferiti al personale militare e, per quanto riguarda l'Arma di carabinieri, nel limite del contingente di personale annualmente autorizzato e corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate nel medesimo periodo.

In relazione alla nomina, ai sensi dell'articolo 8, di un sub-commissario responsabile di uno o più interventi nell'ex area militare situata nell'isola de La Maddalena rileva che tale nomina costituisce una mera facoltà che il Commissario straordinario può esercitare e che la durata del relativo incarico non potrà comunque eccedere la data del 31 dicembre 2024, in conformità alla spesa autorizzata, per i soli anni 2023 e 2024, dal medesimo articolo 8.

Con riferimento all'articolo 9, commi 1 e 2, afferma che la trasformazione delle strutture tecniche di missione del Ministero dell'università e della ricerca, ivi richiamate, in direzioni generali del medesimo Dicastero non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le predette strutture non sono state ancora attivate e che, comunque, le spese da sostenere per l'istituzione e il funzionamento delle due nuove direzioni generali corrispondono a quelle già previste per le citate strutture di missione, in ragione del fatto che le unità di personale che il Ministero è autorizzato ad assumere rimangono invariate.

Per quanto concerne l'autorizzazione di spesa di 270.000 euro per l'anno 2023, di cui all'articolo 10, comma 1, destinata a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* addetto alle attività ad alto contenuto specialistico, ivi richiamate, fa presente che si rende necessaria sul piano contabile al fine di assicurare l'assegnazione al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del medesimo Dicastero delle risorse rivenienti dai proventi che a normativa vigente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato in relazione allo svolgimento delle predette attività.

Dopo aver precisato che le attività dell'inviato speciale per il cambiamento climatico di cui all'articolo 12 cesseranno entro il 31 dicembre 2025, segnala che l'attribuzione al dirigente generale, già individuato quale coordinatore della segreteria tecnica di supporto al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri, delle funzioni di coordinamento dell'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti istituita presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, non determina la corresponsione di ulteriori elementi retributivi.

Chiarisce, poi, che, all'articolo 14, comma 4, la rimodulazione del contingente di 45 dirigenti di livello non generale da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Ministero della salute, con contestuale incremento dei dirigenti sanitari e corrispondente decremento dei dirigenti non sanitari, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quelli già autorizzati a legislazione vigente.

Precisa che, in particolare, ai fini della quantificazione del contingente rimodulato, come dettagliato nella documentazione depositata, è stata considerata l'assunzione di dirigenti sanitari di fascia S5, relativa ad incarichi di natura professionale con anzianità inferiore a 5 anni, la cui retribuzione di posizione di parte fissa, di parte variabile e di risultato è inferiore rispetto a quella dei dirigenti sanitari con

incarico di struttura complessa, il cui costo è stato invece quantificato in relazione all'articolo 1, comma 13, lettera o), del presente provvedimento.

Fa presente che, all'articolo 15, comma 10, appare necessario ridurre l'importo delle spese di funzionamento autorizzate per l'anno 2023 in relazione all'assunzione straordinaria di 371 unità presso l'Arma dei carabinieri, al fine di tenere correttamente conto dei ratei riferiti alla medesima annualità cui applicare i costi di vettovagliamento.

Evidenzia altresì che gli oneri associati alle convenzioni che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia potrà stipulare, ai sensi dell'articolo 15, comma 15, con enti e strutture sanitarie pubbliche e private o con singoli professionisti in possesso di particolari competenze sono stati quantificati sulla base di precedenti convenzioni e accordi per la fornitura di prestazioni specialistiche di analisi e diagnostica strumentale, da svolgere anche in occasione delle visite mediche attitudinali richieste per il reclutamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Segnala che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 17, relativa alle assunzioni di personale del Corpo di polizia penitenziaria disposte dal precedente comma 16, secondo periodo, comprende la componente degli oneri riferiti all'indennità spettante al personale medico in ragione dell'attribuzione allo stesso delle qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria.

Assicura, inoltre, che le risorse individuate a copertura degli oneri di cui all'articolo 16, concernente il potenziamento dell'organico del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

Riguardo alle spese di funzionamento di cui all'articolo 17, comma 3, relative al potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, rileva che l'onere unitario di 1.500 euro

relativo al primo anno di arruolamento indicato nella relazione tecnica per ciascuna delle categorie di personale militare interessate dalla disposizione, prescinde dal grado del personale arruolato in quanto, per un verso, le spese di vestiario, quantificate nell'ammontare di 800 euro per unità, sono assimilabili per tutti i soggetti che intendono arruolarsi indipendentemente dal ruolo effettivo cui accedono, e, per altro verso, le spese per esigenze di formazione, quantificate in 700 euro per unità, sono state parametrare in base a un costo medio, fermo restando che la formazione primaria cui è avviato il personale all'atto dell'arruolamento presenta caratteristiche omogenee per tutto il personale del Corpo.

Assicura, poi, che la previsione del differimento di un anno dell'avvio della procedura di rientro dall'ulteriore disavanzo emerso per gli enti locali in dissesto, di cui all'articolo 18, comma 1, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto dei limiti stabiliti, dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, per l'utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti territoriali in disavanzo, che consentono ai medesimi enti di applicare al bilancio un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare.

Con riferimento alla definizione dei rapporti finanziari con le regioni a statuto ordinario relativi ai ristori per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, a seguito delle verifiche effettuate dal tavolo tecnico appositamente istituito dall'articolo 111, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, segnala che, come precisato nella documentazione depositata, per gli anni 2020 e 2021 il comparto delle regioni a statuto ordinario ha nel complesso ricevuto ristori superiori alle minori entrate tributarie, al netto delle agevolazioni fiscali disposte autonomamente dalle regioni e delle maggiori e minori spese non sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per un importo pari ad euro 16.123.155,85, e, pertanto, non potrà essere richiesta allo Stato alcuna ulteriore forma di compensa-

zione finanziaria da parte delle regioni a statuto ordinario.

Dopo aver segnalato che appare necessario rettificare, all'articolo 19, comma 8, l'importo degli oneri previsti per l'anno 2023, in conformità ai dati contenuti nella documentazione depositata, evidenzia che appare altresì necessario riformulare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 1, relativa al contingente di dieci unità di personale non dirigenziale operante presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di tenere conto dell'effettiva misura della tredicesima mensilità da corrispondere al personale proveniente da enti non ministeriali, non correttamente quantificata nella relazione tecnica a causa di un errore materiale.

Sottolinea che, dall'attuazione dei commi da 2 a 4 del medesimo articolo 22, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che, con specifico riguardo all'incremento da tre a cinque dei membri del consiglio di amministrazione della società Sport e salute e all'istituzione della figura dell'amministratore delegato, la società stessa provvederà, nell'ambito delle proprie prerogative statutarie, ad assumere le determinazioni necessarie alla luce della nuova composizione del consiglio di amministrazione.

Rileva che il Servizio fitosanitario centrale farà comunque fronte ai nuovi adempimenti derivanti dall'ampliamento delle proprie competenze, ad opera dell'articolo 23, comma 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 24, concernente la riorganizzazione di Formez PA, precisa che gli eventuali emolumenti da corrispondere al Commissario straordinario, individuato nella figura del Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, troveranno compensazione nei risparmi derivanti dalla decadenza degli attuali organi di direzione dell'ente medesimo, ferma re-

stando l'opportunità di precisare che il Commissario straordinario potrà avvalersi delle articolazioni e del personale del predetto Dipartimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Assicura, infine, che le risorse del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021, del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, nonché del Fondo per assunzioni in deroga di personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 1, comma 662, della legge di bilancio per il 2023, impiegati con finalità di copertura, risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, precisa che nella formulazione della proposta di parere è necessario prevedere l'inserimento sia di condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, di cui richiama i contenuti, sia di ulteriori condizioni che, pur non essendo direttamente riconducibili all'esigenza di assicurare la copertura finanziaria del provvedimento, recano correzioni di carattere prevalentemente formale, anche al fine di assicurare l'allineamento di talune disposizioni alle indicazioni contenute nella relazione tecnica e nella documentazione de-

positata dal Governo in tutti i casi in cui questo allineamento sia determinato da una sovracopertura rispetto ai dati della relazione tecnica e della documentazione depositata dal Governo.

Ciò posto, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1114, di conversione in legge del decreto-legge n. 44 del 2023, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

preso atto della documentazione depositata nella seduta odierna dal Governo e degli ulteriori chiarimenti da esso forniti, da cui si evince, tra l'altro, che:

con riferimento all'articolo 1, comma 8, il differenziale tra gli oneri relativi alla retribuzione di posizione variabile e di risultato spettante ai nuovi Capi di dipartimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli relativi alla retribuzione in precedenza corrisposta al Segretario generale, come dettagliati nella richiamata documentazione, a seguito della riorganizzazione delle strutture del medesimo Ministero, troverà comunque copertura nell'ambito delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della dirigenza di prima fascia del citato Dicastero, che a legislazione vigente reca uno stanziamento di 1.584.976,54 euro e presenta la necessaria capienza anche a fronte della suddetta riorganizzazione;

le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, che consentono all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di avvalersi, fino al 31 dicembre 2023, di un contingente nel limite di 50 unità di personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni e autorità indipendenti, nonché di procedere entro la stessa data all'inquadramento del citato personale nei ruoli dell'Agenzia medesima, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che a tali disposizioni si darà

attuazione nell'ambito delle risorse finanziarie già destinate al personale dell'Agenzia stessa ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021 e, comunque, nel rispetto della dotazione organica stabilita a legislazione vigente, con riguardo tanto alla sua consistenza complessiva quanto alla sua composizione;

le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 12, che consentono all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) di avvalersi fino dal 31 dicembre 2026 di un contingente di 15 unità di personale non dirigenziale, appartenente all'area funzionari e operativi, in posizione di fuori ruolo, comando o distacco proveniente da altre pubbliche amministrazioni, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo viceversa generare economie di spesa prudenzialmente non quantificate, dal momento che solo il trattamento economico fondamentale continuerebbe a essere a carico della finanza pubblica, mentre gli oneri relativi al trattamento accessorio graverebbero sul bilancio dell'Autorità, al cui finanziamento si provvede tramite un contributo applicato sui ricavi degli operatori regolati;

al predetto avalimento si darà, in ogni caso, corso previo puntuale confronto con le amministrazioni cedenti, in modo da non determinare per queste ultime fabbisogni assunzionali ulteriori rispetto a quelli già programmati a legislazione vigente;

L'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, lettera *c*), relativa all'assunzione di personale presso il Ministero dell'interno, è correttamente quantificato, in quanto la relazione tecnica allegata al provvedimento per un errore materiale indica separatamente gli oneri connessi alle procedure concorsuali, che, invece, sono già computati nell'importo totale delle spese di funzionamento per l'anno 2023, quantificate in misura pari a 1.308.730 euro;

ai fini della quantificazione degli oneri di cui all'articolo 1, comma 13, let-

tera *d*), relativi all'assunzione straordinaria di due dirigenti di prima fascia presso il Ministero della difesa, ai sensi di quanto disposto dal precedente comma 3 e rappresentato nella tabella B dell'Allegato 2, sono stati presi in considerazione gli oneri derivanti dall'incremento di una sola unità di personale, in quanto il successivo articolo 7, comma 4, al fine di assicurare l'invarianza di spesa per l'incremento di una delle due posizioni dirigenziali di livello generale, dispone la soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnate al Ministero della difesa;

in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14, lettera *b*), appare necessario precisare che l'utilizzo ivi previsto del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, decorre, per l'importo di 86.524 euro annui, dall'anno 2024, anziché dall'anno 2023, in conformità a quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica;

la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, relativi alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto per gli anni dal 2024 al 2026 derivanti dal trasferimento delle risorse in conto residui del fondo per le assunzioni di personale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 152 del 2021, è stata calcolata al netto degli effetti riflessi sulle entrate tributarie e contributive derivanti dall'assunzione del predetto personale;

con riferimento all'articolo 5, comma 3, le risorse del Fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica, di cui all'articolo 1, comma 559, della legge di bilancio per il 2023, risultano adeguate a far fronte agli oneri derivanti dall'estensione anche all'anno scolastico 2022/2023 della possibilità di innalzare la percentuale delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e ai

compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate, in considerazione del vincolo introdotto dal comma 4 dello stesso articolo 5, in base al quale per ciascuna fascia di complessità delle istituzioni scolastiche non possono derivare aumenti della retribuzione di posizione di parte variabile rispetto a quella definita per l'anno scolastico 2021/2022;

dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 8, relative all'integrazione del Comitato di valutazione incaricato di esaminare i docenti assunti in periodo di prova con un componente esterno individuato tra dirigenti scolastici, amministrativi e tecnici, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che, da un lato, la retribuzione dirigenziale presenta carattere onnicomprensivo e, dall'altro, eventuali rimborsi di spese ai componenti esterni aggiunti saranno posti a carico del bilancio delle istituzioni scolastiche interessate, le quali potranno a tal fine attingere alle risorse destinate al proprio funzionamento;

con riferimento all'articolo 7, comma 5, che autorizza il Ministero della difesa a bandire concorsi straordinari per il reclutamento nell'anno 2023 di 16 ufficiali medici con il grado di tenente e di 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti, i relativi costi, come dettagliati nella documentazione depositata, sono complessivamente quantificati in 6.686.511 euro a decorrere dall'anno 2024, fermo restando che l'immissione in servizio permanente del predetto personale avrà luogo, per quanto concerne le Forze armate, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa riferiti al personale militare e, per quanto riguarda l'Arma di carabinieri, nel limite del contingente di personale annualmente autorizzato e corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate nel medesimo periodo;

la nomina, ai sensi dell'articolo 8, di un sub-commissario responsabile di uno o

più interventi nell'ex area militare situata nell'isola de La Maddalena costituisce una mera facoltà che il Commissario straordinario può esercitare e la durata del relativo incarico, che peraltro rientra nella discrezionalità di quest'ultimo, non potrà comunque eccedere la data del 31 dicembre 2024, in conformità alla spesa autorizzata, per i soli anni 2023 e 2024, dal medesimo articolo 8;

con riferimento all'articolo 9, commi 1 e 2, la trasformazione delle strutture tecniche di missione del Ministero dell'università e della ricerca, ivi richiamate, in direzioni generali del medesimo Dicastero non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le predette strutture non sono state ancora attivate e che, comunque, le spese da sostenere per l'istituzione e il funzionamento delle due nuove direzioni generali corrispondono a quelle già previste per le citate strutture di missione, in ragione del fatto che le unità di personale che il Ministero è autorizzato ad assumere rimangono invariate;

l'autorizzazione di spesa di 270.000 euro per l'anno 2023, di cui all'articolo 10, comma 1, destinata a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* addetto alle attività ad alto contenuto specialistico, ivi richiamate, si rende necessaria sul piano contabile al fine di assicurare l'assegnazione al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del medesimo Dicastero delle risorse rivenienti dai proventi che a normativa vigente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato in relazione allo svolgimento delle predette attività;

le attività dell'inviato speciale per il cambiamento climatico di cui all'articolo 12 cesseranno entro il 31 dicembre 2025;

l'attribuzione al dirigente generale, già individuato quale coordinatore della segreteria tecnica di supporto al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri, delle funzioni di coordi-

namento dell'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti istituita presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, non determina la corresponsione di ulteriori elementi retributivi;

all'articolo 14, comma 4, la rimodulazione del contingente di 45 dirigenti di livello non generale da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Ministero della salute, con contestuale incremento dei dirigenti sanitari e corrispondente decremento dei dirigenti non sanitari, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quelli già autorizzati a legislazione vigente;

in particolare, ai fini della quantificazione del contingente rimodulato – come dettagliato nella documentazione depositata – è stata considerata l'assunzione di dirigenti sanitari di fascia S5, relativa ad incarichi di natura professionale con anzianità inferiore a 5 anni, la cui retribuzione di posizione di parte fissa, di parte variabile e di risultato è inferiore rispetto a quella del dirigente sanitario con incarico di struttura complessa, il cui costo è stato invece quantificato in relazione all'articolo 1, comma 13, lettera o), del presente provvedimento;

all'articolo 15, comma 10, appare necessario ridurre l'importo delle spese di funzionamento autorizzate per l'anno 2023 in relazione all'assunzione straordinaria di 371 unità presso l'Arma dei carabinieri, al fine di tenere correttamente conto dei ratei riferiti alla medesima annualità cui applicare i costi di vettovagliamento;

gli oneri associati alle convenzioni che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia potrà stipulare, ai sensi dell'articolo 15, comma 15, con enti e strutture sanitarie pubbliche e private o con singoli professionisti in possesso di particolari competenze sono stati quantificati sulla base di precedenti convenzioni e accordi per la fornitura di prestazioni specialistiche di analisi e

diagnostica strumentale, da svolgere anche in occasione delle visite mediche attitudinali richieste per il reclutamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 17, relativa alle assunzioni di personale del Corpo di polizia penitenziaria disposte dal precedente comma 16, secondo periodo, comprende la componente degli oneri riferiti all'indennità spettante al personale medico in ragione dell'attribuzione allo stesso delle qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria;

le risorse individuate a copertura degli oneri di cui all'articolo 16, concernente il potenziamento dell'organico del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse;

riguardo alle spese di funzionamento di cui all'articolo 17, comma 3, relative al potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, l'onere unitario di 1.500 euro relativo al primo anno di arruolamento indicato nella relazione tecnica per ciascuna delle categorie di personale militare interessate dalla disposizione, prescinde dal grado del personale arruolato in quanto, per un verso, le spese di vestiario, quantificate nell'ammontare di 800 euro per unità, sono assimilabili per tutti i soggetti che intendono arruolarsi indipendentemente dal ruolo effettivo cui accedono, e, per altro verso, le spese per esigenze di formazione, quantificate in 700 euro per unità, sono state parametrize in base a un costo medio, fermo restando che la formazione primaria cui è avviato il personale all'atto dell'arruolamento presenta caratteristiche omogenee per tutto il personale del Corpo;

la previsione del differimento di un anno dell'avvio della procedura di rientro dall'ulteriore disavanzo emerso per gli enti

locali in dissesto, di cui all'articolo 18, comma 1, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto dei limiti stabiliti, dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, per l'utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti territoriali in disavanzo, che consentono ai medesimi enti di applicare al bilancio un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare;

con riferimento alla definizione dei rapporti finanziari con le regioni a statuto ordinario relativi ai ristori per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, a seguito delle verifiche effettuate dal tavolo tecnico appositamente istituito dall'articolo 111, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, risulta che, come precisato nella documentazione depositata, per gli anni 2020 e 2021 il comparto delle regioni a statuto ordinario ha nel complesso ricevuto ristori superiori alle minori entrate tributarie, al netto delle agevolazioni fiscali disposte autonomamente dalle regioni e delle maggiori e minori spese non sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per un importo pari ad euro 16.123.155,85, e, pertanto, non potrà essere richiesta allo Stato alcuna ulteriore forma di compensazione finanziaria da parte delle regioni a statuto ordinario;

appare necessario rettificare, all'articolo 19, comma 8, l'importo degli oneri previsti per l'anno 2023, in conformità ai dati contenuti nella documentazione depositata;

appare altresì necessario riformulare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 1, relativa al contingente di dieci unità di personale non dirigenziale operante presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di tenere conto dell'effettiva misura della tredicesima mensilità da corrispondere al personale proveniente da enti non ministeriali, non correttamente quantificata nella relazione tecnica a causa di un errore materiale;

dall'attuazione dei commi da 2 a 4 del medesimo articolo 22 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che, con specifico riguardo all'incremento da tre a cinque dei membri del consiglio di amministrazione della società Sport e salute e all'istituzione della figura dell'amministratore delegato, la società stessa provvederà, nell'ambito delle proprie prerogative statutarie, ad assumere le determinazioni necessarie alla luce della nuova composizione del consiglio di amministrazione;

il Servizio fitosanitario centrale farà comunque fronte ai nuovi adempimenti derivanti dall'ampliamento delle proprie competenze, ad opera dell'articolo 23, comma 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

con riferimento all'articolo 24, concernente la riorganizzazione di Formez PA, gli eventuali emolumenti da corrispondere al Commissario straordinario, individuato nella figura del Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, troveranno compensazione nei risparmi derivanti dalla decadenza degli attuali organi di direzione dell'ente medesimo, ferma restando l'opportunità di precisare che il Commissario straordinario potrà avvalersi delle articolazioni e del personale del predetto Dipartimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le risorse del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021, del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conse-

guenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014, nonché del Fondo per assunzioni in deroga di personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 1, comma 662, della legge di bilancio per il 2023, impiegati con finalità di copertura, risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime;

rilevata l'esigenza di:

specificare che, all'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui può avvalersi l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ai sensi dell'articolo 1, comma 12, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario;

chiarire che l'incarico del sub-commissario di cui all'articolo 8, comma 1, capoverso 13-sexies, cessa entro il 31 dicembre 2024;

indicare all'articolo 12, comma 2, l'ammontare complessivo degli oneri relativi ai compensi e alle spese di missione dell'inviato speciale per il cambiamento climatico oggetto di copertura finanziaria;

chiarire all'articolo 14, comma 3, che il personale da assegnare alla istituzione Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale è quello indicato nella tabella B dell'Allegato 2 e non quello della tabella A dell'Allegato 1, come erroneamente indicato al medesimo comma;

precisare che gli oneri di cui il comma 36 dell'articolo 15 provvede alla

copertura sono quelli derivanti dalla somma delle spese autorizzate dai precedenti commi 25, 30, 34 e 35;

specificare che gli oneri di cui all'articolo 25, relativi alla costituzione da parte del Ministero del turismo della società per azioni ENIT s.p.a., sono solo quelli derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, nonché di rendere esplicita la corrispondenza temporale tra gli oneri medesimi e la relativa copertura finanziaria, precisando altresì che l'accantonamento del fondo speciale oggetto di riduzione è quello di conto capitale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

All'articolo 1, comma 13, alinea, premettere le parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 4,.

All'articolo 8, comma 1, capoverso 13-sexies, secondo periodo, dopo le parole: La remunerazione del sub-commissario *aggiungere le seguenti:* , il cui incarico cessa entro il 31 dicembre 2024,.

All'articolo 24, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: da svolgere *aggiungere le seguenti:* , nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

e con le seguenti condizioni:

All'articolo 1, comma 14, lettera b), sostituire le parole: a decorrere dall'anno

2023 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024.

All'articolo 12, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: Alla relativa copertura con le seguenti: Agli oneri di cui al presente comma, pari a 238.380 euro per l'anno 2023 e a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,.

All'articolo 14, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: tabella A dell'allegato 1 con le seguenti: tabella B dell'allegato 2.

All'articolo 15, comma 10, sostituire le parole: euro 865.434 con le seguenti: euro 828.567.

Conseguentemente, al comma 22 del medesimo articolo 15 sostituire le parole: euro 27.341.506 con le seguenti: euro 27.304.639.

All'articolo 15, comma 36, sostituire le parole: 31 e 35 con le seguenti: 34 e 35.

All'articolo 19, comma 8, sostituire le parole: euro 6.130.495 con le seguenti: 6.130.425.

All'articolo 22, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: euro 286.200 con le seguenti: euro 229.609 e sostituire le parole: euro 429.300 con le seguenti: euro 344.414.

All'articolo 25, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: autorizzato a costituire aggiungere le seguenti: nell'anno 2023;

al comma 11, sostituire le parole: ai commi da 1 a 10 con le seguenti: al comma 1 e sostituire le parole: parte capitale con le seguenti: conto capitale ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) chiede quante parte delle risorse allocate sul Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, sia utilizzata per finanziare gli oneri derivanti dagli incrementi di dotazioni organiche e dalle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni previsti dall'articolo 1 del provvedimento.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta al deputato Ubaldo Pagano, evidenzia che l'articolo 1, comma 14, lettera b), prevede che gli oneri derivanti dagli incrementi di dotazioni organiche e dalle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni previsti dal medesimo articolo 1 a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, sono pari a 822.718 euro per l'anno 2023 e a 86.524 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 31 maggio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online.

Atto n. 45.

(Rilievi alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione — Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, ricorda che il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta all'articolo 15 della legge 4 agosto 2022, n. 127, reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*.

In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, atteso che la relazione tecnica chiarisce come le risorse disponibili a legislazione vigente garantiscano la piena attuazione delle disposizioni in esame, posto che le stesse si inseriscono nell'ambito delle attività istituzionali già svolte dalle amministrazioni interessate.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 9 reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate provvederanno ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, sotto il profilo della formulazione della disposizione, non ha osservazioni da formulare.

Ciò posto, propone di esprimere valutazione favorevole sul provvedimento.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per l'infrastruttura idrica di Pietrarossa in Sicilia.

Atto n. 47.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per l'infrastruttura idrica di Pietrarossa in Sicilia.

Ricorda che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri all'esame della Commissione, all'articolo 1, comma 1, provvede alla nomina dell'ingegner Antonio Martini quale Commissario straordinario per la realizzazione dell'infrastruttura idrica di Pietrarossa in Sicilia, in sostituzione dell'architetto Ornella Segnalini, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 e dimessasi dall'incarico in data 21 luglio 2022.

Evidenzia che l'individuazione dell'opera da realizzare e la nomina del Commissario sono state approvate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, che, in riferimento alla realizzazione o al completamento di interventi caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, ha previsto la possibilità di nominare Commissari straordinari, dotati di poteri derogatori al codice degli appalti.

Passando ad illustrare il contenuto del provvedimento, rileva che il comma 2 del medesimo articolo 1 dello schema di decreto in esame prevede che al nuovo Commissario straordinario siano applicate le disposizioni che erano state introdotte al momento della nomina del precedente Commissario, con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, e che sono state successivamente integrate dall'articolo 5 del decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022.

Con riferimento ai profili finanziari di tali provvedimenti, ricorda che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, all'articolo 4, comma 1, contempla una clausola di invarianza secondo la quale gli oneri connessi alla realizzazione dell'opera sono a carico del quadro economico dell'opera stessa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Precisa che la medesima disposizione prevede che, tra gli oneri, è compreso il compenso del Commissario straordinario, che, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto, è composto, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, da una parte fissa, stabilita in euro 50.000 annui lordi, e da una parte variabile, anch'essa non superiore a euro 50.000 annui lordi, la cui liquidazione è subordinata alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati e del rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, effettuata da parte della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Segnala che, in relazione all'entità del compenso, il citato comma 3 fa, in ogni caso, salvi i limiti retributivi fissati dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, concernente la definizione dei trattamenti economici a carico della finanza pubblica.

Sottolinea che, con riguardo all'attività di supporto all'espletamento dell'incarico del Commissario, il comma 2 dell'articolo 4 fissa la quota destinata a finanziare la struttura di supporto tecnico per le attività connesse alla realizzazione dell'opera in 200.000 euro annui lordi, aumentabile in ragione dell'anno di riferimento del 50 per

cento, a cui si provvede a carico del quadro economico dell'opera.

Rileva che, con le integrazioni introdotte dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022, il Commissario è autorizzato ad assumere le funzioni di stazione appaltante, in raccordo con la Regione Siciliana, e, in tal caso, ad aprire apposita contabilità speciale. Il comma 2 del medesimo articolo 5, inoltre, consente al Commissario di avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti pubblici, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell'opera nell'ambito della suddetta quota di 200.000 euro prevista per il supporto tecnico.

Tutto ciò premesso, poiché il provvedimento in esame non presenta profili rilevanti dal punto di vista finanziario, muovendosi all'interno della cornice economica definita dai precedenti provvedimenti richiamati dal comma 2 dell'articolo 1 dello schema, propone di esprimere sullo stesso una valutazione favorevole.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 31 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO



APPUNTO

OGGETTO: A.C. 1114 - Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

Iter parlamentare

Il disegno di legge in oggetto è stato assegnato alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e XI Lavoro in sede Referente, con i pareri delle Commissioni II Giustizia, III Affari Esteri, IV Difesa, V Bilancio e Tesoro, VI Finanze, VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti, X Attività produttive, XII Affari sociali, XIII Agricoltura, XIV Politiche UE e Comitato per la legislazione.

SCADENZA: 21 GIUGNO 2023

Analisi dei profili finanziari concernenti il testo

È pervenuto il **Dossier** predisposto dal Servizio del Bilancio. Si riporta di seguito una griglia di sintesi recante, nella prima colonna, le osservazioni riportate nel Dossier e, nella seconda colonna, gli elementi di risposta del Governo

OSSERVAZIONI DOSSIER	RISPOSTA GOVERNO
ARTICOLO 1 commi 2-4 e 13-14	

Incrementi di dotazioni organiche e assunzioni presso pubbliche amministrazioni	
<p>Al riguardo, si evidenzia che gli importi complessivi degli oneri indicati al comma 14, appaiono discostarsi da quelli analiticamente quantificati dalla relazione tecnica con riferimento a ciascuna amministrazione, con riguardo al 2023. In particolare, l'ammontare degli oneri, quale risultante dalla relazione tecnica, risulta superiore di euro 499.998 rispetto a quello indicato al comma 14, ai fini della copertura finanziaria. Tale differenza appare riconducibile alla spesa di euro 500.000 relativa alle procedure concorsuali del Ministero dell'interno (comma 13, lett. c)). Tale spesa, pur essendo considerata dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione dell'onere di funzionamento complessivo (euro 1.808.729,44) previsto per il medesimo dicastero, non viene considerata né nell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13, lett. c) né nel prospetto riepilogativo degli oneri che, a tale riguardo, indicano l'importo di euro 1.308.730. In proposito, appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla reale incidenza delle suddette spese concorsuali, ai fini</p>	<p>Si segnala che nella tabella riepilogativa riportata nella relazione tecnica gli oneri connessi alla gestione delle procedure concorsuali per un mero refuso sono computati nell'importo totale delle spese di funzionamento e indicati anche quale voce autonoma.</p>

<p>della puntuale quantificazione delle complessive spese di funzionamento riferite al suddetto dicastero e della loro corretta copertura finanziaria.</p>	<p>Si osserva, inoltre, che l'importo autorizzato con riferimento al Ministero della difesa (comma 13, lett. d)), ai sensi di quanto rappresentato nella Tabella B, si riferisce all'assunzione straordinaria di 2 dirigenti di I Fascia con corrispondente incremento della relativa dotazione organica evidenziato nella Tabella A. La quantificazione di tale importo (euro 175.669 per il 2023 ed euro 263.503 annui a decorrere dal 2024 per l'assunzione ed euro 26.351 per il 2023 ed euro 2.636 annui a decorrere dal 2024 per le spese di funzionamento) come risulta anche in base ai dati riportati dalla relazione tecnica è stato, viceversa, effettuato con riferimento ad una sola unità. Al riguardo appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.</p>		<p>In merito alle quantificazioni degli oneri si conferma che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 è riferita ad una sola posizione dirigenziale di livello generale del ministero della difesa, in quanto, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, l'altra posizione dirigenziale è coperta mediante la soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnate al predetto Ministero e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.</p>		<p>In merito alla componente della spesa autorizzata riferita alle spese di funzionamento, comprese quelle concernenti le procedure concorsuali, pur prendendo atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, ovvero che queste sono</p>
--	--	--	--	--	--

<p>state valorizzate forfettariamente sulla base dei dati storici, si rileva comunque l'opportunità di acquisire i dati e i parametri utilizzati nella suddetta stima.</p>	<p>In proposito, fermo restando quanto osservato, con riferimento ai profili di quantificazione, in relazione alle differenze riscontrate tra i dati contenuti nella relazione tecnica e le autorizzazioni di spesa recate dal comma 13 dell'articolo 1, si rileva che gli importi relativi agli oneri indicati all'alinea del citato comma 14 corrispondono alla somma delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 13 e si prende atto dell'adeguatezza sul piano quantitativo delle risorse finanziarie reperite a fini di copertura dalle lettere da a) a c) del medesimo comma 14. A tale ultimo riguardo, si segnala peraltro che le risorse indicate come mezzi di copertura anzi superano - con riferimento agli importi previsti a decorrere dall'anno 2027 - gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per un ammontare di 6.944 euro. Sul punto, potrebbe quindi valutarsi l'opportunità, sul piano della formulazione della disposizione, di allineare l'importo delle risorse individuate come mezzi di copertura a quello degli oneri,</p>
	<p>In merito ai profili di copertura, fa presente che non è possibile allineare la copertura agli oneri in quanto la sovra copertura riportata deriva dal meccanismo di copertura relativa alla riduzione del fondo speciale, che, necessariamente, proietta l'importo da ridurre dall'ultimo anno del triennio, in questo caso dall'anno 2025. Difatti la differenza di euro 6.944 è dovuta alla riduzione dell'accantonamento del Ministero delle imprese e del made in Italy per una sovra copertura rispetto all'onere per euro 2.631 euro e dell'accantonamento del Ministero della salute per una sovra copertura rispetto all'onere per euro 4.313.</p>

<p>indicato nell'alinea del comma 14.</p>	
<p>In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, in riferimento alle annualità successive all'esercizio in corso, si segnala che il decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025 prevede sul predetto Fondo uno stanziamento di 194,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 178,4 milioni di euro per l'anno 2025. In proposito, nel segnalare che tali risorse sono quantitativamente adeguate a far fronte al complesso delle riduzioni disposte dal provvedimento in esame, appare opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dal presente decreto.</p>	
<p>In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, si rappresenta preliminarmente l'esigenza, sotto il profilo formale, di modificare la lettera <i>b</i>) del comma 14, al fine di precisare - in linea con quanto desumibile anche dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica - che l'utilizzo delle risorse poste a carico del</p>	<p>Con riferimento alla lettera b) del comma 14, si concorda con il Servizio bilancio in quanto trattasi di un mero refuso, come si evince dalla quantificazione degli oneri corretta indicata al comma 13, lettera a) con riferimento all'autorizzazione di spesa riportata nel testo e nella RT collegata alla predetta copertura. La copertura è riportata correttamente nell'All. 3.</p> <p>In merito alla conferma da parte del Governo sulle disponibilità in via permanente delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, impiegate con finalità di copertura, si confermano le disponibilità del predetto Fondo.</p>

Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, in misura pari a euro "86.524 annui", decorre dall'anno 2024 anziché dall'anno 2023, come indicato nel testo della norma. Ciò premesso, poiché da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che sul citato Fondo sono disponibili per l'anno 2023 circa 12,5 milioni di euro, non si hanno osservazioni da formulare per tale annualità. Per quanto riguarda, invece, gli oneri a regime dal 2024, nonostante l'esiguità delle risorse utilizzate a copertura a fronte di uno stanziamento iniziale del Fondo pari a circa 140 milioni di euro per l'anno 2024 e a 98 milioni di euro per l'anno 2025, **andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità in via permanente delle risorse impiegate con finalità di copertura, anche alla luce dell'ulteriore riduzione del Fondo stesso disposta, a decorrere dal 2032, dall'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 6).**

<p>l'avvalimento, fino al 31 dicembre 2023, da parte dell'Agenzia per la cybersecurity nazionale di un contingente massimo di 50 unità appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni comprese le autorità indipendenti. I relativi oneri retributivi sono a carico dell'Agenzia, diversamente da quanto previsto per il personale proveniente da altre amministrazioni già in avvalimento presso la stessa, i cui oneri, in base all'assetto vigente, sono posti a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza. Il suddetto personale può essere inquadrato, entro il medesimo termine del 31 dicembre 2023, nei ruoli dell'Agenzia nei limiti della dotazione organica prevista dall'articolo 12, comma 4, del DL n. 82/2021, secondo modalità selettive determinate dal relativo regolamento. Al riguardo, la relazione tecnica riferisce che i suddetti oneri potranno essere sostenuti a valere sulla vigente dotazione finanziaria dell'Agenzia. Tanto premesso a conferma della asserita sostenibilità finanziaria di tali nuove spese di personale andrebbe comunque fornita sia una stima degli oneri retributivi, sulla base dei profili professionali coinvolti (dirigente o meno) e del relativo livello di inquadramento</p>	<p>dell'Agenzia di personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 17, commi 8, 8-bis e 9, con oneri a carico delle Amministrazioni di provenienza, si è concluso in data 30 giugno 2022. Riguardo all'articolo 1, comma 10, si rappresenta che l'avvalimento di personale previsto in tale disposizione avverrà con oneri a carico dell'Agenzia, ma sempre nel rispetto della dotazione organica e nell'ambito delle risorse finanziarie per il personale già destinate all'Agenzia, ai sensi dell'articolo 18 del DL 82 del 2021. Quindi, a prescindere dal titolo giuridico – stabilizzazione e assunzione in ruolo o avvalimento – in base al quale il personale sarà in servizio presso l'Agenzia, la neutralità finanziaria di tale disposizione è rappresentata dal fatto che la stessa non modifica la dotazione organica originaria, né nel numero complessivo previsto (300 unità), né nella composizione della medesima, che la legge istitutiva ha fissato in un numero massimo di 8 unità di livello dirigenziale generale e 24 unità di livello dirigenziale non generale, lasciando indistinte le rimanenti posizioni non dirigenziali.</p>
--	--

<p>retributivo, sia un quadro delle risorse effettivamente disponibili per tale nuova finalità di spesa. Quanto al successivo transito di tale personale nei ruoli dell’Agenzia, pur considerato che, come espressamente previsto dalla norma questo avverrà nei limiti della dotazione organica prevista a normativa vigente, andrebbe acquisito un chiarimento in merito all’impatto che potrebbe prodursi sugli organigrammi delle amministrazioni cedenti (peraltro non individuate alla norma), posto che tale cessione, ove diventasse permanente, potrebbe preconstituire le condizioni di successive richieste assunzionali da parte delle amministrazioni medesime.</p> <p>Ciò stante, andrebbe comunque valutata l’opportunità di inserire un’apposita clausola di neutralità finanziaria con riferimento all’attuazione del comma 10.</p>	
<p>ARTICOLO 1, comma 12 Disposizioni in materia di personale dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)</p>	
<p>In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione volti a confermare la previsione di neutralità finanziaria riferita dalla relazione tecnica con</p>	<p>In via preliminare si fa presente che le previsioni di cui all’art. 58 del DPR 3/1957 si applicano anche se non espressamente richiamate in quanto aventi carattere generale.</p> <p>Sotto il profilo finanziario, si conferma la previsione di neutralità finanziaria in riferimento al bilancio dello Stato con riguardo alla norma in esame che consente, fino al 31 dicembre 2026, ad ARERA di avvalersi di un contingente di 15 unità di personale proveniente da pubbliche amministrazioni. Le acquisizioni di personale da altre amministrazioni pubbliche</p>

<p>riguardo alla norma in esame che consente fino al 31 dicembre 2026 ad ARESA di avvalersi di un contingente di 15 unità di personale in mobilità proveniente da pubbliche amministrazioni. In particolare, andrebbero evidenziati i profili professionali del personale (dirigente o meno) interessato dalla disposizione al fine di poter valutare l'impatto della stessa sull'efficienza operativa delle amministrazioni cedenti ed escludere, pertanto, l'insorgenza presso le stesse di nuovi fabbisogni di personale. A tale ultimo riguardo, comunque, al fine di assicurare la neutralità finanziaria della disposizione, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere, nell'ipotesi di collocamento fuori ruolo, che per tutta la durata dell'impiego del suddetto personale, venga reso indisponibile un numero di posti finanziariamente equivalente nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, posto che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 58 del DPR n. 3/1957, in relazione a ciascun collocamento fuori ruolo, nella qualifica iniziale del ruolo stesso, deve essere lasciato scoperto un posto.</p>	<p>riguarderebbero personale non dirigenziale (funzionari e operativi), e avverrebbero per il tramite dell'istituto del comando, che sarebbe collocato fuori ruolo solo qualora richiesto dall'ordinamento dell'amministrazione di provenienza. In ogni caso dette acquisizioni avverranno in un contesto di grande attenzione, con inoltro delle relative richieste solo a seguito di puntuale confronto con le pubbliche amministrazioni interessate, così da non sguarnirne i ruoli. Inoltre, non si attingerà a risorse umane di una sola pubblica amministrazione ma si provvederà coinvolgendo una pluralità di organismi così da distribuire le richieste fra un insieme di amministrazioni pubbliche. In conclusione, dal punto di vista finanziario, si ritiene che l'operazione possa generare una economia a vantaggio del bilancio dello Stato in quanto, posto che si tratterebbe di personale proveniente dal bacino delle pubbliche amministrazioni, solo il trattamento economico fondamentale continuerebbe a essere a carico del bilancio statale mentre gli oneri relativi al trattamento accessorio graverebbero sul bilancio dell'Autorità che gode di autonomia finanziaria e le cui spese di funzionamento provengono da un contributo sui ricavi degli operatori regolati.</p>
---	--

<p>ARTICOLO 3 Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali</p>	<p>In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il Fondo reca una dotazione iniziale, in termini di sola cassa, pari a circa 396 milioni di euro per l'anno 2023, a 382 milioni di euro per l'anno 2024 e a 410 milioni di euro per l'anno 2025 e che sullo stesso, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risultano attualmente disponibili, con specifico riferimento all'anno in corso, 43.506.269 euro.</p> <p>Ciò posto, preso atto della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per il 2023, appare comunque opportuno acquisire una rassicurazione del Governo in ordine alla disponibilità delle citate risorse anche per le annualità successive e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.</p>	<p><i>In merito ai profili di copertura finanziaria si rassicura che l'utilizzo delle risorse del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 non pregiudica la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.</i></p>
<p>ARTICOLO 5, commi da 2 a 4 Personale del Ministero dell'istruzione e del merito – Retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a</p>		

<p>livello regionale e innalzamento delle risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica destinate alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate</p>	<p>In merito ai profili di quantificazione, sul comma 3 – pur rilevando che la norma è configurata come di carattere facoltativo e che essa proroga una disposizione (comma 559 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023) cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica - appare comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'adeguatezza delle risorse già stanziata sul Fondo Unico Nazionale (FUN), posto che negli ultimi anni si sono resi necessari adeguamenti strutturali e straordinari del fondo stesso (DL 34/2020, legge di bilancio 2021 e legge di bilancio 2022), al fine di garantire nel quinquennio 2017/2018 – 2021/2022 il mantenimento delle retribuzioni di parte “variabile” già percepite dai dirigenti scolastici, ferme ai valori del 2016/2017. Inoltre, al fine di assicurare coerenza interna alla norma in esame la sostituzione dell'anno scolastico 2021/2022 con</p>
	<p>Il comma 1 fornisce alcune disposizioni relative al reclutamento dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive con particolare riferimento ai soggetti che possono partecipare, ai titoli di studio necessari, alla composizione delle commissioni, alla distribuzione dei punteggi. La disposizione è di carattere procedurale.</p> <p>- I commi 2, 3 e 4 prorogano anche per l'anno scolastico 2022/2023 la vigenza delle Contrattazioni integrative regionali (CIR) che possono innalzare la percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate.</p> <p>L'attuazione dei commi è nei limiti delle risorse disponibili sul fondo unico nazionale.</p> <p>Si riscontra che il Dossier in oggetto riporta alcune perplessità circa la copertura finanziaria necessaria per l'attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto-legge in oggetto, con particolare riferimento all'estensione temporale per l'anno scolastico 2022/2023 di quanto era stato introdotto dall'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dall'articolo 1, comma 559, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. In attuazione dei commi 2 e 3 rimangono vigenti anche per l'a.s. 2022/2023 le Contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale. La copertura finanziaria rimanda al Fondo Unico Nazionale (FUN).</p> <p>A tal proposito, si precisa che l'adeguatezza di risorse stanziata sul Fondo Unico Nazionale (FUN), è assicurata mediante il vincolo introdotto dal comma 4 dell'articolo 5 che ha previsto che “per ciascuna fascia di complessità delle istituzioni scolastiche, non possono derivare aumenti della retribuzione di posizione di parte variabile rispetto a quella definita per l'anno scolastico 2021/2022”.</p> <p>Inoltre, con riferimento ad un'ulteriore osservazione del Dossier in ordine alla formulazione letterale del comma 3, si precisa che, al fine di assicurare la coerenza interna della norma in esame, si condivide l'opportunità di sostituire, ovunque ricorra, il riferimento all'anno scolastico 2021/2022 con gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 all'interno del comma 559 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023. Si conferma che l'aggiunta dell'anno scolastico 2022/2023 viene disposta, inoltre, per la finalità di evitare la ripetizione delle somme già erogate anche nell'anno scolastico 2022/2023.</p>

<p>gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 dovrebbe essere effettuata ovunque ricorra all'interno del comma 559 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023, in modo da chiarire che l'aggiunta dell'anno scolastico 2022/2023 si riferisca non solo alla possibilità di innalzare la predetta percentuale delle risorse complessive del FUN, ma anche alla finalità per la quale tale innalzamento viene disposto, ossia quella di evitare la ripetizione delle somme già erogate anche nell'anno scolastico 2022/2023, come per altro emerge dalla relazione illustrativa. Sul punto appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo.</p>	
<p>ARTICOLO 5, commi da 5 a 19 Procedura straordinaria di assegnazione di incarichi di docenza a tempo determinato dei posti di sostegno vacanti e disponibili per l'A.S. 2023/2024</p>	
<p><u>In merito ai profili di quantificazione</u> non si hanno osservazioni da formulare a proposito dell'integrazione del comitato di valutazione incaricato di esaminare i neoassunti dal momento che la relazione tecnica ha chiarito che all'ulteriore componente non spettano compensi e che l'eventuale</p>	<p>I commi 5 e 6 dispongono esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, per l'assegnazione, con contratto a tempo determinato, dei posti di sostegno vacanti e disponibili, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 449/1994 nel limite del contingente autorizzato.</p> <p>- Il comma 7 prevede che nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova. La disposizione è di natura ordinamentale.</p> <p>- Il comma 8 riguarda l'integrazione del comitato di valutazione incaricato di esaminare i neoassunti.</p> <p>Con riferimento alle osservazioni del Dossier sulla partecipazione di un componente esterno al comitato di valutazione di cui all'art. 11, d.lgs. n. 297/1994, si conferma che, considerato il principio dell'omnicomprensività della retribuzione dirigenziale, tale integrazione non determina ulteriori oneri rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.</p>

<p>rimborso di spese, in base a norme vigenti, resta a carico degli istituti scolastici che hanno assunto i soggetti esaminati. Circa tale ultima asserzione, andrebbe comunque acquisita conferma che dalla procedura ora delineata non derivino dunque oneri ulteriori rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente, laddove la relazione tecnica parrebbe riferire la neutralità al fatto che l'onere gravi sull'istituzione scolastica.</p>	<p>Tuttavia, eventuali rimborsi di spese ai componenti esterni aggiunti, come indicato anche nella relazione tecnica, non gravano sui saldi di finanza pubblica, essendo a carico del bilancio delle istituzioni scolastiche (e, in particolare, delle spese di funzionamento) che si avvarranno del componente esterno.</p> <p>- Il comma 9 prevede che in caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La disposizione è di carattere procedurale.</p> <p>- Il comma 10 prevede il vincolo triennale di permanenza nella scuola presso cui hanno svolto il periodo di formazione e prova per i docenti oggetto della procedura straordinaria di cui al comma 5. La disposizione è di carattere procedurale.</p> <p>- Il comma 11 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono disciplinate le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili e le modalità di svolgimento delle prove.</p> <p>- Il comma 12 prevede per i posti residui vacanti e disponibili l'utilizzo di ulteriori graduatorie già previste a legislazione e sempre nel limite del contingente autorizzato.</p> <p>- Il comma 13 prevede che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 -bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso- i contratti citati rientrano sempre nel limite del contingente autorizzato.</p> <p>- Il comma 14 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i contratti citati rientrano sempre nel limite del contingente autorizzato;</p> <p>- Il comma 15 riguarda il riconoscimento del titolo estero. La disposizione è di natura ordinamentale.</p> <p>- Il comma 16. La disposizione è di carattere procedurale;</p> <p>- Il comma 17 riguarda le immissioni in ruolo che sono disposte sempre nel limite del contingente autorizzato;</p> <p>- Il comma 18 indica la copertura finanziaria necessaria per il triennio 2024-2026 per la Convenzione CIMEA</p> <p>- Il comma 19 prevede un'abrogazione espressa e la semplificazione dell'accesso ai percorsi di specializzazione alle attività di sostegno. La disposizione è di natura ordinamentale.</p> <p>- Il comma 20 dispone che a partire dalle operazioni di assunzione riferite all'anno scolastico 2023/24 i vincoli stabiliti dall'art.13, comma 5, del Decreto Legislativo 59/2017 si applicano ai docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato. (il vincolo di permanenza nell'istituzione, per non meno di tre anni). La disposizione è di natura ordinamentale.</p> <p>- Il comma 21 riguarda il Contingente di esperti a supporto dell'ufficio di gabinetto del Ministero dell'istruzione e del merito senza generare nuovi oneri.</p>
---	--

<p>ARTICOLO 7 Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa</p>	<p>In merito ai profili di quantificazione, la norma modifica l'articolazione del Ministero della difesa aumentando da 2 a 3 (+1) il numero dei relativi Uffici centrali [comma 2, lett. a), n. 1.1] e trasformando il previgente Commissariato generale per le onoranze ai caduti in Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa [comma 2, lett. a), n. 1.2]. Vengono, inoltre, incrementate di 2 unità le posizioni dirigenziali generali del Ministero della difesa (comma 3) disponendo, a compensazione e al fine di assicurare l'invarianza di spesa, la soppressione, presso il medesimo dicastero, di un numero di posizioni dirigenziali equivalente sul piano finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili (comma 4). Al riguardo, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla portata applicativa dei suddetti commi, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica che, diversamente da quanto previsto dalle citate disposizioni, nel fornire i dati della quantificazione (euro 263.503 annui) e della copertura (euro</p>
	<p><i>Al riguardo, si fa presente che dal combinato disposto dell'art. 1, comma 13, lett. d) e dell'art. 7, comma 3, risulta che la spesa totale relativa all'incremento delle due unità dirigenziali generali viene coperta per una unità a valere sulle risorse di cui al comma 14, come specificato alla lett. d) del comma 13 e per una unità mediante il risparmio di spesa realizzato per effetto della soppressione di due posti dirigenziali non generali.</i></p>

<p>320.700 annui) dei relativi oneri, riferisce questi ultimi alla costituzione di 1 posizione dirigenziale generale aggiuntiva (2 nel testo delle norme) e alla conseguente soppressione di 2 posizioni dirigenziali non generali. A tal fine appare, pertanto, necessario aggiornare i dati e i parametri forniti dalla relazione tecnica allo scopo di renderli più aderenti al dato testuale delle disposizioni.</p>	<p>La norma dispone, altresì, il rafforzamento dell'organico della sanità militare, autorizzando la messa a concorso nel 2023 per il reclutamento nelle Forze armate di 16 ufficiali medici con il grado di tenente e gradi corrispondenti e di 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti (comma 5). Al riguardo si evidenzia che gli oneri recati dalla disposizione non appaiono determinati né nel testo dell'articolo né risultano desumibili dalla relazione tecnica che si limita a riferire, in merito ai profili di copertura, che tali oneri saranno sostenuti, per Esercito, Marina e Aeronautica, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa relativi al personale militare, attraverso l'attribuzione dei</p>																		
	<p>DIFESA: Con riferimento alla verifica delle quantificazioni degli oneri si riportano di seguito gli elementi utili ai fini della definizione dei profili di quantificazione degli oneri recati dalla disposizione all'esame.</p> <p>Nella seguente Tabella sono quantificati gli oneri previsti per l'anno 2024, pari complessivamente a 6.686.511 € (di cui 1.004.712 € per gli Ufficiali e 5.681.800 € per i Marescialli). Tali importi sono ottenuti prendendo a riferimento i costi medi unitari determinati nel sistema conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (SICO) per l'anno 2023:</p>																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ONERI UFFICIALI FA/CC</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C.M.U. 2023 (Grado Tenente e corrispondenti)</td> <td></td> <td>62.794 €</td> </tr> <tr> <td>Unità</td> <td></td> <td>16</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTALE (a)</td> <td>1.004.712 €</td> </tr> </tbody> </table>	ONERI UFFICIALI FA/CC		2024	C.M.U. 2023 (Grado Tenente e corrispondenti)		62.794 €	Unità		16	TOTALE (a)		1.004.712 €	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ONERI MARESCIALLI FA *</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C.M.U. 2023 (grado Maresciallo e corrispondenti)</td> <td></td> <td>47.348 €</td> </tr> </tbody> </table>	ONERI MARESCIALLI FA *		2024	C.M.U. 2023 (grado Maresciallo e corrispondenti)		47.348 €
ONERI UFFICIALI FA/CC		2024																	
C.M.U. 2023 (Grado Tenente e corrispondenti)		62.794 €																	
Unità		16																	
TOTALE (a)		1.004.712 €																	
ONERI MARESCIALLI FA *		2024																	
C.M.U. 2023 (grado Maresciallo e corrispondenti)		47.348 €																	

<p>corrispondenti anni persona a ciascuna Forza armata e, per l'Arma dei carabinieri, a valere sulle relative facoltà assunzionali. Sul punto appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="279 1308 331 1379">Unità</td> <td data-bbox="279 573 331 790">120</td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 1308 392 1379">TOTALE (b)</td> <td data-bbox="331 573 392 790">5.681.800 €</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1308 507 1379">TOTALE (a+b)</td> <td data-bbox="443 573 507 790">6.686.511 €</td> </tr> </table> <p><i>* Non sono previste posizioni per l'Arma dei carabinieri.</i></p>	Unità	120	TOTALE (b)	5.681.800 €	TOTALE (a+b)	6.686.511 €
Unità	120						
TOTALE (b)	5.681.800 €						
TOTALE (a+b)	6.686.511 €						
<p>Al riguardo, si evidenzia tuttavia che, come indicato in relazione tecnica, l'onere correlato all'attuazione del comma 5, sarà sostenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa riferiti al personale militare. Pertanto, le immissioni di tale personale sono state programmate rimodulando la pianificazione dei reclutamenti, in modo da assicurare un andamento decrescente delle consistenze del personale militare, nel pieno rispetto sia dei vincoli di bilancio posti dalla Legge n. 244/2012, sia dall'art. 10, comma 2, della Legge n. 119/2022.; ○ per l'Arma dei carabinieri, a valere sulle relative facoltà assunzionali, nel rispetto del vincolo del c.d. <i>turn-over</i> al 100%, <p><i>Si evidenzia che l'immissione in servizio permanente del contingente di personale sanitario militare non determina ulteriori oneri da quantificare in quanto avverrà nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della Difesa. In merito, si rappresenta che per il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, annualmente, con Decreto Interministeriale Difesa – Mef e PA vengono determinate le dotazioni organiche complessive e le consistenze medie relative alle effettive presenze in servizio. Ciascuna Forza Armata, in base alle vacanze organiche determinatesi, procede alle assunzioni nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Per l'Arma dei carabinieri, le assunzioni vengono autorizzate annualmente con DPCM nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate nell'anno precedente</i></p>							

<p>ARTICOLO 8 Subcommissario per la realizzazione di interventi in aree di interesse nazionale</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme prevedono che il Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale dell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola de La Maddalena possa nominare un sub-commissario, responsabile di uno o più interventi, fissando la remunerazione del sub-commissario in 80 mila euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, senza tuttavia stabilire alcun limite di durata dell'incarico di cui trattasi. Su tale aspetto appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.</p>	<p><i>Al riguardo, tenuto conto che la nomina del sub-commissario previsto è una facoltà e non un obbligo che il Commissario può esercitare, si ritiene che anche la durata dell'incarico rientri nella discrezionalità dello stesso Commissario fermo restando che lo stesso incarico non potrà superare il 31 dicembre 2024 tenuto conto della copertura finanziaria prevista dalla disposizione.</i></p>
<p>In merito ai profili di copertura finanziaria, considerato che in base a un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che per il 2023 sul citato Fondo sono disponibili circa 355 milioni di euro, si rileva che il Fondo medesimo reca disponibilità adeguate, anche tenendo conto dell'ulteriore riduzione operata dell'articolo 18, comma 2, del</p>	<p><i>Relativamente all'utilizzo a copertura delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, si conferma la disponibilità delle citate risorse per la predetta annualità.</i></p>

<p>provvedimento in esame per la stessa annualità. Per quanto riguarda, invece, il 2024, pur rilevando l'esiguità delle risorse utilizzate a copertura a fronte di uno stanziamento iniziale di bilancio pari a circa 225 milioni di euro sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, andrebbe comunque acquisita una conferma da parte del Governo in merito alla disponibilità delle citate risorse per la predetta annualità.</p>	
<p>ARTICOLO 9 Riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e potenziamento dell'attività di ricerca</p>	
<p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva che i commi 1 e 2 intervengono sull'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, trasformando in direzioni generali del dicastero le strutture tecniche di missione relative al rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario e alla valutazione dei progetti di ricerca; conseguentemente, le direzioni generali del ministero passano da 6 a 8. La relazione tecnica si limita ad affermare che la riorganizzazione non determina nuovi oneri, trattandosi di una</p>	<p>Al riguardo, in ordine alla trasformazione delle strutture tecniche di missione relative al rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario e alla valutazione dei progetti di ricerca in Direzioni generali, si fa presente che non sono state sostenute spese relative alle predette strutture in quanto le stesse non sono ancora state attivate.</p> <p>Le spese da sostenere per l'istituzione e il funzionamento delle due nuove direzioni generali sono, ad ogni modo, le medesime di quelle previste per le tecnostrutture di cui all'articolo 19-quinquies del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e all'articolo 28, comma 3-ter, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Ciò in ragione del fatto che le unità di personale che il Ministero è autorizzato ad assumere, pari ad un (n. 1) Dirigente di livello generale, tre (n. 3) Dirigenti di livello non generale e trentasei (n. 36) Funzionari (ex Area III) per ciascuna delle due Tecnostrutture, rimangono invariate.</p> <p>Si riporta, di seguito, il dettaglio delle spese già autorizzate con i provvedimenti normativi sopra citati, che rimangono tali anche per le due nuove Direzioni generali:</p> <p>- Articolo 19-quinquies, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022: "[...] è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, una spesa pari ad euro 541.000 per il funzionamento della struttura di missione. Per l'assunzione delle unità di personale ivi previste, è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 926.346 per l'anno 2022 e ad euro 2.305.490 a decorrere dall'anno 2023".</p>

<p>modifica a livello organizzativo. In proposito, tuttavia, al fine di suffragare l'assunzione di invarianza delle disposizioni, peraltro non assistite da una clausola di neutralità finanziaria, andrebbero forniti i dati relativi alle spese sostenute per le strutture oggetto di soppressione e quella da sostenere per l'istituzione delle due nuove direzioni generali o, in alternativa, esplicitare più specificamente le ragioni dell'equivalenza fra le strutture soppresse e quelle istituite. Si potrebbe in ogni caso valutare l'opportunità di inserire un'apposita clausola di neutralità finanziaria riferita all'attuazione dei predetti commi 1 e 2.</p>	<p>- Articolo 28, comma 3-ter, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91: "[...] sono autorizzate, per l'anno 2022, la spesa di euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, la spesa di euro 541.000 annui per il funzionamento della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Per l'assunzione delle unità di personale previste è altresì autorizzata la spesa di euro 774.434 per l'anno 2022 e di euro 2.323.301 annui a decorrere dall'anno 2023".</p>
<p>ARTICOLO 10 Attività ad alto contenuto specialistico <u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva che le norme in esame autorizzano, per l'anno 2023, la spesa di euro 270.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero delle imprese e del made in Italy addetto alle attività ad alto contenuto specialistico. La relazione illustrativa esplicita la ratio della norma, riconducibile a carenze di personale, e definisce</p>	<p>Con riferimento all'art. 10, si evidenzia che il comma 3 dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, dispone che i proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti.</p> <p>Pertanto, da un punto di vista contabile, le somme versate dai terzi per le attività richieste sono incamerate nel bilancio di entrata dello Stato, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che successivamente provvede alla assegnazione sui capitoli di spesa del Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>, secondo le ordinarie procedure della contabilità di Stato.</p> <p>Dal 2022, il bilancio di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ora Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>, non ha più previsto sul capitolo 3335 pg 15 lo stanziamento, sino a quel momento storicizzato, di 270.000 euro finalizzato a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale del predetto Ministero impegnato nelle attività di cui al citato articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.</p>

l'intervento in esame come un intervento finanziario una tantum riferito all'anno 2023 in attesa di reperire una soluzione strutturale. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare: pur considerando, infatti, che le spese hanno carattere obbligatorio e poco modulabile, trattandosi di prestazioni lavorative la cui esecuzione è necessaria e di carattere poco differibile al sussistere dei relativi presupposti. Tuttavia la relazione illustrativa precisa che gli oneri economici necessari per lo svolgimento delle attività cui sono finalizzate le predette prestazioni lavorative non incidono sulle risorse di finanza pubblica, in quanto completamente a carico dei terzi e che l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, già dispone che i proventi derivanti da siffatte attività siano destinati agli stati di previsione del Ministero interessato per il finanziamento dei servizi preposti. Tale impostazione parrebbe divergere rispetto a quanto riportato nella relazione tecnica che invece provvede alla quantificazione e alla copertura finanziaria dell'onere per l'anno 2023: sul punto appare pertanto necessario acquisire ulteriori elementi informativi da parte del Governo.

In tale occasione, l'evenienza fu positivamente risolta con l'art. 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha disposto uno stanziamento di 270.000 sul capitolo 3335 pg 15, per il pagamento delle prestazioni straordinarie del personale del Ministero rese in conto terzi. Analogamente, il bilancio di previsione 2023-25 ha riproposto l'assenza di risorse per gli straordinari relativi alle attività in conto terzi, in quanto nel triennio considerato non risultano essere presenti stanziamenti sul capitolo 3335 pg. 15, pur provvedendo i terzi richiedenti a versare quanto dovuto nel bilancio in conto entrata dello Stato. Pertanto, è necessario, con la previsione di cui all'art. 10, procedere all'assegnazione delle suddette risorse, allo stato non assegnabili in altro modo, pena la paralisi delle attività rese in favore dei terzi richiedenti.

<p>ARTICOLO 11 Disposizioni in materia di servizio di pubblica utilità 1500</p> <p>In merito alla terza modalità di copertura finanziaria, si rammenta che il comma 199 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, il quale per l'anno 2023 reca uno stanziamento iniziale di bilancio pari a circa 71 milioni di euro. Al riguardo, tenuto conto che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato il citato Fondo reca per il 2023 una disponibilità residua pari a circa 67,58 milioni di euro, appare necessaria una conferma da parte del Governo circa il fatto che l'utilizzo di tali risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.</p>	<p><i>Si conferma che l'utilizzo di tali risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.</i></p>
<p>ARTICOLO 12 Modifiche alla disciplina dell'invio speciale per il cambiamento climatico</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, si premette che la norma in esame modifica la disciplina concernente l'Invio</p>	<p>La previsione contenuta nel DL 44 del 2023 e richiamata nel Dossier riprende quanto già previsto nella versione dell'art. 17-novies del DL n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113 del 2021.</p>

<p>speciale per il cambiamento climatico, nominato dai Ministri dell'ambiente e degli affari esteri internazionale per un periodo di tempo la cui durata non è definita dalla norma (sebbene si preveda la possibilità per i Ministri del nuovo Governo eventualmente subentrante di non confermare l'incarico conferito in precedenza e ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di dimissioni). Tanto premesso, pur prendendo atto che l'onere relativo al compenso dell'Inviato è previsto entro un tetto massimo di spesa di 238.380 euro lordi, si osserva che la copertura di tale onere è disposta per i soli anni 2023, 2024 e 2025 e non a regime: su tale aspetto appare, pertanto, necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.</p>	
<p>ARTICOLO 14, commi 1 e 2 Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti presso il Ministero delle imprese</p>	
<p><u>In merito ai profili di quantificazione</u>, per quanto concerne l'attribuzione delle funzioni di coordinamento dell'Unità di missione oggetto delle norme al dirigente generale già individuato quale coordinatore della Segreteria tecnica - istituita sempre presso il MIMIT - di supporto al Comitato</p>	<p>Con riferimento all'art. 14, commi 1 e 2, si precisa che, per quanto riguarda l'attribuzione delle funzioni di coordinamento dell'Unità di missione al dirigente generale già individuato quale coordinatore della Segreteria tecnica di supporto al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri, si conferma che detta attribuzione non comporta l'erogazione di ulteriori elementi retributivi.</p>

<p>interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri, atteso che la relazione tecnica non fornisce alcuna indicazione in proposito, appare opportuno acquisire conferma da Governo che detta attribuzione non possa implicare l'erogazione di ulteriori elementi retributivi.</p>	
<p>ARTICOLO 14, comma 3 Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale presso il Ministero della salute</p>	
<p>In merito ai profili di <u>quantificazione</u>, non si hanno osservazioni da formulare considerato che l'onere recato dalle norme, derivante dall'assunzione di personale presso il Ministero della salute è stato quantificato con riferimento alle norme di cui all'articolo 1, comma 13, lettera o), alla cui scheda si rinvia. Si rileva, tuttavia, che nella tabella A dell'allegato 1, per altro espressamente richiamata dalla norma in esame ai fini dell'individuazione dell'incremento da apportare alla dotazione organica del Ministero della salute, non figurano le unità di personale di cui trattasi, che sono invece incluse soltanto nella Tabella B dell'Allegato 2, che reca</p>	<p><i>Al riguardo, si fa presente che la mancata indicazione nella tabella A dell'Allegato 1 è dovuta al fatto che nella stessa sono indicati gli incrementi di dotazione organica che avvengono a valle di autorizzazioni ad assunzioni a tempo indeterminato. Differente è il caso in esame che prevede assunzioni a tempo determinato fino al 31 dicembre 2026, non incidendo quindi sulla dotazione organica del Ministero della salute.</i> <i>Si rappresenta comunque che il riferimento alla "tabella A dell'Allegato 1" indicato nella norma in esame è un refuso che va sostituito con quello corretto relativo alla "tabella B dell'Allegato 2".</i></p>

<p>esclusivamente l'indicazione delle unità di personale da assumere da parte delle diverse amministrazioni ivi elencate. Su tale aspetto appare pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo.</p>	<p>ARTICOLO 14, comma 4 Rimodulazione assunzioni al Ministero della salute</p> <p>In proposito, si osserva che - come si evince anche dalla relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 13, lettera o), del decreto in esame, la remunerazione annua di un dirigente sanitario appare superiore a quella di un dirigente non sanitario: andrebbero dunque chiarite più puntualmente le ragioni per le quali risulta neutrale una rimodulazione che vede l'incremento dei dirigenti sanitari con corrispondente decremento dei dirigenti non sanitari.</p> <p>Inoltre, ferma restando l'esigenza di acquisire i predetti chiarimenti, con riferimento alla rimodulazione temporale delle assunzioni (originariamente autorizzate per il solo 2021 e ora per gli anni 2021-2024) si rileva che l'onere ascritto alla disposizione iniziale era di carattere permanente e pertanto, poiché detta rimodulazione temporale comporta un differimento nel medesimo numero di assunzioni, dalla stessa</p>
	<p><i>Al riguardo, in merito alla invarianza finanziaria del contingente rimodulato, si fa presente che nella quantificazione del contingente rimodulato è stata considerata l'assunzione di dirigenti sanitari fascia S5 (incarico di natura professionale con anzianità inferiore a 5 anni), aventi una retribuzione di posizione parte fissa, parte variabile e di risultato inferiore rispetto al dirigente sanitario con incarico struttura complessa quantificato nell'art. 1, comma 13, lett. o), il quale peraltro è beneficiario di una aggiuntiva indennità di incarico di struttura complessa e dell'importo massimo concernente l'indennità di esclusività.</i></p> <p><i>Relativamente all'obiezione che il contingente di personale andrebbe configurato come limite massimo, si osserva che l'autorizzazione di spesa prevista dal comma 883 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 non si configura come limite massimo di spesa, bensì è indicata in modo puntuale.</i></p> <p>Con l'osservazione in esame, in ordine alla invarianza finanziaria della modifica normativa all'articolo 1, comma 882, della legge n. 178/2020, viene rilevato che il costo di un dirigente sanitario risulterebbe superiore a quello di un dirigente non sanitario, assumendo quale parametro di riferimento il dato indicato nella relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 13, lettera o) del medesimo decreto e, segnatamente, il costo di un dirigente sanitario di struttura complessa, pari a € 194.973,07.</p>

RETRIBUZIONI DIRIGENTI DI II FASCIA NON SANITARIO COMPRESA COMPENSAZIONE DELLA TRASPARENZA - FASE A	IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO 01-01-2024				IMPORTO COMPLESSIVO 6 MESI 2023			
	IMPORTO ANNUO con aumento del 4,61378%	UNITA'	IMPORTO COMPLESSIVO con aumento del 4,61378%	TOTALE CON ONERI	IMPORTO COMPLESSIVO con aumento del 4,61378%	UNITA'	IMPORTO COMPLESSIVO con aumento del 4,61378%	TOTALE CON ONERI
UNITA' DIRIGENZIALI								
STIPENDIO	46.260,07		46.971,52	64.993,19	23.465,76		32.499,64	
RETRIBUZIONI DI POSIZIONE FISSA	276,39		276,39	333,20	113,17		156,60	
RETRIBUZIONI DI POSIZIONE VARIABILE	12.853,11		13.040,07	18.044,85	6.520,04		9.022,43	
TOTALE ANNUO COMPETENZE FISCALI	26.800,00	1	27.938,63	38.631,36	13.986,44		19.318,66	
RETRIBUZIONI DI RISULTATO ultimo biennio	81.952,11		81.952,11	121.938,54	44.077,37		62.964,27	
TOTALE	102.514,08		106.154,23	146.174,19	53.390,28		71.807,09	
RETRIBUZIONI DIRIGENTE SANITARIO STRUTTURATA COMPRESA COMPENSAZIONE DELLA TRASPARENZA - FASE A								
UNITA' DIRIGENZIALI								
STIPENDIO	45.260,07		46.971,52	64.993,19	23.465,76		32.499,64	
RETRIBUZIONI DI POSIZIONE FISSA	276,39		276,39	333,20	113,17		156,60	
RETRIBUZIONI DI POSIZIONE VARIABILE	12.853,11		13.040,07	18.044,85	6.520,04		9.022,43	
IND. INCARICO STRUTTURATA COMPRESA	8.976,59		8.976,59	11.674,28	4.388,37		5.886,64	
IND. ESCLUSIVITA' INC. STRUTTURATA COMPRESA	18.873,29		19.171,58	25.440,69	9.585,79		12.790,34	
TOTALE ANNUO COMPETENZE FISCALI	122.119,74	1	126.772,31	173.776,65	63.363,66		86.888,33	
RETRIBUZIONI DI RISULTATO ultimo biennio	15.391,39		15.391,39	21.196,42	7.986,59		10.390,21	
TOTALE CON ONERI	137.511,13		142.709,58	194.973,07	71.350,25		97.488,58	
TOTALE DIRIGENZA								
TOTALE DIRIGENZA COMPRESIVO DI ONERI								
TOTALE DIRIGENZA COMPRESIVO DI ONERI								
TOTALE DIRIGENZA COMPRESIVO DI ONERI								
TOTALE DIRIGENZA COMPRESIVO DI ONERI								

Sul punto, si osserva che la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 del decreto in questione quantifica gli oneri finanziari delle assunzioni oggetto di autorizzazione assumendo quale parametro di riferimento la retribuzione pro capite di un dirigente sanitario con incarico professionale non corrispondente alla direzione di uffici dirigenziali non generali, pari a € 108.643,21, che, come precisato più avanti, costituisce l'unica tipologia di incarico conferibile all'atto della prima immissione nei ruoli del Ministero.

non dovrebbero derivare nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già scontato nei tendenziali: ciò, naturalmente, nel presupposto che la rimodulazione sia neutralmente finanziariamente. Ancora, si osserva che tali assunzioni anche a seguito della rimodulazione qualitativa e temporale restano autorizzate in un numero determinato di unità; ciò a fronte di oneri assunzionali che, essendo configurati come limiti massimi di spesa (ai sensi del comma 883 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178), richiederebbero che anche il numero di assunzioni fosse definito entro un contingente massimo, per assicurare l'osservanza del limite medesimo: circa tale questione appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

RETRIBUZIONE DIRIGENTE SANITARIO SS COMPRENSIVA DELLA TREDICESIMA									
UNITÀ DIRIGENZIALI	IMPORTO ANNUO con ONERI CCNL 3,78%	IMPORTO COMPLESSI VO con aumento del 3,78% - CAP. - CAP. PG.2 - IRAP PG.1	IMPORTO COMPLESSI VO con aumento del 3,78% - CAP. - CAP. PG.2 - IRAP PG.1	IMPORTO COMPLESSI VO con aumento del 3,78% - CAP. - CAP. PG.2 - IRAP PG.1	IMPORTO COMPLESSI VO con aumento del 3,78% - CAP. - CAP. PG.2 - IRAP PG.1				
	IMPORTO ANNUO con ONERI CCNL 3,78%	IMPORTO COMPLESSI VO con aumento del 3,78% - CAP. - CAP. PG.2 - IRAP PG.1	IMPORTO COMPLESSI VO con aumento del 3,78% - CAP. - CAP. PG.2 - IRAP PG.1	IMPORTO COMPLESSI VO con aumento del 3,78% - CAP. - CAP. PG.2 - IRAP PG.1	IMPORTO COMPLESSI VO con aumento del 3,78% - CAP. - CAP. PG.2 - IRAP PG.1				
STIPENDIO	45.260,67	46.971,52	14.025,06	3.392,58	64.991,19	704.572,85	210.256,37	59.888,69	974.367,91
IVC	226,35	226,35	67,63	13,24	313,20	3.384,35	1.014,41	288,37	4.697,95
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	4.000,00	4.000,00	1.564,42	380,14	6.344,56	20.469,25	6.262,08	1.783,10	24.752,35
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	5.000,00	5.000,00	1.558,42	440,00	7.000,00	68.853,88	21.382,19	5.937,00	74.790,88
INDENNITÀ SPECIFICITÀ MEDICA	8.476,34	8.796,25	2.128,81	747,72	11.673,28	131.951,38	31.932,19	11.235,85	175.089,22
IND. ESCLUSIVITÀ INFERIORE 5 ANNI	2.519,19	2.614,42	652,69	222,23	3.469,13	39.216,29	9.490,33	3.333,38	52.039,94
TOTALE ANNUO COMPETENZE FISSE	65.882,53	68.364,23	19.779,11	5.810,97	93.954,41	1.025.465,02	296.886,94	87.154,53	1.409.316,18
RETRIBUZIONE DI RISULTATO ultimo liquidato	10.666,00	11.099,17	2.678,74	940,88	14.688,79	166.037,62	40.181,10	14.113,20	220.331,92
TOTALE CON ONERI	76.548,53	79.463,51	22.457,85	6.751,85	108.643,21	1.191.592,64	336.867,74	101.277,73	1.629.648,10

Al riguardo, si precisa, infatti, che nell'ordinamento del Ministero della salute, a seguito della riforma introdotta dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, ai dirigenti sanitari, collocati in unico ruolo, sono conferiti gli incarichi previsti dall'articolo 15 del d.lgs. n. 502/1992 e dagli articoli 55 e seguenti del CCNL dell'Area delle Funzioni centrali sottoscritto il 9 marzo 2020. Nello specifico, si tratta degli incarichi di struttura semplice, di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, che, al pari del SSN, costituiscono incarichi di natura professionale e non corrispondono alla direzione di uffici di livello dirigenziale non generale. Diversamente, nell'ambito della dotazione organica della dirigenza di II fascia, è individuato un contingente di incarichi di direzione di uffici dirigenziali non generali destinati alla dirigenza sanitaria del Ministero, corrispondenti agli incarichi di direzione di struttura complessa (decreto interministeriale 9 agosto 2019), ai quali si accede previo interpellato e al ricorrere dei requisiti professionali e di anzianità prescritti. Si precisa che soltanto gli incarichi di struttura complessa hanno natura gestionale e corrispondono alla direzione di strutture dirigenziali non generali.

**ARTICOLO 14, comma 5
Unità di missione presso
l'ISPR**

In proposito, nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili per l'esercizio in corso sul citato Fondo, non si hanno osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle riduzioni operate, oltre che dal citato articolo 1, comma 14,

In merito alle rassicurazioni richieste dal Servizio bilancio, si conferma che le risorse previste a copertura mediante riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 risultano effettivamente disponibili anche per le annualità successive.

<p>lettera a), anche dagli articoli 6, comma 2, 15, comma 36, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7.</p> <p>Per quanto riguarda le annualità successive, appare opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate, dall'articolo 1, comma 14, lettera a), e dagli articoli 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7.</p>	
<p>ARTICOLO 15 commi 7-10 Potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri</p> <p>Al riguardo, appare opportuno acquisire un chiarimento in merito alla stima degli oneri di funzionamento relativi al 2023 (euro 865.433) posto che, alla luce del dato normativo che fa decorrere le assunzioni dal 1° settembre 2023 (quattro mesi) e considerato i parametri e gli elementi forniti dalla relazione tecnica, i criteri adottati per la sua quantificazione appaiono disallineati tra alcune categorie di personale di cui si prevede l'assunzione. Infatti, mentre con riguardo a 292 appuntati/carabinieri la componente vitto delle spese di</p>	<p>Con riferimento alla verifica delle quantificazioni degli oneri si riportano di seguito gli elementi utili ai fini della definizione dei profili di quantificazione degli oneri recati dalla disposizione all'esame. Preliminarmente si precisa che, effettivamente, solo per l'anno 2023, da una verifica delle tabelle utilizzate per lo sviluppo degli oneri, è stato riscontrato un errore nella formula per il computo dei mesi a cui riferire i costi di vettoviaggiamento. In particolare, solo per 79 unità (16 Ufficiali RT, 30 unità Comando Tutela Salute e 33 unità del Comando Antifalsificazione Monetaria) il costo del vettoviaggiamento è stato indicato (erroneamente) su 12/12 (€ 700,00), invece che (correttamente) su 4/12 (€ 233,33).</p> <p>DI SEGUITO LE CORREZIONI DA APPORTARE AI CALCOLI E AL TESTO DELLA NORMA IN SEDE DI CONVERSIONE</p> <p>LA DIFFERENZA AMMONTA A € 36.867</p>

<p>funzionamento sembra essere stata computata, conformemente al dato normativo, per quattro dodicesimi di anno, per le restanti unità di personale la corresponsione della suddetta componente viene prevista integralmente come riferita all'intera annualità.</p>	<p>1) I nuovi costi corretti di funzionamento, solo per l'anno 2023, sono riepilogati nella tabella sottostante:</p> <table border="1" data-bbox="293 546 738 1630"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">anno 2023</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Unità di Personale</th> <th style="text-align: center;">Oneri di Funzionamento</th> <th style="text-align: center;">di cui oneri per il vetrovagliamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16 Ufficiali RT</td> <td style="text-align: right;">35.733 €</td> <td style="text-align: right;">3.733,33 €</td> </tr> <tr> <td>30 ISAC – Tutela Salute</td> <td style="text-align: right;">67.000 €</td> <td style="text-align: right;">7.000 €</td> </tr> <tr> <td>33 ISAC – Antifalsificazione Monetaria</td> <td style="text-align: right;">73.700 €</td> <td style="text-align: right;">7.700 €</td> </tr> <tr> <td>292 App/Car.</td> <td style="text-align: right;">652.133 €</td> <td style="text-align: right;">68.133,33 €</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td style="text-align: right;">828.567 €</td> <td style="text-align: right;">86.567 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>2) I maggiori oneri (errati) inseriti nel testo del D.L. 44/2023 sono pari a circa 36.867 € e pertanto, l'articolo 15, comma 10 del citato decreto va modificato/integrato come di seguito: <i>“10. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 8, pari a euro 865.434 828.567 per l'anno 2023, pari a euro 259.700 a decorrere dal 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22.”</i></p>	anno 2023			Unità di Personale	Oneri di Funzionamento	di cui oneri per il vetrovagliamento	16 Ufficiali RT	35.733 €	3.733,33 €	30 ISAC – Tutela Salute	67.000 €	7.000 €	33 ISAC – Antifalsificazione Monetaria	73.700 €	7.700 €	292 App/Car.	652.133 €	68.133,33 €	Totale	828.567 €	86.567 €
anno 2023																						
Unità di Personale	Oneri di Funzionamento	di cui oneri per il vetrovagliamento																				
16 Ufficiali RT	35.733 €	3.733,33 €																				
30 ISAC – Tutela Salute	67.000 €	7.000 €																				
33 ISAC – Antifalsificazione Monetaria	73.700 €	7.700 €																				
292 App/Car.	652.133 €	68.133,33 €																				
Totale	828.567 €	86.567 €																				
<p>ARTICOLO 15, commi da 15 a 18 Carriera dei Medici del Corpo di Polizia penitenziaria</p> <p>Al riguardo, si prende atto dei dati e degli elementi e dei parametri forniti dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione degli oneri assunzionali e di funzionamento. A tale proposito, pur considerato che gli stessi consentono la verifica e la conferma della stima effettuata, si rileva l'opportunità di acquisire</p>	<p>In riferimento all'indennità spettante al personale medico in ragione dell'attribuzione allo stesso delle qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria, si rappresenta che la misura della stessa indennità è stata opportunamente considerata nella quantificazione dell'onere derivante dall'assunzione del predetto personale, per il quale è stata preordinata la relativa autorizzazione di spesa di cui al comma 17. In riferimento alle unità da assumere nel nuovo ruolo dei medici del Corpo della polizia penitenziaria, con la costituzione di una dotazione organica ad hoc come definita nella tabella D-bis, di cui all'articolo 19-bis del D.Lgs. 146/2000, introdotto dall'articolo 15, comma 15, lettera a) del DL 44/2023, si specifica che tale valore coincide prudenzialmente con il limite numerico della dotazione organica indicato nella citata tabella D-bis. In riferimento alla quantificazione degli oneri riferiti alla possibile stipula di convenzioni tra l'Amministrazione penitenziaria ed enti e strutture sanitarie pubbliche e private, pari ad euro 178.000 per il 2023 e ad euro 288.000 a decorrere dal 2024, si rappresenta che gli stessi sono stati quantificati sulla base di precedenti convenzioni e</p>																					

<p>ulteriori elementi di valutazione volti a chiarire se nell'ambito della suddetta quantificazione si sia tenuto conto delle componenti d'onere riferite alle indennità da riconoscere al personale medico in ragione dell'attribuzione allo stesso delle qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria. Peraltro, si evidenzia che il cronoprogramma assunzionale individua in modo puntuale le unità di personale medico da reclutare, laddove, a fronte della determinazione dei relativi oneri assunzionali come limiti massimi di spesa, anche l'indicazione delle unità da assumere avrebbe dovuto essere disposta entro valore massimi.</p> <p>Quanto, infine, agli oneri riferiti alle convenzioni, che sono dalla norma indicati pari ad euro 178.000 per il 2023 e ad euro 288.000 a decorrere dal 2024, pur considerato che gli stessi appaiono configurati all'interno di un limite massimo di spesa, si rileva l'utilità di acquisire comunque i dati e gli elementi sottostanti la loro quantificazione.</p>	<p>accordi per la fornitura di prestazioni specialistiche di analisi e diagnostica strumentale, da svolgere anche in occasione delle visite mediche attitudinali richieste per il reclutamento del personale del corpo di polizia penitenziaria.</p>
ARTICOLO 15, comma 22	

Disposizioni finanziarie per il potenziamento delle Forze di polizia, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e dei Vigili del fuoco	<p>Quanto alla copertura finanziaria individuata, si osserva che il ricordato articolo 1, comma 662, della legge di bilancio per il 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per le assunzioni in deroga di personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2023, di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 117.151.088 euro per l'anno 2026, di 117.206.959 euro per l'anno 2027, di 121.459.388 euro per l'anno 2028, di 122.284.002 euro per l'anno 2029, di 122.286.410 euro per l'anno 2030, di 122.836.497 euro per l'anno 2031, di 123.523.497 euro per l'anno 2032 e di 125.797.593 euro annui a decorrere dall'anno 2033.</p> <p>Al riguardo, atteso che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato con riferimento all'anno 2023 sul predetto Fondo risultano accantonate risorse esattamente corrispondenti agli oneri da fronteggiare per la medesima</p>
	<p><i>Si conferma la disponibilità delle suddette risorse.</i></p>

<p>annualità, appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle predette risorse anche per gli esercizi finanziari successivi a quello in corso.</p>	<p>ARTICOLO 15, comma 36 Disposizioni finanziarie per il potenziamento del Corpo della guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per l'invio di esperti per la sicurezza</p>	<p>si prende preliminarmente atto della corrispondenza tra gli importi relativi agli oneri indicati al citato comma 36 e la somma delle spese autorizzate dai precedenti commi 25, 30, 31 e 35 nonché della adeguatezza, sul piano quantitativo, delle risorse finanziarie reperite dal medesimo comma 36. Da un punto di vista meramente formale, con riferimento all'incremento della dotazione organica dei vigili del fuoco, si segnala l'opportunità di richiamare il comma 34, che reca l'autorizzazione di spesa relativa a tale incremento, anziché il comma 31, che reca le disposizioni caratteristiche sostanziali. Circa l'opportunità di tale modifica appare in ogni caso</p>
		<p><i>Si condivide l'opportunità di indicare il comma 34 anziché il comma 31</i></p>

<p>utile acquisire l'avviso del Governo.</p> <p>Per quanto riguarda le annualità successive, appare opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dall'articolo 1, comma 14, lettera a), e dagli articoli 14, comma 5, 17, comma 2, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7.</p>	<p><i>Si conferma la disponibilità delle suddette risorse.</i></p>
<p>ARTICOLO 16</p> <p>Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato</p> <p>Fermo restando che le predette voci di copertura recano stanziamenti a carattere permanente, appare comunque necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle occorrenti disponibilità anche per gli anni successivi al 2032, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle citate risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già</p>	<p><i>Si assicura che l'utilizzo delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 non pregiudica la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime.</i></p>

<p>programmati a valere sulle medesime.</p> <p>ARTICOLO 17</p> <p>Disposizioni in materia di personale delle capitanerie di porto - Guardia costiera</p>	
<p>Al riguardo, sebbene i dati e i parametri forniti dalla relazione tecnica consentano di verificare e confermare gli importi delle autorizzazioni di spesa disposte dalla norma, si evidenzia come, con riguardo alle spese di funzionamento, la relazione tecnica ipotizzi un onere unitario di 1.500 euro sul primo anno di arruolamento, identico per tutte le categorie di personale militare interessate dalla disposizione, e precisi che tale onere si riferisce per 800 euro alle esigenze di vestiario e per 700 euro a quelle di istruzione. Ciò stante, appare pertanto opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito alle suddette ipotesi, considerata la presumibile diversa incidenza delle attività di formazione degli Ufficiali, dei Sergenti e dei Graduati.</p>	<p>In relazione ai profili di quantificazione, e in particolare ai chiarimenti richiesti in merito alle spese di funzionamento in funzione della diversa incidenza delle attività di formazione degli Ufficiali, dei Sergenti e dei Graduati, si rappresenta quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le spese di funzionamento e vettovagliamento, ipotizzate in un onere di funzionamento unitario pari a 1.500 euro sul primo anno di arruolamento a prescindere dal grado del personale arruolato, derivano dal fatto che le spese di vestiario, quantificate nell'ammontare di 800 euro, sono di fatto assimilabili per tutti i soggetti che intendono arruolarsi indipendentemente dal ruolo effettivo (ufficiali, sottufficiali, volontari/truppa) cui accedono; - per quanto attiene alle spese per le esigenze di formazione quantificate in 700 euro per unità, sono state parametrate in base ad un costo medio. Tuttavia, anche rispetto a questa voce di costo, si evidenzia che la formazione primaria cui è avviato tutto il personale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera all'atto dell'arruolamento, è di base la stessa. Le ore di formazione sono in linea di massima equivalenti ovviamente suddivise in base ai programmi specifici dei vari ruoli determinati e ripartite in base alle singole materie di studio che determinano poi il percorso di studi cui si viene avviati a seconda della proiezione futura di carriera. Anche il percorso specialistico che il personale del Corpo segue negli anni, prevede delle peculiarità tipiche dei ruoli e dei gradi, ma sempre in ambiti estremamente professionalizzati e la formazione stessa è di volta in volta programmata in base alle risorse finanziarie disponibili sugli specifici capitoli di spesa.
<p>In merito ai profili di copertura finanziaria, nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo per l'esercizio in corso,</p>	<p><i>Si conferma la disponibilità delle suddette risorse.</i></p>

<p>appare opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle riduzioni operate, oltre che dal citato articolo 1, comma 14, lettera a), anche dagli articoli 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, comma 1 e 7.</p>	
<p>ARTICOLO 18, comma 1 Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto</p> <p>In merito ai profili di <u>quantificazione</u>, si rileva che le norme in esame modificano i commi da 6-ter a 6-sexies dell'articolo 16 del decreto-legge 115/2022, che prevedono una procedura agevolata per il rientro dall'ulteriore disavanzo che i comuni in dissesto registrano a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso in cui questo fondo fosse stato, in precedenza, eliminato.</p> <p>L'agevolazione si sostanzia in un differimento dei tempi per il rientro dal nuovo disavanzo emerso, rispetto ai tempi previsti a legislazione vigente. Le modifiche differiscono di un anno l'avvio della procedura di rientro dal disavanzo, il che sembra implicare</p>	<p><i>Circa la richiesta del Servizio Bilancio di elementi idonei a suffragare l'assenza di oneri derivanti dalla norma in esame, si rappresenta che per effetto dei limiti previsti per l'utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti territoriali in disavanzo dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, qualsiasi rinvio del ripiano del disavanzo di amministrazione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.</i></p> <p><i>Infatti, la richiamata disciplina prevede che gli enti in disavanzo possono applicare al bilancio un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare. Pertanto, in caso di rinvio del ripiano del disavanzo, si riduce la possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione per un importo pari alla riduzione del disavanzo da ripianare e la correlata capacità di spesa. Tale riduzione compensa l'incremento della capacità di spesa derivante dal minore disavanzo di ripianare.</i></p>

<p>un aumento della capacità di spesa dell'ente con riferimento a tale anno di differimento ed un peggioramento della capacità di spesa nell'anno che si aggiunge al termine della procedura di rientro, ossia nel 2023. In proposito, da quanto sopra esposto, la norma potrebbe apparire idonea ad incidere sui saldi di finanza pubblica, con presumibili peggioramenti nell'anno 2023. Al riguardo, appare pertanto necessario acquisire dal Governo elementi idonei a suffragare l'assenza di oneri derivanti dalla norma in esame, quale risultante dalla relazione tecnica, con particolare riferimento all'anno 2023.</p>	
<p>ARTICOLO 18, commi 3 e 4 Definizione dei rapporti finanziari con le Regioni a statuto ordinario relativi ai ristori per l'emergenza epidemiologica</p>	
<p>In merito ai profili di <u>quantificazione</u>, pur rilevando che la norma in esame non determina l'insorgenza di minori entrate o di maggiori spese né il venir meno di effetti scontati a legislazione vigente in ordine alla definitiva regolazione dei predetti rapporti finanziari, appare comunque opportuno acquisire dal Governo una ricostruzione</p>	<p><i>Al fine di consentire la ricostruzione delle ragioni di credito e di debito tra lo Stato e l'insieme delle regioni a statuto ordinario riguardanti i ristori erogati per far fronte alle minori entrate tributarie determinate dall'emergenza Covid19, si riportano i risultati delle verifiche tecniche effettuate dal tavolo tecnico istituito dall'art. 111, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, con il compito di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome.</i></p> <p><i>In data 31 gennaio 2023, il tavolo tecnico ha concluso le attività riguardanti le regioni a statuto ordinario determinando l'ammontare:</i></p> <p><i>a) delle effettive minori entrate tributarie ordinarie non sanitarie degli esercizi 2020 e 2021 rispetto al 2019, pari a €-797.012.456,12 risultanti dai dati contabili analitici riguardanti i rendiconti 2019, 2020 e 2021 trasmessi dalle regioni</i></p>

delle ragioni di credito e di debito in materia di ristori tra lo Stato e l'insieme delle regioni a statuto ordinario, posto che la relazione tecnica non appare consentirne una ricostruzione esaustiva.

alla Banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009. Tale importo non riguarda le minori entrate riscosse a seguito delle attività di accertamento e controllo, che possono essere recuperate a seguito della ripresa delle attività di lotta all'evasione, per le quali è stato erogato uno specifico ristoro di € 950.751.551, da riacquisire al bilancio dello Stato in quote annuali, secondo le modalità individuate dall'articolo 111, commi 2-ocies e 2-novies, del decreto-legge n. 34 del 2020;

b) delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni fiscali disposte autonomamente dalle regioni, che non possono essere oggetto di ristori, pari a € -4.452.678,47;

c) delle maggiori e minori spese non sanitarie commesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, pari complessivamente a -16.036.494,45;

d) dei ristori complessivamente erogati alle Regioni per far fronte alle minori entrate ordinarie nel 2020 e nel 2021, pari a € 1.056.388.449. In particolare, sono stati considerati i ristori delle minori entrate ordinarie previsti dall'articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (€ 749.248.449), i ristori delle minori entrate IRAP di cui all'art. 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (€ 228.000.000), i trasferimenti previsti dall'art. 1, comma 630, della legge n. 178 del 2020 per la soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (€ 79.140.000).

Tali risultati, rappresentati nelle tabelle di seguito riportate, evidenziano che nel 2020 e nel 2021 il comparto delle regioni a statuto ordinario nel complesso ha ricevuto ristori superiori alle minori entrate tributarie, al netto delle agevolazioni fiscali disposte autonomamente dalle Regioni e delle maggiori e minori spese non sanitarie commesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per un importo pari a € 16.123.155,85, determinato dalla differenza tra:

1) i ristori non utilizzati delle regioni che hanno ricevuto risorse superiori alle effettive minori entrate, pari a € 442.915.219,02. Tale importo è il risultato della somma algebrica delle lettere da a) a d), tenendo conto che, per ciascuna regione, il ristoro non utilizzato non può essere superiore all'ammontare del ristoro erogato; 2) le minori entrate non ristrate delle regioni che hanno ricevuto ristori inferiori ai minori gettiti accertati dal tavolo, pari a € -426.792.063,17. Tale importo è il risultato della somma algebrica delle lettere da a) a d),

Per quanto riguarda i ristori di cui al punto 1 si rappresenta che l'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, dispone il riversamento al bilancio dello Stato delle risorse previste dall'articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 ricevute in eccesso dalle regioni. Diversamente, per i ristori erogati per l'agevolazione IRAP e per la soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione non è prevista la restituzione al bilancio dello Stato dei ristori non utilizzati. Al fine di evitare contenziosi con scarse probabilità di esito positivo per lo Stato, i ristori erogati per l'agevolazione IRAP e per la soppressione della dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione sono stati considerati per verificare l'effettivo ristoro delle Regioni e non anche ai fini del riversamento al bilancio dello Stato. Pertanto, i ristori da riversare al bilancio dello Stato, quantificati considerando prioritariamente come "non utilizzate" le risorse di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono pari a € 359.695.219,02. Tale importo non è sufficiente ad assicurare a ciascuna regione il recupero dell'intero importo delle effettive perdite di gettito, determinando un ammontare di minori entrate non ristrate pari a € 67.096.844,15.

Per quanto riguarda le minori entrate di cui al punto 2), si richiama l'accordo tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario sancito il 20 luglio 2020 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome

	<p>di Trento e di Bolzano, che al punto 7) prevede "di regolare in futuro i reciproci rapporti finanziari, sulla base degli effettivi andamenti dei gettiti, in modo da assicurare il ristoro delle effettive perdite di gettito, al netto delle maggiori/minori spese e dei ristori, in favore delle regioni o in modo da garantire il recupero delle risorse in favore dello Stato nel caso in cui il minor gettito stimato sia superiore a quello effettivamente realizzato sulla base di apposita Intesa in Conferenza Stato-Regioni". In conclusione, come rappresentato nella Relazione tecnica, risulta che:</p> <p>a) l'ammontare delle risorse erogate alle regioni a statuto ordinario per far fronte alle minori entrate ordinarie, costituito dai ristori delle minori entrate ordinarie previsti dall'articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (€ 749.248.449), dai ristori delle minori entrate IRAP, di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (€ 228.000.000) e dai trasferimenti previsti dall'articolo 1, comma 630, della legge n. 178 del 2020 per la soppressione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (€ 79.140.000), ha interamente compensato il comparto nel suo complesso degli effetti delle perdite del gettito ordinario negli esercizi 2020 e 2021, con un saldo positivo pari a € 16.123.155,85. Pertanto, lo Stato sarebbe creditore nei confronti del comparto nel suo complesso e <u>nessuna ulteriore forma di compensazione finanziaria può essere richiesta allo Stato nei confronti delle regioni a statuto ordinario;</u></p> <p>b) <u>a legislazione vigente, solo per le risorse di cui dall'articolo 111, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 è previsto il riversamento al bilancio dello Stato delle eccedenze rispetto alle minori entrate, al netto delle maggiori o minori spese;</u></p> <p>c) <u>l'ammontare dei ristori eccedenti per il quale è previsto il riversamento al bilancio dello Stato (euro 359.695.219,02) non sarebbe sufficiente per l'importo di euro 67.096.844,15 a garantire la compensazione integrale delle regioni a statuto ordinario che hanno ricevuto ristori inferiori alle perdite di gettito (euro -426.792.063,17) e, pertanto, nessun versamento al bilancio dello Stato può essere chiesto al comparto, salvo quelli previsti dall'articolo 111, comma 2-octies, del decreto-legge n. 34 del 2020.</u></p>
<p>ARTICOLO 19, comma 1 Disposizioni in materia di trattamenti accessori</p> <p>Con riferimento a entrambe le coperture finanziarie previste, nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo per l'esercizio in corso, non si hanno osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate, oltre che</p>	<p>Si assicura che le risorse previste a copertura mediante riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, risultano effettivamente disponibili anche per le annualità successive.</p>

<p>dall'articolo 1, comma 14, lettera a), anche dagli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 2, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7.</p> <p>Per quanto riguarda le annualità successive, appare opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dagli articoli 1, comma 14, lettera a), 14, comma 5, 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 2, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7.</p>	<p>ARTICOLO 19, comma 2</p> <p>Fondo premialità e condizioni lavoro personale non dirigenziale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)</p>	<p>Nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo per l'esercizio in corso, non si hanno osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle riduzioni operate, oltre che dal citato articolo 1, comma 14, lettera a), dagli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 1, 4 e 8, nonché 22, commi 1 e 7.</p>
		<p><i>Si conferma la disponibilità delle suddette risorse.</i></p>

<p>Per quanto riguarda le annualità successive, appare opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dagli articoli 1, comma 14, lettera a), 14, comma 5, 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 1, 4 e 8, nonché 22, comma 1 e 7.</p>	
<p>ARTICOLO 19, comma 4 Misure per il personale dell' Agenzia italiana del farmaco (AIFA)</p>	
<p>In merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, che stima l'importo complessivo dell'onere sulla base del differenziale tra l'importo dell'indennità di amministrazione prevista in base all'assetto privilegiato e quella determinabile in ragione delle innovazioni normative introdotte, si rileva l'opportunità che siano forniti gli elementi e i dati alla base di siffatta determinazione, al fine di consentire la piena verifica della medesima stima.</p> <p>Si osserva inoltre che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari attesi dalla norma non evidenzia il corrispondente effetto</p>	<p><i>Al riguardo, si segnala che nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la copertura degli oneri derivanti dall' articolo 19, comma 4, è imputata erroneamente all' accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, anziché al Fondo di cui all' articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021. Tale circostanza, come peraltro evidenziato anche dagli Uffici del Servizio bilancio, non compromette la copertura finanziaria del decreto dato il margine positivo sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto attualmente contabilizzato per il complesso del provvedimento. All' atto del passaggio parlamentare si provvederà ad adeguare correttamente il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.</i></p>

di minori entrate fiscali e contributive, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dalla riduzione del Fondo assunzioni a tempo indeterminato di personale nelle amministrazioni dello Stato disposta ai fini della copertura della disposizione, giacché il predetto prospetto ascrive erroneamente la copertura medesima alla riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute. In sostanza, con riferimento alle norme in esame, il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari indica un effetto netto positivo, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari 0,5 milioni di euro per ciascun anno del periodo considerato, di fatto non esistente. Ciò tuttavia non compromette la copertura finanziaria complessiva del decreto in esame, posto che il medesimo prospetto riepilogativo, con riferimento all'intero provvedimento, evidenzia un avanzo, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, comunque superiore al predetto effetto netto, ossia pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2023, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2024, e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

<p>In merito ai profili di copertura finanziaria, nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo per l'esercizio in corso, non si hanno osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle riduzioni operate, oltre che dal citato articolo 1, comma 14, lettera a), dagli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 1, 2 e 8, nonché 22, commi 1 e 7.</p> <p>Per quanto riguarda le annualità successive, appare opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dagli articoli 1, comma 14, lettera a), 14, comma 5, 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 1, 2 e 8, nonché 22, commi 1 e 7.</p>	<p><i>Al riguardo, si assicura che le risorse previste a copertura mediante riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, risultano effettivamente disponibili anche per le annualità successive.</i></p>
<p>ARTICOLO 19, commi da 6 a 8 Trattamenti accessori a favore del personale della Presidenza del Consiglio</p> <p>si osserva, con riguardo all'estensione applicativa dei commi 6 e 7 anche al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio, che la relazione tecnica si limita a riportare gli importi dei relativi oneri senza fornire i dati e</p>	<p><i>Al riguardo, si fa presente che per mero refuso è stato riportato nella relazione tecnica relativamente al comma 6 l'onere di 462.267 anziché di 462.197 riferito al personale non dirigenziale di prestito come derivante dalla tabella trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che di seguito si riporta:</i></p> <p style="text-align: center;">Stima dell'impatto sugli oneri per il trattamento accessorio per il personale non dirigenziale di prestito</p>

<p>gli elementi sottostanti la stima degli stessi. Né vengono forniti elementi di valutazione atti a giustificare la limitazione degli effetti finanziari dell'onere specificamente riferito al comma 7, al solo 2023. Al riguardo appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo. Appare altresì necessario che il Governo fornisca un chiarimento in merito alla mancata contabilizzazione nel prospetto riepilogativo degli effetti riflessi di natura fiscale e contributiva relativi all'applicazione dei commi 6 e 7 anche al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio.</p>	<p>Oneri per il trattamento economico fondamentale del personale di ruolo corrispondenti all'incremento tabellare da 36 a 38 ore. Fondo 2021</p> <p style="text-align: right;">1.400.285,00</p>
	<p>Dotazione organica PCM E DPC</p> <p style="text-align: right;">2.454</p>
	<p>Impatto sul trattamento economico accessorio del personale di ruolo, valori pro capite</p> <p style="text-align: right;">571</p>
	<p>Personale di prestito PCM e DPC</p> <p style="text-align: right;">810</p>
	<p>Impatto sugli oneri per il trattamento accessorio per il personale di prestito</p> <p style="text-align: right;">462.197</p>
<p><i>Tale refuso ha avuto ripercussioni sull'onere riferito all'anno 2023 per un importo maggiorato di 70 euro. Il totale dell'onere del comma 6 risulta pari a euro 1.862.482 e il totale dell'onere del comma 8 è pari a 6.130.425. Pertanto, non si evidenzia una carenza di copertura.</i></p> <p><i>Per quanto riguarda l'onere per l'anno 2024 l'onere riportato al comma 8 risulta corretto considerato quanto sopra riportato con riferimento al comma 6.</i></p> <p><i>Con riferimento al comma 7 si riporta di seguito la tabella riferita all'importo di 267.943 per il solo anno 2023 relativo all'onere del personale dirigenziale di prestito come trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri:</i></p>	
<p>Stima dell'impatto sugli oneri per il trattamento accessorio per il personale dirigenziale di prestito a regime</p>	
	<p>Oneri per il trattamento economico accessorio dei referendari e dei dirigenti di II fascia della PCM</p> <p style="text-align: right;">2.000.000,00</p>

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="220 1014 320 1597">Dotazione organica referendari PCM e dirigenti di II fascia della Protezione Civile</td> <td data-bbox="220 315 320 1014">209</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="320 315 427 1597"> Impatto sul trattamento economico accessorio del personale di ruolo, valori pro capite 9.569,378 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1014 528 1597">Personale dirigenziale di II fascia di prestito</td> <td data-bbox="427 315 528 1014">28</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1014 635 1597">Impatto sugli oneri per il trattamento accessorio per il personale di prestito</td> <td data-bbox="528 315 635 1014">267,943</td> </tr> </table>	Dotazione organica referendari PCM e dirigenti di II fascia della Protezione Civile	209	Impatto sul trattamento economico accessorio del personale di ruolo, valori pro capite 9.569,378		Personale dirigenziale di II fascia di prestito	28	Impatto sugli oneri per il trattamento accessorio per il personale di prestito	267,943
Dotazione organica referendari PCM e dirigenti di II fascia della Protezione Civile	209								
Impatto sul trattamento economico accessorio del personale di ruolo, valori pro capite 9.569,378									
Personale dirigenziale di II fascia di prestito	28								
Impatto sugli oneri per il trattamento accessorio per il personale di prestito	267,943								
<p><u>In merito ai profili di copertura finanziaria</u>, si fa presente che il comma 8 dell'articolo 19 provvede agli oneri derivanti dai precedenti commi 6 e 7, concernenti rispettivamente i trattamenti accessori del personale della Presidenza del Consiglio e l'incremento del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a euro 6.130.495 per l'anno 2023 e a euro 3.862.482 a decorrere dall'anno 2024, comprensivi degli effetti indotti sul personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30</p>	<p>In ordine alla copertura finanziaria, per quanto riguarda le annualità successive, il Servizio Bilancio chiede se le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dagli articoli 1, comma 14, lettera a), 14, comma 5, 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 1, 2 e 4, nonché 22, comma 1 e 7.</p> <p><i>Al riguardo, si assicura che le risorse previste a copertura risultano effettivamente disponibili</i></p>								

luglio 1999, n. 303, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

A tale proposito si evidenzia che, come è dato ricavare dalle quantificazioni riportate dalla relazione tecnica, l'importo dell'onere previsto a regime a decorrere dall'anno 2024 risulterebbe superiore, sia pure nella misura estremamente esigua di 70 euro, rispetto a quello indicato nella disposizione. In ordine a tale discrepanza, appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto attiene alla copertura finanziaria, nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'esercizio in corso, non si hanno osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle riduzioni operate, oltre che dall'articolo 1, comma 14, lettera a), dagli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 15,

<p>comma 36, 19, commi 1, 2 e 4 nonché 22, commi 1 e 7.</p> <p>Per quanto riguarda le annualità successive, appare opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate dagli articoli 1, comma 14, lettera a), 14, comma 5, 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 1, 2 e 4, nonché 22, comma 1 e 7.</p>	
<p>ARTICOLO 22, comma 1</p> <p>Potenziamento del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio</p> <p>Al riguardo, pur considerato che i dati e i parametri di quantificazioni forniti dalla relazione tecnica consentono di verificare e confermare gli importi della suddetta autorizzazione di spesa, si rileva, tuttavia, l'opportunità di acquisire un chiarimento circa l'importo riferito alla 13ª mensilità riportato dalla relazione tecnica (32.000 euro) ai fini della quantificazione dell'onere retributivo relativo al personale di provenienza extra ministeriale. Tale importo appare, infatti, sovradimensionato rispetto alla voce stipendiale relativa a 12 mensilità (euro 29.533,98) e non</p>	<p><i>in ordine alla prima osservazione si fa presente che l'indicazione della tredicesima nella misura riportata nella relazione tecnica è frutto di un mero errore materiale: l'importo corretto è pari ad euro 2.491,12 a cui vanno aggiunti gli oneri riflessi nella misura del 38,38%. Pertanto, l'onere complessivo derivante dall'acquisizione delle 10 unità deve essere rideterminato in euro 229.609,47 per il 2023 ed euro 344.414,20 a decorrere dall'anno 2024.</i></p> <p>Inoltre il predetto Servizio evidenzia che a fronte della configurazione degli oneri retributivi nell'ambito di un limite massimo di spesa, anche il numero delle unità da impiegare in mobilità dovrebbe essere definito nell'ambito di un contingente massimo</p> <p><i>Si conferma la correttezza della formulazione che prudenzialmente tiene conto della circostanza che il personale non dirigenziale in posizione di prestito possa provenire da Ministeri o da altre amministrazioni con differenti importi dei costi da rimborsare alle amministrazioni di provenienza.</i></p>

<p>confrontabile con il dato riportato dalla medesima relazione tecnica con riguardo all'articolo 22, comma 7, di contenuto simile a quello della norma in esame (alla cui scheda si rinvia).</p> <p>Si evidenzia, comunque, che a fronte della configurazione dei suddetti oneri retributivi nell'ambito di un limite massimo di spesa, anche il numero delle unità da impiegare in mobilità dovrebbe essere definito nell'ambito di un contingente massimo. Al riguardo si chiede pertanto di acquisire una valutazione del Governo.</p>	
<p>Nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo per l'esercizio in corso, non si hanno osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle riduzioni operate, oltre che dall'articolo 1, comma 14, lettera a), dagli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, comma 7.</p> <p>Per quanto riguarda le annualità successive, appare opportuno che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate</p>	<p><i>In merito ai profili di copertura finanziaria, si assicura che le risorse previste a copertura mediante riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, risultano effettivamente disponibili anche per le annualità successive.</i></p>

<p>dagli articoli 1, comma 14, lettera a), 14, comma 5, 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, comma 7.</p>	
<p>ARTICOLO 22, commi da 2 a 4 Modifiche alla governance e alle funzioni di Sport e salute S.p.A.</p> <p>La relazione tecnica si limita ad affermare la neutralità finanziaria della disposizione. Al riguardo, appare necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione a conferma della neutralità finanziaria della norma riferita dalla relazione tecnica; ciò con specifico riferimento all'incremento dei componenti del CdA in favore dei quali è prevista, in ragione dello Statuto sociale della società, la corresponsione di compensi fissi e rimborsi spesa, e all'istituzione dell'amministratore delegato.</p>	<p>La norma interviene, sull'organizzazione di vertice della società, incrementando il numero di componenti del consiglio di amministrazione – da tre a cinque – e prevedendo la figura dell'Amministratore delegato con funzioni separate da quelle del Presidente. Ai sensi dell'art. 19, secondo capoverso, dello Statuto della società, come aggiornato, da ultimo, nell'Assemblea del 26 marzo 2020, “L'ammontare del compenso annuo fisso [...]”, spettante al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, “[...] viene determinato dall'assemblea e resta valido anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione da parte di quest'ultima”. L'intervento normativo in questione si limita ad una rimodulazione, sia in termini quantitativi che di funzioni, della struttura della governance societaria, senza prevedere effetti, neanche indiretti, sulla determinazione e/o corresponsione dei compensi annui spettanti alle predette cariche, la quale, ai sensi della citata previsione statutaria, resta una prerogativa della società Sport e Salute S.p.A. che conserva, in merito, piena libertà di determinazione.</p> <p>Ciò premesso, si conferma la neutralità finanziaria della disposizione in oggetto, agli effetti della finanza pubblica; la società provvederà, nell'ambito delle proprie prerogative statutarie, a assumere le determinazioni necessarie alla luce della nuova composizione del Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>ARTICOLO 22, commi 6 e 7 Istituzione della segreteria tecnico-amministrativa del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio</p> <p>In merito alle 15 unità non dirigenziali, la relazione tecnica precisa che queste saranno ripartite tra 10 unità ministeriali e 5 extra-ministeriali, con riconoscimento alle prime del solo regime retributivo accessorio della</p>	<p><i>Al riguardo, si conferma la correttezza della formulazione che prudenzialmente tiene conto della circostanza che il personale non dirigenziale in posizione di prestito possa provenire da Ministeri o da altre amministrazioni con differenti importi dei costi da rimborsare alle amministrazioni di provenienza.</i></p>

<p>presidenza del Consiglio e alle seconde anche della componente fondamentale. Al riguardo non si formulano osservazioni considerati i dati e i parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, che consentono di verificare e confermare gli importi della suddetta autorizzazione di spesa. Peraltro, si evidenzia che a fronte della configurazione dei suddetti oneri retributivi nell'ambito di un limite massimo di spesa, anche il numero delle unità da impiegare in mobilità dovrebbe essere definito nell'ambito di un contingente massimo e non, come disposto dalla norma, in maniera puntuale. Al riguardo appare pertanto necessario acquisire una valutazione da parte del Governo.</p>	<p>Nel rinviare a quanto osservato in riferimento all'articolo 1, comma 14, lettera a), riguardo alle risorse disponibili sul citato Fondo per l'esercizio in corso, non si hanno osservazioni da formulare, anche tenuto conto delle riduzioni operate, oltre che dall'articolo 1, comma 14, lettera a), dagli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 15, comma 36, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, comma 1. Per quanto riguarda le annualità successive, appare opportuno</p>
	<p><i>Si conferma la disponibilità delle suddette risorse.</i></p>

<p>che il Governo assicuri che le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni operate degli articoli 1, comma 14, lettera a), 14, comma 5, 15, comma 36, 17, comma 2, 19, commi 1, 2, 4 e 8, nonché 22, comma 1.</p>	
<p>ARTICOLO 23, comma 1 Funzionalità del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste</p>	
<p>In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame intervengono sulla disciplina del servizio fitosanitario nazionale di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, tra l'altro, rimodulando gli ambiti di competenza del servizio medesimo. Ciò posto, appare necessario, da un lato, che il Governo assicuri che il servizio fitosanitario possa provvedere allo svolgimento dei propri compiti, quali derivanti dai mutati ambiti di competenza, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la</p>	<p><i>Circa la richiesta di valutare l'opportunità di inserire nel testo delle disposizioni un'apposita clausola di neutralità finanziaria, non si hanno osservazioni</i></p>

<p>finanza pubblica, dall'altro, che si valuti l'opportunità di inserire nel testo delle disposizioni un'apposita clausola di neutralità finanziaria.</p>	
<p>ARTICOLO 24 Riorganizzazione di Fornez PA <u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva che le norme intervengono sulle attività dell'Associazione Fornez PA prevedendo che essa possa essere chiamata a fornire ulteriori prestazioni su richiesta di specifiche amministrazioni pubbliche. In proposito si evidenzia che, a norma dell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 6/2010, le amministrazioni medesime possono avvalersi di Fornez PA, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Tanto premesso non si formulano osservazioni con riferimento allo svolgimento dei nuovi compiti attribuiti a Fornez PA tenuto conto, inoltre, di quanto precisato dalla relazione tecnica circa la possibilità per il medesimo ente di svolgere le funzioni ad esso attribuite con le risorse già disponibili a legislazione vigente. In proposito si evidenzia che in occasione di provvedimenti analoghi relativi a Fornez PA, il Governo aveva già chiarito che la</p>	<p>Con riguardo alla richiesta del Servizio bilancio, si richiamano i commi 1 e 3 dell'articolo 7 del DPCM 23.08.2022, n. 143, recante «Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici», i quali stabiliscono, rispettivamente, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «1. Agli organi straordinari di amministrazione e di controllo, ove previsto, viene attribuito un compenso non superiore a quello riconosciuto ai componenti dell'organo sostituito»; • «3. Qualora gli organi straordinari sostituiscano più organi di amministrazione, il compenso attribuito non può essere superiore a quello per il quale viene riconosciuto il compenso maggiore». <p>Ciò posto, si ritiene che possa confermarsi che gli eventuali emolumenti da corrispondere al commissario straordinario troveranno compensazione nei risparmi derivanti dalla decadenza degli attuali organi di direzione.</p> <p>. Nulla da eccepire sulla richiesta di inserire prudenzialmente una clausola di neutralità finanziaria.</p>

copertura degli oneri derivanti da prestazioni rese da Formez viene disposta a valere sui compensi previsti nei contratti o nelle convenzioni stipulati con le amministrazioni richiedenti lo svolgimento di tali prestazioni. In particolare, il Governo, con nota depositata presso la Commissione Bilancio del Senato durante l'esame del D.L. n. 80/2021 (A.C. 3243, XVIII legislatura), ha specificato che "Formez PA rinviene le proprie risorse finanziarie in parte ope legis, e in parte (considerevole) attraverso lo svolgimento delle proprie attività svolte mediante contratti o convenzioni di diritto privato. Ne consegue, pertanto, che le nuove attività attribuite a Formez saranno assolte mediante la stipula di contratti e convenzioni con le amministrazioni che si avvarranno di tale Associazione".

Le norme, inoltre, in relazione ad altre modifiche apportate alle pregresse norme su Formez PA, prevedono la decadenza del Presidente e del Consiglio di amministrazione, con conseguenza attribuzione al Capo di Dipartimento della funzione pubblica della funzione di Commissario straordinario. Anche su tale disposizione non si hanno osservazioni da formulare nel

<p>presupposto, sul quale appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo, che eventuali compensi aggiuntivi spettanti al Commissario non eccedano i compensi e gli altri emolumenti che sarebbero stati eventualmente corrisposti, durante il periodo di gestione commissariale, al Presidente e ai membri del Consiglio di amministrazione.</p> <p>Tutto ciò considerato, potrebbe essere pertanto valutata l'opportunità di inserire prudenzialmente una clausola di neutralità finanziaria riferita all'attuazione dell'intero articolo 24.</p>	
<p>ARTICOLO 25</p> <p>Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT S.p.A.</p>	
<p><u>In merito ai profili di copertura finanziaria</u>, si fa presente che il comma 11 dell'articolo 25 prevede agli oneri, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, derivanti dalla costituzione da parte del Ministero del turismo della società per azioni ENIT Spa, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo</p>	<p>Sul punto, si segnala che gli oneri oggetto di copertura sono quelli derivanti dal solo comma 1. Si rappresenta, inoltre, che, con riferimento al comma 11 dell'articolo 25, l'accantonamento del fondo speciale di competenza di questo Ministero utilizzato a copertura è quello di "conto capitale" e NON di "parte capitale".</p>

speciale di “parte capitale” di competenza del medesimo Ministero, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

Ciò posto, al fine di rendere esplicita la corrispondenza temporale tra gli oneri e la relativa copertura, andrebbe valutata l’opportunità di esplicitare, anche al comma 1 dello stesso articolo 25, relativo alla determinazione del capitale sociale iniziale della futura ENIT SPA, che la spesa ivi prevista avrà luogo nell’anno 2023.

Sotto il profilo formale, con riferimento al comma 11, dovrebbe valutarsi l’opportunità di precisare che l’accantonamento del fondo speciale di competenza del Ministero del turismo utilizzato a copertura è quello di “conto capitale”, anziché di “parte capitale”, nonché di specificare che gli oneri oggetto di copertura sono quelli derivanti dal solo comma 1, giacché agli ulteriori commi da 2 a 10, ivi richiamati, non sono ascritti effetti finanziari, come si ricava anche dal prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica.

<p>Con riferimento a quanto segnalato, si ritiene in ogni caso utile acquisire l'avviso del Governo.</p>	<p>ARTICOLO 26 Disposizioni per il funzionamento della Lega italiana per la lotta contro i tumori</p> <p>Si rammenta che la LILT è inclusa nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. In proposito, si osserva che tali assunzioni sono autorizzate in un numero determinato di unità; ciò a fronte di oneri assunzionali che, essendo configurati come limiti massimi di spesa, richiederebbero che anche il numero di assunzioni fosse definito entro un contingente massimo: in proposito, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'effettiva prudenzialità di configurare il numero delle assunzioni in termini puntuali, a fronte di un'autorizzazione di spesa configurata come limite massimo, tenuto conto del carattere rigido ed obbligatorio delle spese per retribuzioni, che potrebbero registrare incrementi.</p>
	<p><i>Al riguardo, si conferma, contrariamente a quanto asserito, che l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 26 comma 1 è indicata in modo puntuale, coerentemente con le unità autorizzate in un numero determinato.</i></p>

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00930 Borrelli: Recepimento della normativa europea in materia di elusione fiscale delle imprese multinazionali	110
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	116
5-00931 Del Barba: Dati relativi agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti nell'anno 2022 dal « Patrimonio rilancio » di Cassa depositi e prestiti	111
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	117
5-00933 Toni Ricciardi: Estensione dell'accesso ai <i>bonus</i> edilizi ai cittadini italiani residenti in Italia titolari di rendite pensionistiche estere tassate alla fonte	111
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	119
5-00928 Matera: Chiarimenti in ordine all'applicazione del credito di imposta per l'acquisto di immobili strumentali agli investimenti nelle ZES	112
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	121
5-00929 De Palma: Dati relativi al regime di imposta sostitutiva per i titolari di redditi di pensione estera che trasferiscono la residenza fiscale nel Mezzogiorno	112
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	123
5-00932 Centemero: Regime fiscale relativo alle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni in società da parte di imprese commerciali	112
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	125
5-00934 Fenu: Iniziative per la gestione dei crediti fiscali incagliati	113
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	128
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	113
<i>ALLEGATO 8 (Proposte emendative presentate)</i>	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 31 maggio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.

La seduta comincia alle 13.45.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna

sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-00930 Borrelli: Recepimento della normativa europea in materia di elusione fiscale delle imprese multinazionali.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirma-

tario, in particolare sottolineando come – grazie a strategie di ottimizzazione fiscale – ogni anno le multinazionali eludano un cospicuo ammontare di tasse, che per l'Italia è stimato in circa il 20 per cento del gettito IRES.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco GRIMALDI (AVS) prende atto della risposta, constatando che le pratiche elusive delle multinazionali non solo hanno un effetto distorsivo sulla concorrenza, ma sottraggono inoltre ingenti risorse alla finanza pubblica sfruttando l'opacità di alcuni sistemi fiscali obsoleti – come quello italiano – o poco aderenti ai modelli di *business* dell'era digitale. Rileva che le risorse così sottratte potrebbero essere invece destinate a politiche di *welfare* e sviluppo economico. Ribadisce dunque l'invito a valutare, in sede di recepimento della direttiva UE 2022/2523, l'applicazione di un'aliquota minima superiore al livello indicato dall'UE, pari dunque ad almeno il 21 per cento. Evidenzia che ciò avrebbe un più significativo effetto deterrente, oltre a consentire il reperimento di un extragettito annuo stimato in 4 miliardi di euro.

5-00931 Del Barba: Dati relativi agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti nell'anno 2022 dal « Patrimonio rilancio » di Cassa depositi e prestiti.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario, sottolineando che, da notizie di stampa, si apprende che il Governo si appresta ad approvare un disegno di legge (cosiddetto *Made in Italy*) all'interno del quale intende istituire un « fondo sovrano » che appare lontano dai modelli utilizzati dai Paesi che esportano materie prime, ma che sembra – al contrario – configurarsi come una struttura di gestione di partecipazioni statali. Si tratterebbe di un fondo con dotazione di un miliardo, il cui scopo sarebbe di intervenire nel capitale delle imprese. Stanti le analogie con il Patrimonio Rilancio, istituito con il decreto-legge

n. 34 del 2020 con dotazione di 44 miliardi di euro al medesimo scopo, con l'interrogazione in titolo si chiede in particolare di conoscere quali siano stati gli interventi messi in campo tramite il menzionato Patrimonio Rilancio e in che misura le risorse indicate siano state impiegate.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luigi MARATTIN (A-IV-RE), replicando, dichiara di essere del tutto insoddisfatto dalla risposta del Governo, che non fornisce alcuna indicazione rispetto ai quesiti formulati. Rileva infatti che scopo dell'interrogazione non era quello di conoscere il numero di interventi effettuati dal Patrimonio Rilancio, quanto piuttosto di avere contezza delle risorse impiegate per tali interventi, anche al fine di comprendere come i citati 44 miliardi siano stati impiegati.

Marco OSNATO, *presidente*, preso atto della replica del deputato Marattin, auspica che gli elementi di risposta forniti dal Governo alle interrogazioni in Commissione possano essere puntuali ed esaustivi.

5-00933 Toni Ricciardi: Estensione dell'accesso ai *bonus* edilizi ai cittadini italiani residenti in Italia titolari di rendite pensionistiche estere tassate alla fonte.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo. In particolare fa presenti le difficoltà di accesso ai *bonus* edilizi da parte dei soggetti detentori di pensione estera residenti in Italia, i cui redditi sono tassati alla fonte. Evidenzia che tali difficoltà sono insorte anche a seguito delle modifiche del decreto-legge n. 11 del 2023, in materia di divieto di cessione dei crediti derivanti dalle agevolazioni fiscali edilizie.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Toni RICCIARDI (PD-IDP), replicando, si dichiara completamente insoddisfatto dalla risposta fornita dalla rappresentante del Governo. Ricorda infatti come le opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura spettino anche ai contribuenti in regime forfettario, ancorché incapienti; dall'altro lato, sottolinea come i soggetti detentori di pensione estera residenti in Italia, i quali pagano quanto dovuto all'erario secondo le prescrizioni di legge, siano al contrario impossibilitati a usufruire delle medesime opzioni. Ricorda che la questione è stata posta all'attenzione del Governo nel corso dell'esame del decreto-legge riguardante la disciplina del cd. *superbonus* attraverso la presentazione di proposte emendative sulle quali, tuttavia, il Governo ha espresso parere negativo.

5-00928 Matera: Chiarimenti in ordine all'applicazione del credito di imposta per l'acquisto di immobili strumentali agli investimenti nelle ZES.

Mariangela MATERA (FDI) illustra l'interrogazione in titolo. In particolare, rileva come il requisito della « novità » dei beni immobili strumentali oggetto di investimento, richiesto dall'Agenzia delle entrate ai fini dell'accesso al credito d'imposta, si ponga in contrasto con la *ratio* dell'agevolazione stessa, ovvero stimolare la crescita in specifiche aree del Paese. Evidenzia come tale interpretazione rischi di mettere in crisi una notevole quantità di investimenti, effettuati nella convinzione che il requisito della novità non riguardasse anche i beni immobili. Chiede dunque quali iniziative intenda intraprendere il Governo in tal senso, eventualmente attraverso una norma di interpretazione autentica che consenta di riconoscere il credito di imposta indipendentemente dal requisito della novità.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mariangela MATERA (FDI), replicando, prende atto di quanto affermato dal Governo. Deve osservare tuttavia che, dal momento che appare necessaria una modifica

normativa, si rischia nel frattempo di vanificare l'intento della disposizione agevolativa.

5-00929 De Palma: Dati relativi al regime di imposta sostitutiva per i titolari di redditi di pensione estera che trasferiscono la residenza fiscale nel Mezzogiorno.

Andrea CAROPPO (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario. Consapevole dell'effetto della pandemia, che ha interrotto l'applicazione concreta delle norme menzionate nell'interrogazione, chiede al Governo quali iniziative intenda intraprendere affinché la disciplina risulti più incisiva.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Andrea CAROPPO (FI-PPE) si dichiara soddisfatto dalla risposta del Governo, riservandosi di consultare più approfonditamente quanto esposto. Da una lettura sommaria dei dati forniti in questa sede, rileva come la disposizione abbia iniziato ad avere effetti concreti dal 2021; in generale, auspica da parte del Governo una campagna di comunicazione più incisiva sulla misura oggetto dell'interrogazione. Rileva che ciò consentirebbe anche di superare le titubanze che, verosimilmente, i cittadini stranieri potrebbero nutrire nei confronti del Mezzogiorno, con particolare riferimento al rischio di criminalità e alle difficoltà legate alla mobilità o alla sanità.

5-00932 Centemero: Regime fiscale relativo alle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni in società da parte di imprese commerciali.

Giulio CENTEMERO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo, chiedendo al Governo se intenda estendere la disciplina della *participation exemption* – PEX anche alla cessione di immobili oggetto dell'esercizio di impresa, ipotesi invece esclusa dall'Agenzia delle entrate.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giulio CENTEMERO (LEGA) si riserva di esaminare nel dettaglio l'articolata risposta del Governo, riservandosi ulteriori approfondimenti della questione.

5-00934 Fenu: Iniziative per la gestione dei crediti fiscali incagliati.

Emiliano FENU (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando in particolare la necessità di conoscere le tempistiche che si prevedono per l'operatività di strumenti volti allo sblocco dei crediti incagliati.

La sottosegretaria Sandra SAVINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Emiliano FENU (M5S) si dichiara insoddisfatto dalla risposta del Governo. Rileva come, già al momento di conversione del decreto-legge n. 11 del 2023, numerose imprese del settore si trovassero in gravi difficoltà; ritiene al riguardo che, per il mese di settembre, diverse altre realtà si troveranno costrette a chiudere.

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 maggio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 14.40.

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 maggio 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che sono state presentate 659 proposte emendative al disegno di legge di Delega al Governo per la riforma fiscale (C.1038 del Governo), adottato dalla Commissione come testo base. Il fascicolo degli emendamenti è in distribuzione e sarà allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 8*).

Ricorda innanzitutto che il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2023. Rammenta a tale riguardo che il regime di ammissibilità degli emendamenti riferiti ai disegni di legge collegati è disciplinato dall'articolo 123-*bis*, comma 3-*bis*, del Regolamento, ai sensi del quale sono dichiarate inammissibili non solo le proposte emendative che risultino estranee al loro oggetto, ma anche quelle che contrastino con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato.

Ricorda che in sede di esame delle proposte emendative riferite al disegno di legge in oggetto, quindi, il vaglio di ammissibilità coinvolge anche i profili finanziari delle proposte emendative e comporta la dichiarazione di inammissibilità di quelle proposte emendative che, pur determinando effetti finanziari negativi, non provvedono alla quantificazione degli stessi e alla loro compensazione finanziaria.

Rileva che in questa prospettiva, appare tuttavia necessario precisare preliminarmente che il disegno di legge in esame reca un'ampia e organica riforma fiscale da realizzarsi attraverso l'attuazione di numerose deleghe legislative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In questo quadro, conformemente a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere, all'atto del conferimento delle deleghe, alla determinazione degli eventuali effetti finanziari da esse derivanti, l'articolo 20 del disegno di legge in oggetto prevede, da un lato, che la re-

lazione tecnica che accompagnerà ciascuno schema di decreto legislativo evidenzierà gli effetti dello stesso sui saldi di finanza pubblica, dall'altro, che qualora uno o più decreti legislativi non trovino compensazione al proprio interno, o mediante parziale utilizzo delle risorse a legislazione vigente indicate dal medesimo articolo 20 e destinate all'attuazione della riforma, essi potranno essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie ovvero dopo la trasmissione alle Camere degli altri schemi di decreto legislativo che rechino le occorrenti risorse finanziarie.

In questo contesto, pertanto, in mancanza di una relazione tecnica che dimostri fin d'ora gli effetti finanziari derivanti da ciascun principio e criterio direttivo, da ciascuna delega ovvero dal complesso delle deleghe che saranno esercitate, le proposte emendative volte a modificare i predetti principi e criteri direttivi o a introdurne ulteriori, ovvero a inserire nel provvedimento in esame ulteriori deleghe nell'ambito del medesimo quadro di riforma, non potranno che essere ritenute ammissibili per i profili finanziari, non risultando al momento possibile valutarne l'eventuale impatto sui saldi di finanza pubblica, giacché non è stata ancora definita la cornice finanziaria derivante dall'attuazione della riforma.

Viceversa, rileva che potranno essere invece quantificati e valutati gli eventuali effetti finanziari derivanti da quelle proposte emendative che, collocandosi al di fuori delle deleghe contenute nel provvedimento in oggetto – attraverso previsioni normative di portata immediatamente attuativa – modificano il quadro finanziario a legislazione vigente, quale risultante dai documenti di finanza pubblica.

Alla luce dei predetti criteri, evidenzia che sono pertanto da considerarsi inammissibili per carenza di compensazione finanziaria le seguenti proposte emendative:

Pastorino 1.4 e Borrelli 1.16, che, nell'istituire la Commissione per la riforma del fisco, presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze e composta da espo-

nenti delle parti sociali e del mondo accademico, (e da costituirsi, secondo l'emendamento 1.16, entro 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento), non introducono né un'autorizzazione di spesa per provvedere al suo funzionamento né un'espressa clausola di invarianza finanziaria per escludere la corresponsione di emolumenti ai suoi componenti e, comunque, per evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Del Barba 6.02, che, novellando la legge n. 130 del 1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti, reca alcune agevolazioni fiscali con riferimento ai finanziamenti in favore degli enti del Terzo settore, senza provvedere alla quantificazione delle minori entrate che ne derivano e alla occorrente compensazione finanziaria.

Avverte quindi che è da considerarsi inammissibile per estraneità di materia l'emendamento Lupi 6.07, in quanto apporta modifiche dirette alle norme del codice civile che riguardano i revisori dei conti nelle società a responsabilità limitata.

Infine avverte che il termine per la presentazione di ricorsi alla pronuncia di inammissibilità è fissato alle ore 16.30 della giornata odierna.

Virginio MEROLA (PD-PPE), nel sottolineare l'eccezionalità del provvedimento, che si propone di riformare il sistema fiscale nella sua interezza, intende esprimere alcune considerazioni generali sulle modalità del lavoro che attende la Commissione sul disegno di legge. In particolare, ritiene che sia necessario concedere alla Commissione spazio per un'adeguata analisi del provvedimento, destinato a incidere su un sistema fiscale frammentato e caratterizzato da numerose imposte sostitutive e dalla progressiva erosione della base imponibile. Alla luce delle considerazioni svolte nel corso delle audizioni dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio e della Banca d'Italia ritiene necessario, ancor prima di entrare nel merito delle singole proposte emendative, che la Commissione svolga una discussione di insieme.

Marco OSNATO, *presidente*, rispondendo al deputato Merola, ricorda come nel corso delle precedenti settimane siano state svolte numerose audizioni. Ritiene quindi legittimo che si svolga un'ampia discussione sul complesso degli emendamenti, che potrebbe avere luogo già nel corso della prossima settimana, entro gli spazi concessi dai lavori dall'Assemblea. Al contempo, tuttavia, rammenta che è stato presentato un elevato numero di proposte emendative e che il provvedimento, anche in considerazione della sua natura di collegato alla manovra di finanza pubblica, potrebbe essere esaminato in tempi ravvicinati dall'Assemblea. Tali circostanze suggeriscono la possibilità di procedere alla segnalazione degli emendamenti ritenuti prioritari, questione che potrà essere affrontata nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza a breve convocata.

Bruno TABACCI (PD-IDP), interviene per rendere noto che il Comitato per la Legi-

slazione – alla cui seduta odierna ha preso parte – ha approvato un parere che reca alcune condizioni sul provvedimento in esame. Ritiene necessario porre tale parere all'attenzione dei colleghi, affinché le indicazioni formulate dal Comitato siano prese in adeguata considerazione e così possano essere evitati imprecisioni o errori nella formulazione del testo.

Marco OSNATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 31 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.30.

ALLEGATO 1

5-00930 Borrelli: Recepimento della normativa europea in materia di elusione fiscale delle imprese multinazionali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, soffermandosi sui fenomeni dell'erosione delle basi imponibili e del trasferimento di profitti dai Paesi a elevata tassazione verso quelli con tassazione ridotta o pari a zero, rilevano che « a ottobre 2021 l'*Inclusive Framework* dell'OCSE ha approvato un accordo sulle nuove regole globali per la tassazione delle multinazionali » e, altresì, che « con riferimento al secondo pilastro dell'accordo i grandi gruppi multinazionali con ricavi consolidati annui pari o superiori a 750 milioni di euro sosterebbero in ogni giurisdizione in cui operano un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 15 per cento (*Global minimum tax*) ».

Gli Interroganti, nel considerare « poco ambiziosa » la suddetta aliquota minima di imposizione effettiva, chiedono di conoscere se l'Italia possa perseguire una più efficace azione di contrasto all'elusione fiscale delle multinazionali attraverso l'introduzione – in sede di recepimento della direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, successiva all'accordo OCSE/G20 sul Secondo pilastro – di un'aliquota minima effettiva domestica più elevata, pari ad almeno il 21 per cento.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

In merito alla richiesta volta a perseguire una più efficace azione di contrasto all'elusione fiscale delle multinazionali attraverso l'introduzione – in sede di recepimento della direttiva UE 2022/2523 del 14 dicembre 2022, successiva all'accordo OCSE/G20 sul Secondo pilastro – di un'aliquota minima effettiva domestica più elevata, pari ad almeno il 21 per cento, giova osservare che il recepimento della predetta direttiva avverrà secondo i contenuti previsti al suo interno, tenendo conto anche delle modalità di attuazione del Secondo pilastro seguite da parte degli altri Paesi dell'Unione europea e del G20, nonché dell'OCSE e dell'*Inclusive Framework*.

In particolare, l'articolo 11 della direttiva consente agli Stati membri di introdurre un'imposta integrativa domestica qualificata, allo scopo di assicurare in ogni caso una tassazione non inferiore a quella minima e preservare l'integrità delle basi imponibili, evitandone recuperi a imposizione da parte di altre giurisdizioni.

Tuttavia, deve evidenziarsi che, in considerazione della possibile applicazione generalizzata dell'imposizione minima con un'aliquota al 15 per cento, la proposta avanzata dagli Onorevoli interroganti di introdurre una tassazione effettiva in Italia superiore a tale soglia potrebbe avere l'effetto di trasferire gli utili verso giurisdizioni con imposizioni minime più basse.

ALLEGATO 2

5-00931 Del Barba: Dati relativi agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti nell'anno 2022 dal « Patrimonio rilancio » di Cassa depositi e prestiti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli colleghi, in merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'Onorevole Del Barba e altri, si rappresenta, preliminarmente, che il Patrimonio Rilancio, gestito da Cassa depositi e prestiti (CDP), è lo strumento istituito dal cosiddetto decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per sostenere il rafforzamento patrimoniale delle grandi imprese italiane.

Si tratta di un patrimonio destinato – separato e autonomo rispetto al patrimonio di CDP nonché agli altri patrimoni separati da questa costituiti – che contempla due differenti modalità operative ed è suddiviso in tre comparti.

In particolare, Patrimonio Rilancio può operare a condizioni di mercato o effettuando interventi qualificabili come misure di aiuto secondo i termini e alle condizioni di cui al quadro temporaneo sugli aiuti di Stato (*Temporary framework*).

Il Patrimonio, come detto, è suddiviso in comparti, autonomi tra di loro (ciascuno risponde esclusivamente delle obbligazioni assunte con i beni apportati al comparto e i proventi della gestione specifica).

Tanto premesso, con riferimento alla operatività del patrimonio nel 2022, si segnala che in data 22 giugno 2022, il consiglio di amministrazione di CDP ha deliberato la rimodulazione del piano di allocazione delle risorse dell'apporto iniziale, che ha previsto la riallocazione delle risorse in eccesso del Fondo Nazionale Supporto Temporaneo (« FNST ») a beneficio di Fondo Nazionale Strategico (« FNS ») e Fondo Nazionale Ristrutturazioni Imprese (« FNRI »), anche in considerazione del termine del periodo di investimento del FNST fissato al 30 giugno 2022 (coin-

cidente con la scadenza del regime *Temporary Framework*).

La rimodulazione è stata perfezionata attraverso il trasferimento di titoli di Stato per un controvalore pari a circa 1.518 milioni di euro, di cui circa 546 milioni di euro dal FNST al FNS e circa 972 milioni di euro dal FNST al FNRI.

Contestualmente al trasferimento dei titoli di Stato, CDP ha proceduto ad annullare gli strumenti finanziari di partecipazione (« SFP ») emessi in sede di costituzione del Patrimonio Rilancio e ad emettere nuovi SFP in favore del Ministero dell'economia e delle finanze con valore nominale pari a quello degli SFP annullati, incrementato o diminuito di un importo pari al controvalore dei titoli di Stato trasferiti.

A seguito di tale riallocazione, il valore nominale degli SFP assegnati al Ministero dell'economia e delle finanze risulta pari a:

862 milioni di euro a valere sul comparto FNST;

1.031 milioni di euro a valere sul comparto FNS;

1.107 milioni di euro a valere sul comparto FNRI.

Per quanto riguarda le operazioni deliberate, Cassa depositi e prestiti nel 2022 ha concesso 25 interventi nell'ambito di FSNT e del FNRI.

Non sono state deliberate operazioni solo nell'ambito del FNS, pur essendo state avviate di diverse attività istruttorie.

Proprio tenuto conto di quest'ultimo dato, l'articolo 22 del disegno di legge atto Senato n. 674, al quale fanno riferimento

nelle premesse gli onorevoli interroganti, amplia l'operatività del Patrimonio in oggetto al fine di consentire un migliore accesso al FNS.

Infine, comunico che la relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti relativa all'annualità 2022 sarà a breve trasmessa alla Camere.

ALLEGATO 3

5-00933 Toni Ricciardi: Estensione dell'accesso ai *bonus* edilizi ai cittadini italiani residenti in Italia titolari di rendite pensionistiche estere tassate alla fonte.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, ai sensi del quale è stato previsto, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo della fruizione diretta della detrazione prevista per gli interventi in materia edilizia. Tale misura restrittiva riguarda anche i titolari di rendite pensionistiche estere tassate alla fonte e, in particolare, le prestazioni pensionistiche svizzere del primo pilastro (AVS) e del secondo pilastro (LPP).

Gli Interroganti chiedono chiarimenti in merito alla possibilità per i predetti soggetti di accedere agli sconti fiscali in caso di ristrutturazione ed efficientamento energetico in ragione della imposta sostitutiva versata in Italia, tenuto conto delle peculiari regole di tassazione cui sono sottoposti in virtù dell'articolo 18 della Convenzione Italo-svizzera per evitare le doppie imposizioni in materia fiscale.

In particolare, gli Onorevoli chiedono di sapere come si intenda garantire il principio di uguaglianza fiscale sancito dall'articolo 53 della Costituzione al fine di permettere ai cittadini italiani residenti in Italia, proprietari di un'abitazione e titolari di prestazioni pensionistiche svizzere AVS o LLP, o comunque titolari di altra rendita pensionistica estera tassata alla fonte, di accedere ai cennati benefici fiscali.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

L'articolo 76, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, prevede che le rendite corrisposte in Italia da parte dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturate sulla base anche

di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia.

Il successivo comma 1-bis – introdotto dall'articolo 55-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 – prevede che la ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 78, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per l'anno 2023), inserendo il comma 1-*ter* al menzionato articolo 76, ha esteso il trattamento fiscale agevolato in esame anche alle rendite AVS e LLP percepite dai soggetti residenti in Italia per i quali il pagamento sia avvenuto tramite intermediari finanziari non italiani stabilendo che tali somme sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e 1-bis.

Ciò premesso, come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella circolare 8 agosto 2020, n. 24, il *Superbonus* non può essere utilizzato, sotto forma di detrazione dall'imposta lorda nella dichiarazione dei redditi, dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che

non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cosiddetta *no tax area*).

Allo stato, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, qualora non ricorrano le ipotesi di deroga di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 del decreto-legge citato, i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, non possono fruire

dei benefici fiscali correlati ai *bonus* cosiddetti edilizi (essendogli inibita qualsiasi modalità di utilizzo del beneficio).

Secondo i principi generali del sistema tributario, le predette forme di tassazione scontano un'imposta determinata forfetariamente che non consente ai beneficiari di fruire delle deduzioni o delle detrazioni fiscali previste dalla normativa tributaria.

Tale esclusione non investe esclusivamente i soggetti, residenti in Italia, titolari di rendite pensionistiche estere, imponibili in Italia e tassate alla fonte, bensì tutti coloro che, pur residenti in Italia, rientrano in una delle categorie sopra indicate (come, ad esempio, i cosiddetti « incapienti »).

ALLEGATO 4

5-00928 Matera: Chiarimenti in ordine all'applicazione del credito di imposta per l'acquisto di immobili strumentali agli investimenti nelle ZES.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, fatte talune premesse circa la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES) di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 – nonché sulla normativa di riferimento ad essa correlata – chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze di sapere « quali iniziative di competenza intenda intraprendere, al fine di stabilire che il credito d'imposta sia riconosciuto per l'acquisto di immobili strumentali, indipendentemente dal requisito di "novità" del bene ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

Giova preliminarmente ricordare che, con gli articoli 4, 5 e 5-bis del decreto-legge n. 91 del 2017, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento la disciplina delle Zone Economiche Speciali (ZES) al fine di favorire – mediante l'attribuzione di benefici fiscali e amministrativi – la creazione di condizioni favorevoli, che consentano lo sviluppo, in dette aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese.

Più in particolare, in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 91 del 2017 dispone che il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno « di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della

legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. (...) ».

L'Agenzia delle entrate – nel fornire risposta (parere n. 310 del 3 maggio 2023) ad un interpello nel quale venivano richiesti chiarimenti in merito al requisito della « novità » per le fattispecie di acquisto di terreni e di acquisizione, realizzazione e ampliamento degli immobili strumentali agli investimenti nell'ambito delle Zone Economiche Speciali (ZES), a seguito delle modifiche operate, da ultimo, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 36 del 2022, all'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017 – ha chiarito che il costo sostenuto per l'acquisto del compendio immobiliare oggetto dell'istanza di interpello non fosse agevolabile con il credito d'imposta ZES di cui al citato articolo 5 perché detto compendio era già utilizzato, a diverso titolo, dal soggetto acquirente e, dunque, come investimento, risultava privo del requisito della « novità ».

La posizione dell'Agenzia muove dal fatto che il credito d'imposta ZES non presenta una propria disciplina organica ma opera « per rinvio » alle disposizioni del credito d'imposta per il Mezzogiorno previsto dall'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208 del 2015.

Tali ultime previsioni richiedono, quale presupposto per la fruizione del credito d'imposta per il Mezzogiorno, che il bene strumentale acquistato sia « nuovo » (ossia, come evidenziato nella circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, « Il citato comma 98 [...] prevede espressamente che il credito di imposta riguarda gli investimenti in beni strumentali "nuovi". Conseguentemente, l'a-

gevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati »).

Ciò posto, va evidenziato che la disciplina del credito d'imposta ZES non prevede esplicite eccezioni che possano disapplicare il requisito della novità degli *asset* oggetto degli investimenti né il richiamo alla disciplina del credito d'imposta per il Mezzogiorno « in quanto compatibile » (come si evince dall'articolo 5 citato) è idonea a superare detto requisito che caratterizza la disciplina agevolativa del credito d'imposta per il Mezzogiorno.

Neppure le modifiche introdotte – da ultimo – con il citato articolo 37 del decreto-legge n. 36 del 2022 hanno fornito elementi per valutare la possibile « disattivazione » ai fini del credito d'imposta ZES del richiamato requisito della novità, poiché dette modifiche si sono limitate ad estendere (esclusivamente per le ZES) le fattispecie già comprese nel credito d'imposta per il

Mezzogiorno al fine di farvi rientrare l'acquisto di terreni e l'acquisizione, realizzazione e ampliamento degli immobili strumentali, senza intervenire – si ripete – sugli altri presupposti (compreso quello della novità) previsti per la fruizione del credito d'imposta per il Mezzogiorno.

In altri termini le suddette estensioni operative si calano in un contesto normativo permeato dal predicato della « novità », senza che risulti esplicitamente introdotto un criterio selettivo derogativo.

Pertanto, qualora si volesse dar seguito alle osservazioni formulate dagli Onorevoli interroganti in merito alla richiamata risposta fornita dall'Agenzia delle entrate, occorrerebbe valutare un'apposita modifica normativa per riconsiderare il requisito della « novità » in ipotesi di investimenti in beni immobili strumentali effettuati nelle ZES.

ALLEGATO 5

5-00929 De Palma: Dati relativi al regime di imposta sostitutiva per i titolari di redditi di pensione estera che trasferiscono la residenza fiscale nel Mezzogiorno.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano le disposizioni di cui all'articolo 24-ter del TUIR laddove si prevede che le persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, in uno dei comuni del Mezzogiorno con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono beneficiare di un regime fiscale opzionale che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef con aliquota al 7 per cento a qualsiasi categoria di reddito prodotto all'estero, per ciascuno dei nove periodi d'imposta di validità dell'opzione.

Premesso che l'articolo 6-ter del decreto-legge n. 4 del 2022 ha esteso l'ambito di applicazione della normativa in argomento ai comuni colpiti da eventi sismici nel 2009, 2016 e 2017 – purché aventi comunque popolazione inferiore a 20.000 abitanti – gli Interroganti chiedono di sapere « quale sia, allo stato, il numero dei pensionati che hanno trasferito la residenza fiscale nel Mezzogiorno ed usufruito del suddetto regime opzionale, suddiviso per anni, regioni, province e Paese di provenienza, nonché quali misure intenda il Governo adottare per rendere la norma ancora più efficace ed incisiva ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

L'articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha inserito nel Testo

Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'articolo 24-ter che introduce un regime opzionale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi di pensione estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno.

In particolare, i titolari dei redditi da pensione di ogni genere e assegni a esse equiparati erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, ad un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei cinque anni di imposta successivi a quello in cui è esercitata l'opzione.

In particolare, la tassazione sostitutiva del 7 per cento, introdotta dal 2019, ha interessato:

nell'anno di imposta 2019, 61 soggetti;
nell'anno di imposta 2020, 159 soggetti;
nell'anno di imposta 2021, 286 soggetti.

Nella tabella seguente sono riportati i « Pensionati che hanno trasferito la residenza fiscale nel Mezzogiorno » disaggregati per Regione e anno di riferimento:

REGIONE*	Anno d'imposta 2021	Anno d'imposta 2020	Anno d'imposta 2019
Piemonte	*	*	*
Valle d'Aosta	*	*	*
Lombardia	*	*	*
Liguria	*	*	*

Trentino Alto Adige (P.A.Trento)	*	*	*
Trentino Alto Adige (P.A.Bolzano)	*	*	*
Veneto	*	*	*
Friuli Venezia Giulia	*	*	*
Emilia Romagna	*	*	*
Toscana	*	*	*
Umbria	*	*	*
Marche	7	*	*
Lazio	4	4	*
Abruzzo	88	46	17
Molise	5	*	*
Campania	23	18	8
Puglia	58	33	15
Basilicata	5	*	4
Calabria	11	8	*
Sicilia	45	24	6
Sardegna	37	19	6
TOTALE	286	159	61

* Nella banca dati statistica si considera la residenza fiscale al 31 dicembre dell'anno di presentazione della Dichiarazione, pertanto possono esserci delle differenze rispetto alla residenza riferita all'anno imposta. Le frequenze inferiori alle quattro unità sono state omesse per motivi di riservatezza.

Nella tabella che segue sono, poi, riportati i « Pensionati che hanno trasferito la residenza fiscale nel Mezzogiorno » per Stato estero di provenienza e anno di riferimento. In particolare, sono riportati i principali paesi di provenienza e sono raggruppati in « Altri Paesi » gli altri stati in quanto le frequenze sono molto parcellizzate.

STATO ESTERO DI RESIDENZA*	Anno d'imposta 2021	Anno d'imposta 2020	Anno d'imposta 2019
REGNO UNITO	73	32	10
GERMANIA	60	38	11
STATI UNITI D'AMERICA	35	14	7
BELGIO	34	21	13
SVIZZERA	23	23	8
FRANCIA	18	12	*
PAESI BASSI	14	5	*
Altri Paesi	29	14	9
TOTALE	286	159	61

* Il dato si riferisce al campo RM36. Le frequenze inferiori alle quattro unità sono state omesse per motivi di riservatezza.

ALLEGATO 6

5-00932 Centemero: Regime fiscale relativo alle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni in società da parte di imprese commerciali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti intervengono in merito a questioni interpretative riguardanti l'articolo 87 del TUIR concernente l'istituto della « *participation exemption* » (di seguito anche « *pex* ») secondo cui non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, del TUIR, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti nel caso in cui vengano rispettate talune condizioni. Tra queste, la lettera *d*) del comma 1 del citato articolo prevede espressamente l'esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale ex articolo 55 del TUIR e che tale requisito, per presunzione assoluta, non sussiste relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa.

Ciò premesso, gli Interroganti, nel richiamare la risalente circolare n. 36/E del 4 agosto 2004 con cui l'Agenzia delle Entrate ha sostanzialmente escluso dal novero dei fabbricati utilizzati nell'esercizio dell'impresa quelli concessi in locazione o godimento, anche attraverso contratti di affitto d'azienda, richiamano l'attenzione di questo Dicastero in ordine al fatto che « l'assetto patrimoniale di molte partecipazioni societarie, soprattutto per i gruppi di imprese del settore turistico-alberghiero, è spesso differenziato rispettivamente in base alla proprietà immobiliare e alla gestione della medesima in forma ricettiva mediante contratti locazione o affitto di azienda; in alcuni casi, infatti, potrebbero configurarsi

fattispecie idonee, di fatto, a qualificare gli immobili come “utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa”, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera *d*), del TUIR e, dunque, il patrimonio della società ceduta non costituito prevalentemente da immobili destinati alla mera locazione ».

Ciò premesso, gli Interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intendano assumere al fine di qualificare espressamente come esenti ex articolo 87 del TUIR anche le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni in società nelle fattispecie descritte in premessa.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

Ai fini dei requisiti per l'applicazione della cosiddetta *participation exemption*, la citata lettera *d*) dell'articolo 87 del TUIR stabilisce il cosiddetto requisito della commercialità della società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione (i.e., la società partecipata).

La disposizione prevede che l'« *esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l'attività agricola* ».

Al riguardo, giova sottolineare che l'Agenzia ha affrontato il tema del requisito

della « commercialità » nell'ambito della circolare 29 marzo 2013, n. 7/E, nella quale è stato evidenziato che « *il legislatore ha introdotto alcuni correttivi volti a evitare l'applicazione indiscriminata del regime di esenzione in presenza di plusvalori latenti del patrimonio della società partecipata, realizzati solo in fase di dismissione degli asset ai quali si riferiscono e, quindi, a notevole distanza di tempo rispetto al periodo di maturazione, come nel caso delle immobiliari di gestione e delle società che non svolgono attività commerciale* ».

Come più volte precisato, il dato testuale della lettera *d*) fa riferimento all'esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale, circostanza che spiega la lettura del requisito in commento come la volontà del legislatore di subordinare l'applicazione del regime della *participation exemption* ai soli casi in cui il sottostante patrimonio della società partecipata si configuri come azienda e soprattutto quest'ultima risulti utilizzata nell'esercizio dell'attività d'impresa.

In tale contesto, si è in presenza di « un'impresa commerciale » ai fini « pex » nell'ipotesi in cui la società partecipata risulti dotata di una struttura operativa idonea alla produzione e/o alla commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi di ricavi. Parimenti, si ritiene che il requisito della commercialità sussista nel caso in cui l'impresa disponga della capacità anche solo potenziale di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici ragionevolmente previsti in relazione alle specificità dei settori economici di appartenenza. In ordine al requisito della commercialità occorre precisare, inoltre, che la relativa verifica non può essere basata esclusivamente sul contenuto dell'oggetto sociale e sulla qualifica formale attribuita all'attività esercitata. In buona sostanza, l'oggetto sociale rileva ai fini della sussistenza del requisito della commercialità nella misura in cui trovi, di fatto, rispondenza nelle attività, in concreto, poste in essere dall'impresa (cfr. il paragrafo 1 della richiamata circolare n. 7/E del 2013).

Sempre con la citata Circolare n. 7/E del 2013, è stato evidenziato che per pre-

sunzione assoluta di legge il requisito dell'esercizio d'impresa commerciale non sussiste quando, sulla base del « principio della prevalenza », il patrimonio della società partecipata è prevalentemente costituito da immobili diversi da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa (i.e. immobili merce) e dagli impianti e fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa (i.e. immobili strumentali).

La disposizione di cui alla lettera *d*) sopra richiamata esclude, senza possibilità di prova contraria, dall'applicazione della disciplina in commento le cosiddette immobiliari di gestione, la cui attività consiste principalmente nella mera locazione di immobili a terzi.

Infatti, come precisato nella circolare n. 36/E del 2004 e ribadito nella circolare n. 7/E del 2013, i fabbricati concessi in locazione o godimento, anche attraverso contratti di affitto d'azienda, non si considerano utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa. Rientrano nel computo della prevalenza anche gli immobili acquisiti in base a contratti di locazione finanziaria dall'utilizzatore e successivamente locati a terzi, indipendentemente dall'iscrizione o meno in bilancio degli stessi.

Non risulta, pertanto, soddisfatto il requisito della commercialità previsto dalla disciplina « pex » in ipotesi di società di gestione immobiliare la cui attività appare caratterizzata in maniera essenziale e determinante dalla mera locazione degli immobili e dalla percezione dei relativi canoni.

Occorre, tuttavia, considerare il caso in cui, accanto ad un'attività di gestione passiva che si manifesta con la mera percezione di canoni di locazione/affitto relativi ad una pluralità di immobili, si ponga in essere un'attività consistente nell'esecuzione di una serie di servizi complementari e funzionali alla utilizzazione unitaria del complesso immobiliare, con finalità diverse dal mero godimento dello stesso. Trattasi, ad esempio, degli immobili che fanno parte di complessi immobiliari aventi destinazione unitaria quali villaggi turistici, centri sportivi, gallerie commerciali.

Laddove la prestazione di tali servizi risulti essenziale e determinante dal punto di vista qualitativo e quantitativo, detti immobili si possono considerare idonei a configurare una gestione attiva. Di conseguenza, tali immobili verrebbero qualificati come beni « *utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa* » ai sensi della citata lettera *d*) dell'articolo 87 del TUIR trovando

applicazione in tal caso il regime della « *pex* ».

Ciò posto alla luce degli elementi forniti dagli Interroganti, non si ravvisano elementi che inducano a modificare, per il settore turistico-alberghiero, il costante orientamento dell'Agenzia delle entrate sul requisito della commercialità ai fini *pex* come interpretato dai richiamati documenti di prassi.

ALLEGATO 7

5-00934 Fenu: Iniziative per la gestione dei crediti fiscali incagliati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Fenu e altri, che fa riferimento ai lavori parlamentari svolti per la conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, approvato definitivamente lo scorso 5 aprile (legge di conversione 11 aprile 2023, n. 38), cosiddetto « decreto Cessioni ».

Si ricorda, con riferimento a tale decreto-legge che, nel corso dell'esame parlamentare, è stata introdotta una disposizione che autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che sono cessionari di crediti di imposta per interventi legati al cosiddetto *Superbonus*, in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022, di utilizzare, in tutto o in parte, detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni.

Tale sottoscrizione può essere effettuata nel limite del 10 per cento della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al *Superbonus* e già utilizzati in compensazione, e solo se il cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.

Ferma restando l'ipotesi di dolo, il concorso dei cessionari nella violazione viene escluso qualora essi dimostrino di avere acquisito il credito di imposta e siano in possesso di specifica documentazione riguardante le opere da cui origina il credito di imposta, tra cui un'attestazione riguardante il rispetto delle norme antiriciclaggio da parte dei soggetti che sono controparte nelle cessioni (e non che intervengono nelle cessioni).

Proprio alla luce delle nuove disposizioni dettate dal decreto Cessioni, diverse banche hanno deciso di riaprire le piattaforme per la cessione del credito per i *bonus* edilizi.

Ad oggi, alla luce delle informazioni in possesso di questo Ministero, solo EnelX, Intesa San Paolo e Sparkasse già riacquistano, mentre Credit Agricole, UniCredit e Poste Italiane stanno ultimando le procedure per dare avvio al procedimento in linea con la normativa vigente.

Tra le banche che hanno dichiarato la propria disponibilità a riattivare la cessione del credito vi è anche Banco Bpm.

Sono, inoltre state predisposte da parte di operatori privati, alcune piattaforme di intermediazione che permettono la valutazione di offerte di acquisto di *bonus* edilizi, quali: Finanza.Tech e SiBonus, Giroconto e Innova Credit.

Da ultimo, con riferimento alla « realizzazione di un apposito veicolo finanziario » deputato all'acquisto dei crediti, questo Ministero ribadisce, in linea con la normativa vigente e con le regole che presiedono la contabilità di Stato, che nessuna iniziativa è stata intrapresa in questo senso direttamente dall'amministrazione pubblica.

Risulta tuttavia, in esito alle informazioni acquisite, che la società EnelX, di concerto con alcuni istituti bancari, stia lavorando alla realizzazione di una piattaforma che, nel rispetto delle vigenti disposizioni, procederà a sostenere l'acquisto di crediti da operatori privati ed industriali.

A quanto è dato sapere l'operatività completa della piattaforma è prevista entro il mese di settembre 2023, in linea con le tempistiche previste e le autorizzazioni necessarie allo scopo.

ALLEGATO 8

**Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: venti-quattro mesi con le seguenti: diciotto mesi.

1.1. Marattin, Del Barba, Sottanelli.

Al comma 1, dopo le parole: la revisione del sistema tributario inserire le seguenti: informato a criteri di progressività.

1.2. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, dopo le parole: dell'Unione europea e del diritto internazionale, inserire le seguenti: nonché nel rispetto dell'autonomia tributaria degli enti territoriali decentrati e dei principi del federalismo fiscale,.

1.3. Bagnai, Centemero, Cavandoli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'adozione dei decreti è subordinata al parere non vincolante della Commissione per la riforma del fisco, presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze e composta da esponenti delle parti sociali e del mondo accademico.

1.4. Pastorino.

(Inammissibile)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per l'espressione del parere con le seguenti: per l'espressione dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente:

al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: dopo l'espressione del parere con le seguenti: dopo l'espressione dell'intesa;

al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora, a seguito dei pareri parlamentari, il Governo non osservi le prescrizioni dell'Intesa in Conferenza unificata, ha l'obbligo di relazione alla medesima.

* **1.5.** Comaroli, Bagnai, Centemero, Cattoi, Frassini.

* **1.6.** Maullu, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Testa.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro novanta giorni.

1.7. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.

1.8. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: di venti giorni con le seguenti: di trenta giorni.

1.9. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 3, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera.

1.10. Tabacci, Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L'adozione dei decreti è subordinata comunque al parere non vincolante di una Commissione denominata « Commissione per la riforma del fisco », da costituirsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze e composta da esponenti delle parti sociali e del mondo accademico.

1.16. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo, in relazione agli effetti finanziari conseguenti all'avvio della riforma fiscale, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevede annualmente un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione ai tributi, qualora di competenza ai sensi dei rispettivi statuti speciali. Gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale sono stabiliti, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con

la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.

1.01. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

ART. 2.

Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenendo in considerazione anche l'interesse delle generazioni future all'equa distribuzione dei carichi impositivi e gli effetti che gli stessi possono determinare.

2.1. Della Vedova, Magi.

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

0a) preservare la progressività del sistema tributario;

01a) raggiungere l'obiettivo di equità orizzontale;

2.2. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) preservare la centralità dello Stato nel sistema tributario, quale garanzia dell'unità e del principio di solidarietà ai fini del raggiungimento della perequazione e del contrasto alle disuguaglianze sociali;

2.3. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) garantire la progressività del sistema tributario e assicurare il rispetto del principio di equità fiscale;

2.4. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) preservare la progressività del sistema tributario;

2.5. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) raggiungere l'obiettivo di equità orizzontale;

2.6. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.7. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) perseguire primariamente le esigenze di finanziamento della spesa pubblica, definendo un assetto del sistema tributario stabile e generale, che accompagni l'azione degli operatori economici e restituisca certezza, uniformità e generalità del prelievo su tutte le categorie reddituali;

2.8. Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) rilanciare la crescita economica, la natalità, l'occupazione femminile e le politiche di conciliazione, attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, garantendo equità fiscale per le famiglie, i lavoratori e le imprese;

2.9. Merola, Toni Ricciardi.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) rilanciare la crescita economica, la natalità e l'occupazione femminile attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, garantendo equità fiscale per le famiglie, i lavoratori e le imprese;

2.10. Cavandoli, Bagnai, Centemero.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la crescita economica con le seguenti: lo sviluppo inclusivo e sostenibile

2.11. D'Alfonso.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: la crescita economica aggiungere le seguenti: , l'inclusione sociale

2.12. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: crescita economica aggiungere le seguenti: , mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici

2.13. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: crescita economica aggiungere le seguenti: nel rispetto dei principi costituzionali

2.14. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: crescita economica aggiungere le seguenti: l'economia circolare

2.15. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e la natalità con le seguenti: , la natalità e l'occupazione femminile

2.16. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: della struttura dei tributi con le seguenti: e dell'equità del sistema fiscale

2.17. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: struttura dei tributi e con le seguenti: struttura dei tributi e del sistema delle agevolazioni fiscali nonché

2.18. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: struttura dei tributi aggiungere le seguenti: , il riequilibrio del sistema fiscale tra imposte dirette e indirette

2.19. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: riduzione con la seguente: progressione

2.20. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: riduzione aggiungere le seguenti: e la progressione

2.21. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: riduzione del carico fiscale aggiungere le seguenti: a partire da quello gravante sui lavoratori dipendenti e sui pensionati

2.22. Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: del carico fiscale, aggiungere le seguenti: in particolare modo per i nuclei familiari con figli fiscalmente a carico,

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), sostituire la parola: anche con la seguente: soprattutto

2.23. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: carico fiscale, aggiungere le seguenti: nonché mediante una congrua tassazione degli extraprofitti,

2.24. Pastorino.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: anche

* **2.25.** Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

* **2.26.** Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: anche al fine di sostenere le famiglie, aggiungere le seguenti: e in particolare, in quelle in cui sia presente una persona con disabilità,

** **2.27.** Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Cavandoli, Centemero, Bagnai.

** **2.28.** Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: le famiglie aggiungere le seguenti: gli anziani

2.29. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: le famiglie aggiungere le seguenti: , i giovani

* **2.30.** Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

* **2.31.** Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: i lavoratori aggiungere le seguenti: , i giovani, i risparmiatori

2.32. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: imprese aggiungere le seguenti: , inclusi i giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età

2.33. Roscani, La Porta, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: oltre a prevedere interventi strutturali di adeguamento delle detrazioni all'aumento dell'inflazione, anche mediante l'indicizzazione delle stesse detrazioni.

2.34. Pastorino.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a partire dalle fasce di contribuenti più fragili e dalle piccole e medie imprese

2.35. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) adottare, in sostituzione dell'ISEE, un indicatore per la situazione economica della famiglia basato sui carichi familiari, intesi come la somma dei redditi prodotti dai componenti della famiglia, divisa per la somma dei coefficienti attribuiti

ad ogni componente (cosiddetto quoziente familiare);

2.36. Lucaselli, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) preservare la progressività e assicurare maggiore equità ed efficienza al sistema di imposizione sul reddito personale attraverso la revisione della tassazione sulla ricchezza e l'introduzione di una imposta ordinaria sostitutiva sui grandi patrimoni;

2.37. Grimaldi, Fratoianni, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) individuare forme alternative in grado di consentire la piena fruizione delle misure fiscali per le famiglie incapienti, eventualmente anche mediante il ricorso a erogazioni dirette;

2.38. Alifano.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale;

2.39. De Luca.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) realizzare attraverso il prelievo fiscale una maggiore solidarietà intergenerazionale;

2.40. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) improntare il sistema tributario ad una maggiore solidarietà intergenerazionale;

2.41. Grimaldi, Fratoianni, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: prevenire aggiungere le seguenti: , contrastare

2.42. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: prevenire aggiungere le seguenti: , abbattere

2.43. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera b), alinea, dopo la parola: prevenire aggiungere le seguenti: , eliminare

2.44. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire la parola: ridurre con la seguente: contrastare

2.45. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) il rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo, la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, la completa digitalizzazione del sistema tributario realizzata attraverso il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, nel rispetto della disciplina del-

l'Unione europea sulla tutela dei dati personali, nonché il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo ovvero l'aggiornamento e l'introduzione di istituti, anche premiali, volti a favorire forme di collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti;

2.46. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera b), numero 1), premettere le seguenti parole: il rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo,

2.47. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: dell'anagrafe tributaria aggiungere le seguenti: e all'archivio dei rapporti finanziari

2.48. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: dei dati personali, aggiungere le seguenti: nel rispetto dei principi generali del diritto tributario

2.49. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: anche premiali, aggiungere le seguenti: come lo split payment e

2.50. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi con le seguenti: e delle informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria a seguito dell'obbligo di fatturazione elettronica e di me-

morizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

2.51. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) il potenziamento delle misure di contrasto all'economia digitale sommersa, anche attraverso il superamento del concetto di fisicità della stabile organizzazione e l'introduzione di forme di tassazione innovative in grado di intercettare e determinare l'effettivo valore economico delle attività economiche dematerializzate o intangibili, in armonia con i principi dell'Unione europea e internazionali, al fine di contrastare le pratiche di competizione fiscale aggressiva a livello internazionale e di garantire la leale concorrenza fra le imprese;

2.52. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) incentivare l'utilizzo dei pagamenti elettronici tramite sistema POS prevedendo il dimezzamento della tassazione degli introiti, per gli esercenti, attraverso questo canale, con conseguente aumento della stessa percentuale per gli intermediari finanziari;

2.53. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) l'introduzione di meccanismi premiali, a favore dei consumatori finali, che attuino il contrasto di interessi;

2.54. Grimaldi, Fratoianni, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) la diffusione dei pagamenti elettronici e digitali, con la contestuale riduzione dell'utilizzo del contante;

2.55. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere che le maggiori entrate, rivenienti dal contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo, debbano essere attribuite, esclusivamente, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

2.56. Rubano, De Palma, Squeri.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) introdurre il divieto di ricorso a qualunque forma di definizione agevolata dei carichi tributari affidati all'Agente della riscossione e a cause speciali di non punibilità per reati tributari, al fine di contenere in futuro il riconoscimento di forme di impunità per l'infedeltà fiscale;

2.57. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) destinare le risorse derivanti dalle attività di accertamento, controllo e verifica, nonché dal miglioramento dell'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, alla compensazione della riduzione della pressione fiscale;

2.58. Bagnai, Centemero, Cavandoli.

Al comma 1, lettera c), alinea, sostituire le parole: e semplificare con le seguenti: , semplificare e digitalizzare

2.60. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

01) all'armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio anche con riferimento alle basi imponibili ed al progressivo superamento della distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi di natura finanziaria;

2.61. Fratoianni, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

01) alla progressiva aggregazione di tutte le fonti reddituali ai fini della determinazione della base imponibile e dell'assoggettamento ad un'unica e progressiva imposta personale sui redditi;

2.62. Fratoianni, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

01) alle regole di determinazione della base imponibile delle imposte sul reddito;

2.63. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) concedere la possibilità, attraverso l'uso della tecnologia, di poter integrare o rettificare qualsiasi dichiara-

zione fiscale senza dover incorrere in sanzioni;

2.64. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo la parola: micro-tributi aggiungere le seguenti: compresa l'imposta sugli intrattenimenti di cui al punto 2, Allegato A, al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60

2.65. Cavandoli, Bagnai, Centemero.

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo la parola: micro-tributi aggiungere le seguenti: compresa l'imposta di bollo sui libri contabili e i libri sociali soggetti ad obbligo di vidimazione

2.66. Cavandoli, Bagnai, Centemero.

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: compensazioni di gettito con le seguenti: riduzioni di spesa primaria

2.67. De Palma, Rubano.

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) all'eliminazione dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt;

2.68. Marchetti, Centemero, Maccanti, Bagnai, Cavandoli, Dara, Furgiuele, Pretto.

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: gli enti del Terzo settore aggiungere le seguenti: gli enti ecclesiastici

2.69. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: gli enti del Terzo settore aggiungere le seguenti: gli enti non profit

2.70. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: gli enti del Terzo settore aggiungere le seguenti: gli enti religiosi

2.71. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: non commerciali aggiungere le seguenti: , anche attraverso il riconoscimento di nuovi modelli sociali, come le imprese di comunità, caratterizzate dall'esercizio in via prevalente di attività d'interesse generale volte al contrasto di fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico,

2.72. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera c), numero 3) dopo le parole: di mutualità aggiungere la seguente: , progressività

2.73. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e prevedendo omogeneità di trattamento impositivo nel rispetto dei principi di eguaglianza e capacità contributiva;

2.74. Della Vedova, Magi.

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

3-bis) al contrasto delle condotte speculative a vantaggio della stabilità dei mercati finanziari e della tutela di risparmiatori ed imprese;

3-ter) all'introduzione di una regolamentazione fiscale delle operazioni di trading speculativo di cripto valute;

2.75. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

3-bis) alla normativa fiscale per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative, assicurando il coordinamento con altre disposizioni dell'ordinamento tributario nazionale e gli orientamenti dell'Unione europea e internazionali;

2.76. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) al contrasto delle condotte speculative a vantaggio della stabilità dei mercati finanziari e della tutela di risparmiatori ed imprese;

2.77. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) all'introduzione di una regolamentazione fiscale delle operazioni di trading speculativo di cripto-valute;

2.78. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera d), alinea, dopo le parole: a carico dei contribuenti aggiungere le seguenti: nonché le procedure di accesso agli incentivi fiscali

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

3-bis) al fine di favorire la parità di accesso agli incentivi fiscali, prevedere il graduale passaggio a forme automatiche di riconoscimento e di erogazione degli incentivi mediante un pieno sviluppo della interoperabilità delle banche dati e l'efficiente utilizzo delle informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria;

2.79. Fenu, Lovecchio, Raffa, Alifano.

Al comma 1, lettera d), alinea, dopo le parole: a carico dei contribuenti aggiungere le seguenti: nonché le procedure di accesso agli incentivi fiscali

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle famiglie con figli minorenni a carico

2.80. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) la riduzione degli adempimenti dichiarativi, di versamento e degli oneri documentali a carico dei contribuenti al fine di ridurre i costi di adempimento, di gestione e di amministrazione del sistema fiscale, anche attraverso il rigoroso rispetto, da parte dell'amministrazione finanziaria, del divieto di richiedere al contribuente documenti già in possesso delle amministrazioni pubbliche ed estendendo la possibilità di ottemperare agli adempimenti tributari in via telematica;

2.81. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e accorpando, ove possibile, le scadenze fiscali in unico giorno del mese

2.82. Bagnai, Centemero, Cavandoli.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) la massima trasparenza fiscale, favorendo l'accesso di ogni contribuente a tutte le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate che lo riguardano, con particolare riferimento ai dati personali in possesso dell'ente, anche attraverso l'istituzione di un portale nazionale dei dati personali, al fine di permettere a ciascun contribuente di verificare ed eventualmente di correggere autonomamente gli errori, attivando un'interazione più aperta, preventiva, costante e agevole con l'amministrazione finanziaria;

2.83. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere, il seguente:

1-bis) la graduale abolizione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

2.84. Centemero, Cavandoli, Bagnai.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) la revisione dei meccanismi anti-frode, valutando la graduale abolizione dello *split payment* e del *reverse charge*, che sottopongono le imprese a ingenti oneri amministrativi dovute alla continua incertezza del loro perimetro oggettivo di applicazione e sugli effetti delle sanzioni erogate in caso di errata applicazione;

2.86. Centemero, Cavandoli, Bagnai.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere, il seguente:

1-bis) il superamento della presentazione della dichiarazione dei sostituti di

imposta alla trasmissione telematica dei dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno, i relativi versamenti, le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti e degli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti;

2.87. Bagnai, Centemero, Cavandoli.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

1-bis) la compensazione tra debiti e crediti di imposta tra coniugi;

2.88. Cavandoli, Bagnai, Centemero.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) l'estensione, in via sperimentale e comunque su espressa opzione del contribuente, di un regime di ritenuta o micro ritenuta alla fonte anche ai corrispettivi e ai compensi oggi esclusi, derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione, al fine di consentire al contribuente l'agevole adempimento tributario mediante maturazione di un credito di imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fermo restando gli adempimenti dichiarativi di conguaglio, anche avvalendosi dell'utilizzo delle innovative tecnologie digitali di pagamento;

2.89. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) digitalizzare il sistema tributario anche con riferimento:

1) all'estensione delle modalità di accesso agli incentivi fiscali, con particolare riferimento agli incentivi connessi alle spese detraibili, al miglioramento qualitativo e all'anticipazione e riduzione delle tempistiche di rimborso, anche attraverso l'introduzione di sistemi di pagamento e fruizione degli incentivi fiscali alternativi alla dichiarazione dei redditi e basati sull'utilizzo di tecnologie digitali, implementando

a tal fine gli strumenti informatici in uso, con l'obiettivo di migliorare la consapevolezza del contribuente in merito all'entità del beneficio ad esso riconosciuto e di rafforzare il contrasto di interessi;

2) alla trasferibilità dei crediti fiscali anche attraverso l'introduzione di piattaforme digitali di certificazione e circolazione dei crediti medesimi;

3) all'erogazione dei sistemi di assistenza fiscale resi ai contribuenti e ai professionisti intermediari, al fine di garantire una maggiore efficienza del sistema tributario e dell'attività di informazione nonché una migliore reciprocità dei rapporti tra i contribuenti e lo Stato;

2.90. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) rivedere le disparità tra i contribuenti, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, in materia di assegno unico e universale, che prevede l'esclusione dei residenti in uno Stato estero, dal calcolo del reddito in Italia, ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, estendendo altresì le detrazioni di cui al comma 1 lettera c) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ai figli minori di anni 21, degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che sebbene siano residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2.91. Caiata, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) superare l'attuale sperequazione sussistente tra contribuenti dello Stato

italiano determinatasi con l'entrata in vigore della disciplina di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230 in materia di assegno unico e universale, da cui sono esclusi i residenti in uno Stato estero, che producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, estendendo le detrazioni di cui al comma 1 lettera c) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 altresì ai figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24 comma 3-bis;

* **2.92.** Caiata.

* **2.110.** Onori, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

* **2.111.** Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Carè.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) avviare una progressiva armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio che prelude ad una riforma generale dell'imposizione sui patrimoni personali di qualsiasi natura mobiliare e immobiliare, che preveda una franchigia assoluta di 500.000 euro e a seguire aliquote di tipo progressivo;

2.112. Fratoianni, Grimaldi, Borrelli, Zannella, Bonelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) dare piena attuazione all'articolo 119 Cost., con particolare riferimento all'autonomia finanziaria di entrata delle Regioni e al federalismo fiscale;

2.113. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e agli statuti di autonomia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, con riferimento:

1) ai principi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t) della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ai principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente;

2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e partecipazioni;

3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'art. 39, comma 3, del Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

4) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica;

5) allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 42 del 2009;

6) alla garanzia per le Regioni e le Province autonome del ristoro di eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;

7) alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della legge n. 42 del 2009.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: l'Amministrazione finanziaria aggiungere le seguenti: , gli enti territoriali

2.114. Comaroli, Centemero, Cavandoli, Bagnai, Cattoi, Frassini.

Al comma 1, lettera f), premettere le seguenti parole: garantire l'autonomia impositiva degli enti territoriali e

2.115. Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: di manovrabilità aggiungere le seguenti: di progressività

2.116. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare attenzione alla revisione delle imposte per le Regioni e le Province autonome, le Province, le Città metropolitane e i Comuni, al fine di modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria.

2.117. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) promuovere l'istruzione, statale e paritaria, anche attraverso l'incremento delle detrazioni fiscali per le spese scolastiche, l'incremento delle misure fiscali che agevolano le erogazioni in denaro in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, l'incremento delle misure fiscali e delle agevolazioni fiscali dei soggetti iscritti ad un corso di istruzione superiore, l'incremento delle agevolazioni fiscali e contributive per le assunzioni di giovani che abbiano conseguito un titolo di istruzione superiore in Italia o all'estero.

2.118. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) favorire lo sviluppo sostenibile introducendo maggiori e crescenti forme di detassazione dei redditi a favore di investimenti a tutela dell'ambiente, a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili, degli impianti di cogenerazione, dell'autoconsumo e dei processi produttivi e dei prodotti a basso impatto ambientale, nonché dell'efficientamento energetico e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente.

2.119. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) riorientare l'imposizione fiscale in maniera coerente con la decarbonizzazione e gli obiettivi climatici a medio e lungo termine, spostando il carico fiscale dal lavoro, alle attività più inquinanti e maggiormente dannose per l'ambiente.

2.120. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) rafforzare gli elementi di responsabilizzazione e trasparenza nella gestione della finanza locale, in linea con il principio della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo;

2.121. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi mediante la riallocazione degli stessi in favore dei sussidi ambientalmente favorevoli.

2.122. Pastorino.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi.

2.123. Pastorino.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) rivedere la base imponibile, allargandola al fine di ricomprendervi altre fonti di reddito attualmente escluse.

2.124. Fratoianni, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) promuovere la conoscenza delle misure fiscali anche attraverso iniziative culturali.

2.125. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) raggiungere obiettivi di equità orizzontale.

* **2.126.** Pastorino.

* **2.127.** Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In attuazione dei principi del federalismo fiscale, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 assicurano la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo, salvaguardando l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 28 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Conseguentemente, all'articolo 20, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli da 2 a 19 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento della pressione tributaria-complessiva.

2.128. De Palma, Rubano, D'Attis, Carroppo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 non potranno essere ridotti in alcuna misura gli importi dell'assegno unico universale di cui al decreto legislativo n. 231 del 2021. Detti importi saranno comunque esclusi dal reddito complessivo familiare.

2.129. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo può costituire appositi tavoli tecnici tra l'Amministrazione finanziaria, le parti sociali e le associazioni di categoria e dei professionisti.

2.130. Mari, Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: può costituire appositi tavoli tecnici tra l'Amministrazione finanziaria e le associazioni di categoria e dei professionisti con le seguenti: costituisce appositi tavoli tecnici tra l'Amministrazione finanziaria e le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e dei professionisti maggiormente rappresentative sul piano nazionale

2.131. Toni Ricciardi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 2, sostituire le parole: può costituire con la seguente: costituisce.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, dopo le parole: l'Amministrazione finan-

ziaria aggiungere le seguenti: , le parti sociali

* **2.132.** Pastorino.

* **2.133.** Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 2, sostituire le parole: può costituire con la seguente: costituisce

2.134. De Palma, Rubano.

Al comma 2, dopo le parole: associazioni di categoria aggiungere le seguenti: e le associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale

* **2.135.** Bonetti, Marattin, Del Barba, Sottanelli.

* **2.136.** Centemero, Cavandoli, Bagnai.

* **2.137.** Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 4, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome di Trento e di Bolzano

2.138. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

ART. 3.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in particolare prevedendo la sollecita attuazione degli accordi a livello OCSE sulla tassazione globale minima e sulla tassazione delle attività digitali.

3.1. De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: evitare le doppie imposizioni inserire le seguenti: e ogni discriminazione ai danni di operatori e investitori stabiliti in Paesi UE/SEE, se in possesso di caratteristiche analoghe a quelle di soggetti residenti, e operatori stabiliti in Paesi extra UE/SEE, se in

possesso di caratteristiche simili a quelle di soggetti residenti o UE/SEE.

3.2. Cattaneo, De Palma, Rubano.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e adeguarla all'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile.

3.3. Toni Ricciardi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

c-bis) in linea con gli orientamenti e i principi sanciti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), potenziare le misure di contrasto all'economia digitale sommersa rafforzando il concetto di significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato in assenza di una consistenza fisica nel territorio ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera *f-bis*), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché il potere di accertamento attraverso l'inversione dell'onere della prova in favore dell'amministrazione finanziaria e il ricorso a strumenti presuntivi per la determinazione del volume di ricavi generato dalle attività economiche digitali poste in essere sul territorio dello Stato;

c-ter) introdurre nuove forme di imposizione applicabili all'effettivo valore economico delle attività innovative caratterizzate dalla dematerializzazione delle attività, a partire da quelle svolte dai gruppi multinazionali di imprese operanti sul territorio nazionale, garantendo un livello minimo di tassazione effettiva nel territorio dello Stato, anche in recepimento dei principi di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022;

c-quater) in considerazione dei principi di cui alla citata direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, coordinare e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese al fine di garantire il

livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva medesima;

c-quinquies) istituire una commissione di esperti di alto livello sulla tassazione dell'economia digitale in Italia;

c-sexies) prevedere la presentazione di un rapporto annuale alle Camere relativamente alle politiche sulla tassazione dell'economia digitale;

3.4. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

c-bis) istituire una commissione di esperti di alto livello sulla tassazione dell'economia digitale in Italia;

c-ter) prevedere la presentazione di un rapporto annuale alle Camere relativamente alle politiche sulla tassazione dell'economia digitale;

3.5. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) promuovere la riduzione progressiva della pressione tributaria e contributiva sul lavoro, con l'obiettivo di allinearla alla media UE;

3.6. Mari, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) introdurre misure volte a garantire la certezza del sistema di imposizione sul reddito per una maggiore attrattività sul piano internazionale, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa dell'Unione Europea e dalle raccomandazioni predisposte dall'OCSE. Nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e dei principi sulla concorrenza fiscale non dannosa, tali misure possono comprendere la concessione di incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la pro-

mozione di attività economiche nel territorio nazionale. In relazione ai suddetti incentivi sono previste misure idonee a prevenire ogni forma di abuso e a garantire il rispetto delle leggi in materia di lavoro e della contrattazione tra le parti sociali.

3.7. Scotto, Guerra.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) introdurre, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa dell'Unione Europea e dalle raccomandazioni predisposte dall'OCSE, della disciplina europea sugli aiuti di Stato e dei principi sulla concorrenza fiscale non dannosa, misure volte a garantire la certezza del sistema di imposizione sul reddito per una maggiore attrattività sul piano internazionale, che possono comprendere la concessione di incentivi all'investimento o al trasferimento di capitali in Italia per la promozione di attività economiche nel territorio nazionale, in relazione ai quali sono previste misure idonee a prevenire ogni forma di abuso ed a garantire il rispetto della legislazione in materia di lavoro e della contrattazione tra le parti sociali.

3.8. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: trasferimento di capitali in Italia inserire le seguenti: detenuti legalmente all'estero.

3.9. D'Alfonso, Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) introdurre disposizioni volte all'eliminazione graduale dei sussidi ambientalmente dannosi con l'obiettivo di raggiungere zero emissioni nette come stabilito dagli impegni assunti a livello europeo ed internazionale e la contestuale destinazione delle risorse così generate all'individuazione di sussidi ambientalmente favo-

revoli nel medesimo settore economico di riferimento.

3.10. Sergio Costa, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) stabilire, in sede di attuazione della proposta di Direttiva COM(2021)823, per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala con un fatturato complessivo pari ad almeno 750 milioni di euro in base al bilancio consolidato, un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 24 per cento;

3.11. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) stabilire, in sede di attuazione della proposta di Direttiva COM(2021)823, per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala con un fatturato complessivo pari ad almeno 750 milioni di euro in base al bilancio consolidato, un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 23,5 per cento;

3.12. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) stabilire, in sede di attuazione della proposta di Direttiva COM(2021)823, per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala con un fatturato complessivo pari ad almeno 750 milioni di euro in base al bilancio consolidato, un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 22 per cento;

3.13. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) stabilire, in sede di attuazione della proposta di Direttiva COM(2021)823, per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala con un fatturato complessivo pari ad almeno 750 milioni di euro in base al bilancio consolidato, un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 21 per cento;

3.14. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

ART. 4.

Al comma 1, alinea, premettere il seguente periodo: Le disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212, costituiscono principi generali dell'ordinamento e rappresentano criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria, anche antecedente.

4.1. Cannizzaro, Arruzzolo, De Palma, Rubano.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , quale legge generale tributaria

4.2. Marattin, Del Barba, Sottanelli.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) escludere espressamente che gli atti di accertamento possano essere frutto generativo esclusivo di una procedura automatizzata o basata su un sistema di intelligenza artificiale, prevedendo l'intervento umano in sede di motivazione puntuale dell'atto;

4.3. De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: motivazione degli atti impositivi *inserire le*

seguenti: e degli accessi ed ispezioni a scopo di verifica fiscale.

* **4.4.** Centemero, Cavandoli, Bagnai.

* **4.5.** Mazzetti, De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: , così da assicurare pienezza di difesa ed effettività della stessa, secondo i canoni costituzionali di presunzione di correttezza del contribuente.

4.6. Della Vedova, Magi.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi che trovano il loro fondamento nell'utilizzo dei dati personali, qualunque sia la fonte, attraverso la specificazione delle modalità di acquisizione dei dati e i controlli eseguiti sulla relativa qualità, i sistemi di gestione e analisi utilizzati, le elaborazioni logiche e la comparabilità con altre fonti effettuate ai fini dell'analisi del rischio fiscale e della capacità contributiva;

4.7. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) introdurre l'obbligo generalizzato di informativa al contribuente, senza ritardo, delle anomalie riscontrate all'esito delle attività di elaborazione dei dati personali nell'ambito di attività di analisi del rischio, accertamento e contrasto all'evasione fiscale, ove tale informativa non pregiudichi il buon esito delle indagini, al fine di favorire l'adempimento spontaneo;

4.8. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) istituire una Giornata per l'equità e per la legalità fiscale;

4.9. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratojanni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) elevare a rango costituzionale lo Statuto dei diritti del contribuente e istituire la Giornata per l'equità e per la legalità fiscale.

4.10. Pastorino.

Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché degli atti di indirizzo eventualmente deliberati dalle Camere in materia;

4.11. Tabacci.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) potenziare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione dei servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale;

4.12. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) prevedere servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale;

* **4.13.** Gebhard.

* **4.14.** Benzoni, Marattin, Del Barba, Sottanelli.

* **4.15.** Cavandoli, Centemero, Bagnai.

* **4.16.** Rubano, De Palma, Squeri.

* **4.17.** Peluffo.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) subordinare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione della procedura di interpello alle sole ipotesi in cui non è stata ottenuta entro un termine non superiore a 15 giorni

dalla richiesta del contribuente risposta scritta mediante servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale; assicurare in relazione alle suddette risposte la tutela dell'affidamento del contribuente.

4.18. Benzoni, Marattin, Del Barba, Sottanelli.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4).

* **4.19.** Alifano, Dell'Olio, Fenu, Lovecchio, Raffa.

* **4.20.** De Palma, D'Attis, Caroppo, Rubano.

* **4.21.** Tabacci.

* **4.22.** Gruppioni, Benzoni, Marattin, Del Barba, Sottanelli.

* **4.23.** Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, lettera c), numero 4), premettere le seguenti parole: fatta eccezione per i casi di cui al precedente numero 3),

4.24. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: istanze di interpello inserire le seguenti: , diverse da quelle ordinarie, anti-abuso e disapplicative,.

* **4.25.** Bagnai, Centemero, Cavandoli.

* **4.26.** Rubano, De Palma, Squeri.

* **4.27.** Peluffo.

* **4.28.** Gebhard.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: assicurando il giusto bilanciamento tra l'interesse dello Stato alla correttezza nell'accertamento e nella riscossione dei tributi e l'interesse del contribuente alla riservatezza e alla tutela dei

propri dati personali, quale libertà fondamentale riconosciuta dall'ordinamento.

4.29. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione, di accertamento e di contrasto dell'evasione fiscale, circoscrivere l'utilizzo dei dati personali del contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria ai casi di effettivo interesse, considerati i principi di necessità e di proporzionalità, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati al trattamento;

4.30. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) potenziare l'esercizio del potere di autotutela estendendone l'applicazione agli errori manifesti, anche in relazione agli atti divenuti definitivi, prevedendo che la presentazione dell'istanza di annullamento in autotutela da parte del contribuente sospenda il termine di impugnazione dell'atto o l'efficacia esecutiva ove l'atto impositivo sia già esecutivo, assegnando all'amministrazione finanziaria un termine congruo per provvedere in modo espresso, decorso il quale il silenzio dell'amministrazione finanziaria equivalga ad accoglimento dell'istanza, prevedendo infine l'impugnabilità del diniego ovvero dell'accoglimento parziale nei medesimi casi nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose.

4.31. D'Orso, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: potenziare con le seguenti: rafforzare la leale collaborazione tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti, in attua-

zione del principio del contraddittorio e della buona fede, potenziando

Conseguentemente, dopo le parole: definitività dell'atto *aggiungere le seguenti:* introducendo l'obbligo a carico dell'amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento amministrativo sull'istanza di autotutela proposta dal contribuente e conseguente formazione del silenzio assenso

4.32. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché prevedendo la sospensione dei termini di impugnativa al momento della presentazione dell'istanza fino alla risposta da parte dell'Ente.

4.33. Bagnai, Cavandoli, Centemero.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) semplificare le modalità di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria e promuovere il ricorso alle comunicazioni per via telematica, prevedendo che in ciascun atto dell'amministrazione finanziaria sia indicato, a pena di nullità, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente accertatore o riscossore al quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa all'atto medesimo, introducendo altresì la possibilità per i contribuenti che non siano titolari di propria casella di posta elettronica certificata di avvalersi per l'invio delle relative comunicazioni di altro soggetto munito di casella di posta elettronica certificata da autorizzare per l'invio con delega corredata da copia del documento di identità del delegante e del delegato;

4.34. D'Orso, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere l'istituzione del Garante nazionale del contribuente, organo monocratico con incarico di durata qua-

driennale, rinnovabile una sola volta, dotato di idonea struttura e piena autonomia economica e funzionale, con i poteri di cui all'articolo 13 della citata legge n. 212 del 2000 nonché, nei casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione, con il potere di fornire indicazioni vincolanti per l'amministrazione medesima volte a ripristinare con la massima solerzia un rapporto con il contribuente ispirato a criteri di certezza del diritto, trasparenza, affidamento e buona fede.

* **4.35.** Matera, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matteoni, Maullu, Testa.

* **4.36.** De Palma, D'Attis, Caroppo, Rubano.

* **4.37.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

* **4.38.** Centemero, Cavandoli, Bagnai.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) al fine di garantire ai contribuenti una migliore conoscibilità della giurisprudenza in materia di diritto tributario ed una maggiore prevedibilità degli esiti delle controversie di natura tributaria, istituire una « Piattaforma telematica della giustizia predittiva tributaria », consultabile attraverso il sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze, accessibile a tutti in forma gratuita.

4.39. D'Orso, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) garantire l'*habeas data*, consistente nel diritto del contribuente e del professionista da lui delegato di conoscere e controllare i dati riferibili alla sua persona, in condizioni di assoluta parità con le amministrazioni che li detengono.

4.40. De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) revisione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) finalizzata a garantire il rispetto dei principi di progressività e capacità contributiva personale di cui all'articolo 53 della Costituzione per il raggiungimento dell'equità fiscale, prevedendo di:

1) ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF, a partire da quelle relative ai redditi medio-bassi fino a 50.000 euro, anche al fine di incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e alle donne, ai percettori di misure di sostegno al reddito e ai secondi percettori di reddito, nonché l'attività imprenditoriale e l'emersione degli imponibili;

2) diminuire gradualmente le variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF;

3) innalzare la soglia dell'area di esenzione fiscale per i redditi di lavoro dipendente fino a 12.000 euro e di pensione fino a 1.000 euro mensili;

4) riordinare le deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto:

4.1) della progressività dell'imposizione al fine di riconoscere aliquote decrescenti al crescere della base imponibile;

4.2) della finalità delle deduzioni e detrazioni, con particolare riguardo alla composizione del nucleo familiare, alla tutela della salute e della casa, all'istruzione nonché all'efficienza energetica, e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta, destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione o rimodulazione alla riduzione della pressione fiscale per i contribuenti soggetti all'IRPEF, con

particolare riferimento a quelli con redditi medio-bassi, ai giovani, ai lavoratori e agli studenti nonché per il contrasto del disagio abitativo;

5) a seguito del riordino delle deduzioni e detrazioni di cui al precedente numero 4) del presente comma, trasformare gradualmente, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a partire da quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la tutela dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, con l'obiettivo di anticipare i tempi del rimborso e la percezione del beneficio fiscale da parte del contribuente, fermo restando il limite della relativa capienza fiscale;

6) al fine di favorire l'emersione dei redditi imponibili, prevedere un graduale passaggio al regime ordinario per i contribuenti che fuoriescono dal regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, con l'individuazione di meccanismi applicativi idonei a evitare comportamenti elusivi, che tenga conto di un prelievo progressivamente crescente al crescere della base imponibile;

5.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con le seguenti:

a) progressiva evoluzione del sistema verso un modello duale che preveda:

1) l'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) ai redditi di lavoro e la sua revisione prevedendo, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, un sistema ad aliquota continua;

2) l'applicazione della medesima aliquota proporzionale di tassazione, comunque non inferiore all'aliquota ordinaria del-

l'IRES, ai redditi derivanti dall'impiego del capitale;

a-bis) riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta e destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione o riduzione a beneficio dei contribuenti soggetti all'IRPEF.

5.2. Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, lettera a), numero 1), premettere, al numero 1.1.), il seguente:

1.01) all'età anagrafica, al fine di promuovere il principio di equità generazionale, attraverso una riduzione generale del carico fiscale e il conseguente incremento del reddito netto disponibile per i giovani di età compresa tra i diciotto e i trentasei anni non compiuti con un reddito complessivo annuale non superiore a euro 35.000;.

5.3. Baldino, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire l'alinnea con la seguente: 1) la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a vantaggio dei redditi bassi e medi, prevedendo, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, un sistema ad aliquota continua, nel rispetto del principio di progressività, anche attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo;

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, lettera a), numero 1, al capoverso numero 1.1), premettere il seguente: 01.1) la previsione di detrazioni differenziate per tipologia di reddito a garanzia della discriminazione qualitativa a favore dei redditi di lavoro e a

titolo di riconoscimento forfetario dei costi di produzione del reddito per il reddito da lavoro dipendente;

al medesimo comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

5.4. Merola, Guerra, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo la parola: IRPEF inserire le seguenti: accompagnata da una revisione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

5.5. Bonetti, Marattin, Del Barba, Sottanelli.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica.

*** 5.6.** Pastorino.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica.

*** 5.7.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica.

*** 5.8.** Marattin, Del Barba, Sottanelli.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica.

*** 5.9.** Della Vedova, Magi.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, con le seguenti: riequilibrando il gettito attraverso una maggiore

imposizione dei redditi esenti IRPEF o sottoposti a regimi speciali, a cedolari e a tassazione separata.

**** 5.10.** Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica *con le seguenti:* riequilibrando il gettito attraverso una maggiore imposizione dei redditi esenti IRPEF ovvero sottoposti a regimi speciali, cedolari, tassazione separata.

**** 5.11.** Pastorino.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: dalla base imponibile, *aggiungere le seguenti:* ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia, della salute, dell'istruzione e della ricerca, del patrimonio artistico nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica, anche prevedendo un limite di reddito al di sotto del quale il riordino non opera.

5.12. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: degli scaglioni di reddito,.

5.13. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: degli scaglioni di reddito, *aggiungere le seguenti:* anche prevedendo l'adozione di un sistema ad aliquota continua con particolare riferimento alle fasce di reddito medie, .

5.14. Pastorino.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: e dei crediti d'imposta *inserire le seguenti:* destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale riduzione o eliminazione a beneficio dei contribuenti soggetti all'IRPEF e.

5.15. Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, lettera a), numero 1), al numero 1.1), dopo le parole: nucleo familiare *inserire le seguenti:* , con priorità per le famiglie con figli minorenni o disabili a carico.

5.16. Bagnai, Centemero, Cavandoli.

Al comma 1, lettera a), numero 1.1), dopo le parole: « alla composizione del nucleo familiare » *aggiungere le seguenti:* « , con priorità per le famiglie con figli minorenni o disabili a carico, » *e aggiungere in fine le seguenti parole:* « escludendo l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) »

5.17. Alifano, Lovecchio, Raffa, Fenu.

Al comma 1, lettera a), numero 1.1), dopo le parole: alla composizione del nucleo familiare *inserire le seguenti:* con un meccanismo di premialità per il secondo percettore di reddito.

5.18. Bonetti, Marattin, Del Barba, Sottanelli.

Al comma 1, lettera a), numero 1.1) , dopo le parole: la crescita *aggiungere le seguenti:* , la natalità, la cura e l'educazione.

5.19. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Al comma 1, lettera a) numero 1.1) dopo le parole: del nucleo familiare *aggiungere le*

seguenti: , sul modello del quoziente familiare,

5.20. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Al comma 1, lettera a), numero 1), numero 1.1), sostituire le parole: per la crescita dei figli; con le seguenti: per l'accrescimento dei figli, dalla loro nascita fino al completamento degli studi o della formazione;

5.21. Piccolotti, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), numero 1), numero 1.1), dopo le parole: ai costi sostenuti per la crescita dei figli inserire le seguenti: e in particolare, di quelli in cui sia presente una persona con disabilità.

* **5.22.** Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, lettera a), numero 1), numero 1.1), dopo le parole: ai costi sostenuti per la crescita dei figli inserire le seguenti: e in particolare, di quelli in cui sia presente una persona con disabilità;

* **5.23.** Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Cavandoli, Centemero, Bagnai.

Al comma 1, lettera a), al numero 1.1) dopo le parole: crescita dei figli, aggiungere le seguenti: e degli animali di affezione.

5.24. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), numero 1.1), dopo le parole: e ai costi sostenuti per la crescita dei figli inserire le seguenti: , ad integrazione di quanto previsto dalla legge 7 aprile 2022, n. 32.

5.25. Bonetti, Marattin, Del Barba, Sottanelli.

Al comma 1, lettera a), numero 1.1), dopo le parole: per la crescita dei figli aggiungere le seguenti: anche mediante l'introduzione di deduzioni percentuali dal reddito complessivo crescenti al crescere del numero dei figli.

5.26. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.1) aggiungere il seguente: 1.1-bis) previsione di un regime fiscale speciale per i nuclei familiari residenti nei comuni montani;

5.27. Zaratti, Borrelli, Grimaldi.

Al comma 1, lettera a), numero 1), numero 1.1), aggiungere, in fine, il seguente periodo:, nonché alla promozione dell'inclusione degli ascendenti di secondo grado in linea retta nel nucleo familiare attraverso la riduzione del carico fiscale.

5.28. Rampelli, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.1), aggiungere il seguente:

1.1-bis) alle fasce più giovani della popolazione, prevedendo un regime di detassazione entro una determinata soglia di reddito per i contribuenti di età inferiore ai trent'anni;

5.29. Pastorella, Richetti, Sottanelli.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.1) aggiungere il seguente:

1.1-bis) alla previsione, per i primi tre anni dall'avvio dell'attività professionale o lavorativa, dell'applicazione di una aliquota agevolata ai fini della determinazione dell'IRPEF dovuta dal secondo percettore di reddito del nucleo familiare, con

reddito non superiore al secondo scaglione di reddito;

5.30. Bonetti, Marattin, Del Barba, Sottanelli.

Al comma 1, lettera a), numero 1.2), dopo le parole: costituito dalla casa aggiungere le seguenti: di abitazione.

5.31. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), numero 1.2), dopo le parole: tutela del bene costituito dalla casa aggiungere le seguenti: di abitazione, secondo un criterio di progressività legato al numero ed al valore degli immobili posseduti

5.32. Pastorino.

Al comma 1, lettera a), numero 1.2), dopo le parole: della casa inserire le seguenti: , riservando un trattamento simmetrico a proprietari e conduttori,.

5.33. Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Tabacci.

Al comma 1, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1.2), dopo le parole: delle persone, aggiungere le seguenti: riconoscendo gli effetti benefici dell'arte e della cultura sulla salute e sul benessere degli individui;*

b) *al numero 1.3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , facendo confluire il complesso sistema di detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta a sostegno del mecenatismo culturale in un unico meccanismo di credito d'imposta su modello francese;*

5.34. De Palma, Rubano.

Al comma 1, lettera a), numero 1.2), dopo le parole: dell'istruzione inserire le seguenti: statale e paritaria.

5.35. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Al comma 1, lettera a), numero 1.2), dopo le parole: previdenza complementare inserire le seguenti: , prevedendo in particolare l'azzeramento dell'aliquota impositiva in fase di maturazione dei versamenti contributivi complementari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

5.36. Marattin, Del Barba, Sottanelli.

Al comma 1, lettera a), numero 1.3), dopo le parole: patrimonio edilizio esistente, aggiungere le seguenti: incluso della conservazione, tutela e manutenzione dei beni culturali sottoposti al vincolo ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;.

* **5.37.** Cavandoli, Bagnai, Centemero, Latini.

Al comma 1, lettera a), numero 1.3), dopo le parole: patrimonio edilizio esistente aggiungere le seguenti: nonché della conservazione, tutela e manutenzione dei beni culturali sottoposti al vincolo ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;.

* **5.38.** Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Alfano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera a), numero 1.3), dopo le parole: patrimonio edilizio esistente aggiungere le seguenti: nonché della conservazione, tutela e manutenzione dei beni culturali sottoposti al vincolo ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e

del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

* **5.39.** Manzi, Merola.

Al comma 1, lettera a), numero 1.3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: che tengano in considerazione in modo stabile dei livelli di efficienza energetica raggiunti dall'intervento agevolato coerentemente con i parametri fissati in ambito dell'Unione Europea, anche se effettuati da investitori professionali che adottano la forma di OICR, SIIQ o veicolo di cartolarizzazione immobiliare;

5.40. Cattaneo, De Palma, Rubano.

Al comma 1, lettera a), numero 1.3), aggiungere, infine, le seguenti parole: , nell'ottica di una maggiore efficienza, efficacia e proporzionalità rispetto agli obiettivi di sicurezza energetica e decarbonizzazione, anche al fine di garantire equità nell'accesso e nell'uso di tecnologie e soluzioni necessarie alla transizione energetica e climatica;

5.41. Sergio Costa, Alifano, Fenu, Lovocchio, Raffa.

Al comma 1, lettera a), numero 1.3), dopo le parole: patrimonio edilizio esistente, *aggiungere le seguenti:* , nonché di incentivazione alla rigenerazione urbana, antisismica, efficienza energetica e alla valorizzazione edilizia.

5.42. Cavandoli, Bagnai, Centemero.

Al comma 1, lettera a), numero 1.3), dopo le parole: patrimonio edilizio esistente *aggiungere le seguenti:* , nonché di incentivazione alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione edilizia;

5.43. Mazzetti, De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.3), aggiungere il seguente: 1.3-bis) per gli

interventi sul patrimonio edilizio, l'eventuale eccedenza di detrazione rispetto all'imposta lorda Irpef sia possibile l'utilizzo in compensazione anche ai fini di altre imposte dovute dal contribuente;

5.44. Cavandoli, Centemero, Bagnai.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.3), inserire il seguente:

1.3-bis) al graduale rientro nell'IRPEF di tutti i redditi che ne sono attualmente esclusi, a partire dal reddito da lavoro autonomo e dai canoni d'affitto assoggettati alla cedolare secca al 21 per cento.

5.45. Pastorino.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.3) aggiungere il seguente: 1.3-bis) allo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età;

5.46. Di Maggio, Roscani, La Porta, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il numero 1.3), aggiungere il seguente:

1.3-bis) alle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, aumentando la percentuale di detrazione fino a metà della spesa sostenuta;

5.47. Bagnai, Cavandoli, Centemero.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il numero 1.3) aggiungere il seguente:

1.3-bis) per gli interventi sul patrimonio edilizio, alla possibilità di utilizzare il meccanismo del credito d'imposta in luogo di quello della detrazione dall'imposta lorda;

5.48. Cavandoli, Centemero, Bagnai.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.3), aggiungere il seguente: 1.3-bis) agli obiettivi di incentivare la formazione uni-

versitaria, prevedendo per i neolaureati l'agevolazione della riduzione delle aliquote in caso di assunzione fino ad un massimo del 50 per cento, fino all'età di 30 anni e per un massimo di 5 anni.

5.49. Della Vedova, Magi.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.3), aggiungere il seguente: 1.3-bis) agli obiettivi di salvaguardare, con una modulazione delle aliquote, il soggetto possessore di un reddito da lavoro o d'impresa inferiore rispetto a quello di altri componenti della famiglia e dell'unione civile;

5.50. Della Vedova, Magi.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il numero 1.3) aggiungere il seguente:

1.3-bis) al sostegno dell'istruzione, della formazione e della cultura;.

5.51. Piccolotti, Zanella, Borrelli, Grimaldi, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il numero 1.3) aggiungere il seguente:

1.3-bis) all'assistenza di non autosufficienti e anziani.

5.52. Zanella, Borrelli, Grimaldi, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.3) aggiungere il seguente:

« 1.3-bis) alla graduale trasformazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con priorità a quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai

sensi del regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio; »

5.53. Marattin, Del Barba, Sottanelli.

Al comma 1, lettera a) dopo il punto 1.3) introdurre il seguente: 1.3-bis) agli obiettivi di contenimento dei cambiamenti climatici;

5.54. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.3) introdurre il seguente: 1.3-bis) agli obiettivi di contenimento dei cambiamenti climatici e di consumo del suolo;

5.55. Bonelli, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), n. 2), dopo le parole: il graduale perseguimento della equità orizzontale, inserire le seguenti: , anche attraverso misure volte a limitare l'erosione della base imponibile,.

5.56. Tabacci, Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

Al comma 1, lettera a), numero 2.1), sopprimere le seguenti parole: , con priorità per l'equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.

* **5.57.** Gebhard.

Al comma 1, lettera a), numero 2.1), sopprimere le seguenti parole: , con priorità per l'equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.

* **5.58.** Rubano, De Palma, Squeri.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo la parola: orizzontale aggiungere le seguenti: e verticale

5.59. Pastorino.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2.1) con il seguente:

2.1) la progressiva elevazione fino al valore di 12.000 euro della soglia di reddito esente da tassazione ed il contestuale riordino degli scaglioni di reddito oltre la stessa, prevedendo un'aliquota del 65 per cento per i redditi di valore superiore a 10 milioni di reddito;

5.60. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), numero 2), numero 2.1), aggiungere, in fine le seguenti parole: con l'esenzione totale della quota di reddito necessaria per i bisogni primari della persona e del suo nucleo familiare, con misure premiali aggiuntive a sostegno della natalità;

5.61. Centemero, Cavandoli, Bagnai.

Al comma 1, lettera a), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

1. *al numero 2.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* senza che ciò comporti per i lavoratori dipendenti un aggravio rispetto alla situazione attuale ;

2. *sopprimere il numero 2.4).*

5.62. Pastorino.

Al comma 1, lettera a), numero 2), numero 2.1), aggiungere in fine le seguenti parole: senza che ciò comporti per i lavoratori dipendenti un aggravio rispetto alla situazione attuale.

5.63. Mari, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il numero 2.2), inserire il seguente: 2.2-bis) il progressivo innalzamento della soglia dei fringe benefit la graduale incentivazione dei servizi di welfare aziendale;

5.64. Cavandoli, Bagnai, Centemero.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il numero 2.4).

*** 5.65.** Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il numero 2.4).

*** 5.66.** Della Vedova, Magi.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il numero 2.4).

*** 5.67.** Toni Ricciardi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2.4) con il seguente: 2.4) la defiscalizzazione dei premi di risultato di cui all'articolo 1, commi da 182 a 189 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori, nonché della retribuzione derivante dalla contrattazione di secondo livello;

5.68. Marattin, Del Barba, Sottanelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2.4) con il seguente: 2.4) l'applicazione del regime forfetario ai soli contribuenti di minori dimensioni.

5.69. D'Alfonso, Merola, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, lettera a), numero 2.4), dopo le parole: sostitutiva dell'IRPEF, aggiungere le seguenti: , anche di natura o importo straordinari,.

5.70. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Al comma 1, lettera a), numero 2.4), sostituire le parole: alla differenza tra il reddito del periodo d'imposta e il reddito di periodo più elevato con le seguenti: alla

differenza tra il reddito del periodo d'imposta e la media del reddito.

5.71. De Palma, Rubano.

Al comma 1, lettera a), numero 2.4), sopprimere la parola: dipendente.

5.72. De Palma, Rubano.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2.4) aggiungere il seguente:

2.4-bis) l'applicazione del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai redditi di partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rimuovendo la causa di esclusione prevista dal comma 57, lettera d), della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190 e prevedendo che, ai fini della verifica del rispetto del limite di ricavi o compensi di cui al comma 54, lettera a) della medesima legge, rilevi la somma dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti nell'esercizio dell'attività svolta in forma individuale e della quota dei ricavi o compensi del soggetto partecipato imputabile all'esercente impresa, arte o professione in proporzione della quota di partecipazione agli utili;.

5.73. Schifone, Congedo, De Bertoldi, Fini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2.4), inserire il seguente:

2.4-bis) la possibilità, per le imprese e per i lavoratori autonomi per cui si rendono applicabili gli indici sintetici di affidabilità, di sottoporre all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, comprese le addizionali comunali e regionali all'IRPEF prevista al punto 2.4), la quota di reddito pari alla differenza tra quello dichiarato e quello risultante dall'applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità corrispondente al livello di affidabilità fiscale da cui scaturiscono i benefici premiali indicati al comma 11 dell'art. 9-bis del decreto-legge

del 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;.

5.74. Rubano, De Palma, Squeri.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2.4) inserire il seguente:

2.4-bis) la possibilità, per le imprese e per i lavoratori autonomi a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità, di sottoporre all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, comprese le addizionali comunali e regionali all'IRPEF prevista al punto 2.4, la quota di reddito pari alla differenza tra quello dichiarato e quello risultante dall'applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità corrispondente al livello di affidabilità fiscale da cui scaturiscono i benefici premiali indicati al comma 11 dell'art. 9-bis del decreto-legge del 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

5.75. Gebhard.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2.4), aggiungere il seguente:

2.4-bis) la possibilità di consentire la deduzione dell'imposta municipale propria relativa agli immobili ad uso abitativo dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche;.

5.76. Polidori, Rubano, De Palma.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il numero 2.4) aggiungere il seguente:

2.4-bis) l'applicazione del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai redditi di partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rimuovendo la causa di esclusione prevista dal comma 57, lettera d), della citata legge n. 190 del 2014 e prevedendo che, ai fini della verifica del rispetto del limite di ricavi o compensi di cui al

comma 54, lettera a), della medesima legge, rilevi la somma dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti nell'esercizio dell'attività svolta in forma individuale e della quota dei ricavi o compensi del soggetto partecipato imputabile all' esercente impresa, arte o professione in proporzione della quota di partecipazione agli utili;

5.77. De Palma, D'Attis, Caroppo, Rubano.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2.4) inserire il seguente:

2.4-bis) l'introduzione, per i redditi inferiori alla soglia di esenzione fiscale di cui al punto 2.1), di un sistema di imposizione negativa, in coordinamento con gli strumenti di welfare esistenti, con la finalità di accrescere l'incentivo all'incremento dell'offerta di lavoro.

5.78. Marattin, Del Barba, Sottanelli.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il numero 2.4), aggiungere il seguente:

2.4-bis) alla rateizzazione mensile dei versamenti delle imposte dirette, che prevedano per il pagamento del saldo e del primo acconto la possibilità di rateazione in un massimo di sei rate a decorrere dal mese in cui deve essere effettuato il versamento a saldo dell'imposta e per il versamento del secondo acconto la possibilità di rateazione in un massimo di sei rate a decorrere dal mese di gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, mantenendo invariati l'attuale sistema di calcoli, anche previsionali, e prevedendo una riduzione della ritenuta d'acconto al 10 per cento sui compensi di lavoro autonomo per i primi sei mesi del 2024 e al 5 per cento sui compensi di lavoro autonomo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, e successivamente all'abolizione.

5.79. Bagnai, Centemero, Cavandoli.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) la revisione dei requisiti per accedere al regime agevolato, in particolare

umentando ad euro 50.000 il limite massimo dei ricavi percepiti ovvero dei compensi conseguiti per i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente, di pensione, e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

5.80. Cavandoli, Centemero, Bagnai.

Al comma 1, alla lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) l'inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei redditi assoggettati a imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo di imposta in relazione all'IRPEF;.

5.81. Gruppioni, Marattin, Del Barba, Sottanelli.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le seguenti parole: , con esclusione dei redditi di natura finanziaria.

* **5.82.** Tabacci, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

* **5.83.** Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere in fine le seguenti parole: , dei redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'assegno unico universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230;

5.84. Alifano, Lovecchio, Raffa, Fenu.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

3-bis) l'innalzamento della soglia di deducibilità della previdenza complementare, anche prevedendo la possibilità di creare una dote previdenziale familiare fiscalmente avvantaggiata, tramite la quale i familiari possono dedurre i versamenti sul

fondo previdenziale del proprio congiunto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età;

5.85. De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

3-bis) la possibilità di concedere una specifica agevolazione per un periodo limitato di tempo per coloro che trasferiscono la propria residenza nei comuni periferici e ultraperiferici come individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne;

5.86. Toni Ricciardi, Merola, D'Alfonso, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, lettera b), numero 1) sopprimere le seguenti parole: riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e.

5.87. Schullian, Gebhard, Steger.

Al comma 1, lettera b), al numero 1), dopo le parole: sistemi di coltivazione, inserire le seguenti: con particolare riguardo ai sistemi tradizionali e biologici.

5.88. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera b), al numero 1), dopo le parole: sistemi di coltivazione, inserire le seguenti: con particolare riguardo ai sistemi biologici.

5.89. Evi, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), sopprimere le parole: con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata;

b) sopprimere il numero 4).

5.90. Guerra.

Al comma 1, lettera b), al numero 2), dopo le parole: sistemi di coltivazione, inserire le seguenti: e allevamento sostenibile.

5.91. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, alla lettera b), dopo il numero 4) inserire il seguente:

4-bis) l'individuazione di regole uniformi su tutto il territorio nazionale per determinare la maggiore redditività dei terreni autorizzati all'esercizio dell'attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ai fini della determinazione della relativa base imponibile ai fini delle imposte locali;

5.92. Gruppioni, Marattin, Del Barba, Sottanelli.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

4-bis) introduzione di meccanismi volti a favorire la ricomposizione fondiaria o l'aggregazione aziendale, mediante adozione di incentivi fiscali o previsione della neutralità fiscale delle relative operazioni;

5.93. De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **5.94.** Tabacci, Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

* **5.95.** Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) per i redditi dei fabbricati prevedere:

1) la loro inclusione nella base imponibile ai fini IRPEF, mantenendo una tutela per i soli contratti a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

2) una ritenuta d'acconto da trattenere attraverso le piattaforme digitali di intermediazione per i contribuenti che si avvalgono di tale modalità;

3) una sovrimposta pari almeno al 3 per cento per le società la cui attività consiste nell'offerta di alloggi, diversa dall'attività alberghiera, per periodi di durata inferiore a un mese.

5.96. Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) per i redditi di fabbricati:

1. la loro inclusione del reddito imponibile IRPEF, mantenendo una tutela per i soli contratti a canone concordato a norma della legge 431/1998;

2. la previsione di una ritenuta anticipata da operare attraverso le piattaforme *web* per i contribuenti che utilizzano tali operatori;

3. la previsione di una sovrimposta pari almeno al 3 per cento per le società la cui attività consiste nell'offerta di alloggi, diversa dall'attività alberghiera, in caso di contratti di durata inferiore a un mese;.

5.97. Pastorino.

Al comma 1, sostituire lettera c) con la seguente:

c) per i redditi dei fabbricati:

1) la possibilità di estendere il regime della cedolare secca alle locazioni di

immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo;

2) la possibilità di non applicare l'imposta municipale propria sugli immobili concessi in locazione a conduttori iscritti ad un corso di laurea o di formazione post laurea in un Comune diverso da quello di residenza, per tutta la durata della locazione;.

5.98. Polidori, Rubano, De Palma.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) per i redditi dei fabbricati, la possibilità di non applicare l'imposta municipale propria sugli immobili concessi in locazione, con canone concordato a prezzo calmierato, a conduttori iscritti ad un corso di laurea o di formazione post laurea in un Comune diverso da quello di residenza, per tutta la durata della locazione;

5.99. De Luca, Serracchiani.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) per i redditi dei fabbricati, la rimodulazione del regime della cedolare secca al fine di limitarne la fruizione entro un limite massimo di reddito derivante da locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo non superiore complessivamente, per ciascun contribuente, a 120.000 euro annui.

5.100. Tabacci.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: il regime della cedolare secca aggiungere le seguenti: ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge di importo a metro quadro inferiore almeno del 30 per cento da quello risultante dall'OMI.

5.101. Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: il regime della cedolare secca aggiungere le seguenti: ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge.

5.102. Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Al comma, 1 lettera c), dopo le parole: ad uso diverso da quello abitativo aggiungere le seguenti: di proprietà di persona fisica con reddito inferiore a 30.000 euro riscontrato da ultima dichiarazione dei redditi.

5.103. Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: ad uso diverso da quello abitativo aggiungere le seguenti: di proprietà di persona fisica.

5.104. Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: diverso da quello abitativo aggiungere le seguenti: , comprese le locazioni degli immobili strumentali all'attività di impresa;

5.105. Tenerini, Rubano, De Palma.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: da quello abitativo aggiungere le seguenti: , con beneficio condiviso tra locatore e conduttore attraverso il contenimento e la riduzione dei canoni di locazione.

5.106. Rubano, De Palma, Squeri.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, infine, le seguenti parole: prevedendo, in relazione alla determinazione dei canoni, disposizioni analoghe a quelle previste per le locazioni ad uso abitativo, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011,

n. 23 e all'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

5.107. Benzoni, Sottanelli, Marattin, Del Barba.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché la possibilità di dedurre i costi, compreso l'ammortamento, relativi ad immobili abitativi per le imprese di compravendita, ovvero di costruzione immobiliare, che locano gli immobili;

5.108. Bagnai, Centemero, Cavandoli.

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: ove il conduttore sia un esercente, una attività d'impresa, o di arti e professioni.

5.109. Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché la determinazione di tali redditi sulla base del principio di cassa.

5.110. Cavandoli, Centemero, Bagnai.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti: , applicando la cedolare secca esclusivamente per i contratti di locazione stipulati in appositi accordi definiti tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni delle imprese, dell'artigianato e del commercio maggiormente rappresentative.

5.111. D'Alfonso, Merola, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) per i redditi da fabbricati ad uso abitativo prevedere l'applicazione della cedolare secca per i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431 del 1998, di importo inferiore almeno del 30 per cento rispetto ai valori dell'OMI

relativi ai valori degli affitti a mq nella zona in cui è ubicato l'immobile oggetto della presente lettera, da proprietari persone fisiche con reddito inferiore a 30.000 euro come da ultima dichiarazione dei redditi.

5.112. Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere a decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge la soppressione della cedolare secca per unità immobiliari destinate ad affitti brevi oltre la prima utilizzata per affitti brevi. Prevedere che non si applica la cedolare secca ad unità immobiliari destinate ad affitti brevi ubicate nei centri storici dei comuni ad alta tensione abitativa.

5.113. Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) per i redditi dei fabbricati, la possibilità di ridurre l'aliquota del regime della cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti ad alloggio o residenza per studenti, assicurando che il vantaggio fiscale venga trasferito in tutto o in parte agli studenti affittuari in forma di riduzione del canone di locazione o dei costi accessori;

5.114. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) per i redditi da fabbricati ad uso abitativo prevedere l'applicazione della cedolare secca per i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 431 del 1998, da proprietari persone fisiche

con reddito inferiore a 30.000 euro come da ultima dichiarazione dei redditi.

5.115. Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) per i redditi da fabbricati ad uso abitativo prevedere la soppressione della cedolare secca per i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 431 del 1998.

5.116. Zaratti, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) per i redditi di natura finanziaria il loro graduale inserimento nel reddito imponibile IRPEF. A questo fine, è costituita una commissione composta da esponenti del mondo accademico e delle parti sociali e presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze per valutare, entro sei mesi dalla sua costituzione, costi e fattibilità di questo processo di transizione verso l'IRPEF di tali imponibili. Laddove tale Commissione giudichi inefficiente tale passaggio, l'aliquota media da applicare alle rendite finanziarie, ponderata tra quella ordinaria ed eventuali aliquote agevolate, non può risultare inferiore al 30 per cento;

5.117. Pastorino.

Al comma 1 sostituire lettera d) con la seguente:

d) per i redditi di natura finanziaria, il loro graduale inserimento nella base imponibile ai fini IRPEF, previa la costituzione di una commissione presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze, composta da esponenti del mondo accademico e delle parti sociali, chiamata a valutare

costi e fattibilità del processo di transizione;

5.118. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera d), al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo, in ogni caso, che tale armonizzazione operi esclusivamente con riferimento ai redditi prodotti dopo la data di entrata in vigore dei decreti legislativi con cui la stessa è attuata e tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;

5.119. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1. *alla lettera d), sopprimere il numero 1);*

2. *alla lettera e), dopo le parole dell'assistenza sanitaria, aggiungere le seguenti:* dell'assistenza agli anziani e ai non autosufficienti,;

3. *alla lettera f), dopo il numero 1.4), aggiungere il seguente:*

1.4-bis) il rientro di tali redditi in IRPEF con la previsione, per i contribuenti con ricavi o compensi inferiori a 35.000 euro annui, con aliquote di compensazione dell'IVA riscossa e di un sistema semplificato di comunicazioni e adempimenti fiscali, previo tutoraggio dell'amministrazione finanziaria anche attraverso CAF o intermediari abilitati;

5.120. Pastorino.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

5.121. Pastorino.

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1) sostituire le parole:* prevedendo un'unica categoria reddituale mediante l'elencazione *con le seguenti:* mediante la distinta elencazione;

b) *al numero 2), sostituire le parole da:* comprendendo *fino a:* impiego del capitale *con le seguenti:* distintamente per redditi di capitale e redditi finanziari diversi, comprendendo per questi ultimi;

c) *al numero 5) dopo le parole:* l'applicazione *aggiungere le seguenti:* nel caso delle gestioni collettive del risparmio.

5.122. Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi compresa l'integrale deducibilità delle minusvalenze realizzate a prescindere da tipologia o natura dello strumento finanziario ceduto.

5.123. Benigni, Rubano, De Palma.

Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta.

5.124. Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 4) inserire il seguente:

4-bis) il superamento dell'unicità dei Piani individuali di risparmio (PIR), prevedendo la possibilità per ogni singola persona fisica residente in Italia di essere titolare contemporaneamente di più piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla

legge 19 dicembre 2019, n. 157 (cosiddetti PIR ordinari).

5.125. Centemero, Cavandoli, Bagnai.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 4), aggiungere, il seguente:

4-bis) l'individuazione di misure di riduzione del carico fiscale volte a stimolare la creazione e la crescita di *startup* e PMI innovative, attraverso la previsione di misure agevolative volte a ridurre la pressione fiscale su persone fisiche e giuridiche che investano in esse, anche per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio, oltre che attraverso la semplificazione e l'armonizzazione delle misure già previste;

5.126. Centemero, Cavandoli, Bagnai.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 4), inserire il seguente:

4-bis) la previsione di meccanismi di incentivazione dell'impiego a medio-lungo termine del risparmio, al fine di dare impulso agli investimenti nell'economia reale.

* **5.127.** Centemero, Cavandoli, Bagnai.

* **5.128.** Cattaneo, Rubano, De Palma.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 8) aggiungere il seguente:

8-bis) la revisione della tassazione sulle transazioni finanziarie attraverso un allargamento della sua base imponibile da estendere a tutte le azioni, alle obbligazioni societarie, ed a tutti gli strumenti derivati, con aliquota da applicare ad ogni singola transazione, al fine di contrastare le operazioni più altamente speculative;

5.129. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 9), aggiungere la seguente:

9-bis) l'esclusione dall'imposta di cui al comma 491 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dei trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 1 miliardo di euro;

5.130. Centemero, Bagnai, Cavandoli.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 9), aggiungere la seguente:

9-bis) l'estensione delle agevolazioni di carattere fiscale e contributivo previste a favore delle *start-up* e applicate agli strumenti finanziari diretti a remunerare prestazioni lavorative e consulenze qualificate (*work-for-equity*), anche alle società i cui titoli azionari sono quotati sui sistemi multilaterali di negoziazione (MTF).

5.131. Centemero, Bagnai, Cavandoli.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 9), aggiungere la seguente:

9-bis) l'abolizione dell'imposta sulle transazioni finanziarie, che negli anni ha prodotto un gettito modesto riducendo al contempo la liquidità dei mercati finanziari, di cui ai commi da 491 a 500 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

5.132. Centemero, Bagnai, Cavandoli.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 9), aggiungere la seguente:

9-bis) l'eliminazione dell'imposta di bollo su investimenti in PMI quotate e nei PIR alternativi.

5.133. Centemero, Bagnai, Cavandoli.

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 10) inserire il seguente:

10-bis) Parificazione dell'imposizione fiscale sui rendimenti maturati dalle casse di previdenza a quella sui rendimenti maturati dalle forme di previdenza complementare.

5.134. Marattin, Del Barba, Sottanelli.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) riconoscere, ai fini delle imposte sui redditi, il carattere di strumentalità agli immobili a uso abitativo per i soggetti titolari di reddito di impresa che detengono i predetti immobili che svolgano come attività prevalente la locazione professionale degli stessi;

5.135. Cattaneo, De Palma, Rubano.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito previsti per l'assegnazione dei compensi in natura, salvaguardando le finalità:

1. della mobilità sostenibile;
2. dell'attuazione della previdenza complementare;
3. dell'incremento dell'efficienza energetica;
4. dell'assistenza sanitaria;
5. della solidarietà sociale, come l'individuazione di obiettivi incrementali della reputazione aziendale nell'ambito della disciplina agevolativa dei premi di risultato, di cui all'articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente del premio di risultato, ovvero dei valori assegnati a titolo di welfare aziendale, spettante ad un di-

pendente e ceduto dallo stesso ad altro dipendente in stato di bisogno ed in forza presso la medesima azienda, o ad un ente del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

6. della contribuzione agli enti bilaterali;

5.136. Rubano, De Palma, Squeri.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito previsti per l'assegnazione dei compensi in natura, salvaguardando le finalità:

1. della mobilità sostenibile;
2. dell'attuazione della previdenza complementare;
3. dell'incremento dell'efficienza energetica;
4. dell'assistenza sanitaria;
5. della solidarietà sociale;
6. della contribuzione agli enti bilaterali e delle prestazioni da questi erogate;

5.137. Rubano, De Palma, Squeri.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo all'innalzamento strutturale dei limiti di non concorrenza al reddito previsti per l'assegnazione dei compensi in natura, salvaguardando le finalità:

1. della mobilità sostenibile;
2. dell'attuazione della previdenza complementare;

3. dell'incremento dell'efficienza energetica;

4. dell'assistenza sanitaria;

5. della solidarietà sociale;

6. della contribuzione agli enti bilaterali;

* **5.138.** Rubano, De Palma, Squeri.

* **5.139.** D'Alfonso.

Al comma 1, lettera e), apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* dei compensi in natura, *aggiungere le seguenti:* elevando il limite di detassazione e;

b) *aggiungere in fine le seguenti parole:* , garantendo in ogni caso il giusto equilibrio tra le parti al fine del raggiungimento della piena tutela del trattamento salariale minimo complessivo, avuto riguardo altresì alla tutela dei salari dalla perdita del potere d'acquisto dovuto a fenomeni inflattivi;

5.140. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

1. *dopo le parole:* dell'assistenza sanitaria, *aggiungere le seguenti:* dell'assistenza dei soggetti non autosufficienti e anziani;

2. *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e degli interessi passivi sui mutui.

5.141. Pastorino.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: dell'assistenza sanitaria, *aggiungere le seguenti:* dell'assistenza agli anziani e ai non autosufficienti,.

5.148. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: della solidarietà sociale, *aggiungere le se-*

guenti: della cura dell'infanzia, della formazione, del sostegno per i figli a carico,.

5.149. Zanella, Borrelli, Grimaldi, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: della solidarietà sociale e della contribuzione agli enti bilaterali *aggiungere, in fine, le seguenti:* e salvaguardando altresì la disciplina della somministrazione di vitto e delle prestazioni e indennità sostitutive della stessa, nonché la disciplina applicabile ai lavoratori in trasferta e ai lavoratori trasfertisti.

5.150. Mazzetti, De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla lettera e), la revisione e l'aggiornamento degli importi delle voci che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, previsto dall'articolo 51, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

5.151. De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1.2), aggiungere il seguente:

1.2-*bis)* l'eliminazione della disparità di trattamento tra lavoratori autonomi e lavoratori autonomi che percepiscono anche redditi da lavoro dipendente ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali di cui all'articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 con particolare riguardo al limite di reddito annuo derivato dal lavoro dipendente;.

5.152. Ciancitto, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, lettera f), numero 1.4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo, altresì, per le società tra professionisti la revisione del regime di contabilità di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 secondo il principio di cassa e non per competenza;

5.153. Centemero, Cavandoli, Bagnai.

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1.4), aggiungere il seguente:

1.4-bis) con specifico riferimento alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e da tutti i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, mantenere l'attuale sistema di calcolo del saldo e degli acconti anche previsionale, prevedendo, senza penalizzazioni per i contribuenti rispetto alla normativa vigente, una più equa distribuzione del carico fiscale nel corso del tempo, anche attraverso un meccanismo di progressiva introduzione della periodicità mensile degli acconti e dei saldi e l'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché la possibilità per il contribuente di optare per la trasformazione della ritenuta d'acconto in credito d'imposta utilizzabile in compensazione;

5.154. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1.4) aggiungere il seguente:

1.4-bis) l'introduzione di un regime opzionale di determinazione del reddito delle società tra professionisti costituite in forma di società di capitali, società cooperativa e società di persone in contabilità ordinaria secondo il criterio di cassa di cui all'articolo 66 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Pre-

sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

5.155. Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1.4) aggiungere il seguente:

1.4-bis) il rientro dei redditi sottoposti al regime forfetario nell'IRPEF con la previsione, per i contribuenti di minori dimensioni, di aliquote di compensazione dell'IVA riscossa e di un sistema semplificato di comunicazioni e adempimenti fiscali, previo tutoraggio dell'amministrazione finanziaria anche attraverso CAF o intermediari abilitati.

5.156. Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1.4) aggiungere la seguente:

1.4-bis) favorire imposte sostitutive sugli avviamenti da concambio e sulle cessioni di quote di partecipazione, facilitando altresì un regime agevolato per favorire il ricambio generazionale.

5.157. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Al comma 1, alla lettera f), dopo il numero 1.4) aggiungere il seguente:

1.4-bis) la riduzione delle ritenute d'acconto, nei confronti dei lavoratori autonomi e liberi professionisti.

5.158. De Bertoldi, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, lettera f), numero 1), dopo il numero 1.4) aggiungere il seguente:

1.4-bis) l'introduzione di un regime opzionale di determinazione del reddito delle società tra professionisti costituite in forma di società di capitali, società cooperativa e società di persone in contabilità ordinaria secondo il criterio di cassa di cui

all'articolo 66 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;.

5.159. De Palma, D'Attis, Caroppo, Rubano.

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1.4), aggiungere il seguente:

1.4-bis) l'estensione del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alle associazioni professionali, società tra professionisti, società di persone e imprese familiari, composte al massimo da tre professionisti di età non superiore a 35 anni, esercenti professioni regolamentate e soggetti a controllo ministeriale, che abbiano dichiarato ricavi o percepito singolarmente compensi non superiori a euro 85.000 annui;.

5.160. Centemero, Cavandoli, Bagnai.

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1) inserire il seguente:

1-bis) attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, con specifico riferimento alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e da tutti i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, mantenendo l'attuale sistema di calcolo del saldo e degli acconti anche previsionale, prevedendo, senza penalizzazioni per i contribuenti rispetto alla normativa vigente, una più equa distribuzione del carico fiscale nel corso del tempo, anche attraverso un meccanismo di progressiva introduzione della periodicità mensile degli acconti e dei saldi e l'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

5.161. Marattin, Del Barba, Sottanelli.

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

f-bis) per i redditi fino a 40.000 euro, graduale introduzione, a partire dai nuclei familiari con figli a carico iscritti a scuola e università, di vantaggi di natura fiscale, in forma di credito di imposta o detrazione, per le spese in biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi culturali, musei, monumenti e parchi archeologici; musica, libri, anche di testo scolastici e universitari, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, prodotti dell'editoria audiovisiva, nonché corsi di teatro, musica e lingue straniere;

5.162. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Aliano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

f-bis) per i redditi fino a 40.000 euro, l'introduzione, di vantaggi di natura fiscale, in forma di credito di imposta o detrazione, per le spese in biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi culturali, musei, monumenti e parchi archeologici; musica, libri, anche di testo scolastici e universitari, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, prodotti dell'editoria audiovisiva, nonché corsi di teatro, musica e lingue straniere;

5.163. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Aliano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) per i redditi da lavoro dipendente: prevedere la modifica all'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aumentando il limite annuo del costo del lavoro per i dipendenti.

5.164. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) per i redditi d'impresa:

1) la previsione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in con-

tabilità ordinaria che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale uniformata a quella dell'IRES, restando ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale, e prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale;

2) la semplificazione e la razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di allineamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti, degli accantonamenti, delle rettifiche di valore, delle erogazioni liberali e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili;

3) la revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile, al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei;

4) la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale;

5.165. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) per i redditi d'impresa:

1) la previsione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tas-

sazione mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale uniformata a quella dell'IRES, restando ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale, e prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale;

2) l'introduzione di agevolazioni in presenza di investimenti con particolare riferimento a quelli qualificati e di nuove assunzioni, al fine di prevedere una disciplina omogenea al sistema di imposizione dei redditi delle società di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);

* **5.166.** Centemero, Bagnai, Cavandoli.

* **5.167.** Rubano, De Palma, Squeri.

* **5.168.** Gebhard.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) per i redditi d'impresa, la previsione di un unico regime opzionale di determinazione forfettaria del reddito derivante dall'esercizio delle attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile tra le quali le attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96;

5.169. Caramiello, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) per i redditi d'impresa, la previsione di riduzione percentuale delle aliquote d'imposta secondo il principio « chi meno inquina meno paga », al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, conformemente agli articoli 9 e 41 della Costituzione;

5.170. Della Vedova, Magi.

Al comma 1, lettera h), numero 3), dopo la parola: donazione aggiungere le seguenti: escludendo altresì ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale che anche astrattamente possa condurre a una tassazione patrimoniale.

5.171. Bagnai, Centemero, Cavandoli.

Al comma 1, lettera h), numero 3), sostituire le parole: dai collezionisti fino alla fine del numero con le seguenti: dai soggetti privati per la cessione di beni mobili quali oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, nonché, più in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative, escludendo dalla tassazione i casi in cui è assente l'intento speculativo perché le plusvalenze realizzate: *a)* sono relative a beni acquisiti a seguito di successione e donazione; *b)* è stata effettuata una permuta con altri oggetti; *c)* il corrispettivo conseguito sia reinvestito entro un lasso temporale inferiore a 2 anni in altri beni rientranti nella disciplina in esame; *d)* derivino da beni posseduti per un periodo non inferiore a 5 anni; o *e)* il singolo bene oggetto di plusvalenza sia ceduto per un importo inferiore a euro 5.000 (cinquemila/00). Resta ferma la possibilità, per l'Amministrazione finanziaria, di contestare la simulazione delle donazioni dei detti oggetti e opere a familiari qualora entro un lasso temporale inferiore ai 2 anni questi ultimi li cedano a terzi. Al di fuori di questi ultimi casi, la plusvalenza ottenuta rientrerà tra i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera i), del TUIR. Nel caso di assenza del giustificativo del valore di carico del bene ai fini del calcolo del valore della plusvalenza, si presuppone una plusvalenza forfettaria pari al 25 per cento del valore di cessione.

5.173. Bagnai, Centemero, Cavandoli.

Al comma 2, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) previsione dell'accesso diretto e fruibile, da parte di soggetti pubblici e

privati che svolgono attività di prevenzione e cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati sulla diffusione territoriale, la raccolta, la spesa, e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione.

5.174. Vaccari.

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **6.1.** Pastorino.

* **6.2.** Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) rafforzamento degli strumenti volti a incentivare gli incrementi netti di patrimonio e di occupazione a tempo indeterminato e stabilizzazione dei crediti di imposta finalizzati a sostenere, con priorità per le piccole e medie imprese:

1) gli investimenti in beni strumentali nuovi, con particolare riguardo a quelli qualificati;

2) gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica e in altre attività innovative;

3) la formazione;

4) le attività di ricerca e sviluppo e gli investimenti nelle aree del Mezzogiorno.

6.3. Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Tabacci.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: riduzione dell'aliquota dell'IRES aggiungere le seguenti: , al fine di allinearla progressivamente all'aliquota media applicata nell'Unione Europea, con previsione di ulteriore riduzione, .

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: né incrementi delle aliquote IRES.

6.4. De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, e in nuove assunzioni con le seguenti: in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti alla ripartizione degli utili di impresa e in accantonamento degli utili.

Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) stabilizzazione delle forme di incentivazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, di cui ai commi da 1051 a 1058-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che includano in ogni caso quelli funzionali al miglioramento dell'efficienza energetica, della sostenibilità, dell'uso e del riutilizzo delle risorse naturali, tra cui quella idrica, nonché alla trasformazione dell'impresa e dei suoi processi in chiave tecnologica e digitale;

a-ter) introduzione di una quota di decontribuzione in caso di nuove assunzioni.

6.5. Marattin, Richetti, Pastorella, Del Barba, Sottanelli.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: qualificati, aggiungere le seguenti: a contenere gli effetti dei cambiamenti climatici.

6.6. Bonelli, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: qualificati, aggiungere le seguenti: a migliorare l'ambiente e i luoghi di lavoro.

6.7. Mari, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo la parola: qualificati, aggiungere le seguenti: a migliorare l'ambiente.

6.8. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo la parola: qualificati aggiungere le seguenti: e a quelli destinati alla formazione del personale.

6.9. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo la parola: qualificati, aggiungere le seguenti: in formazione.

6.10. Merola, Guerra, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e in nuove assunzioni: con le seguenti: o in nuove assunzioni.

6.11. Cavandoli, Centemero, Bagnai.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: e in nuove assunzioni aggiungere le seguenti: , in particolare di quelle di persone con disabilità,.

* **6.12.** Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

* **6.13.** Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Cavandoli, Centemero, Bagnai.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: e in nuove assunzioni aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento a quelle di giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età e di lavoratori che hanno superato cinquanta anni di età, .

6.14. La Porta, Roscani, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , senza discriminazione tra le varie forme di enti e pregiudizio per i soggetti titolari di regimi di esenzione mantenendo le eventuali esenzioni attualmente in essere.

6.15. Bagnai, Cavandoli, Centemero.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: attività d'impresa, aggiungere le seguenti: eccetto se trattasi di finalità culturali, ivi comprese la conservazione e valorizzazione di immobili culturali non costituenti beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, .

* **6.16.** Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Alifano, Lovecchio, Raffa, Fenu.

* **6.17.** Amorese, Mollicone.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: attività d'impresa, aggiungere le seguenti: ad eccezione delle finalità culturali, ivi comprese la conservazione, tutela e manutenzione di immobili culturali non costituenti beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa,.

6.18. Bagnai, Cavandoli, Centemero, Latini.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) introduzione, previo confronto con l'Associazione bancaria italiana e la società Poste italiane S.p.a., di appositi strumenti agevolativi di carattere fiscale per assicurare la gratuità delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.

6.19. Rampelli, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) riduzione alla metà dell'aliquota ordinaria dell'IRES nei casi in cui una somma corrispondente al reddito imponibile, entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione, sia impiegata in investimenti destinati alla riduzione della produzione di sostanze inquinanti e destinati alla protezione dell'ambiente e del paesaggio, conformemente agli articoli 9 e 41 della Costituzione, secondo il principio « chi meno inquina meno paga ».

6.20. Della Vedova, Magi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) riduzione dell'aliquota dell'IRES a beneficio delle imprese che adottano sistemi di gestione certificati a favore dell'ambiente che destinano tale risparmio fiscale, anche sotto forma di crediti d'imposta trasferibili, alla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili e alle politiche attive per il lavoro.

6.21. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) previsione di un regime fiscale agevolato per le società di capitali e le società di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituite esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e i 36 anni non compiuti, a condizione che essi vi svolgano attività lavorativa, individuando, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, specifici requisiti in termini di conseguimento di ricavi, spese complessive per lavoro accessorio, lavoro dipendente nonché per i compensi eventualmente erogati ai collaboratori e costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali, nonché le cause di esclusione e le modalità

applicative per i soggetti in attività e per coloro che avviano una nuova attività.

6.22. Baldino, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) riduzione dell'aliquota dell'IRES a beneficio delle grandi imprese che hanno un rapporto, tra il salario più basso riconosciuto e lo stipendio complessivo del primo dirigente più alto in grado, non superiore a 1 su 50, destinando tale risparmio fiscale, anche sotto forma di crediti d'imposta trasferibili, alle politiche attive per il lavoro.

6.23. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) introduzione di agevolazioni fiscali, sotto forma di crediti d'imposta, cedibili o trasferibili con sconto in fattura, per le società di capitali che reinvestono l'utile prodotto in impianti ad alta tecnologia e innovativi, in impianti di energia da fonti rinnovabili o in interventi di efficientamento energetico e in politiche attive del lavoro.

6.24. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) per le imprese con volume di ricavi non superiore a cinque milioni di euro che effettuano investimenti e nuove assunzioni, il riconoscimento, in luogo della riduzione dell'aliquota IRES di cui alla lettera a), di un credito di imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi ovvero di una maggiorazione del loro costo di acquisizione ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, nonché di un credito

di imposta per le nuove assunzioni effettuate.

6.25. Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Tabacci.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere la reintroduzione del regime disposto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 per i beni intangibili e marchi.

6.26. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: attraverso l'introduzione di apposite franchigie aggiungere le seguenti: e il riconoscimento della deducibilità integrale degli interessi relativi a prestiti contratti per la costruzione o la ristrutturazione di immobili alla cui produzione è diretta l'attività d'impresa.

6.27. Mazzetti, De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) sempre nel rispetto dei principi enunciati alla precedente lettera c), riconoscimento di condizioni oggettive di mercato di natura economica e finanziaria che consentano alle società immobiliari la disapplicazione automatica della normativa sulle società non operative rimuovendo altresì le limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi.

6.28. Cattaneo, De Palma, Rubano.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:

c-bis) revisione della disciplina delle deducibilità delle spese di rappresentanza, accoglienza e promozione aziendale.

6.29. Tremaglia, Lucaselli, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) revisione della disciplina dell'utilizzo in compensazione delle perdite fiscali anche attraverso l'eliminazione del limite di riportabilità delle perdite fiscali e l'introduzione del regime di riporto all'indietro delle medesime, nonché riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:

1) revisione del regime delle perdite nel consolidato fiscale, al fine di evitare le complessità derivanti dall'attribuzione di quelle non utilizzate dalla consolidante all'atto dell'interruzione o della revoca della tassazione di gruppo;

2) tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle perdite fiscali;

3) modifica della disciplina del riporto delle perdite nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, non penalizzando quelle conseguite a partire dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario, e revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto e della nozione di modifica dell'attività principale esercitata;

4) definizione delle perdite finali ai fini del loro riconoscimento secondo i principi espressi dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione europea.

6.30. Gruppioni, Marattin, Del Barba, Sotanelli.

Al comma 1, lettera d), sostituire l'alinea con il seguente:

d) revisione della disciplina dell'utilizzo in compensazione delle perdite fiscali anche attraverso l'eliminazione del limite di riportabilità delle perdite fiscali e l'introduzione del regime di riporto all'indietro delle medesime, nonché riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società

partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:

6.31. D'Alfonso.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

g-bis) prevedere l'esenzione per le cooperative di produzione e lavoro ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, quantificando al 30 per cento la quota IRES;

g-ter) prevedere modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 affinché le società di capitali beneficiarie del credito d'imposta possano, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione dello stesso ai propri soci che detengono almeno il 30 per cento delle quote societarie; prevedere che i cessionari utilizzino il credito ceduto unicamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente; prevedere che non si applichino i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; prevedere che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dall'approvazione del presente provvedimento siano definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

6.32. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) introduzione di incentivi fiscali per la bonifica dell'amianto in attuazione degli obblighi comunitari di protezione dei lavoratori di cui alla Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e alla Direttiva 477/83/CEE del Consiglio.

6.33. De Luca.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) indipendentemente dalla natura giuridica rivestita, la previsione di un regime opzionale di determinazione forfettaria del reddito derivante dall'esercizio delle attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, tra le quali le attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96.

6.34. Caramiello, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) previsione di un regime di premialità fiscale con l'obiettivo di favorire la transizione energetica e climatica delle imprese relativamente all'innovazione di processi e prodotti e di migliorarne la competitività.

6.35. Sergio Costa, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) introduzione di misure per coadiuvare le piccole e medie imprese nell'acquisizione di servizi per l'ottenimento delle certificazioni ambientali, etiche e sociali, la promozione dei valori ESG e per l'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità.

6.36. Sergio Costa, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) razionalizzazione della normativa fiscale relativa ai veicoli di investimento immobiliare, anche ai fini del raggiungimento di una sostanziale parità di trattamento tributario dei singoli veicoli, eliminando le asimmetrie esistenti e age-

volando la permeabilità tra veicoli di investimento.

6.40. Cattaneo, De Palma, Rubano.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) stabilire, in sede di attuazione della proposta di Direttiva COM(2021)823, per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala con un fatturato complessivo pari ad almeno 750 milioni di euro in base al bilancio consolidato, un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 21 per cento.

6.41. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) stabilire, in sede di attuazione della proposta di Direttiva COM(2021)823, per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala con un fatturato complessivo pari ad almeno 750 milioni di euro in base al bilancio consolidato, un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 22 per cento.

6.42. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) stabilire, in sede di attuazione della proposta di Direttiva COM(2021)823, per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala con un fatturato complessivo pari ad almeno 750 milioni di euro in base al bilancio consolidato, un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 23,5 per cento.

6.43. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) stabilire, in sede di attuazione della proposta di Direttiva COM(2021)823, per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala con un fatturato complessivo pari ad almeno 750 milioni di euro in base al bilancio consolidato, un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 24 per cento.

6.44. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Principi e criteri direttivi per le imprese individuali e le società di persone)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo è delegato a provvedere all'introduzione di un regime impositivo opzionale, per un periodo d'imposta di almeno tre anni per le imprese individuali e per le società di persone in contabilità ordinaria che assoggetti a tassazione separata il reddito d'impresa con la stessa aliquota prevista per le società di capitali.

2. Il regime impositivo opzionale introdotto ai sensi del comma 1 garantisce, in ogni caso, che l'utile prodotto dall'impresa che aderisce a tale regime sia impiegato in investimenti produttivi destinati alla transizione energetica e alle politiche attive per il lavoro.

6.01. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Disposizioni a favore degli enti del terzo settore)

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1-*ter*, dopo le parole: « concedere finanziamenti nei con-

fronti » sono inserite le seguenti: « delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (ONLUS) e degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che svolgano attività di prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica e »;

b) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Ove i titoli indicati nell'articolo 5 vengano emessi per finanziare l'acquisto di crediti di cui agli articoli 119 e successivi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ceduti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), da organizzazioni di volontariato (ODV) e da associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, ovvero vengano emessi a fronte di finanziamenti di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 1 nei confronti dei medesimi soggetti, ovvero da società di cui al comma 3 dell'articolo 7.2, ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli indicati nell'articolo 5, si applica lo stesso trattamento stabilito per i Titoli di Stato ed equiparati. »;

c) all'articolo 7.2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento della titolarità di beni immobili e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi a favore di società che effettuino le operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b-bis*) nei limiti in cui: *i)* i beni immobili siano destinati ad attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali a cura delle organizzazioni non lucra-

tive di utilità sociale (ONLUS) e degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica; *ii*) i titoli emessi dalla società cesionaria prevedano una remunerazione massima ponderata non eccedente il rendimento dei BTP in 10 anni, al mese di emissione dei titoli, maggiorato di 500 punti base; *iii*) la società acquirente si impegni a non trasferire i beni immobili o i diritti reali o personali per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Ove non si realizzino tali condizioni, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dalla società nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5. ».

6.02. Del Barba.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Riapertura termini per l'affrancamento dell'avviamento)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la riapertura dei termini per l'affrancamento dell'avviamento:

a) prevedere che per le operazioni effettuate dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, in parziale deroga alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i contribuenti possano assoggettare, in tutto o in parte, i

maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter, introdotto nell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l'aliquota del 16 per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine del 15 novembre 2023;

b) prevedere che la deduzione avvenga, in cinque periodi di imposta, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui avviene il versamento.

* **6.03.** Centemero, Cavandoli, Bagnai.

* **6.04.** De Palma, Rubano.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Revisione del catasto dei fabbricati)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale:

a) l'attribuzione a ciascuna unità immobiliare di un valore patrimoniale mediante un processo estimativo che:

1) utilizza il metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo della superficie dell'unità immobiliare;

2) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune;

b) la determinazione della rendita per le unità immobiliari mediante un processo estimativo che, con riferimento alle medesime unità di consistenza previste per la

determinazione del valore patrimoniale di cui alla lettera a):

1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni;

2) qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, applica ai valori patrimoniali specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;

c) la previsione di meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato.

2. Il Governo è delegato, altresì, ad emanare, con i decreti legislativi di cui al comma 1, norme dirette a garantire l'invarianza del gettito delle singole imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite, a tal fine prevedendo, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, la modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, la cancellazione dei coefficienti di rivalutazione diversi da quello all'inflazione, finalizzate ad evitare un aggravio del carico fiscale, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all'imposta municipale propria (IMU).

6.05. Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Principi e criteri direttivi per la revisione del decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, in materia di beni strumentali d'impresa)

1. Al fine di armonizzare la normativa nazionale a quella comunitaria, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione, la semplificazione e la razionalizzazione della disciplina concernente la quota ammortizzabile, il costo deducibile, la detraibilità dell'IVA, di cui all'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e i tempi di ammortamento relativamente alle autovetture in uso promiscuo, comprese tra i beni destinati ad essere utilizzati come strumenti nell'esercizio dell'attività di impresa, arte e professione, di cui all'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere aliquote differenziate per la detraibilità dell'IVA relativa ai costi degli autoveicoli parametrize sul loro impatto ambientale misurato in base ai loro livelli di emissione di CO₂;

b) aumentare progressivamente il tetto per la deducibilità dei costi degli autoveicoli di nuova immatricolazione;

c) parametrare la deducibilità di cui alla lettera b) ai livelli di emissione di cui alla lettera a);

d) ridurre il periodo di ammortamento dei beni a tre bilanci di esercizio.

6.06. Maullu, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Testa.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Norme in materia di revisori dei conti nelle società a responsabilità limitata)

1. All'articolo 2477 del codice civile, secondo comma, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « uno dei seguenti limiti » sono sostituite dalle seguenti: « due dei seguenti limiti »;

b) al numero 1), le parole: « 4 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 6 milioni »;

c) al numero 2), le parole: « 4 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 12 milioni »;

d) al numero 3), le parole: « 20 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 50 unità ».

6.07. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

(Inammissibile)

ART. 7.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) garantire il pieno rispetto del principio di neutralità dell'imposta, evitando l'adozione di meccanismi in deroga alla disciplina generale che incidono negativamente sulla liquidità delle imprese;

7.1. Mazzetti, De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: operazioni esenti, inserire le seguenti: con particolare riguardo alle attività professionali svolte in forma di apprendimento,

7.2. Cannata, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , garantendo fasce di esenzione sui prodotti di prima necessità per i soggetti più fragili e aumentando la tassazione sui beni di lusso inquinanti o ad alto consumo di energia;

7.3. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alla applicabilità o meno della scissione dei pagamenti *ex* articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

7.4. Tosi, De Palma, Rubano.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: normativa dell'Unione europea, aggiungere le seguenti: garantendo aliquote ridotte in particolare per il « bene casa », per il recupero dei fabbricati esistenti e per le opere e i servizi pubblici,

*** 7.5.** Mazzetti, De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

*** 7.6.** Simiani.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché allo scopo di semplificare la gestione e l'applicazione dell'imposta, contrastare l'erosione e l'evasione fiscale e aumentare il grado di efficienza del sistema impositivo;

7.7. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a partire dalle attività culturali che si intende uniformare ad un'aliquota ridotta;

7.8. De Palma, Rubano.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di contenere l'erosione dell'imposta indotta dall'applicazione di aliquote ridotte.

7.9. Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche perseguendo le false prestazioni occasionali, attraverso la previsione che l'esercizio dell'attività professionale per gli iscritti ai rispettivi albi sia subordinata all'apertura della partita IVA.

7.10. Matera, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) adeguare le strutture e le aliquote della tassazione indiretta, in coerenza con l'*European Green Deal* e con la

disciplina europea armonizzata dell'accisa, in modo da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti nonché con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e alla promozione di uno sviluppo sostenibile;

7.11. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) prevedere un'aliquota Iva agevolata applicabile ai corrispettivi relativi alle opere di ristrutturazione dei corsi d'acqua, agli interventi per stabilizzare pendici di montagne e colline, per attività di rimboschimento, per il consolidamento dei terreni, per la realizzazione di pavimentazioni drenanti e per ogni altro intervento diretto a fronteggiare, mitigare o eliminare lo stato di pericolosità causato da fenomeni di dissesto idrogeologico;

7.12. Gadda, Marattin, Del Barba, Sottanelli.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) introdurre un'imposta parametrata alla quantità di biossido di carbonio emessa per chilometro ed eccedente una certa soglia, a carico di chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, anche già immatricolato in un altro Stato, prevedendo appositi scaglioni disincentivanti e relativi importi sulla base delle predette emissioni;

7.13. Sergio Costa, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) rimodulare l'imposizione indiretta in funzione delle emissioni di CO₂ e

aumentare il limite alla detraibilità dell'IVA per tutti i veicoli a basse emissioni;

7.14. Sergio Costa, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: utilizzo dei beni e dei servizi, inserire le seguenti: , anche ad uso familiare,.

7.15. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La data di registrazione della fattura elettronica da parte degli operatori economici corrisponde alla data di emissione della medesima.

7.16. Centemero, Bagnai, Cavandoli.

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) prevedere interventi specifici per ridurre l'evasione dell'imposta, anche attraverso la previsione dell'applicazione, alle sole operazioni intermedie, comprese le importazioni, di un'aliquota IVA unica, tendenzialmente pari a quella effettiva dell'IVA nel suo complesso, in modo da lasciare pressoché invariato anche il gettito garantito dalle operazioni indetraibili;

7.17. Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: ed estendendo con le seguenti: e differire il pagamento dell'IVA in dogana, estendendo.

7.18. De Palma, Rubano.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: antiquariato o da collezione aggiungere le seguenti: nonché agli interventi di conservazione, tutela e manutenzione dei beni culturali sottoposti al vincolo ai sensi del-

l'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché ridurre e armonizzare l'aliquota dell'IVA per i consumi culturali e di opere dell'ingegno, nonché introdurre meccanismi di detrazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi culturali.

7.19. Mollicone, Amorese.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: antiquariato o da collezione aggiungere le seguenti: nonché agli interventi di conservazione, tutela e manutenzione dei beni culturali sottoposti al vincolo ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

* **7.20.** Manzi, Merola.

* **7.21.** Cavandoli, Bagnai, Centemero, Latini.

* **7.22.** Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) ridurre l'aliquota dell'IVA ai beni offerti in libera vendita e prodotti nell'ambito di progetti volti al reinserimento lavorativo o all'inclusione sociale, organizzati e/o gestiti da un ente del Terzo Settore, e riservati a persone in stato di detenzione, a persone con disabilità ovvero a persone in condizioni di fragilità o svantaggio temporanee o permanenti;

7.23. Stefanazzi.

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) escludere dal regime di imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni relative ai contratti derivati di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

7.24. Centemero, Bagnai, Cavandoli.

Al comma 1, lettera g) dopo le parole: di interesse generale aggiungere le seguenti: , prevedendo l'esenzione per le attività didattiche e formative svolte dagli organismi riconosciuti dal CONI e dagli enti sportivi senza fini di lucro iscritti al registro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.

7.25. Barelli, Rubano, De Palma.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) rivedere la disciplina, anche sanzionatoria, applicabile in caso di errori di fatturazione o di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva erroneamente assolta dal cedente o prestatore, armonizzandola a quella prevista dalla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, prevedendo la sanzione in misura fissa nell'ipotesi di detrazione di imposta non dovuta per applicazione di aliquota superiore, di assoggettamento all'imposta di operazioni non imponibili, esenti o non soggette nonché di riduzione della base imponibile, sempre che il cedente o prestatore abbia versato l'imposta e fatti salvi i casi di frodi, nonché l'ampliamento dei termini per l'emissione delle note di variazione e per la richiesta di rimborso dell'imposta non dovuta.

* **7.26.** De Palma, D'Attis, Caroppo, Rubano.

* **7.27.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

* **7.28.** Centemero, Cavandoli, Bagnai.

* **7.29.** Testa, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) adottare un regime ordinario IVA con aliquota ridotta anche pari a zero su base opzionale, in alternativa ad un'imposta di registro ridotta relativamente alla locazione e cessione di unità immobiliari residenziali di qualsiasi tipologia, qualora

le stesse siano poste in essere da soggetti esercenti attività di impresa effettiva e professionale nell'ambito della loro attività ordinaria prevalente o da altri soggetti professionali. Prevedere allo stesso tempo che la scelta per il suddetto regime opzionale non abbia alcun impatto per l'operatore sia ai fini del pro-rata di detraibilità dell'IVA sia nel caso in termini di rimborso dell'IVA a credito.

7.30. Cattaneo, De Palma, Rubano.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere la regolazione istantanea con sistema digitale aperto dell'imposta sul valore aggiunto per i soggetti che operano nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione tenuti alla fatturazione elettronica, istituendo appositi conti correnti fiscali digitali presso l'Agenzia delle entrate, mediante definizione delle modalità di riconoscimento, rilevazione, versamento, compensazione, rimborso e disposizione, parziale e totale, del saldo a credito per il contribuente, anche prevedendo forme di cedibilità nella regolamentazione dell'imposta sul valore aggiunto nei normali rapporti commerciali tra operatori economici.

7.31. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) equiparare l'aliquota IVA applicata ai prodotti della pesca a quelli del settore agricolo, al fine di armonizzare l'applicazione dell'imposta tra i due settori primari e razionalizzare il numero delle aliquote applicabili, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, in linea con quanto disposto dalla lettera a) del presente articolo;

* **7.32.** Cavandoli, Davide Bergamini, Centemero, Bagnai, Bruzzone, Carloni, Pierro.

* **7.33.** Gadda, De Monte, Del Barba.

* **7.34.** Nevi, Rubano, De Palma.

* **7.35.** Congedo, Caretta, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) modificare l'attuale normativa in materia di sgravio dell'IVA sugli acquisti dei turisti internazionali di cui all'articolo 38-*quater*, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, adeguando la soglia economica minima per accedere al servizio alla media degli altri Paesi europei.

7.36. Squeri, Rubano, De Palma.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere un unico regime opzionale di determinazione forfettaria dell'imposta per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile tra le quali le attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96.

7.37. Caramiello, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) razionalizzare la disciplina delle variazioni dell'imponibile o dell'imposta, riallineando la norma interna alla direttiva (CE) 2006/112 e, in particolare, prevedendo lo svincolo della rettifica della base imponibile e dell'Iva, in caso di mancato pagamento, dalle procedure concorsuali.

7.38. Giorgianni, Lucaselli, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) previsione di un regime fiscale speciale per le aziende e le attività produt-

tive che riconvertono le loro attività nel rispetto di standard ambientali secondo le normative dell'Unione europea;

7.39. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) previsione di un regime fiscale speciale per le aziende e le attività produttive che operano per il contenimento degli effettivi negativi dei cambiamenti climatici;

7.40. Evi, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) previsione di un regime fiscale speciale per le aziende e le attività produttive che operano nel rispetto del benessere animale;

7.41. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) prevedere una compartecipazione regionale all'IVA proporzionale al gettito IVA prodotto sul territorio di ogni Regione.

7.42. Cavo, Bicchielli.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) previsione di un regime fiscale speciale per le aziende e le attività produttive che operano nei comuni montani;

7.46. Zaratti, Borrelli, Grimaldi.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) ridurre l'aliquota dell'IVA per la somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili tramite lo scorporo delle medesime dal prezzo del biglietto;

7.47. Testa, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del regime fiscale sulle autovetture, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento dei target, nazionali ed europei, di decarbonizzazione:

a) revisione della tassa di immatricolazione parametrata al costo del veicolo e sulle emissioni di CO₂;

b) revisione della fiscalità per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di deducibilità del costo di acquisto o del leasing in base ai parametri emissivi di CO₂/km del mezzo;

c) revisione delle imposte sulle auto aziendali concesse come *fringe benefit* ai dipendenti, prevedendo una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO₂/km del mezzo;

d) revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di detraibilità in base ai parametri emissivi di CO₂/km del mezzo.

7.01. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Curti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del regime fiscale sulle autovetture, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento dei target, nazionali ed europei, di decarbonizzazione:

a) introduzione di una tassa di immatricolazione parametrata al costo del veicolo e sulle emissioni di CO₂;

b) revisione della fiscalità per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di deducibilità del costo di acquisto o del leasing in base ai parametri emissivi di CO₂/km del mezzo;

c) revisione delle imposte sulle auto aziendali concesse come *fringe benefit* ai dipendenti, prevedendo una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO₂/km del mezzo;

d) revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di detraibilità in base ai parametri emissivi di CO₂/km del mezzo.

7.02. Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Istituzione di una imposta regionale a carico delle attività produttive per finanziare la sanità ed il welfare)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo provvede alla revisione dell'imposta regionale a carico delle attività produttive con ampia base imponi-

bile, fissando l'aliquota in misura tale da garantire un gettito capace di sostenere almeno il 50 per cento dei costi sanitari.

2. Il maggior gettito derivante dall'imposta di cui al precedente comma 1 è destinato a ridurre la pressione fiscale ed il costo degli oneri sociali di lavoratori e pensionati.

* **8.1.** Pastorino.

* **8.2.** Mari, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: nella prospettiva di fino a: riporto delle perdite,

8.3. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 2, dopo le parole: non devono inserire le seguenti: comportare per le società un onere fiscale effettivo maggiore rispetto a quello che si sarebbe determinato in vigenza dell'IRAP, né

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Agli eventuali maggiori oneri finanziari derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante una rimodulazione degli incentivi e delle agevolazioni per le imprese.

8.4. D'Alfonso.

Al comma 2, dopo le parole: non devono inserire le seguenti: comportare per le società di capitali un onere fiscale effettivo maggiore rispetto a quello che si sarebbe determinato in vigenza dell'IRAP, né

8.5. Centemero, Cavandoli, Bagnai.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Principi e criteri direttivi per la revisione delle aliquote relative alle imposte sulle transazioni finanziarie)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i

seguenti principi e criteri direttivi per la revisione delle aliquote relative alle imposte sulle transazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228:

a) con riferimento all'imposta sulle operazioni finanziarie di acquisto o vendita, definire scaglioni di tassazione decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo oggetto della transazione;

b) con riferimento all'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, al fine di apportare le necessarie modifiche alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevedere:

1) per i derivati cosiddetti « speculativi », quali, tra gli altri, contratti *futures*, *covered warrants*, *warrants*, *CFD*, *certificates*, la variabilità della tassazione a seconda della tipologia di strumento e del relativo sottostante, nonché commisurata al valore del contratto;

2) per i derivati *option*, di copertura dai rischi su operazioni finanziarie e no, comprese quelli di copertura dai rischi su cambi, cosiddetti « forex », stipulati da soggetti istituzionali o privati, una tassazione fissa determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto;

3) per i derivati *short selling*, allo scoperto, aventi ad oggetto obbligazioni sui titoli di Stato una tassazione massima sul valore del contratto;

4) per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione forme di riduzione d'imposta;

5) per i derivati cosiddetti « speculativi » una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati;

d) con riferimento alla tassazione sulle operazioni in valute virtuali, definire scaglioni di tassazione crescenti al crescere della plusvalenza di transazione realizzata;

e) con riferimento alle operazioni ad alta frequenza, di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,

modulare l'aliquota d'imposta vigente secondo principi di progressività per scaglioni di importi negoziati crescenti al crescere del controvalore della transazione, determinato sulla base del saldo netto del numero di titoli negoziati da ciascun soggetto e per lo stesso strumento finanziario, valorizzato al prezzo di costo;

f) istituire, in collaborazione con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), una piattaforma telematica sulle operazioni su strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto obbligazioni di Stato, dove identificare, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i contraenti delle negoziazioni, distinguendo i soggetti istituzionali da quelli privati, e dove annotare per ciascun soggetto il numero e il valore degli strumenti finanziari negoziati nonché il nome dell'intermediario finanziario.

8.01. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Principi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi per modificare la disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale al fine di modernizzare gli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati:

a) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare e ad accelerare l'individuazione e il classamento degli immobili, con particolare riferimento agli immobili e i terreni non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita;

b) prevedere strumenti e modelli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni nonché la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari.

c) prevedere l'aggiornamento delle informazioni presenti nel catasto attraverso l'interoperabilità dei dati catastali, tenendo altresì conto, ai fini della determinazione della redditività, della composizione e della situazione reddituale del nucleo familiare, al fine di eliminare le sperequazioni e garantire l'equità sociale;

d) prevedere che le informazioni rilevate secondo i principi di cui al presente articolo non possano essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali e, conseguentemente, per la determinazione delle agevolazioni e dei benefici sociali.

8.02. Fenu, Lovecchio, Raffa, Alifano.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Principi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo, al fine di revisionare la disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale attraverso la modernizzazione degli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati, osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare e ad accelerare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle seguenti fattispecie:

1) immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di

fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita;

2) terreni edificabili accatastati come agricoli;

3) immobili abusivi, individuando a tale fine specifici incentivi e forme di valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in questo ambito, nonché garantendo la trasparenza delle medesime attività;

b) prevedere strumenti e modelli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, per via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni nonché la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari.

2. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le informazioni rilevate secondo i principi di cui al presente comma non possano essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali e, conseguentemente, per la determinazione delle agevolazioni e dei benefici sociali;

b) prevedere che sia indicata per ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale risultante a normativa vigente sulla base dei dati nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, anche un'ulteriore rendita, suscettibile di periodico aggiornamento, determinata utilizzando i criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ove necessario, tenendo anche conto:

1) dell'articolazione del territorio comunale in ambiti territoriali omogenei di riferimento;

2) della rideterminazione delle destinazioni d'uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali;

3) dell'adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario;

c) prevedere, nella consultazione catastale, l'accesso alla banca di dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare;

d) prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, adeguate riduzioni del reddito delle unità immobiliari urbane, che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili.

3. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, che una quota dell'eventuale maggiore gettito derivante dalle attività di cui al comma 1 del presente articolo sia destinata alla riduzione dell'imposizione tributaria sugli immobili e prevalentemente attribuita ai comuni ove ricadono gli immobili interessati dalle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, procedimenti amministrativi semplificati e modalità di collaborazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate, affidando a quest'ultima anche i compiti di indirizzo e coordinamento.

8.03. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

ART. 9.

Al comma 1, lettera a), numero 5), dopo le parole: tributi, anche locali, inserire le seguenti: senza limite di rate attraverso la sola applicazione degli interessi legali per la durata delle rateizzazioni,

9.1. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Al comma 1, lettera a), numero 5), dopo le parole: l'intervento del tribunale inserire le seguenti: o di altre strutture preposte dall'Amministrazione finanziaria.

9.2. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Al comma 1, lettera b), alinea, premettere le seguenti parole: nella prospettiva del definitivo superamento,

* **9.3.** Gebhard.

* **9.4.** Benzoni, Marattin, Del Barba, Sottanelli.

* **9.5.** Bagnai, Cavandoli, Centemero.

* **9.6.** Rubano, De Palma, Squeri.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

2-bis) prevedere norme agevolate a regime di scioglimento, trasformazione in società semplici o assegnazione ai soci;

9.7. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole: quelle concernenti gli ammortamenti, inserire le seguenti: da riconoscere fiscalmente anche agli immobili abitativi concessi in locazione dalle imprese,

9.8. Mazzetti, De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) rivedere e razionalizzare la disciplina in materia di espropriazione di beni mobili registrati, prevedendo che l'agente della riscossione non dia seguito all'espropriazione del mezzo qualora trattasi dell'unico bene mobile registrato di proprietà del debitore strumentale all'attività di impresa o della professione, nonché qualora l'unico bene mobile registrato di pro-

prietà del debitore è utilizzato, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e dell'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

9.9. Centemero, Cavandoli, Bagnai.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) semplificare e razionalizzare la disciplina concernente la quota ammortizzabile, il costo deducibile, la detraibilità dell'IVA e i tempi di ammortamento relativamente alle autovetture in uso promiscuo, comprese tra i beni destinati ad essere utilizzati come strumenti nell'esercizio dell'attività di impresa, arte e professione, prevedendo aliquote differenziate per la detraibilità dell'IVA e percentuali progressive di deducibilità entrambe da parametrare in base all'impatto ambientale degli autoveicoli in termini di emissioni di CO₂, aumentando il tetto per la deducibilità dei costi degli autoveicoli di nuova immatricolazione e riducendo il periodo di ammortamento;

9.10. Centemero, Cavandoli, Bagnai.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) prevedere l'applicazione di una addizionale locale e regionale per i redditi sottoposti a regimi forfetari di determinazione del reddito e a regimi cedolari, con l'esclusione dei soli redditi finanziari, al fine di assicurare la partecipazione di tutti i contribuenti al finanziamento dei servizi garantiti dagli enti territoriali;

9.11. Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) prevedere un incremento della percentuale di deduzione dei costi per il personale calcolati sulla base della media dei costi del personale sostenuti nel triennio precedente;

9.12. Centemero, Cavandoli, Bagnai.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) stabilire, in sede di attuazione della proposta di Direttiva COM(2021)823, per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala con un fatturato complessivo pari ad almeno 750 milioni di euro in base al bilancio consolidato, un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 21 per cento;

9.13. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: al fine di garantire il livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva medesima

9.14. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera d), inserire, in fine, la seguente periodo: La revisione e la razionalizzazione degli incentivi per i soggetti non destinatari della citata direttiva non deve, in ogni caso, determinare incrementi nel livello di tassazione;

*** 9.15.** Gebhard.

*** 9.16.** Centemero, Bagnai, Cavandoli.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) stabilire, in sede di attuazione della proposta di Direttiva COM(2021)823, per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala con un fatturato complessivo pari ad almeno 750 milioni di euro in base al bilancio conso-

lidato, un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 24 per cento;

9.17. Fratoianni, Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) stabilire, in sede di attuazione della proposta di Direttiva COM(2021)823, per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala con un fatturato complessivo pari ad almeno 750 milioni di euro in base al bilancio consolidato, un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 23,5 per cento;

9.18. Fratoianni, Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) stabilire, in sede di attuazione della proposta di Direttiva COM(2021)823, per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala con un fatturato complessivo pari ad almeno 750 milioni di euro in base al bilancio consolidato, un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 22 per cento;

9.19. Fratoianni, Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) stabilire, in sede di attuazione della proposta di Direttiva COM(2021)823, per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala con un fatturato complessivo pari ad almeno 750 milioni di euro in base al bilancio consolidato, un livello minimo di imposizione fiscale effettiva pari al 21 per cento;

9.20. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) promuovere l'innovazione, la competitività e la sostenibilità economica di famiglie e imprese nel processo di transizione energetica e climatica;

9.21. Sergio Costa, Alifano, Fenu, Lovocchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) incentivare il reinsediamento in Italia di attività produttive localizzate all'estero prevedendo una maggiorazione percentuale del valore di mercato delle attività oggetto di rimpatrio, ovvero l'introduzione di un credito di imposta parametrato al valore di mercato dei beni rimpatriati e agli investimenti realizzati in relazione al rimpatrio, ovvero la riduzione dell'aliquota IRES di ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), nonché, in ogni caso, la decontribuzione per un congruo periodo dei lavoratori neo-assunti dalle imprese rimpatriate e l'estensione dell'ambito di applicazione dell'interpello sui nuovi investimenti alle operazioni di cui alla presente lettera, a prescindere dal valore delle attività oggetto di rimpatrio;

9.22. Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Tabacci.

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, attraverso il potenziamento e la semplificazione del sistema di agevolazioni fiscali verso le imprese finalizzato al sostegno degli investimenti, con particolare riferimento alle Zone economiche speciali (ZES);

9.23. De Luca.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) revisionare gli incentivi fiscali in favore delle *start-up* e delle PMI innovative al fine di:

1) razionalizzare la normativa esistente in materia di incentivi fiscali agli

investitori in *start-up* e PMI innovative, mediante coordinamento delle diverse agevolazioni previste in materia di deduzioni e detrazioni dal reddito delle persone fisiche e delle società;

2) semplificare la normativa in materia di controlli anche mediante l'individuazione di procedure telematiche unificate e liste di controllo documentali univoche, riducendo il rischio di controlli *ex post* e onerosi aggravati documentali per gli operatori;

3) introdurre misure finalizzate al potenziamento della leva finanziaria e della raccolta di capitali da parte di investitori privati, qualificati o istituzionali, incentivando il ricorso ai nuovi strumenti di finanza alternativa, da attuare mediante il ricorso a prodotti finanziari e modelli contrattuali innovativi, in linea con le migliori pratiche internazionali, tra cui i meccanismi di finanziamento, quali il *crowdfunding* e il *direct lending*, e le forme di finanziamento di *private equity* e *venture capital* e altre soluzioni di tecnologia finanziaria;

4) potenziare e stabilizzare gli incentivi fiscali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione valorizzando il ruolo delle imprese innovative e del personale qualificato, nonché la formazione dei lavoratori sull'utilizzo delle nuove tecnologie.

9.24. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

g-bis) rendere coerente la tassazione indiretta dei vettori energetici rispetto al percorso di integrazione dei sistemi energetici come definito dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima nella prospettiva di una progressiva elettrificazione degli usi finali;

g-ter) definire le imposte in un'ottica di programmazione e previsione del gettito in ragione dei cambiamenti degli usi energetici finali dei consumatori;

g-quater) prevedere l'esenzione dalla tassazione per favorire la domanda selet-

tiva di prodotti finali anche in relazione alle priorità di strategia industriale e climatica nazionale ed europea.

9.25. Sergio Costa, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) promuovere la transizione ecologica nel pieno rispetto degli obiettivi UE e degli impegni sottoscritti nelle conferenze internazionali sul Clima in tema di superamento delle fonti fossili, attraverso:

1) il riordino, la semplificazione e la stabilizzazione delle misure per la riqualificazione energetica e strutturale del nostro patrimonio immobiliare, al fine di fornire un quadro certo e chiaro alle famiglie e alle imprese, che comprenda la possibilità di cessione dei relativi crediti fiscali;

2) il potenziamento degli incentivi per interventi di decarbonizzazione e riqualificazione ambientale e la progressiva rapida riduzione e azzeramento dei sussidi dannosi per l'ambiente, dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, evitando aggravati di costi per le imprese e vincolando le risorse risparmiate alla riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese;

3) un aumento del limite in vigore alla detraibilità dell'IVA per tutti i veicoli a basse emissioni;

4) la rimodulazione del regime di tassazione ambientale, favorendo fiscalmente gli investimenti verso tecnologie e interventi a basse e nulle emissioni di carbonio, rispettando il principio della neutralità fiscale, in coerenza con le linee guida europee e gli obiettivi stabiliti dal *Green Deal* UE di progressiva riduzione fino all'azzeramento delle emissioni nette di CO₂ prevedendo, al fine di evitare effetti regressivi per le persone fisiche e penalizzanti per le imprese, adeguati meccanismi di compensazione e premialità in grado di

accompagnare famiglie e imprese nel processo di transizione ecologica.

9.26. Bonelli, Zanella, Borrelli, Grimaldi, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere una disciplina generale della cessione dei crediti d'imposta, definendo le regole per garantire la circolarità avuto riguardo:

- 1) alla cedibilità dei crediti;
- 2) alla distinzione del diverso trattamento contabile tra crediti pagabili e crediti non pagabili;
- 3) alla compensabilità con più fattispecie di debiti fiscali e contributivi;
- 4) all'introduzione di meccanismi di autorizzazione e controllo ex ante sull'esistenza dei requisiti e delle autorizzazioni stabiliti dalla normativa vigente sulla spettanza dei crediti d'imposta nella fase di presentazione dell'istanza per il riconoscimento, anche allegando alla stessa istanza la documentazione prevista dalla legge;
- 5) alla definizione delle modalità di identificazione elettronica del credito mediante l'attribuzione di un codice univoco da riportare in ogni successiva cessione del credito autorizzato e le procedure di asseverazione, conformità e verifiche in materia di antiriciclaggio da parte dei professionisti che trasmettono le istanze per conto del contribuente;
- 6) all'introduzione di strumenti di monitoraggio e di blocco al trasferimento del credito in caso di sopraggiunta irregolarità contributiva e fiscale del titolare del credito.

9.27. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) fornire un'interpretazione univoca, a livello nazionale, circa le modalità

di determinazione della rendita catastale per i terreni autorizzati allo svolgimento di attività di ricerca e di coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, chiarendo che, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), i terreni destinati ad attività estrattiva in base allo strumento urbanistico generale o attuativo, ovvero i terreni destinati ad attività agricola, ancorché transitoriamente autorizzati all'esercizio dell'attività estrattiva, restano inclusi nel catasto dei terreni, e prevedendo una rivalutazione della relativa rendita catastale, nei limiti di superficie delle aree autorizzate alla coltivazione mineraria e di durata del provvedimento abilitativo, al fine di tenere conto della transitoria diversa capacità reddituale dei terreni.

* **9.28.** De Palma, D'Attis, Caroppo, Rubano.

* **9.29.** Matera, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) definire un quadro normativo programmatico che preveda la possibilità di istituire un contributo straordinario di solidarietà sul maggior reddito delle grandi imprese nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei casi di incremento medio dei risultati conseguiti dall'impresa nei tre periodi d'imposta antecedenti pari ad almeno il 75 per cento, prevedendo altresì:

1) l'applicazione di un'aliquota sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al momento in cui si realizzano i presupposti per il contributo;

2) la destinazione delle maggiori entrate agli interventi connessi allo stato di emergenza.

9.30. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) predisporre un piano nazionale di efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati che consenta di raggiungere gli obiettivi previsti dalla normativa dell'Unione europea sulla prestazione energetica degli edifici, prevedendo:

1) l'introduzione di agevolazioni fiscali strutturali relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche;

2) l'introduzione di una disciplina generale della cessione dei crediti di imposta in materia edilizia.

9.31. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere un particolare regime per le aziende che operano nella *Cybersecurity*, tenendo conto del particolare interesse nazionale di tale settore e prevedendo una riduzione del carico fiscale sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti ad alta specializzazione tecnica nonché un particolare regime premiale per lo sviluppo di tecnologie proprietarie, nonché per l'acquisto di soluzioni atte a rispondere agli obblighi di cui alla Direttiva europea 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2).

* **9.32.** De Palma, D'Attis, Caroppo, Rubano.

* **9.33.** Bicchielli, Lupi, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) istituire una piattaforma telematica destinata al funzionamento digitale dei conti correnti fiscali, finalizzati:

1) a validare, identificare e accreditare i crediti d'imposta sulle agevolazioni fiscali riconosciute;

2) a regolamentare la loro circolazione tra i titolari di conti correnti fiscali;

3) a prevedere strumenti di pagamento elettronici anche tramite carta elettronica fiscale per facilitare la trasferibilità delle agevolazioni.

9.34. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) semplificare e razionalizzare, anche mediante l'introduzione di un'imposta unica, ridotta e interamente sostitutiva, il regime fiscale previsto in favore dei cittadini italiani iscritti all'Aire che avviino attività imprenditoriali sul territorio nazionale, garantendo un incremento dell'occupazione e il mantenimento dei nuovi insediamenti produttivi per un periodo non inferiore a cinque anni;

9.35. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) nell'ambito delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria, rivedere l'esclusione dell'ambito di applicazione delle norme, nei confronti degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, al fine di garantire una parificazione di trattamento fiscale.

9.36. De Bertoldi, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere la possibilità per il contribuente di destinare una quota pari al

6 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dovuta e liquidata dall'amministrazione finanziaria sulla base della dichiarazione annuale, alla difesa civile non armata e non violenta.

9.37. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) rafforzare gli incentivi fiscali finalizzati a promuovere la bonifica dell'amianto in attuazione degli obblighi comunitari di protezione dei lavoratori di cui alla Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e alla Direttiva 477/83/CEE del Consiglio;

9.38. De Luca.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) semplificare la gestione delle istruttorie, ovvero dell'erogazione, la fruizione e il monitoraggio degli incentivi destinati agli operatori economici, creando un apposito portale unico digitale a cui tutte le amministrazioni coinvolte debbono fare riferimento;

9.39. Bagnai, Cavandoli, Centemero.

Al comma 1, dopo la lettera g), del comma 1, aggiungere la seguente:

g-bis) rivedere e razionalizzare il regime fiscale delle attività portuali con riguardo ai tributi ad esse afferenti al fine del superamento dei profili critici emergenti dalla giurisprudenza e dagli interventi dell'Unione europea.

9.40. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) riformare la disciplina dei Piani Individuali di Risparmio al fine di includere nell'agevolazione forme di investi-

mento del risparmio verso fondi immobiliari e infrastrutturali nella forma di FIA infrastrutturali o ELTIF.

9.41. Cattaneo, De Palma, Rubano.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) elevare, sentita la Conferenza delle Regioni, il canone di concessione per la captazione e l'imbottigliamento dell'acqua minerale, al fine di destinare il maggior gettito a misure di contenimento del dissesto idrogeologico;

9.42. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) revisionare il sistema della fiscalità generale basato sul miglioramento della progressività dell'imposta volta a comprendere gli oneri generali di sistema, le accise e il canone RAI.

9.43. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) adottare misure che favoriscono la permanenza degli studenti formati, nonché razionalizzare gli incentivi finalizzati al rientro sul territorio nazionale di risorse formate negli istituti italiani ma occupate fuori dai confini nazionali.

9.44. Matteoni, La Porta, Roscani, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Maullu, Testa.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Delega al Governo per la modifica al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917 in materia di beni strumentali d'impresa)

1. Al fine di armonizzare la normativa nazionale a quella europea, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione, la semplificazione e la razionalizzazione della disciplina concernente la quota ammortizzabile, il costo deducibile, la detraibilità dell'IVA, di cui all'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e i tempi di ammortamento relativamente alle autovetture in uso promiscuo, comprese tra i beni destinati ad essere utilizzati come strumenti nell'esercizio dell'attività di impresa, arte e professione, di cui all'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere aliquote differenziate per la detraibilità dell'IVA relativa ai costi degli autoveicoli parametrize sul loro impatto ambientale misurato in base ai loro livelli di emissione di CO₂;

b) aumentare progressivamente il tetto per la deducibilità dei costi degli autoveicoli di nuova immatricolazione;

c) parametrare la deducibilità di cui alla lettera *b)* ai livelli di emissione di cui alla lettera *a)*;

d) ridurre il periodo di ammortamento dei beni a tre bilanci di esercizio.

9.01. Rubano, De Palma.

ART. 10.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) razionalizzare la tassazione relativa ai trasferimenti di fabbricati residenziali o porzioni di essi, anche qualora gli stessi siano posti in essere da soggetti esercenti attività di impresa effettiva e professionale nell'ambito della loro attività ordinaria prevalente o da altri soggetti profes-

sionali, al fine di evitare doppie imposizioni sui medesimi fabbricati qualora questi siano stati oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia e successiva alienazione;

10.1. Dell'Olio, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) razionalizzare la tassazione relativa ai trasferimenti di fabbricati residenziali o porzioni di esse, anche al fine di favorire i soggetti professionali che svolgono prevalentemente attività di compravendita immobiliare;

* **10.2.** Benzoni, Marattin, Del Barba, Sottanelli.

* **10.3.** De Palma, D'Attis, Caroppo, Rubano.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere la possibilità di assicurare il rischio diretto per le sanzioni tributarie irrogate nei confronti del professionista nell'esercizio della propria attività professionale;

10.4. Cavandoli, Bagnai, Centemero.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **10.5.** Pastorino.

* **10.6.** Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: eventualmente in misura fissa con le seguenti: commisurata al valore del patrimonio ereditato e nel rispetto del principio di progressività.

** **10.7.** Pastorino.

** **10.8.** Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere l'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa ai trasferimenti immobiliari nell'ambito di operazioni di valorizzazione edilizia;

10.9. Mazzetti, De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) garantire il rispetto del principio di alternatività tra l'IVA e le imposte d'atto anche per le operazioni immobiliari;

10.10. Mazzetti, De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) aumentare il grado di progressività dell'imposta sulle successioni e donazioni.

10.11. Tabacci, Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) includere che l'inosservanza di obblighi o adempimenti che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, compreso il modello EAS per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, nelle violazioni di natura meramente formale;

10.12. Centemero, Bagnai, Cavandoli.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché prevedere l'utilizzo del modello di pagamento F24 per il versamento unitario di tributi, nazionali o locali, ovvero di contributi previdenziali e

dei relativi interessi, sanzioni e accessori, nonché per ogni pagamento verso pubbliche amministrazioni. Qualsiasi altro modello di versamento è, pertanto, abrogato. Il modello F24 può essere utilizzato da tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita IVA, in sostituzione dei bollettini postali

10.13. Bagnai, Centemero, Cavandoli.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) semplificare la procedura di riscossione dell'imposta municipale propria (IMU), introducendo l'obbligo da parte dei comuni dell'invio ai soggetti passivi dell'imposta del modello F24 precompilato dell'IMU dovuta, entro trenta giorni prima della scadenza fissata per il versamento e, al contempo, prevedendo che l'eventuale maggior gettito annuale scaturente dall'applicazione del precompilato sia destinato alla riduzione della medesima IMU.

10.14. Cavandoli, Bagnai, Centemero.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere per le unità immobiliari con maggior efficienza energetica e rispettose dei requisiti imposti in ambito unionale:

1) norme incentivanti in relazione alle imposte legate alla loro detenzione, mediante attribuzione di un valore patrimoniale medio ordinario premiale ovvero di un'aliquota ridotta;

2) aliquote di imposizione ridotte in relazione al loro trasferimento, avuto riguardo alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, che tengano conto dei maggiori investimenti e dei minori costi sociali connessi alla gestione e al mantenimento degli immobili stessi.

10.15. Cattaneo, De Palma, Rubano.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) rivedere le modalità del prezzo base, ai fini della cancellazione di ipoteca legale esattoriale o della vendita all'incanto dell'immobile su cui è iscritta, in deroga all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, attraverso il calcolo risultante dalla banca dati dell'Osservatorio delle quotazioni immobiliari presso l'Agenzia delle entrate alla data della vendita o dell'incanto.

10.16. Cannata, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere la soppressione dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

10.17. De Bertoldi, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa, Ciaburro, Marchetto Aliprandi.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere che siano soggetti alla tassa di registro proporzionale solo gli atti giudiziari che trasferiscano o consentano in concreto il trasferimento di ricchezza.

10.18. Cannizzaro, Arruzzolo, De Palma, Rubano.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere l'abolizione dell'imposta sugli intrattenimenti (ISI), introdotta dal decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 60.

10.19. Testa, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu.

ART. 11.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) disciplinare il rapporto tra il regime normativo dell'Iva applicabile all'importazione di beni e la normativa unionale.

11.1. Lucaselli, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

ART. 12.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: in modo da tener conto, con le seguenti: in funzione

12.1. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e con l'obiettivo di contribuire, con le seguenti: per garantire la

12.2. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dell'inquinamento atmosferico, aggiungere le seguenti: , assicurando, mediante la contestuale adozione di opportuni incentivi e sostegni, la neutralità degli impatti su famiglie e imprese e.

12.3. Squeri, De Palma, Rubano.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: promuovendo fino alla fine della lettera;

Conseguentemente:

sopprimere la lettera b);

alla lettera c) dopo la parola: ambiente aggiungere le seguenti: nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, fissando

aliquote di imposizione fiscale più elevate per i combustibili fossili e inferiori per i prodotti rinnovabili;

sostituire la lettera d), con la seguente:

d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica nonché alla progressiva soppressione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, delle agevolazioni catalogate come sussidi ambientalmente dannosi.

alla lettera f) sopprimere le parole da: in relazione fino alla fine della lettera.

12.5. Sergio Costa, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: biomasse o da altre

12.6. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: biomasse, aggiungere la seguente: sostenibili

12.7. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: biomasse, aggiungere le seguenti: prodotte secondo criteri di sostenibilità certificata,

12.8. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: gas naturale, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: o di altri gas.

* **12.9.** Del Barba.

* **12.10.** Cavandoli, Centemero, Bagnai.

* **12.11.** Zucconi, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

* **12.12.** Gnassi, Merola.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) riduzione della tassazione sui prodotti energetici rinnovabili

12.13. Bonelli, Grimaldi, Borrelli, Zanella, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: al fine di incentivare l'utilizzo di quelli più compatibili con l'ambiente, con le seguenti: al fine di premiare solamente i prodotti non climalteranti

12.14. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: al fine di incentivare l'utilizzo di quelli più compatibili con l'ambiente, con le seguenti: al fine di premiare quelli rinnovabili

12.15. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di quelli più compatibili con l'ambiente, con le seguenti: di quelli non climalteranti

12.16. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) rendere la fiscalità, con particolare riferimento alla fiscalità relativa ai prodotti energetici, uno strumento coerente ed efficace nel supportare famiglie e

imprese nel percorso di decarbonizzazione, efficienza e indipendenza energetica;

12.17. Sergio Costa, Alifano, Fenu, Lovocchio, Raffa.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) procedere al riordino e alla revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea;

12.18. Squeri, De Palma, Rubano.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) procedere alla soppressione delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi (SAD), e alla previsione di agevolazioni per i sussidi ambientalmente favorevoli (SAF)

12.19. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Zanella, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: nonché alla progressiva soppressione o rimodulazione, con le seguenti: anche attraverso la soppressione

12.20. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: progressiva soppressione o rimodulazione, con le seguenti: progressiva rapida soppressione

12.21. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: o rimodulazione

12.22. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: soppressione o rimodulazione, aggiungere le seguenti: tenendo conto delle peculiarità degli impieghi di detti prodotti nell'esercizio delle attività agricole.

12.23. Cerreto, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: di alcune

12.24. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: introducendo misure di favore fiscale per i sussidi ambientalmente favorevoli

12.25. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1 dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) nella prospettiva di un riordino della tassazione dei combustibili per auto-trazione, favorire lo sviluppo della micro-mobilità urbana finalizzata al contenimento delle emissioni climalteranti, mediante l'utilizzo di veicoli commerciali destinati alle attività di trasporto di merci su gomma, alimentati anche da gasolio commerciale o da combustibili ad alta sostenibilità ambientale, di massa massima complessiva pari o superiore a 1,5 tonnellate.

12.26. Zucconi, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere misure fiscali selettive finalizzate a garantire, la progressiva riduzione e azzeramento delle emissioni nette di CO₂ prevedendo adeguati meccanismi di compensazione e premialità in grado di accompagnare famiglie e imprese nel processo di transizione ecologica;

12.27. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) rimodulazione dell'imposta sul valore aggiunto al fine di spingere gli investimenti verso tecnologie e interventi a basse e nulle emissioni di carbonio;

12.28. Evi, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) ricomprendere anche i servizi aero-taxi tra quei voli privati non di linea soggetti al pagamento dell'accisa sul cherosene;

12.29. Evi, Piccolotti, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere una rideterminazione in aumento del cherosene usato come carburante per la navigazione aerea privata da diporto;

12.30. Evi, Piccolotti, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) potenziamento delle misure di favore fiscale per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli (SAF);

12.31. Bonelli, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: anche attraverso la progressiva informatizzazione del sistema dei relativi contrassegni di Stato *con le seguenti:* , attraverso la dematerializzazione dei contrassegni di Stato, da attuarsi tramite Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Associazioni di categoria;

12.32. Nevi, De Palma, Rubano.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: la progressiva, *con le seguenti:* l'eventuale.

12.33. Centemero, Cavandoli, Bagnai.

Dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:

Art. 12-bis.

(Tributi regionali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto

legislativo n. 68 del 2011, finalizzato a garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative quali la compartecipazione al gettito dell'IRPEF;

2) all'attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità delle entrate;

b) razionalizzare i tributi regionali, prevedendo:

1) la modificazione e, ove necessario, l'abrogazione nonché l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero regionali dotati di maggiore autonomia;

2) la semplificazione degli adempimenti e degli altri procedimenti tributari in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi, con particolare riferimento all'estensione dell'accertamento esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali.

Art. 12-ter.

(Tributi locali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema fiscale degli enti locali:

a) mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;

b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali;

c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, garantendo i meccanismi di perequazione per superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale;

d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, idonei a facilitare e ad accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;

e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali;

f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche i seguenti:

1) la semplificazione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante la compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;

2) la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali e del sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;

3) la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglio-

ramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;

g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù della autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevedendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.

2. In attuazione dei principi del federalismo fiscale e della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono prevedere la revisione dell'attuale ripartizione tra lo Stato e i comuni del gettito dell'imposta municipale propria (di seguito IMU) sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ed eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari.

3. L'attuazione del comma 2 deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, compensando eventuali variazioni di gettito per i diversi livelli di governo attraverso la corrispondente riduzione del sistema dei trasferimenti erariali, la modifica degli altri tributi comunali e la ripartizione del fondo di solidarietà comunale.

12.01. Marattin, Del Barba, Sottanelli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Riallocazione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per la riallocazione dei sussidi ambientalmente dannosi in favore dei sussidi ambientalmente favorevoli, così come indicati nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo COP 26 – Agenda 2030 », di seguito Fondo, dotato ed alimentato da risorse annuali di origine riallocativa, con riferimento ai sussidi ambientalmente dannosi – incentivi, agevolazioni, finanziamenti agevolati ed esenzioni – nonché a eventuali altre entrate. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica è incaricato della gestione e del reimpiego delle risorse del Fondo, ai fini dello sviluppo sostenibile e della lotta al cambiamento climatico, con particolare riguardo alla nuova occupazione permanente.

3. Le risorse del Fondo sono destinate a:

a) sviluppo sostenibile e lotta al cambiamento climatico;

b) rafforzamento della occupazione permanente;

c) azioni di compensazione, per una percentuale non inferiore al 20 per cento delle risorse totali, a favore a favore dell'occupazione nei settori che cedono risorse;

d) progettazione e realizzazione di un piano specifico per l'agricoltura e la pesca.

4. Il processo riallocativo avrà inizio dal 1° gennaio 2024 e dovrà concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2030.

12.02. Pastorino.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Tributi regionali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali, previsti a legislazione vigente, soppressi anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;

2) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento all'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità, principio da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale;

3) alla garanzia di prevedere che, nelle more della definizione dell'aliquota di

compartecipazione IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011 decreto legislativo n. 68 del 2011, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto legislativo, destinata al finanziamento della sanità, viene stabilita, a livello nazionale, pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

b) razionalizzare i tributi regionali prevedendo:

1) la modificazione e, ove necessario, l'abrogazione nonché l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero regionali dotati di maggiore autonomia;

2) la semplificazione degli adempimenti e degli altri procedimenti tributari in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle Regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi, con particolare riferimento all'estensione dell'accertamento esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali.

12.04. Comaroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Cattoi, Frassini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Tributi regionali)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la

piena attuazione del federalismo fiscale regionale:

a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento:

1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi anche attraverso la possibilità di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative;

2) alla revisione delle norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 attraverso una razionalizzazione delle procedure e delle modalità applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento all'attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialità, principio da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale;

3) alla garanzia di prevedere che, nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto legislativo, destinata al finanziamento della sanità, viene stabilita, a livello nazionale, pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

b) razionalizzare i tributi regionali prevedendo:

1) la modificazione e, ove necessario, l'abrogazione nonché l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero regionali dotati di maggiore autonomia;

2) la semplificazione degli adempimenti e degli altri procedimenti tributari in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi, con particolare riferimento all'estensione dell'accertamento esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali.

12.05. Maullu, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Testa.

ART. 13.

Al comma 1, sostituire le parole da: del contemperamento *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* che garantisca la massima tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute e la miglior prevenzione dei fenomeni di illegalità, inclusi il gioco d'azzardo minorile ed il riciclaggio di proventi di attività criminose, tenuto altresì conto della deliberazione della Corte dei conti 30 dicembre 201, n. 23, n. 2021/G, e delle risultanze di cui alla relazione conclusiva di mandato dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, del 2 dicembre 2022.

13.1. Quartini, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, sostituire le parole: del contemperamento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi *con le seguenti:* della tutela degli interessi pubblici generali in tema di salute

Conseguentemente:

al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: quali scuole e altri centri frequentati da soggetti più vulnerabili

13.2. D'Alfonso.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) adozione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire una piena tutela della salute, a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo (D.G.A.) ed il gioco d'azzardo minorile, quali:

1) monitoraggio puntuale e dettagliato dell'evoluzione della raccolta, disponendo un piano per il suo progressivo contenimento; pubblicazione gratuita dei dati aggregati per volumi giornalieri di raccolta, per tipologia di gioco, comune, fatte salve le disposizioni in materia di tutela della privacy nei comuni molto piccoli, al fine di consentire la massima trasparenza e tutela sociale;

2) introduzione di una tessera obbligatoria per la fruizione dei servizi di gioco con vincita in denaro e assimilati, personale, non cedibile, corredata di chip e fotografia, rilasciata su richiesta dall'azienda sanitaria locale, collegata ai registri di autoesclusione e ai servizi digitali dell'Agenzia delle entrate; in fase transitoria implementare a tali scopi l'utilizzo della tessera sanitaria/codice fiscale;

3) associazione di tutte le giocate e delle puntate alla tessera ovvero al codice fiscale di cui al punto a.1, garantendo che l'acquisizione, la registrazione e conservazione dei dati non possa essere attuata da soggetti privati, in primis del comparto, ma unicamente da soggetti pubblici preposti alla tutela della salute e dei cittadini;

4) introduzioni di tetti di spesa individuale in relazione al reddito dichiarato;

5) rafforzamento dei meccanismi di auto esclusione del gioco, anche sulla base di un registro nazionale, collegato alla tessera di cui al punto a.1, ai quali possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere

esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma i giochi con vincita in denaro;

6) diminuzione dei limiti massimi di giocata e di vincita;

7) aumento della durata delle partite negli apparecchi elettronici;

8) aumento del tempo di latenza tra le giocate ed il loro esito, prevedendo disincentivi ai consumi per le forme a minor tempo di latenza e maggior ripetitività;

9) introduzione dell'obbligo di formazione di base e continua per concessionari, gestori, esercenti e personale addetto presso tali categorie;

10) previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre gioco;

11) certificazione di ogni singolo apparecchio, con passaggio ad apparecchi che consentono il gioco solo d'ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili;

12) divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive riservate a minori di anni 18;

13) introduzione del divieto penale di erogare denaro o altri valori economici, a titolo di prestito, bonus o premialità, a giocatori, con aggravante quando la violazione avvenga verso minorenni, giocatori problematici o da parte di soggetti titolari di punti gioco od operanti nell'offerta;

13.3. Quartini, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 2, lettera a), numero 1, sostituire le parole: di vincita *con le seguenti:* di percentuale di vincita

13.4. Grimaldi, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:

7) forme di comunicazione del gioco legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili;

13.5. Rubano, De Palma, Barelli.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

13.6. Quartini, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) riordino delle reti di gioco, sia a distanza, sia in luoghi fisici, al fine di concentrare l'offerta in un minor numero di punti di gioco, specializzati per singola tipologica offerta, definendo per essi parametri oggettivi e soggettivi di maggior sicurezza e controllo;

13.7. Quartini, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: per potenziare il contrasto del gioco illegale delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'offerta di gioco aggiungere le seguenti: e dare piena attuazione alle indicazioni presenti nelle relazioni della commissione bicamerale svoltesi nella 17^a e 18^a legislatura, con particolare riferimento alle misure antiriciclaggio,

13.8. Quartini, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: estensione, a tutti partner contrattuali dei concessionari, dei requisiti previsti dalla normativa antimafia, in analogia con la disciplina del subappalto di opere e forniture alla Pubblica Amministrazione, intendendo per partner contrattuali tutti i soggetti d'impresa concorrenti nella cosiddetta filiera (produttori, distributori, installatori di apparecchiature e strumenti di qualsiasi natura, incaricati di manutenzione, raccolta e versamenti degli incassi (cosiddetto «trasporto valori»));

13.9. Quartini, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 2, lettera e) aggiungere infine le parole: ed istituendo il Registro Unico degli Operatori di gioco, senza ulteriori

oneri per gli operatori salvi quelli per le pratiche amministrative di iscrizione.

13.10. Testa, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: prevedere inoltre l'istituzione di controlli preventivi sul personale assunto dai soggetti della filiera dell'offerta autorizzata, anche istituendo appositi registri e criteri di ammissione e di esclusione, valorizzando il requisito anagrafico e la sussistenza di condanne per reati o restrizioni alla libertà personale;

13.11. Quartini, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: a vincita (payout), aggiungere le seguenti: previsione di forme di compartecipazione al gettito erariale o delle entrate provenienti dall'aggiudicazione delle concessioni, da parte delle regioni e degli enti locali, anche mediante forme di compensazione con i trasferimenti e finanziamenti statali e che una percentuale delle sanzioni amministrative riscosse in base ai controlli effettuati dalla polizia locale siano destinate al comune di riferimento.

13.12. De Bertoldi, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) istituire, a livello nazionale, per tutti i punti di offerta di gioco, limiti minimi di distanza dai luoghi che risultino sensibili in relazione alla frequenza da parte di categorie vulnerabili, quali ad esempio giovani, anziani, persone con vario tipo di difficoltà, prevedendo la conservazione di eventuali limiti più stringenti adottati dalle amministrazioni locali (regioni, province autonome, comuni) ovvero la possibilità di adottare motivate ulteriori misure protettive,

per tutte le tipologie di gioco, in ragione della situazione dei rispettivi territori;

13.13. Quartini, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) mantenimento di una equilibrata distribuzione territoriale dell'offerta fisica di gioco al fine di evitare il formarsi di aree nelle quali l'offerta dei singoli prodotti di gioco pubblico sia totalmente assente o eccessivamente concentrata;

* **13.14.** Benvenuto, Cavandoli, Centemero, Bagnai.

* **13.15.** Cattaneo, De Palma, Rubano.

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia, di cui agli articoli 16 e 88 del medesimo testo unico, *con le seguenti:* ferme restando le competenze in materia relativamente agli articoli 16, 86 e 88 del medesimo testo unico.

** **13.16.** Benvenuto, Cavandoli, Centemero, Bagnai.

** **13.17.** Cattaneo, De Palma, Rubano.

Al comma 2, alla lettera l), dopo le parole: articoli 16 *aggiungere la seguente:* 86.

13.18. Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) riordino, secondo criteri di maggiore semplicità e trasparenza, della disciplina riguardante le procedure per l'importazione, la commercializzazione e l'installazione degli apparecchi di puro intrattenimento senza vincita in denaro, introducendo procedure basate su autocertificazione tecnica asseverata, attestante la

conformità e il rispetto dei requisiti tecnici previsti;

* **13.19.** Mulè, Rubano, De Palma.

* **13.20.** Tremaglia, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

ART. 14.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità

Conseguentemente, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e introducendo la facoltà di versamento mensile in luogo dell'ordinario meccanismo di acconto e saldo per i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale

14.1. D'Alfonso, Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità

Conseguentemente:

alla lettera c), sostituire le parole: minore gravità *con le seguenti:* minima entità;

alla lettera i), sostituire le parole: nei mesi di agosto e dicembre *con le seguenti:* nel mese di agosto;

sopprimere la lettera l).

14.2. D'Alfonso, Merola, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: in vista della semplificazione e di un graduale superamento degli indici sintetici di affidabilità *con le seguenti:* in vista della semplificazione anche degli indici sintetici di affidabilità

* **14.3.** Peluffo.

* **14.4.** Gebhard.

* **14.5.** Rubano, De Palma, Squeri.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: graduale

14.6. De Palma, Rubano.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) introdurre in linea di principio il diritto del contribuente di ottenere l'esecuzione dei rimborsi fiscali entro un limite temporale massimo a decorrere dalla scadenza dei termini accertativi;

14.7. De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) prevedere, per i contribuenti virtuosi, in possesso del bollino blu di affidabilità fiscale, che hanno dimostrato un'attenzione particolare alla responsabilità sociale non avvalendosi della possibilità di sospendere o dilazionare i versamenti tributari, forme di menzione dello Stato e un regime premiale di semplificazione che includa tra l'altro tempi abbreviati: per l'istruttoria sulle istanze di interpello presentate, per l'istanza di prelievo nell'ambito del processo tributario, nonché per i rimborsi dei crediti fiscali spettanti;

14.8. D'Alfonso.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) rivedere le procedure, relative ai processi verbali di constatazione e degli avvisi di accertamento di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili, eliminando la debenza degli interessi, nei casi di accertamento con adesione e acquiescenza;

14.9. Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) predisporre, per i soggetti di minore dimensione, modelli precompilati di dichiarazione dei redditi a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo;

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

14.10. Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Tabacci.

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

f-bis) ridefinire e valorizzare le figure professionali abilitate preposte alla redazione delle dichiarazioni fiscali per conto dei contribuenti, responsabilizzando la loro funzione e prevedendo incentivi per le attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali;

14.11. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo che gli adempimenti possano essere ottemperati direttamente via web, escludendo l'adozione di software di compilazione, di controllo e di invio da scaricare

14.12. De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) prevedere, al fine di favorire la riduzione dell'evasione fiscale e del contenzioso tributario, la possibilità, per l'Agenzia delle entrate, di avvalersi anche del personale delle società concessionarie dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli enti locali.

14.13. D'Alfonso.

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , attraverso l'intro-

duzione di un tasso di interesse in misura unica.

14.14. Carotenuto, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale delle Agenzie fiscali, con particolare riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei big data e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese.

14.15. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere il seguente:

m-bis) prevedere la definizione delle controversie pendenti, per le quali pende il termine per la riassunzione a seguito della sentenza della Corte di cassazione, con il pagamento del 60 per cento del valore della lite.

14.16. Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere il seguente:

m-bis) prevedere in caso di accordo conciliativo il pagamento delle sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla vigente normativa, senza interessi ed eventuali accessori.

14.17. Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) prevedere per le Cooperative a mutualità prevalente il regime previsto dalla legge 398/91, introducendo, altresì, l'inap-

plicabilità degli ISA per l'azione di accertamento.

14.18. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , includendo anche il settore delle fiere internazionali

* **14.19.** Squeri, Rubano, De Palma.

* **14.20.** Bicchielli, Lupi, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) definire le procedure amministrative e l'imposta di consumo per l'immissione temporanea sul mercato dei campioni dei prodotti di cui all'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, presentati nell'ambito di fiere internazionali.

** **14.21.** Squeri, Rubano, De Palma.

** **14.22.** Bicchielli, Lupi, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Principi e criteri direttivi per l'istituzione del registro pubblico dei dati personali)

1. Al fine di garantire l'assoggettamento a tassazione dei ricavi generati dalla fornitura di determinati servizi digitali caratterizzati dall'utilizzo da parte del soggetto passivo di un'interfaccia digitale e dal contributo alla creazione di valore da parte degli utenti, l'individuazione di attività economiche digitali sul territorio dello Stato e la quantificazione del valore economico dei dati utilizzati, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi per

l'istituzione di un registro pubblico dei dati personali:

a) realizzare un sistema informativo, accessibile gratuitamente a ciascun interessato, di aggregazione dei dati personali utilizzati da titolari del trattamento, attraverso qualsiasi modalità, per le seguenti finalità:

1) esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

2) gestione di una piattaforma telematica;

3) invio di materiale pubblicitario o vendita diretta di beni o servizi;

4) compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale;

b) nell'ambito del registro istituito ai sensi della lettera a), prevedere che i soggetti titolari del trattamento dei dati personali provvedano alla trasmissione periodica delle seguenti informazioni:

1) i dati personali in loro possesso di cui si è acquisito il consenso al trattamento;

2) le modalità di acquisizione dei dati e del consenso;

3) le finalità del trattamento;

4) il responsabile del trattamento e gli autorizzati al trattamento;

5) i terzi a cui sono stati trasmessi i dati e le finalità della trasmissione;

c) per le finalità di cui alle lettere a) e b), garantire al soggetto interessato la facoltà di revoca in qualsiasi momento dell'autorizzazione al trattamento dei dati.

14.01. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 15.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Procedimenti accertativi, di adesione e compliance)

* **15.1.** Gebhard.

* **15.2.** Cavandoli, Bagnai, Centemero.

* **15.3.** Rubano, De Palma, Squeri.

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: fuori dei casi con le seguenti: ivi compresi i casi di applicazione

15.4. De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

2-bis) previsione che le istanze del contribuente siano esaminate da soggetti terzi rispetto a quelli che hanno effettuato la contestazione;

15.5. De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

Al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere il capoverso numero 1.2).

Conseguentemente:

al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere il capoverso numero 1.8);

al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), numero 1.9.1), sopprimere le parole da: fino alla possibilità di integrale esclusione sino alla fine del periodo;

al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), sopprimere il numero 1.9.2);

al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), sopprimere il numero 1.9.3);

al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2);

al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).

15.6. Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.5), dopo le parole: contradd-

dittorio preventivo *inserire le seguenti*: ed endoprocedimentale

15.7. Cannizzaro, Arruzzolo, De Palma, Rubano.

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), sostituire il numero 1.9.1) con il seguente:

1.9.1) l'esclusione delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da dolo o colpa grave, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente;

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso numero 1.9), dopo il numero 1.9.3) aggiungere il seguente:

1.9.3-bis) la riduzione di almeno tre anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati;

* **15.8.** Centemero, Cavandoli, Bagnai.

* **15.9.** Matera, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matteoni, Maullu, Testa.

* **15.10.** De Palma, D'Attis, Caroppo, Rubano.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

** **15.11.** Dell'Olio, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

** **15.12.** Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

** **15.13.** Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

** **15.14.** Pastorino.

Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso numero 2.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili

15.15. Rubano, De Palma, Squeri.

Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso numero 2.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e a rispettare, alle scadenze ordinarie previste, gli obblighi di versamento delle imposte conseguenti agli imponibili concordati, così da rendere l'atto di accordo titolo per l'esecuzione delle imposte dovute

15.17. Della Vedova, Magi.

Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso numero 2.1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'adesione alla definizione biennale il contribuente è sottoposto alle verifiche fiscali e all'attività di accesso e ispezione da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza volte ad omologare le informazioni presenti nelle banche dati a disposizione.

15.18. Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, lettera f), numero 2), dopo il capoverso numero 2.4), inserire il seguente:

2.4-bis) l'applicazione di sanzioni in misura ridotta per le violazioni, diverse da quelle in materia di imposta sul valore aggiunto, conseguenti alla decadenza dal concordato nelle ipotesi di cui al punto 2.4);

* **15.19.** Centemero, Cavandoli, Bagnai.

* **15.20.** Rubano, De Palma, Squeri.

* **15.21.** Gebhard.

Al comma 1, lettera g), al numero 1) premettere il seguente:

01) la previsione che l'Amministrazione finanziaria prima di emettere l'avviso di accertamento deve valutare la portata degli elementi probatori raccolti per verificare che sussistano ragioni oggettive a fondamento della pretesa impositiva, anche secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

15.22. Cannizzaro, Arruzzolo, De Palma, Rubano.

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) la limitazione della possibilità per i contribuenti di contrarre con la Pubblica Amministrazione e di partecipare a procedure di appalto soltanto nell'ipotesi di violazioni tributarie accertate con sentenza di organi giurisdizionali di secondo grado.

15.24. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

ART. 16.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente:

al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5);

al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire le parole da: verificare la conformità fino a: numero 1) con le seguenti: valutare e verificare l'attività di recupero dei crediti affidata all'agente della riscossione

16.1. Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente:

2) il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, delle quote non riscosse, con temporanea esclusione delle quote per le quali sono in corso procedure esecutive o concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali e di quelle interessate da dilazioni di pagamento, e solo a condizione che siano state esperite azioni di riscossione che si siano rivelate infruttuose;

Conseguentemente:

al comma 1, lettera a), numero 9), sopprimere il capoverso numero 9.1);

al comma 1, lettera a), numero 9), sopprimere il capoverso numero 9.2).

16.2. D'Alfonso.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

16.3. Tabacci, Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) modificare le condizioni di accesso ai piani di rateizzazioni rendendoli sempre più legati, in modo stringente a una verifica contestuale, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, della oggettiva difficoltà economica del contribuente e ponendo la durata della rateizzazione in funzione di tale difficoltà, in modo da prevedere un numero di rate massimo pari a 120 rate solo in caso di estrema difficoltà;

16.4. Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera f).

16.5. Scotto.

Al comma 1, lettera f), aggiungere infine le seguenti parole: con la salvaguardia, della posizione economica, giuridica, contrattuale e previdenziale.

* **16.6.** Rotondi, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

* **16.7.** D'Attis, De Palma, Caroppo, Rubano.

* **16.8.** Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

f-bis) garantire, con riferimento alla banca dati delle sentenze delle Commissioni tributarie, da implementarsi in esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che le informazioni non restino ad uso esclusivo dell'Amministrazione finanziaria, consentendone a chiunque il libero e pieno accesso, così da assicurare la parità di condizioni fra le parti in causa del processo tributario;

16.9. Bagnai, Cavandoli, Centemero.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendone l'esecuzione entro un massimo di 30 giorni dalla scadenza dei termini accertativi

16.10. Tenerini, Rubano, De Palma.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) razionalizzare e uniformare i tassi di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ivi inclusi gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, agli articoli 20, 21, 30, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 602, all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 427, nonché per quelli di cui agli articoli 8, comma 2, e 15, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, determinando il tasso di interesse in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 3 per cento ovvero in misura corrispondente al tasso legale fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile ove inferiore al limite del 3 per cento.

16.11. Carotenuto, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) prevedere, nei casi di applicazione del fermo amministrativo su beni mobili registrati nella titolarità del debitore, la verifica del luogo di custodia del bene per il periodo di efficacia del fermo amministrativo, attraverso l'acquisizione di apposita dichiarazione del debitore, introducendo altresì la possibilità di procedere, nei casi di accertata esiguità del valore economico del bene, con la demolizione a spese del debitore, allo scopo di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica sulle strade.

16.12. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) consentire un generale accesso ad eventuali meccanismi di definizione agevolata per tutti i debiti, sia fiscali che contributivi e a prescindere se siano o meno affidati agli agenti della riscossione.

* **16.13.** Cavandoli, Centemero, Bagnai.

* **16.14.** Mazzetti, De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) stimolare e incentivare il rapporto e la collaborazione tra l'Agenzia delle entrate e gli enti territoriali nelle attività di

contrasto all'evasione fiscale e riscossione dei tributi.

16.15. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 17.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera f).

17.1. Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo: la previsione che se tutte le parti o una di esse richieda la discussione in presenza, il giudice o il collegio non possano partecipare all'udienza da remoto;

17.2. Della Vedova, Magi.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) la previsione che le udienze di cui all'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, tenute dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992 si svolgano in presenza presso la sede della Corte di giustizia tributaria, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere la partecipazione a distanza nel ricorso, nel primo atto difensivo, nell'appello o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione;

* **17.3.** De Palma, D'Attis, Caroppo, Rubano.

* **17.4.** Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) rivedere le norme sulle spese di giudizio, al fine di assicurare il contemperamento delle esigenze di efficacia della riscossione con i diritti del contribuente, prevedendo che:

1) gli oneri delle spese legali siano commisurati, per le controversie al di sotto di una certa soglia, al valore della lite;

2) in caso di esito favorevole per il contribuente, gli siano in ogni caso rimborsate le spese legali;

3) il concetto di « lite temeraria » sia introdotto anche a carico dell'ente riscossore, anche con riferimento all'emissione degli avvisi di accertamento, nei casi in cui, per una pretesa rivelatesi inesistente, la stessa abbia adottato provvedimenti con i quali si crei un danno emergente o un lucro cessante al contribuente;

4) sia esclusa l'automatica l'applicazione dell'istituto del reclamo per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro nelle quali il contribuente risulti soccombente;

17.5. De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h-bis) prevedere un obbligo di motivazione rafforzata in capo alle Corti di Giustizia tributaria che intendano discostarsi, nella propria decisioni, dalle conclusioni raggiunte nel processo penale con sentenza irrevocabile di condanna o di assoluzione quando nel processo tributario si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale.

17.6. Squeri, Rubano, De Palma.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h-bis) al fine di garantire in concreto l'indipendenza e la terzietà dei giudici tri-

butari, prevedere il trasferimento della gestione e dell'organizzazione del nuovo sistema dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sottraendo al MEF ogni tipo di collegamento con le Corti di giustizia tributaria.

17.7. D'Orso, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 18.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

3-bis) introdurre una rigorosa distinzione tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti non spettanti e di crediti inesistenti;

18.1. De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

18.2. Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

* **18.3.** Pastorino.

* **18.4.** Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: mantenendo comunque la punibilità nei casi in cui, l'interessato, per altre ragioni, compia azioni che dimostrino la capacità di far fronte al pagamento del tributo quali l'erogazione dividendi, l'incremento di compensi agli amministratori, gli atti di liberalità, il pagamento di spese personali di soci e amministratori di ingente entità e la partecipazione a gare ad evidenza pubblica

che richiedono un determinato livello di solidità patrimoniale.

18.5. Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: , prevedendo altresì il divieto di elevazione plurima delle sanzioni, al fine di evitare che le stesse assumano valori multipli del tributo;

18.6. Marattin, Del Barba, Sottanelli.

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 4) inserire il seguente:

4-bis) rivedere la disciplina delle sanzioni per errata compilazione delle fatture elettroniche prevedendo, in caso di assenza di danno all'erario, una sanzione amministrativa da un minimo di 500 ad un massimo di 5.000 euro.

18.7. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Al comma 2, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, aggiungere le seguenti: non anche con riguardo alla modifica dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, laddove occorra prevedere all'articolo 2 una esimente nel caso in cui l'erario non abbia patito danni e sia stata versata, da parte del contribuente, l'imposta,

18.8. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Al comma 2, lettera b), numero 8), sostituire le parole: agli organi o enti con le seguenti: agli enti locali e del Terzo settore

18.9. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

ART. 19.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; evitando rinvii superflui e assicurando che ciascuna norma sia semanticamente chiara e concettualmente autosufficiente, secondo quanto previsto dall'articolo 2 dello Statuto del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

19.1. Cavandoli, Bagnai, Centemero.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: codificata con le seguenti: al fine di assicurare che il Codice rappresenti l'unica fonte legislativa in materia tributaria; il Governo, secondo le procedure di cui all'articolo 1 comma 6 della presente legge, provvede periodicamente a integrare nel Codice eventuali disposizioni tributarie che, all'esito del monitoraggio, risultino contenute in altre fonti di legge.

19.2. Marattin, Del Barba, Sottanelli.

ART. 20.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: o i risparmi di spesa.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti legislativi non possono, in ogni caso, introdurre misure di riduzione della spesa pubblica a fini di copertura.

20.1. Toni Ricciardi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Stefanazzi, Tabacci.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. La disciplina derivante dall'attuazione delle deleghe di cui alla presente legge si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, nonché con i principi del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.

20.01. Maullu, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Testa.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

2. Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito, in termini di minori quote di devoluzioni di tributi erariali e di tributi propri derivati rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti, conseguente all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base di una quantificazione operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.

20.02. Cattoi, Comaroli, Frassini, Centemero, Cavandoli, Bagnai.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Commissario unico per la bonifica delle discariche, Giuseppe Vadalà, sullo stato delle procedure di infrazione in materia di discariche 216

SEDE CONSULTIVA:

DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 216

ALLEGATO (*Parere approvato*) 220

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per l'infrastruttura idrica di Pietrarossa in Sicilia. Atto n. 47 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) 217

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 218

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 218

Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) (*Svolgimento e conclusione*) 218

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 219

Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia.

Audizione di rappresentanti di Federchimica-Assogasliquidi (*Svolgimento e conclusione*) ... 219

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 31 maggio 2023.

Audizione informale del Commissario unico per la bonifica delle discariche, Giuseppe Vadalà, sullo stato delle procedure di infrazione in materia di discariche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 31 maggio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 12.15.

DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

C. 1151 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 30 maggio 2023.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 12.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 31 maggio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per l'infrastruttura idrica di Pietrarossa in Sicilia.

Atto n. 47.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Aldo MATTIA (FDI), *relatore*, fa presente che lo schema di D.P.C.M. in esame prevede che, a decorrere dalla data del decreto, l'ingegner Antonio Martini, dirigente tecnico nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico in quiescenza, rivesta il ruolo di Commissario straordinario per l'infrastruttura idrica di Pietrarossa in Sicilia, in sostituzione dell'architetto Ornella Segnalini, che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico commissariale.

Su tale proposta – come si legge nella relazione illustrativa – è stato acquisito il « sentito » del Ministero dell'economia e delle finanze e l'intesa della Regione Siciliana. All'atto sono altresì allegati il curriculum vitae dell'ingegner Martini e la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interesse ad assumere l'incarico.

Ricorda che l'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto Sblocca cantieri) ha previsto l'emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri – su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari – per l'individuazione di interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari.

Fa presente che, in attuazione di tale disposizione, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, che ha previsto la nomina dell'architetto Segnalini, direttore generale in quiescenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività previste per l'opera « Diga di Pietrarossa » (EN-CT). In seguito il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022 ha integrato il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, stabilendo che il predetto Commissario straordinario per l'infrastruttura idrica di Pietrarossa può assumere le funzioni di stazione appaltante, in raccordo con la Regione Siciliana. In tal caso è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale per le spese di funzionamento e di realizzazione dell'infrastruttura idrica di Pietrarossa.

Osserva che l'articolo 1 dello schema di decreto precisa che al « nuovo » Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 come modificato dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022. Ricorda che l'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 ha previsto, in

linea con il disposto dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 2019, un compenso costituito da una parte fissa pari a 50 mila euro annui lordi e da una parte variabile non superiore a 50 mila euro annui lordi, salvi i limiti retributivi fissati dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011.

Segnala che, secondo quanto riportato sul sito del Ministero delle infrastrutture, la realizzazione della diga – oggi al 90 per cento – è stata avviata nel 1989 sulla base di un progetto esecutivo del 1982, integrato con un progetto di adeguamento del 1987, e poi interrotta nel 1997 inizialmente a causa di una frana innescatasi a seguito degli scavi e poi per la rilevata presenza di un sito archeologico in area di invaso, che diede luogo ad un'ordinanza di sospensione dei lavori della competente Soprintendenza, ora risolta con disposizione del Presidente della regione. Rileva che la diga è destinata prevalentemente per usi irrigui.

In conclusione, nel ricordare che il termine per l'espressione della proposta di parere da parte della Commissione scade il 12 giugno e preannunciando un orientamento favorevole sul provvedimento, si riserva di presentare una proposta di parere sull'atto in esame in esito al dibattito che si svolgerà in Commissione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 31 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.25 alle 12.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 31 maggio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 12.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE).

(Svolgimento e conclusione).

Mauro ROTELLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Stefano BETTI, *vicepresidente edilizia e territorio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Agostino SANTILLO (M5S), Erica MAZZETTI (FI-PPE), Augusto CURTI (PD-IDP), Massimo MILANI (FDI), Graziano PIZZIMENTI (LEGA) e Marco SIMIANI (PD-IDP).

Stefano BETTI, *vicepresidente edilizia e territorio*, risponde ai quesiti posti fornendo ulteriori precisazioni.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ringrazia il vicepresidente di ANCE, Stefano Betti, per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 31 maggio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia.**Audizione di rappresentanti di Federchimica-Assogasliquidi.**

(Svolgimento e conclusione).

Mauro ROTELLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Andrea ARZÀ, *presidente di Federchimica-Assogasliquidi*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene a più riprese, per formulare quesiti e osservazioni, Mauro ROTELLI, *presidente*.

Andrea ARZÀ, *presidente di Federchimica-Assogasliquidi*, e Silvia MIGLIORINI, *direttrice di Federchimica-Assogasliquidi*, rispondono ai quesiti posti fornendo ulteriori precisazioni.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Federchimica-Assogasliquidi per il loro intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.
C. 1151 Governo.**

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale (C. 1151 Governo);

premesso che il provvedimento reca misure volte a garantire l'efficienza dell'organizzazione di taluni enti pubblici, a prorogare e definire termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa, nonché disposizioni in materia di iniziative di solidarietà sociale;

considerato che:

l'articolo 5, comma 2, consente di destinare una quota massima di finanziamenti per la realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo;

l'articolo 5, comma 3, prevede che il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi possa, tra l'altro, concedere finanziamenti a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione e all'orga-

nizzazione di grandi eventi internazionali in svolgimento entro il 30 giugno 2026;

apprezzato che l'articolo 6, comma 1, differisce al 31 dicembre 2023 il termine per la revocabilità delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR (cosiddetto Ponte dei Congressi) e agli aeroporti di Firenze e Salerno, ai fini della definizione del procedimento necessario a garantire la cantierabilità delle opere;

valutate altresì positivamente le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6, volte a prorogare di ulteriori dodici mesi il termine di conclusione della sperimentazione della circolazione di taluni dispositivi di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, nonché la previsione di cui all'articolo 7 finalizzata a differire al 30 giugno 2023, il termine entro cui fissare l'aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia rientranti nel PNRR, nel rispetto dell'obiettivo intermedio europeo e degli obiettivi europei,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	222
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	227

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince ». Doc. XXII, n. 9 Pittalis (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 28 Riccardo Ricciardi e Doc. XXII, n. 29 Simiani</i>)	222
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti presentati</i>)	228
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	232

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti. Doc. CXCIX, n. 1 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio</i>)	224
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di risoluzione del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra</i>)	233
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di risoluzione del gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista</i>)	237

RISOLUZIONI:

7-00092 Caroppo: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida.	
7-00104 Maccanti: Iniziative in materia di uffici della motorizzazione civile e di revisione dei veicoli pesanti.	
7-00108 Gaetana Russo: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	224

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	225
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00927 Barbagallo: Messa in sicurezza della strada statale 284 Occidentale Etna	225
ALLEGATO 6 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	242
5-00923 Ghirra: Aumenti delle tariffe per i trasporti da e per la Sardegna in vista della stagione estiva	225
ALLEGATO 7 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	243
5-00924 Frijia: Potenziamento della linea ferroviaria Pontremolese	226
ALLEGATO 8 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	244

5-00925 Iaria: Mantenimento dei fondi previsti nel PNRR per la realizzazione in Valle Ufita di un terminal scalo merci	226
ALLEGATO 9 (Testo integrale della risposta)	245
5-00926 Pastorella: Sistemi semaforici differenziati a tutela della mobilità leggera	226
ALLEGATO 10 (Testo integrale della risposta)	246

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 31 maggio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 12.40.

DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

C. 1151 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 maggio 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Tullio FERRANTE formula un orientamento positivo sul parere favorevole con osservazione del relatore.

Antonino IARIA (M5S) fa presente che la sua forza politica aveva notato la criticità relativa ai termini per l'entrata in vigore del regolamento in materia di sal-

vamento acquatico, di cui ora il parere proposto dà conto in una specifica osservazione. Preannunzia dunque un voto di astensione.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) preannunzia l'astensione del Partito Democratico.

Francesca GHIRRA (AVS) preannunzia l'astensione della sua forza politica, non tanto in relazione alle parti di specifica competenza della Commissione, quanto piuttosto per il contenuto generale del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 12.50.**SEDE REFERENTE**

Mercoledì 31 maggio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 12.50.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince».

Doc. XXII, n. 9 Pittalis.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 28 Riccardo Ricciardi e Doc. XXII, n. 29 Simiani).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 maggio 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che sono state assegnate alla Commissione le proposte di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 28, di iniziativa del deputato Riccardo Ricciardi, e Doc. XXII, n. 29, di iniziativa del deputato Simiani, che, vertendo su identica materia, sono abbinate, a norma dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, alla proposta in esame.

Avverte altresì che sono stati presentati 16 emendamenti (*vedi allegato 2*).

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.2.

Formula un invito al ritiro sull'emendamento Ghirra 1.1, in quanto le diverse modifiche apportate al comma 2 sono oggetto di successivi emendamenti, sui molti dei quali il parere è favorevole.

Dichiara di non poter accogliere l'emendamento Simiani 1.3, in quanto riscrive integralmente la disposizione sui compiti della Commissione parlamentare d'inchiesta. Ritiene peraltro di potersi esprimere favorevolmente su singole modifiche in esso contenute. Esprime dunque parere favorevole sulla lettera *a*) dell'emendamento 1.3, a condizione che sia riformulata in un testo identico all'emendamento Ghirra 1.4; esprime parere favorevole sulla lettera *c*), a condizione che sia riformulata in un testo identico all'emendamento Ghirra 1.5; esprime parere favorevole sulla lettera *g*), a condizione che sia riformulata in un testo identico agli emendamenti Ghirra 1.8 e Fede 1.9; esprime infine parere favorevole sulla lettera *l*), a condizione che sia riformulata in un testo identico all'emendamento Ghirra 1.11.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Ghirra 1.4 e 1.5.

Formula invece un invito al ritiro sull'emendamento Ghirra 1.6, in quanto l'eccessiva specificità della formulazione rischia di risultare limitativa dei compiti della Commissione.

Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti Ghirra 1.7 e 1.8 e Fede 1.9.

Invita al ritiro dell'emendamento Ghirra 1.10, in quanto esso in alcune parti sembra, al contrario del precedente emendamento 1.6, ampliare eccessivamente i compiti della Commissione.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Ghirra 1.11, nonché Fede 1.12 a condizione che sia riformulato in un testo identico all'emendamento 1.2 della relatrice; raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.13 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Fede 1.14 a condizione che sia riformulato in un testo identico all'emendamento 1.13, precisando che gli emendamenti differiscono solo in ordine ai termini di presentazione delle eventuali relazioni intermedie della Commissione.

Passando ai due emendamenti riferiti all'articolo 4, raccomanda infine l'approvazione del proprio emendamento 4.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Fede 4.2 a condizione che sia riformulato in un testo identico all'emendamento 4.1.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto che tutti i presentatori accolgono le proposte di riformulazione della relatrice.

La Commissione approva gli identici emendamenti 1.2 della relatrice e Fede 1.12 nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Francesca GHIRRA (AVS) accoglie l'invito al ritiro del proprio emendamento 1.1.

La Commissione approva gli identici emendamenti Simiani 1.3 nel testo riformulato, Ghirra 1.4, 1.5 e 1.8, Fede 1.9 e Ghirra 1.11 (*vedi allegato 3*).

Francesca GHIRRA (AVS) accoglie l'invito al ritiro dei propri emendamenti 1.6 e 1.10, ricordando peraltro come essi siano

stati suggeriti dall'associazione dei familiari delle vittime.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Ghirra 1.7, gli identici emendamenti 1.13 della relatrice e Fede 1.14 nel testo riformulato, nonché gli identici emendamenti 4.1. della relatrice e Fede 4.2 nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che, essendosi concluso l'esame degli emendamenti presentati, il testo risultante sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 31 maggio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 13.

Contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti.

Doc. CXCIX, n. 1.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 maggio 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri sono state presentate la proposta di risoluzione

della relatrice Gaetana Russo e la proposta di risoluzione del gruppo del Movimento 5 Stelle.

Avverte che sono state inoltre presentate le proposte di risoluzione del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra (*vedi allegato 4*) e del gruppo del Partito Democratico (*vedi allegato 5*).

Il sottosegretario Tullio FERRANTE chiede un rinvio dell'esame, per permettere di svolgere gli approfondimenti necessari, in quanto questa mattina è stata presentata una nuova risoluzione.

Antonino IARIA (M5S) chiede conferma che si terrà conto degli elementi recati dalle risoluzioni di minoranza.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde affermativamente al collega Iaria.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

RISOLUZIONI

Mercoledì 31 maggio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 13.05.

7-00092 Caroppo: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida.

7-00104 Maccanti: Iniziative in materia di uffici della motorizzazione civile e di revisione dei veicoli pesanti.

7-00108 Gaetana Russo: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata nella seduta del 24 maggio.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è stato disposto l'esame congiunto delle risoluzioni Maccanti 7-00104 e Gaetana Russo 7-00108.

Giulia PASTORELLA (A-IV-RE) fa presente di aver presentato la risoluzione 7-00103 che concerne temi connessi. Chiede dunque che essa possa essere discussa congiuntamente alle altre risoluzioni.

Antonino IARIA (M5S) richiede la discussione congiunta anche della propria risoluzione 7-00110.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, rimanda la discussione su questo punto all'ufficio di presidenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 31 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 31 maggio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 13.25.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-00927 Barbagallo: Messa in sicurezza della strada statale 284 Occidentale Etnea.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), replicando, manifesta particolare preoccupazione in merito alla copertura finanziaria dell'opera. Dichiarò che certamente la sua forza politica vigilerà sul rispetto del termine del mese di ottobre per l'approvazione del progetto definitivo, però chiede rassicurazioni anche sul finanziamento, che secondo quanto affermato dai dirigenti ANAS potrebbe oscillare tra i 250 e i 300 milioni di euro. Conclude annunciando la prossima presentazione di un'interpellanza in Aula sulla materia oggetto dell'interrogazione.

5-00923 Ghirra: Aumenti delle tariffe per i trasporti da e per la Sardegna in vista della stagione estiva.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Francesca GHIRRA (AVS), replicando, dichiara di essere assolutamente insoddisfatta della risposta del Governo. Ribadisce che occorre un impegno molto maggiore, perché l'unico modo di raggiungere la Sardegna è ricorrere alla nave o all'aereo e il servizio di continuità non sta funzionando come dovrebbe. Chi non può valersi di quest'ultimo, poi, è costretto ad affrontare costi elevati, che limitano non solo i turisti, ma anche i lavoratori o chi deve spostarsi per effettuare cure mediche.

Ricorda poi i problemi legati ai trasporti interni alla Sardegna, sia per quanto riguarda la viabilità che le ferrovie; cita in

proposito l'isolamento di Nuoro e la mancata elettrificazione delle linee. Occorre dunque un maggior impegno da parte del Governo, visto che in altri Stati, come la Francia e la Spagna, il servizio di continuità territoriale funziona molto meglio che in Italia. Continuerà dunque a sollecitare in questo senso il Governo.

5-00924 Frijia: Potenziamento della linea ferroviaria Pontremolese.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), dopo aver sottolineato che nel territorio spezzino il tema del potenziamento della linea Pontremolese è da sempre assai sentito, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Gaetana RUSSO (FDI), replicando in qualità di cofirmataria, ringrazia in primo luogo il sottosegretario. Dichiarata che attenderà a questo punto le scadenze annunciate nella risposta, ovvero il 7 marzo la conferenza di servizi e poi la pubblicazione del bando di gara relativamente alla prima fase entro l'anno. Conclude esprimendo apprezzamento per l'impegno profuso dal Ministero per un'opera infrastrutturale così rilevante.

5-00925 Iaria: Mantenimento dei fondi previsti nel PNRR per la realizzazione in Valle Ufita di un terminal scalo merci.

Michele GUBITOSA (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Michele GUBITOSA (M5S), replicando, dichiara che, in base alla risposta del Go-

verno, egli ha compreso che RFI partirà immediatamente con un progetto di fattibilità, che l'opera si farà, che i fondi necessari al completamento dell'opera verranno reperiti e che il rischio di perdere l'investimento non c'è. Manifesta sollievo, perché in settimana aveva sentito alcuni esponenti della maggioranza affermare che, visti i ritardi nel progetto, si rischiava di non finire nei tempi dettati dal PNRR. Prende dunque atto degli impegni del Governo; lamenta però di non aver ricevuto risposta sui tempi di trasferimento dei fondi FSC alle regioni.

5-00926 Pastorella: Sistemi semaforici differenziati a tutela della mobilità leggera.

Giulia PASTORELLA (A-IV-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Giulia PASTORELLA (A-IV-RE), replicando, dichiara di essere soddisfatta della risposta perché vi è l'impegno ad adottare le soluzioni oggetto dell'interrogazione. Il problema, afferma, è che molte altre misure annunciate dal Ministro Salvini sembrano al contrario voler disincentivare la mobilità leggera: l'obbligo di casco anche per gli adulti, ad esempio, oppure la stretta sui cosiddetti motorini; ciò potrebbe penalizzare anche le imprese del settore, ad esempio quello che hanno investito sulle *e-bike*. Si ripromette dunque di continuare a vigilare e di tornare con prontezza sulla questione se ciò dovesse rendersi necessario.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO 1

**DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.
C. 1151 Governo.**

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante « Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà » (C. 1151 Governo);

rilevato che:

l'articolo 8 reca disposizioni relative ai termini in materia di occupazione nel settore del salvamento acquatico;

in particolare, la lettera *a*) del comma 1 proroga dal 30 giugno al 30 novembre 2023 il termine per l'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante;

la lettera *b*) del comma 1 autorizza invece il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad apportare modifiche al predetto regolamento con finalità di semplificazione delle procedure amministrative e di garanzia della sicurezza e della salute, stabilendo che fino alla data di entrata in vigore del decreto di modifica si applicano le disposizioni vigenti prima dell'emanazione del regolamento medesimo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

alla luce di quanto evidenziato in premessa, appare opportuno chiarire che le modifiche da apportare al regolamento di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, in materia di salvamento acquatico, ai sensi della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 8, devono intervenire anteriormente alla data del 30 novembre 2023, termine di entrata in vigore del predetto regolamento ai sensi della lettera *a*) del medesimo comma 1.

ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince ». Doc. XXII, n. 9 Pittalis.**EMENDAMENTI PRESENTATI**

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: è istituita aggiungere le seguenti: , per la durata della XIX legislatura,

1.2. La Relatrice.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) accertare eventuali e ulteriori responsabilità relative al disastro della nave « Moby Prince » con riferimento a strutture, apparati od organizzazioni pubbliche o private, nonché a persone a essi appartenenti ovvero appartenute;

*b) ricercare e valutare ulteriori e nuovi elementi che possano integrare i fatti sino a ora conosciuti ed evidenziati dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince », istituita nella XVIII legislatura, con delibera della Camera dei deputati 12 maggio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 18 maggio 2021, quali ad esempio i tracciati radar e le rilevazioni satellitari di qualsiasi provenienza riguardanti il tratto di mare prospiciente il porto di Livorno nei giorni immediatamente precedenti e successivi il 10 aprile 1991;*

c) accertare, con la massima precisione, le circostanze e le modalità della collisione tra il traghetto « Moby Prince » e la petroliera « Agip Abruzzo », ovvero lo scenario operativo con l'individuazione di tutte le unità navali e imbarcazioni presenti nei pressi della rada del Porto di Livorno tra il 9 e il 12 aprile 1991 e le attività da esse esercitate; in particolare, al

fine di definire univocamente la natura della « turbativa alla navigazione » citata nelle conclusioni di entrambe le precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta, analizzare le deformazioni sul fianco della petroliera e sulla prua del traghetto per determinare le caratteristiche della collisione (velocità, angolo di impatto, etc.) e determinare la natura e l'origine dei danni alle gruette visibili sul lato sinistro del traghetto (ponte imbarcazioni) al fine di verificare la loro compatibilità con un impatto con altro natante;

d) verificare fatti, atti e condotte commissive od omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento delle responsabilità relative al disastro della nave « Moby Prince »;

e) esaminare le procedure, le modalità e i mezzi con cui sono stati organizzati e attuati i soccorsi in mare in relazione alle disposizioni allora vigenti, le circostanze nelle quali essi sono stati condotti e ogni altro fatto utile a individuare eventuali responsabilità di individui o enti pubblici o privati in ogni fase, anche successiva allo svolgimento degli eventi;

f) accertare la natura del carico trasportato dalla petroliera (qualità e quantità) al momento della collisione, gli spostamenti della petroliera nel mese precedente la collisione e le attività che si svolgevano a bordo durante la sosta nella rada di Livorno;

g) approfondire i termini dell'accordo armatoriale sottoscritto a Genova il 18 giugno 1991 tra la Navigazione arcipelago madalenino (Nav.Ar.Ma.) Spa, l'Unione mediterranea di sicurtà e The Standard Steamship Owners Protection and Indemnity Association (Bermuda) Limited, da una parte,

e l'ENI Spa, la Società nazionale metanodotti (SNAM), l'AGIP, la Padana assicurazioni Spa e l'Assuranceforeningen Skuld, dall'altra, con particolare riferimento alle perizie in forza delle quali furono determinati gli importi erogati alle compagnie armatrici e ai familiari delle vittime, nonché analizzare i bilanci delle società SNAM/ENI e Nav.Ar.Ma. negli anni immediatamente precedenti e successivi il 1991.

1.1. Ghirra.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) accertare eventuali e ulteriori responsabilità relative al disastro della nave Moby Prince con riferimento a strutture, apparati od organizzazioni pubbliche e private;

b) ricercare e valutare ulteriori e nuovi elementi che possano integrare i fatti sino a ora accertati ed evidenziati dalle precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta promosse dal Senato nel corso della XVII legislatura e dalla Camera dei deputati nel corso della XIX Legislatura, in particolare utilizzando i tracciati radar e le rilevazioni satellitari di qualsiasi provenienza riguardanti il tratto di mare prospiciente il porto di Livorno nei giorni immediatamente precedenti e successivi il 10 aprile 1991;

c) accertare la presenza di dati provenienti da radar delle navi internazionali militarizzate presenti nella rada nella notte dell'incidente, dati satellitari di origine militare o civile, dati relativi all'attività delle strutture militari italiane e NATO connesse al porto di Livorno;

d) accertare, con la massima precisione, le circostanze e le modalità della collisione tra il traghetto Moby Prince e la petroliera Agip Abruzzo, ovvero lo scenario operativo con l'individuazione di tutte le unità navali ed imbarcazioni presenti nella rada di Livorno tra il 9 ed il 12 aprile 1991 e le attività da esse esercitate;

e) analizzare con precisione le deformazioni sul fianco della petroliera e sulla prua del traghetto per determinare le caratteristiche della collisione e verificare la natura e origine dei danni alle gruette visibili sul lato sinistro del traghetto al fine di appurare la loro compatibilità con impatto con altro natante;

f) verificare fatti, atti e condotte commissive od omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento delle responsabilità relative al disastro della nave Moby Prince;

g) esaminare le procedure, le modalità e i mezzi con cui sono stati organizzati e attuati i soccorsi in mare in relazione alle disposizioni di legge allora vigenti, le circostanze nelle quali essi sono stati condotti e ogni altro fatto utile a individuare eventuali responsabilità di individui o enti pubblici o privati in ogni fase, anche successiva allo svolgimento degli eventi;

h) accertare la natura del carico trasportato dalla petroliera (qualità e quantità) al momento della collisione, gli spostamenti della petroliera nel mese precedente la collisione e le attività che si svolgevano a bordo durante la sosta nella rada di Livorno;

i) approfondire i termini dell'accordo armatoriale sottoscritto a Genova il 18 giugno 1991 tra la Navigazione arcipelago madalenino (Nav.Ar.Ma.) Spa, l'Unione mediterranea di sicurezza e *The Standard Steamship Owners Protection and Indemnity Association (Bermuda) Limited*, da una parte, e l'ENI Spa, la Società nazionale metanodotti (SNAM), l'AGIP, la Padana assicurazioni Spa e l'Assuranceforeningen Skuld, dall'altra, con particolare riferimento alle perizie sulla base delle quali furono determinati gli importi erogati alle compagnie armatrici e ai familiari delle vittime;

l) analizzare i bilanci delle società SNAM/ENI e Navarma negli anni immediatamente precedenti e successivi il 1991.

1.3. Simiani.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: organizzazioni aggiungere le seguenti: pubbliche o private.

1.4. Ghirra.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , quali ad esempio i tracciati radar e le rilevazioni satellitari di qualsiasi provenienza riguardanti il tratto di mare prospiciente il porto di Livorno nei giorni immediatamente precedenti e successivi il 10 aprile 1991.

1.5. Ghirra.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) accertare, con la massima precisione, le circostanze e le modalità della collisione tra il traghetto « Moby Prince » e la petroliera « Agip Abruzzo », ovvero lo scenario operativo con l'individuazione di tutte le unità navali e imbarcazioni presenti nei pressi della rada del Porto di Livorno tra il 9 e il 12 aprile 1991 e le attività da esse esercitate; in particolare, al fine di definire univocamente la natura della « turbativa alla navigazione » citata nelle conclusioni di entrambe le precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta, analizzare le deformazioni sul fianco della petroliera e sulla prua del traghetto per determinare le caratteristiche della collisione (velocità, angolo di impatto, etc.) e determinare la natura e l'origine dei danni alle gruette visibili sul lato sinistro del traghetto (ponte imbarcazioni) al fine di verificare la loro compatibilità con un impatto con altro natante;

1.6. Ghirra.

Al comma 2, lettera d), sopprimere la parola: giurisdizionale.

1.7. Ghirra.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: soccorsi in mare aggiungere le seguenti: in relazione alle disposizioni allora vigenti.

1.8. Ghirra.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) verificare i motivi del mancato coordinamento nella gestione del soccorso delle vittime;

1.9. Fede, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Traversi.

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) accertare la natura del carico trasportato dalla petroliera (qualità e quantità) al momento della collisione, gli spostamenti della petroliera nel mese precedente la collisione e le attività che si svolgevano a bordo durante la sosta nella rada di Livorno.

1.10. Ghirra.

Al comma 2, lettera g), sostituire la parola: valutare con la seguente: approfondire;

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: , nonché analizzare i bilanci delle società Snam/Eni e Nav.Ar.Ma. negli anni immediatamente precedenti e successivi il 1991.

1.11. Ghirra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della XIX legislatura.

1.12. Fede, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Traversi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. La Commissione, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei propri lavori, presenta una relazione alla Camera dei deputati sui risultati dell'attività di inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

1.13. La Relatrice.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. La Commissione presenta annualmente alla Camera una relazione sulle attività di indagine e una relazione finale, al termine dei suoi lavori, sulle conclusioni dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

1.14. Fedè, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Traversi.

ART. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La Commissione acquisisce integralmente gli atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince », di cui

all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), nonché i materiali e la documentazione raccolti o formati dalla stessa, anche se coperti da segreto.

4.1. La Relatrice.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. La Commissione svolge i compiti di cui all'articolo 1 anche avvalendosi del lavoro istruttorio e della relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince » istituita nella XVIII legislatura con deliberazione della Camera dei deputati 12 maggio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 18 maggio 2021.

4.2. Fedè, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Traversi.

ALLEGATO 3

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince ». Doc. XXII, n. 9 Pittalis.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: è istituita aggiungere le seguenti: , per la durata della XIX legislatura,

* **1.2.** La Relatrice.

* **1.12.** (Nuova formulazione) Fede, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Traversi.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, lettera a), dopo la parola: organizzazioni aggiungere le seguenti: pubbliche o private.

al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , quali ad esempio i tracciati radar e le rilevazioni satellitari di qualsiasi provenienza riguardanti il tratto di mare prospiciente il porto di Livorno nei giorni immediatamente precedenti e successivi il 10 aprile 1991.

al comma 2, lettera e), dopo le parole: soccorsi in mare aggiungere le seguenti: in relazione alle disposizioni allora vigenti.

al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) verificare i motivi del mancato coordinamento nella gestione del soccorso delle vittime;

al comma 2, lettera g), sostituire la parola: valutare con la seguente: approfondire e aggiungere, in fine, le parole: , nonché analizzare i bilanci delle società SNAM/ENI e Nav.Ar.Ma. negli anni immediatamente precedenti e successivi il 1991.

** **1.3.** (Nuova formulazione) Simiani.

** **1.4.** Ghirra.

** **1.5.** Ghirra.

** **1.8.** Ghirra.

** **1.9.** Fede, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Traversi.

** **1.11.** Ghirra.

Al comma 2, lettera d), sopprimere la parola: giurisdizionale.

1.7. Ghirra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. La Commissione, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei propri lavori, presenta una relazione alla Camera dei deputati sui risultati dell'attività di inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

* **1.13.** La Relatrice.

* **1.14.** (Nuova formulazione) Fede, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Traversi.

ART. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Commissione acquisisce integralmente gli atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince », di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), nonché i materiali e la documentazione raccolti o formati dalla stessa, anche se coperti da segreto.

* **4.1.** La Relatrice.

* **4.2.** (Nuova formulazione) Fede, Riccardo Ricciardi, Iaria, Cantone, Traversi.

ALLEGATO 4

**Contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti.
Doc. CXCIX, n. 1.**

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL GRUPPO ALLEANZA VERDI E SINISTRA

La IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni),

esaminati i Contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per il periodo regolatorio 2022-2026 – Parte servizi e Parte investimenti (Doc. CXCIX, n. 1);

premesso che:

il Contratto di programma 2022-2026, Parte servizi e Parte INVESTIMENTI, in esame, è stato sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI il 19 dicembre 2022;

il Contratto di programma – Parte servizi e Parte investimenti, che regola i rapporti tra il concessionario Rete Ferroviaria Italiana – RFI S.p.A. e il concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è valido per il periodo regolatorio 2022-2026, cosiddetto primo quinquennio, e sottoposto ad aggiornamenti annuali, anche se l'orizzonte della programmazione è almeno decennale;

l'oggetto del Contratto di programma – Parte investimenti è prioritariamente quello di regolare la programmazione degli investimenti di sviluppo e potenziamento della rete ferroviaria, nonché gli interventi relativi alla sicurezza della rete e al suo adeguamento agli obblighi di legge, mentre la Parte servizi riguarda le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ferroviaria, nonché le attività di *safety*, *security*, navigazione, assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità;

si evidenzia che, con riguardo al PNRR e in attuazione della Missione 3:

« Infrastrutture per una mobilità sostenibile », e in coerenza con gli indirizzi generali stabiliti nel Documento strategico di mobilità ferroviaria (DSMF), particolare attenzione viene dedicata al tema della sostenibilità ambientale e al maggiore peso che deve avere sempre di più il trasporto su ferro rispetto al trasporto su gomma (c.d. « cura del ferro ») al fine di ridurre le emissioni di CO₂ e aumentare la sostenibilità dei trasporti. Obiettivi importanti anche alla luce del fatto che, come riporta il Documento, attualmente circa il 90 per cento dei passeggeri in Italia si muove ancora su strada, e che anche il trasporto merci su rotaia è ad oggi davvero troppo basso, circa il 12 per cento del trasporto merci totale;

il rapporto *Pendolaria* di Legambiente mostra che il monte dei trasferimenti dallo Stato alle regioni per il trasporto pubblico si è ridotto di oltre 1 miliardo rispetto al 2009 (da 6,2 a 5,1 miliardi nel 2023), con le regioni stesse che per i servizi ferroviari, in media, spendono meno dello 0,6 per cento del bilancio;

sempre Legambiente ha calcolato che tra il 2010 e il 2020 siano stati costruiti 78 chilometri di ferrovie nazionali e regionali (esclusa l'alta velocità). Nella stessa decade, i chilometri in più di autostrade sono stati 310;

ulteriore criticità è altresì rinvenibile negli eccessivi squilibri territoriali qualitativi e quantitativi della rete ferroviaria nazionale. Sotto questo aspetto, è necessario accelerare sull'obiettivo della riduzione dei divari territoriali, che rappresenta uno degli obiettivi fondamentali del *Next Gene-*

ration EU, riequilibrando il trasporto ferroviario nel nostro Paese, sia relativamente ai servizi di alta velocità che per quelli di trasporto Intercity, interregionale, regionale e locale;

il PNRR prevede di « ammodernare » diversi tratti delle ferrovie del Mezzogiorno a partire dall'elettrificazione della rete. Di questo obiettivo si devono quindi far carico anche gli aggiornamenti al Contratto di programma 2022-2026 in esame;

se si considera solo il parametro dell'elettrificazione della rete, se nel 2020 in Italia la rete non elettrificata incideva per quasi il 28 per cento sul totale, nel Mezzogiorno la percentuale delle linee non elettrificate, le cosiddette « linee diesel », arrivavano a ben il 42 per cento del totale;

lo squilibrio maggiore e i contesti più arretrati si riscontrano soprattutto in Sicilia e in Sardegna e nei territori geograficamente più periferici. In Sardegna la rete gestita da RFI S.p.A. è interamente non elettrificata nonché in larga parte a binario singolo. La stessa situazione si rileva in Sicilia, per le Province di Trapani e Ragusa, e in Calabria per la Provincia di Crotona e il versante ionico;

riguardo alla carenza infrastrutturale della regione Sardegna, è indispensabile garantire l'esigenza e il diritto di mobilità delle aree più interne della regione. Sotto questo aspetto, giova ricordare che Nuoro è uno dei pochi capoluoghi di provincia del nostro Paese dove manca qualsivoglia servizio ferroviario degno di questo nome che lo colleghi al resto della regione, e dove è attiva solo una ferrovia a scartamento ridotto costruita quasi due secoli fa, che da Nuoro arriva a Macomer. Nuoro è l'unico capoluogo di provincia a non essere ancora servito da una linea della Rete ferroviaria italiana;

va peraltro evidenziato che a ottobre 2022 è stato firmato un Protocollo d'Intesa tra MIT, regione Sardegna, RFI e ANAS per costituire un gruppo di lavoro finalizzato a monitorare gli *iter* progettuali e realizzativi degli interventi già pianificati, e reperire risorse per lo sviluppo di nuovi

progetti di *upgrading* infrastrutturale sulla rete di mobilità RFI e ANAS;

tra gli interventi pianificati in Sardegna da RFI, è stato previsto il raddoppio Decimomannu-Villamassargia, per migliorare prestazioni e regolarità del servizio Cagliari-Iglesias/Carbonia;

il tracciato, che ha provocato la contrarietà degli amministratori locali (mai coinvolti nella definizione dell'*iter* dell'intervento) dovrebbe passare sopra un cantiere per la realizzazione di un nuovo polo scolastico nel comune di Uta e sopra alcune abitazioni. Il suddetto importante polo scolastico dovrebbe poter contare su un finanziamento di 11 milioni nell'ambito dell'Asse 1-Scuole del Nuovo Millennio del piano straordinario per l'edilizia scolastica promosso dalla Regione Sardegna. Peraltro il comune di Uta ha anche ottenuto due finanziamenti per interventi nella medesima area: uno per recupero dei vecchi edifici dell'Agris per trasformarli in centro di educazione ambientale, e un altro a valere sui fondi PNRR per realizzare una scuola dell'infanzia;

alla luce di una gravissima carenza infrastrutturale ferroviaria che vede ancora oggi coinvolti molti territori del nostro Paese, risultano ancora più inconcepibile i tanti miliardi che il Governo ha deciso di spendere nei prossimi anni per la realizzazione del ponte sullo Stretto;

conseguentemente nel contratto di programma MIT e RFI in esame, si fa riferimento al progetto ponte sullo Stretto di Messina. Tra le risorse certe viene riportata la cifra di 6,85 milioni di euro, in funzione della partecipazione di RFI del 13 per cento, conseguente al riavvio del progetto ponte sullo Stretto stabilito dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022, articolo 1, commi 487-493);

il ruolo centrale di RFI nella realizzazione del progetto ponte sullo Stretto, è altresì confermato e rafforzato dal decreto-legge n. 35 del 2023, là dove RFI S.p.A. fa parte del nuovo assetto societario della Stretto di Messina S.p.A. e le vengono altresì affidate la gestione degli impianti ferroviari del ponte e le relative spese;

peraltro è davvero preoccupante la sostanziale indeterminatezza di quelli che saranno i costi finali di questa opera, e soprattutto su dove, e a spese di chi, saranno trovati i tanti miliardi necessari alla copertura finanziaria della sua realizzazione. Il Documento di economia e finanza 2023 specifica che le risorse necessarie saranno reperite solo successivamente con la futura legge di bilancio, e che il costo dell'opera risulterebbe di 13,5 miliardi a cui aggiungere circa 1,1 miliardi di euro per le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e lato Calabria;

il totale del costo per la realizzazione dell'opera sarà quindi di almeno 14,6 miliardi di euro, in netto costante aumento rispetto alle diverse stime precedenti. Gli stessi uffici del Servizio Bilancio della Camera, in occasione dell'esame del citato decreto-legge n. 35 del 2023, hanno evidenziato come «risultò necessario acquisire elementi conoscitivi circa gli effetti finanziari che le disposizioni in esame produrranno sul costo complessivo dell'opera »;

la realtà è che le enormi risorse destinate alla futura realizzazione del Ponte sullo Stretto potrebbero essere, come già evidenziato, più proficuamente finalizzate al recupero del fortissimo ritardo infrastrutturale della rete ferroviaria e viaria che interessa gran parte dei territori del Mezzogiorno,

impegna il Governo:

fin da subito e comunque con riferimento ai successivi aggiornamenti del Contratto di programma 2022-2026:

a) ad adottare tutte le iniziative volte a garantire maggiormente i collegamenti tra aree del Paese a domanda debole o comunque poco servite dai servizi a mercato, rafforzando a tal fine il regime di obblighi di servizio pubblico;

b) a prevedere ulteriori iniziative e maggiori investimenti finalizzati al potenziamento infrastrutturale a favore delle regioni a minore accessibilità trasportistica, al fine di garantire realmente il diritto alla

mobilità di persone e merci in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, accelerando sull'obiettivo della riduzione dei divari territoriali;

c) a prevedere maggiori investimenti per garantire la messa in sicurezza e l'ammodernamento della rete ferroviaria del Mezzogiorno, incrementando fortemente la dotazione di rete ferroviaria elettrificata e a doppio binario;

d) ad adottare tutte le iniziative necessarie, e le opportune risorse, finalizzate al potenziamento della rete infrastrutturale ferroviaria e stradale del Mezzogiorno, con particolare riferimento alle infrastrutture ferroviarie della Sardegna, anche dando soluzione alla linea ferroviaria Nuoro-Macomer prevedendone, previa intesa con la regione Sardegna, il trasferimento a titolo gratuito a Rete ferroviaria italiana S.p.A. per il suo inserimento nella rete nazionale italiana in quanto linea di interesse nazionale;

e) a potenziare le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che dovranno riguardare l'intera rete, sia per quanto riguarda le linee a più intenso traffico che le linee interessate da un minor traffico e a carattere prettamente regionale;

f) a incrementare strutturalmente le risorse a favore delle regioni per il trasporto pubblico e per i servizi ferroviari regionali;

g) al fine di favorire la mobilità dolce e conseguentemente l'intermodalità fra la bicicletta e il trasporto pubblico su ferro, a prevedere negli aggiornamenti ai contratti di programma, misure e risorse specifiche per consentire una migliore integrazione bici più treno anche attraverso una maggiore qualità e accessibilità delle stazioni ferroviarie;

h) a riconsiderare la realizzazione del progetto ponte sullo Stretto, i cui enormi e lievitanti costi di realizzazione possono essere spostati in maniera assai più proficua per l'ammodernamento della rete ferroviaria di molti di quei territori del Mez-

zogiorno che si trovano in una situazione di ritardo infrastrutturale drammatico, rispetto ad altre aree del nostro Paese;

i) a dare soluzione, anche con il coinvolgimento degli amministratori locali, alle criticità esposte in premessa, circa la progettazione del raddoppio Decimomannu-Villamassargia, che attualmente dovrebbe passare sopra il nuovo plesso scolastico e su alcune abitazioni, in un'area naturalistica di grande pregio;

l) a prevedere e garantire un costante proficuo coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti per materia, relativamente alle politiche trasportistiche, gli investimenti, e le risorse stan-

ziate per il miglioramento della rete ferroviaria del nostro Paese;

m) ad adottare il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL), quale importante documento di pianificazione dei trasporti e strumento di raccordo tra le infrastrutture e la politica di trasporti nazionale, nonché il Documento pluriennale di pianificazione (DPP) contenente l'elenco degli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità è valutata meritevole di finanziamento.

Ghirra.

ALLEGATO 5

**Contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti.
Doc. CXCIX, n. 1.**

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato l'atto del Governo doc. CXCIX n. 1, recante i Contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per il periodo regolatorio 2022-2026 – Parte servizi e Parte investimenti;

premesso che:

questo è il primo Contratto di programma cui si applica il nuovo *iter* procedurale introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 152 del 2021 caratterizzato, rispetto al passato, dal fatto che al Parlamento non è più trasmesso lo schema di Contratto di programma, ai fini dell'espressione di un parere prima della sua sottoscrizione definitiva, bensì il Contratto di programma definitivo, già sottoscritto;

il nuovo Contratto di programma è redatto sulla base del Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (DSMF) del MIMS, oggi MIT, che illustra le esigenze di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, le attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonché l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari *standard* di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici;

in attuazione della Missione 3: « Infrastrutture per una mobilità sostenibile »

del PNRR e in linea con gli indirizzi generali stabiliti nel Documento strategico di mobilità ferroviaria, particolare attenzione deve essere riservata al tema della sostenibilità ambientale e, in generale, all'obiettivo di conseguire una maggiore efficienza nel servizio di trasporto ferroviario, al fine di disincentivare il ricorso ai mezzi di trasporto privato e maggiormente inquinanti ed ottenere, così, la transizione dalla gomma al ferro (c.d. « cura del ferro »);

è necessario sviluppare appieno l'intermodalità combinando nel modo più efficiente diversi modi di trasporto, sfruttando i punti di forza di ciascuno di essi, quali comodità, velocità, costi, affidabilità e prevedibilità, migliorando la sostenibilità ambientale e riducendo l'impronta dei trasporti. In particolare l'intermodalità fra la bicicletta e il trasporto pubblico su ferro e su gomma è centrale per sviluppare una mobilità al servizio della transizione energetica; rileviamo tuttavia che nei contratti di programma, sia parte servizi che investimenti, non è citata l'integrazione bici più treno e non sono indicati interventi in questo ambito come, ad esempio, la realizzazione di cicloparcheggi e/o velostazioni presso le stazioni ferroviarie o l'accessibilità al binario e al treno per chi decide di proseguire il viaggio con la bicicletta al seguito;

far funzionare il servizio ferroviario metropolitano e regionale per ridurre l'impatto dell'inquinamento atmosferico su base locale e metropolitana, oltre che regionale, è cruciale. È necessario quindi che il servizio sia attrattivo per gli utenti e competitivo rispetto all'uso dell'auto e quindi ve-

loce, confortevole, frequente e accessibile. Lo *shift* modale risulta ancora una visione non pienamente sviluppata;

infatti, come rilevato in audizione, nei paesi del Nord Europa il TPL va a completare con la mobilità ciclopedonale il servizio per l'utenza, mentre in Italia vi è concorrenza tra le due forme di mobilità che non operano in sinergia. In pratica un servizio ferroviario che funziona bene, come nei paesi del Nord, favorisce la mobilità attiva nelle aree urbane riducendo drasticamente l'utilizzo del mezzo privato e la richiesta di trasporto pubblico a livello locale con conseguente riduzione della spesa pubblica;

rilevato che:

il Contratto in esame è quindi connesso agli indirizzi del Documento strategico mobilità ferroviaria (DSMF) il quale è in linea, in particolare, con uno dei tre obiettivi fondamentali del *Next Generation EU*, ossia quello della riduzione dei divari territoriali;

ciò pone in risalto la necessità di riequilibrare l'accessibilità al trasporto ferroviario sia sui servizi di alta velocità che per quelli di trasporto Intercity, interregionale, regionale e locale per i passeggeri, unitamente all'accesso e la connessione di ultimo miglio a porti, aeroporti, terminali e piattaforme logistiche per il trasporto delle merci;

come evidenziato nell'ambito delle audizioni, per la riduzione dei divari territoriali è necessario migliorare sia le opere puntuali e le reti sia i servizi ferroviari per quei territori che hanno un *gap* rilevante rispetto ad altri contesti maggiormente dotati, contribuendo così a migliorarne la qualità di vita e la capacità reddituale e contrastarne lo spopolamento che risulta localizzato territorialmente nelle aree interne, soprattutto appenniniche e alpine, ma anche nella quasi totalità del Mezzogiorno con l'eccezione solo di alcune zone, in particolare, nelle città più grandi;

al riguardo il decreto-legge n. 243 del 2016 prevede che le Amministrazioni

centrali dello Stato, e per estensione anche RFI S.p.a., debbano destinare alle regioni del Mezzogiorno il 34 per cento delle risorse ordinarie in conto capitale;

in audizione, le organizzazioni sindacali hanno evidenziato in relazione ai programmi con risorse territorializzabili: a) il probabile mancato rispetto settoriale della clausola del 34 per cento per gli investimenti destinati al Mezzogiorno; b) la mancata riduzione del *gap* settoriale, esistente da circa 20 anni, rappresentato dalla ridotta elettrificazione delle linee regionali (RFI) del Mezzogiorno, rispetto al resto del Paese ma, anzi con molta probabilità, l'aumento del divario. In particolare, nel periodo temporale dal 2020 al 2026 verrebbero sottratti al Mezzogiorno: investimenti per 1,39 miliardi di euro in relazione ai Programmi prioritari ferrovie Valorizzazione Reti regionali (A05); investimenti per circa 1 miliardo di euro in relazione ai Programmi Città Metropolitane (A06); 570 milioni di euro da destinare ai collegamenti ferroviari per gli aeroporti nel Mezzogiorno (A08 Programmi Aeroporti – Accessibilità su ferro). Inoltre, rimane ancora da comprendere cosa accade nella ripartizione in termini di risorse non territorializzabili destinate tra macroaree, ossia se sia stata o meno rispettata la destinazione del 34 per cento degli investimenti verso le aree del Mezzogiorno;

considerato che:

dei 119,4 miliardi di euro del CDP (Portafoglio attivo), poco meno della metà (57,1 miliardi) è destinato a Interventi prioritari sulle direttrici d'interesse nazionale, quasi il 27 per cento (32,1 miliardi) è destinato a Programmi prioritari, di cui l'8,9 per cento (10,6 miliardi) allo Sviluppo tecnologico della rete, mentre appena l'1,3 per cento (1,5 miliardi) a porti e interporti, per le connessioni e l'infrastrutturazione di ultimo/penultimo miglio;

per quanto concerne la sezione del Contratto relativa alla Parte servizi che disciplina le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ferroviaria, nonché le attività di *safety*, *security* e Na-

vigazione si fa presente quanto segue: la mancata condivisione metodologica, con particolare riferimento al ruolo e all'azione che è svolta dalle organizzazioni sindacali per quanto concerne le attività di *safety*; esse hanno condiviso le preoccupazioni connesse all'esiguità delle cd. finestre manutentive, ritenendo invece essenziale il rafforzamento previsto in termini di *security*, anche sulla scorta del fenomeno aggressioni al personale e in ambito stazioni;

in particolare viene ribadita l'importanza che le attività di manutenzione riguardino l'intera rete e siano svolte con la stessa attenzione sia sulle linee a più intenso traffico (linee « Alta Velocità » e principali direttrici) che sulle linee interessate da un minor traffico a carattere prettamente regionale. Non ci devono essere linee di serie A e linee di serie B;

al riguardo è stato richiesto un intervento da parte dell'ART per disciplinare in maniera più efficace finestre temporali senza treni, indispensabili per realizzare i processi di mantenimento in efficienza e ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria e garantire nel contempo il diritto alla mobilità di persone e merci;

per quanto riguarda la Parte investimenti del Contratto di programma, finalizzato a regolare la programmazione degli investimenti di sviluppo e potenziamento della rete ferroviaria, nonché gli interventi relativi alla sicurezza della rete e al suo adeguamento agli obblighi di legge, in coerenza con gli indirizzi strategici della programmazione economico finanziaria nazionale e comunitaria: da più parti è stata rilevata una incongruenza tra l'obiettivo del Contratto di programma 2022-2026, Parte investimenti, che è quello di realizzare gli investimenti per lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, e la soppressione dei due documenti programmatori fondamentali per centrare il suddetto obiettivo, quali il PGTL (Piano generale dei trasporti e della logistica) e il DPP (Documento di programmazione pluriennale) attraverso il nuovo codice dei contratti pubblici;

tra i principali interventi che contribuiranno al miglioramento delle prestazioni e dell'accessibilità del servizio ferroviario, vi sono: la piena realizzazione dei corridoi europei TEN-T, per i quali sono necessari interventi di adeguamento delle linee ferroviarie agli *standard* prestazionali europei e di potenziamento delle reti TEN-T e dei valichi alpini;

l'Italia per la sua posizione strategica è interessata da quattro dei nove corridoi della rete *core* TEN-T, fondamentali per incrementare le connessioni fra i mercati europei e che includono diverse opere tra cui la galleria di base del Brennero e del Gottardo. Tuttavia, le recenti proposte della Commissione europea tendono a modificare l'equilibrio stabilito nel 2013;

riteniamo però che vada data certezza nei tempi e nelle fasi di realizzazione anche allo sviluppo dell'intermodalità e al collegamento con *hub* strategici del nostro Paese, in particolare i porti di Napoli, Gioia Tauro e Palermo, che rivestono un ruolo centrale nelle intenzioni definite dal piano europeo originale. Troppo esigui in tal senso sono i circa 390 milioni di euro stanziati per il « Programma porti e interporti – Accessibilità su Ferro »;

l'attenzione per la realizzazione dei corridoi TEN-T deve essere massima e vanno seguiti con attenzione i lavori di infrastrutturazione e velocizzazione delle linee interessate, ma bisogna garantire la piena operatività anche delle infrastrutture non strategiche a tal fine: tante linee sono ancora caratterizzate da ponti e viadotti che non risultano più adeguati alle caratteristiche richieste dal moderno materiale rotabile, anche quello utilizzato per il trasporto regionale; lo stesso dicasi per le sagome di tante gallerie. Anche in questo caso va fatta una attenta valutazione rispetto alla congruità delle somme stanziati, che a nostro avviso, potrebbero essere insufficienti;

risultano assolutamente insufficienti i 640 milioni stanziati per l'adeguamento dell'infrastruttura rispetto al rischio idrogeologico;

è fondamentale il potenziamento infrastrutturale dei nodi ferroviari delle città

metropolitane, che rappresentano il vero collo di bottiglia di tutto il sistema di trasporto ferroviario. Occorrono scelte strategiche, oltre che investimenti, nella consapevolezza che le aree urbane delle città metropolitane non consentono uno sviluppo infrastrutturale incondizionato, e puntare al miglioramento prestazionale dovuto alla decongestione di alcuni nodi e alla conseguente possibile diminuzione di ritardi dovuta alla maggiore capacità delle infrastrutture. Al riguardo desta preoccupazione la mancanza di chiarezza di RFI relativa alla realizzazione dell'anello ferroviario di Roma con la progettazione e la realizzazione della Cintura Sud rimandata ad una fase successiva, e su cui continua ad essere presente l'ipotesi progettuale di un quadruplicamento dell'attuale linea Roma-Formia attraverso il Parco degli Acquedotti, comprensorio ambientale e storico archeologico unico al mondo che deve essere in ogni modo preservato;

il contratto pone una grande enfasi sulla tecnologia, concentrandosi più sull'ERTMS (il sistema di circolazione detto « radioblocco » senza segnali in linea) che sui binari. Da qui l'impegno di voler coprire con l'ERTMS tutta la rete entro il 2035 invece del 2050, previsto come termine ultimo in Europa; tale obiettivo non può in ogni caso essere disgiunto dalla realizzazione materiale dell'infrastruttura ferroviaria che dal 1990 in poi è stata sempre più ridotta, come in Toscana, per risparmiare sulla manutenzione. Al riguardo è necessario migliorare l'integrazione e l'accessibilità tra le principali aree urbane del Paese, affiancando lo sviluppo tecnologico alla realizzazione di nuove linee, nonché interventi di velocizzazione e superamento delle situazioni di saturazione; sarà possibile massimizzare l'offerta di collegamenti veloci Nord-Sud/Est-Ovest;

preso atto che:

gli investimenti sull'infrastruttura ferroviaria sono in grado di produrre un sensibile miglioramento della quantità, qualità e competitività del trasporto su ferro e quindi dei servizi di trasporto collettivo che possono e devono rappresentare una valida

alternativa alle altre modalità di trasporto, sia di persone (soprattutto dell'auto privata) che di merci (soprattutto trasporto su gomma) in un contesto di maggiore sostenibilità ambientale; e, in tale contesto, l'incremento delle prestazioni dell'attuale infrastruttura ferroviaria e il miglioramento dell'accessibilità alla rete ferroviaria possono anche contribuire fattivamente a ridurre il *gap* economico tra le diverse aree geografiche del Paese, in particolare del Sud rispetto al Centro ed al Nord e delle aree interne rispetto a quelle costiere,

impegna il Governo:

1) a perseguire l'impegno di ridurre i divari territoriali tra Nord e Sud e lungo gli assi trasversali Est-Ovest del Paese verificando il rispetto settoriale della clausola del 34 per cento per gli investimenti destinati al Mezzogiorno;

2) ad investire sull'elettrificazione nei contesti più arretrati che afferiscono soprattutto alle due isole maggiori e a territori più complicati, sul piano orografico e in quanto geograficamente periferici, e riequilibrando i divari territoriali esistenti nel Paese attraverso il rafforzamento infrastrutturale e tecnologico delle linee minori che collegano le aree interne e periferiche del Paese;

3) a dare certezza nei tempi e nelle fasi di realizzazione allo sviluppo dell'intermodalità e al collegamento con *hub* strategici del nostro Paese, portuali e aeroportuali, incrementando le risorse previste;

4) a garantire la piena operatività e risorse sufficienti anche per le infrastrutture non strategiche, ancora oggi caratterizzate da ponti e viadotti che non risultano più adeguati alle caratteristiche richieste dal moderno materiale rotabile, anche quello utilizzato per il trasporto regionale;

5) a prevedere risorse sufficienti per l'adeguamento dell'infrastruttura rispetto al rischio idrogeologico, che risultano invece al momento ancora sottostimate (ad oggi circa 640 milioni di euro);

6) ad agire nell'ambito territoriale del versante ionico, doppiamente penalizzato

sul piano della quantità e della qualità sia delle opere infrastrutturali che dei servizi ferroviari; a partire dal versante calabrese, con particolare riferimento alla provincia di Crotone e di Catanzaro, ad esempio intervenendo e valorizzando la linea Reggio Calabria-Taranto, ma anche sulla trasversale Metaponto-Sibari-Paola;

7) a prevedere l'elettrificazione della linea Foggia-Manfredonia, che, contrariamente ad altre linee inserite nel programma A05 Valorizzazioni Reti regionali, non risulta inserita tra le linee da elettrificare;

8) ad inserire nella programmazione degli investimenti, in relazione al porto industriale alti fondali di Manfredonia e all'attigua area retroportuale, il raccordo ferroviario alla infrastruttura ferroviaria nazionale con il nodo urbano di Foggia, ai due corridoi TEN-T, attraverso la stazione ferroviaria di Frattarolo che è dotata di fascio binari e punto di incrocio, e alla linea ferroviaria Foggia-Manfredonia anch'essa esistente, unitamente agli altri due porti esistenti, commerciale e turistico;

9) a dare spazio nei Contratti di programma, sia Parte servizi che investimenti, all'integrazione della bici con il treno indicando interventi in questo ambito come, ad esempio, la realizzazione di cicloparcheggi e/o velostazioni presso le stazioni ferroviarie o l'accessibilità al binario e al treno per chi decide di proseguire il viaggio con la bicicletta al seguito;

10) ad indicare quali siano i programmi di RFI per la realizzazione della Cintura merci sud dell'area metropolitana di Roma, quali i tempi di realizzazione dell'opera chiarendo definitivamente di non voler utilizzare le linee esistenti dalla Tuscolana che avrebbero un grosso impatto ambientale, sociale ed urbanistico sulla città di Roma;

11) nell'ambito degli investimenti previsti per la mobilità sostenibile urbana, a soddisfare le esigenze di mobilità delle persone negli spostamenti quotidiani garantendo l'accessibilità piena ai servizi di trasporto per tutte le persone, con particolare attenzione a quelle portatrici di disabilità;

12) a far realizzare a RFI gli studi di fattibilità previsti originariamente nel DSMF, come integrati dal parere parlamentare approvato dalla IX commissione il 2 marzo 2022, con particolare riferimento alla progettazione di fattibilità tecnico-economica del collegamento veloce Firenze-Pisa e al completamento della progettazione definitiva del quadruplicamento della tratta Empoli-Pisa;

13) a dare priorità agli interventi di ripristino, manutenzione e implementazione delle reti infrastrutturali dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, colpiti dalla recente alluvione.

Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

ALLEGATO 6

5-00927 Barbagallo: Messa in sicurezza della strada statale 284 Occidentale Etnea.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto dagli onorevoli interroganti la società ANAS ha rappresentato quanto segue.

Nel 2018 è stata avviata la progettazione di fattibilità tecnica economica dell'intervento relativo alla sistemazione e messa in sicurezza della strada statale 284 « Occidentale Etnea », nel tratto Adrano – Paternò, prevedendo alla luce degli studi di traffico svolti un adeguamento della sezione stradale in sede a due corsie per senso di marcia nel tratto tra Adrano sud e Paternò di circa 13 km e un allargamento per 1,4 km del tratto tra Adrano e Adrano sud, per complessivi 14,4 km; lungo il tracciato è, inoltre, prevista la realizzazione di sei svincoli.

L'approvazione del progetto definitivo è prevista entro il prossimo mese di ottobre e sarà immediatamente avviata dalla struttura commissariale la progettazione esecutiva, che potrà procedere per stralci funzionali.

ANAS, nelle more della realizzazione del suddetto intervento di nuova realizzazione, continuerà ad eseguire tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordi-

naria finalizzate a garantire la percorribilità in sicurezza della strada statale.

Nello specifico, sta imprimendo una forte accelerazione di tutte le attività di manutenzione programmata nelle arterie stradali siciliane al fine di contemperare il più celere sviluppo dei lavori, l'eliminazione delle attuali soggezioni di traffico e la mitigazione dei disagi all'utenza.

In merito alle iniziative necessarie a garantire la sicurezza della viabilità e la fruibilità del tratto stradale in argomento, ANAS prevede di realizzare una serie di misure prioritarie all'avvio dei lavori, tra le quali la riduzione degli scambi di carreggiata, il differimento degli interventi per evitare il congestionamento della rete e il miglioramento della segnaletica dei cantieri.

Concludo evidenziando che la modernizzazione delle infrastrutture rappresenta una priorità per garantire la mobilità dei cittadini e favorire la vocazione turistica e imprenditoriale dei territori e che deve avvenire nel rispetto dei più alti *standard* di sicurezza.

ALLEGATO 7

5-00923 Ghirra: Aumenti delle tariffe per i trasporti da e per la Sardegna in vista della stagione estiva.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito alla necessità di garantire un adeguato numero di collegamenti aerei con una maggiore concorrenza nella gestione delle tratte, ricordo che nell'ambito del processo di liberalizzazione del trasporto aereo i vettori titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea hanno la possibilità di scegliere le rotte sulle quali operare e di fissare liberamente le tariffe per il trasporto passeggeri e merci, come stabilito dal regolamento europeo 1008/2008. Tale quadro regolatorio, quindi, non consente agli Stati membri di intervenire presso le compagnie aeree per indirizzarne le politiche tariffarie e di traffico.

La possibilità di calmierare il costo dei biglietti aerei è consentita esclusivamente attraverso l'imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP) qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 16 del regolamento citato.

Per quanto riguarda le tariffe applicate sulle rotte sarde, l'attuale impianto impositivo introdotto con decreto ministeriale del 25 novembre 2021, prevede un sistema che contempla agevolazioni tariffarie per i residenti e per alcune categorie particolari (quali ad esempio studenti e disabili) equiparate ai residenti.

In previsione della revisione degli OSP che subentreranno allo scadere di quelli attuali, il MIT è al lavoro, nel confronto con le autorità comunitarie, per definire un sistema di continuità territoriale aerea più

confacente alle esigenze di mobilità del territorio e che garantisca la difesa non solo del diritto alla mobilità – in particolare dei residenti della regione Sardegna – ma anche altri diritti – parimenti degni di tutela – quali il diritto di accessibilità e di stabilimento.

Per quanto attiene al sistema marittimo, in vista della scadenza della Convenzione con CIN, il MIT ha dato avvio ad una lunga e complessa procedura per l'affidamento in concessione dei servizi di trasporto marittimo con OSP per la continuità territoriale marittima, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale (regolamento n. 3577/92/CEE e delibera ART n. 22/2019). A seguito della consultazione del mercato per la definizione delle esigenze di servizio pubblico, si è reso necessario interrompere qualsiasi forma di sovvenzionamento per quattro delle dieci linee previste dalla Convenzione, in quanto l'istruttoria ha mostrato che la libera iniziativa economica è in grado di soddisfare le esigenze di continuità territoriale senza necessità di alcun intervento pubblico; le linee sono state dunque restituite integralmente al mercato.

In esito a tale determinazione, il MIT ha previsto una procedura di monitoraggio puntuale dei servizi e delle tariffe applicate ai fini di una valutazione complessiva della situazione e delle eventuali azioni da intraprendere a tutela dell'utenza.

ALLEGATO 8

5-00924 Frija: Potenziamento della linea ferroviaria Pontremolese.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'intervento di raddoppio della tratta ferroviaria Pontremolese rientra tra le opere strategiche, infrastrutture necessarie alla competitività del Paese e alla mobilità nelle aree urbane. Il completamento dell'opera contribuirà all'incremento di capacità della linea a supporto della portualità dell'alto Tirreno e dei collegamenti infra-regionali, con significativi benefici sulla regolarità della circolazione e miglioramento delle caratteristiche prestazionali della linea.

Al fine di accelerare il completamento del raddoppio di detta linea ferroviaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021 è stato nominato un Commissario straordinario.

Nel Contratto di Programma – Parte Investimenti MIT/RFI 2022-2026 il « Completamento raddoppio asse ferroviario Pontremolese » è ripartito in due fasi.

La prima fase riguarda il raddoppio fra Parma e Vicofertile che si sviluppa, in uscita da Parma, in variante di tracciato per i primi 5 km circa e per i restanti 3 km in affiancamento alla linea esistente fino all'ingresso a Vicofertile.

Con ordinanza dello scorso 31 gennaio, il Commissario ha avviato la procedura per l'approvazione del progetto definitivo e convocato il 7 marzo la Conferenza dei Servizi, i cui esiti saranno resi noti a breve. Entro la fine del corrente anno è prevista la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dell'appalto di progettazione e

realizzazione dei lavori per i quali sono già disponibili 360 milioni di euro.

La seconda fase prevede il raddoppio principalmente in affiancamento all'attuale linea a semplice binario tra Vicofertile e Fornovo, la realizzazione della Galleria di Valico in variante tra Berceto e Pontremoli e una nuova tratta a doppio binario tra Pontremoli e Chiesaccia.

Sono in corso le attività preparatorie per lo sviluppo della progettazione che consentiranno di rivalutare il costo a vita intera dell'intervento e di individuare un eventuale ordine di priorità realizzativa dei lotti costruttivi. Il MIT è al lavoro per il reperimento delle risorse necessarie.

Tali interventi comporteranno benefici per il traffico passeggeri, con un incremento della capacità della linea nei due sensi di marcia sulle tratte oggetto di raddoppio e una maggiore regolarità dell'esercizio ferroviario.

Per quello che attiene al traffico merci, con la realizzazione della Galleria di Valico si registrerà un bilanciamento dei traffici nei due sensi (La Spezia-Parma e viceversa) e sarà garantita una maggiore attrattività del corridoio Pontremolese rispetto agli itinerari via Genova e Firenze per i traffici da e per La Spezia. La realizzazione della Galleria di Valico potrà, inoltre, essere utilizzata anche per il trasporto viaggiatori in aggiunta ai servizi viaggiatori sull'attuale tracciato ferroviario che collega Berceto-Borgo Val di Taro e Pontremoli.

ALLEGATO 9

5-00925 Iaria: Mantenimento dei fondi previsti nel PNRR per la realizzazione in Valle Ufita di un *terminal* scalo merci.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla realizzazione di un *terminal* intermodale in Valle Ufita, la società Rete Ferroviaria Italiana ha rappresentato che, nel corso di un recente incontro del 10 maggio 2023 tra la medesima RFI e la regione Campania, è stata condivisa la necessità di individuare la migliore soluzione progettuale allineata alle esigenze di tutti i soggetti coinvolti.

Tali approfondimenti hanno evidenziato che la parte complessa e onerosa, anche in termini economici, è rappresentata dalle opere di raccordo e di viabilità, tenuto conto che la realizzazione della piattaforma si innesta su lavori oggi in corso di realizzazione per la futura stazione Hirpinia.

Sulla base delle intese raggiunte in sede di incontro, RFI si è impegnata ad avviare, con tempestiva urgenza, le attività di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento.

Nella riunione è stata ribadita la strategicità dell'intervento e riconosciuta la necessità di individuare coperture finanziarie in misura adeguata all'intervento ed ai suoi tempi di progettazione ed attuazione.

La realizzazione degli investimenti previsti nell'ambito della ZES Campania, compreso quello che interessa lo snodo intermodale di Valle Ufita, rivestono una priorità strategica a beneficio delle aree interne dell'Irpinia e del Sannio e in quanto cerniera tra le aree metropolitane di Napoli e di Bari, alla luce anche degli investimenti per il potenziamento ferroviario su quest'asse.

A conferma dell'impegno del MIT e dell'importanza strategica dell'opera, informo che proprio in queste ore si sta tenendo un incontro presso il Ministero con tutti gli *stakeholders* del progetto al fine di valutare tutte le soluzioni più adeguate per la sua realizzazione.

ALLEGATO 10

5-00926 Pastorella: Sistemi semaforici differenziati a tutela della mobilità leggera.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il miglioramento della sicurezza stradale è un obiettivo primario della politica dei trasporti del Governo nazionale nella consapevolezza che una mobilità sostenibile dal punto di vista sociale, economico e ambientale passa anche attraverso la riduzione degli incidenti stradali.

Il MIT ha avviato da tempo un confronto interistituzionale con i ministri dell'interno e dell'istruzione ed un tavolo tecnico che ha coinvolto oltre 90 tra esperti di sicurezza stradale e le principali associazioni di categoria.

D'intesa con gli altri Ministeri interessati, stiamo lavorando ad un pacchetto organico di misure normative e amministrative finalizzate a migliorare la sicurezza stradale con regole più efficaci negli ambiti in cui si registrano le criticità maggiori e i più alti tassi di incidentalità. Tra queste, prevediamo misure di potenziamento dell'azione di controllo e repressione, interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali e campagne di comunicazione e sensibilizzazione mirate.

Particolare attenzione sarà rivolta alla mobilità dolce, considerato che il maggior

uso di biciclette e veicoli di micromobilità genera effetti positivi in termini di riduzione dell'inquinamento e del traffico ma richiede apposite strategie per il contenimento del rischio stradale.

Pertanto, stiamo prevedendo interventi sul Codice della strada, nel senso auspicato dall'onorevole interrogante, volti ad incentivare l'introduzione delle cosiddette « Zone 30 » e isole ambientali, nonché disposizioni finalizzate a meglio definire lo spazio stradale dedicato ai velocipedi e regolare la loro circolazione. Altri interventi riguardano norme comportamentali, quali, ad esempio, l'obbligo per i veicoli a motore di mantenersi ad una adeguata distanza laterale dai velocipedi nelle manovre di sorpasso.

Inoltre, all'interno di una revisione organica del Codice, volto alla razionalizzazione, al riordino e al coordinamento delle disposizioni vigenti, rientra anche la regolazione delle intersezioni semaforiche per le quali sono al vaglio soluzioni tecnologiche innovative volte a introdurre maggiori garanzie per tutti gli utenti della strada.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 101 Billi – Adozione del testo base*) 247

SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 maggio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 12.15.

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 101 Billi – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 maggio 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che, in data 29 maggio 2023, è stata riassegnata, in sede referente, alla X Commissione, che ne ha fatto richiesta, la proposta di legge C. 101 d'iniziativa dei deputati Billi ed altri, recante «Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di diritto di brevetto per le invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico».

Poiché tale proposta presenta contenuto analogo a quello del disegno di legge C.1134, già all'ordine del giorno, propone, quindi, di deliberare l'abbinamento della proposta di legge C. 101 Billi al disegno di legge in esame.

La Commissione approva.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, invita il relatore, onorevole Pietrella, ad illustrare i contenuti della proposta di legge C. 101 Billi, testé abbinata al disegno di legge C. 1134 Governo.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, espone in sintesi i contenuti della proposta di legge C. 101 Billi, testé abbinata al disegno di legge C. 1134 all'esame, facendo presente che essa, composta di quattro articoli, intende modificare il codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al fine di prevedere che la titolarità di un brevetto spetti all'università, all'ente pubblico di ricerca, alla pubblica amministrazione o all'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, di seguito amministrazioni, a cui fa capo l'inventore.

In particolare, segnala che la proposta di legge si propone di modificare l'articolo 65 del codice prevedendo una norma grazie alla quale alle amministrazioni spetta il

diritto al brevetto, mentre all'inventore dipendente spetta il diritto ad un equo premio (oltre a quello di essere riconosciuto come inventore), in modo da avvicinare maggiormente la disciplina italiana a quella delle moderne « leggi brevetto » degli altri Paesi e migliorare ulteriormente l'efficienza del sistema della proprietà industriale nel nostro Paese. Viene quindi proposto di modificare la normativa sulle invenzioni dei ricercatori delle amministrazioni a completamento della disciplina sulle invenzioni dei dipendenti.

Osserva che le modifiche previste dalla proposta di legge mirano a mitigare l'elevato rischio che si possa interrompere, o per lo meno rallentare, il percorso di innovazione dell'università italiana. Evidenzia che è da notare, al riguardo, che la maggior parte degli atenei italiani ha intrapreso iniziative atte alla gestione della proprietà intellettuale, sulla falsariga degli atenei americani, ad esempio istituendo uffici per i rapporti con le imprese e fondando imprese di *spin-off* per partecipare più attivamente nel campo della ricerca e per poter collaborare in modo più incisivo con i committenti.

Sottolinea, nello specifico, che l'articolo 1 della proposta di legge sostituisce l'articolo 65 del codice della proprietà industriale, specificando le amministrazioni per la quale è prevista la deroga. Si prevede inoltre che nel caso in cui le università, nel volgere di sei mesi, non dovessero mostrare interesse al deposito del brevetto, questo possa essere effettuato dal ricercatore. Sempre all'inventore resta il diritto di sfruttare il brevetto nel caso in cui, una volta che esso sia stato depositato, non venga utiliz-

zato dalle università nei due anni successivi, così come spetta ad esso il diritto di prelazione nel caso l'ateneo decidesse di cedere il brevetto stesso.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, chiede quindi al relatore, onorevole Pietrella, se, anche alla luce dell'abbinamento deliberato, sia nelle condizioni di proporre un testo base.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, propone di adottare, come testo base per il prosieguo dell'esame, il testo già approvato dal Senato e dunque il disegno di legge C. 1134.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di adottare, come testo base per il prosieguo dell'esame, il disegno di legge C. 1134 Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, in assenza di richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare.

Avverte che, secondo quanto concordato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative al testo base testé adottato è fissato per giovedì 8 giugno alle ore 14.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 Carloni (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	249
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	250
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	249

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 31 maggio 2023. — Presidenza della vicepresidente Chiara GRIBAUDO.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.

C. 752 Carloni.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La seduta comincia alle 15.35.

La Commissione prosegue l'esame rinviato nella seduta del 24 maggio.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 24 maggio, il relatore ha svolto la relazione introduttiva.

Avverte che nell'odierna seduta la Commissione esprimerà il proprio parere di competenza.

Invita, quindi, il relatore a formulare la sua proposta di parere.

Andrea VOLPI (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere con una condizione e una osservazione, di cui raccomanda l'approvazione (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 31 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

ALLEGATO

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 Carloni.**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 752 Carloni, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

preso atto che le finalità del provvedimento consistono nella promozione e nel sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, nel rilancio del sistema produttivo agricolo attraverso interventi volti a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;

condivisa la finalità delle misure recate dall'articolo 4, che reca disposizioni in materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura, dall'articolo 6, che prevede un esonero dagli obblighi contributivi, nonché dall'articolo 6-bis, in materia di credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione;

richiamata l'esigenza, al già citato articolo 6, di quantificare la portata finanziaria dell'intervento di sgravio contributivo previsto;

rilevata altresì l'esigenza, al medesimo articolo 6, di prevedere interventi specifici che tengano conto della peculiare posizione di Sicilia e Sardegna, sulla base del principio di insularità previsto dall'articolo 119, comma sesto, della Costituzione;

considerato, infine, che l'articolo 12 reca disposizioni in materia di servizi di

sostituzione, stabilendo, in particolare, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l'erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani imprenditori agricoli per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associatene, stabilendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, nonché la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati;

rilevato, infine, che l'articolo 15 stabilisce che l'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA) – di cui si prevede l'istituzione con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – sia composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare;

richiamata l'esigenza di prevedere il coinvolgimento anche di rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in relazione all'attività di tale Osservatorio;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 6 appare necessario prevedere interventi specifici di sgravio contributivo in favore della Sicilia e della Sardegna, in ragione della loro peculiare posizione insulare;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 15, comma 1, alinea, si valuti l'opportunità di prevedere la partecipazione anche di rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA).

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00343 Vietri: Attività del Centro trapianti di cuore dell'Ospedale Monaldi-AORN dei Colli di Napoli e riorganizzazione della rete trapiantologica in Campania	252
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	256
5-00356 Zanella: Iniziative per garantire la prosecuzione dell'esperienza del Centro nascite alternativo dell'Ospedale San Martino di Genova	253
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	258
5-00477 Malvasi: Stato di avanzamento ed eventuali esiti dell'attività del gruppo di lavoro « Screening neonatale esteso »	253
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	260

RISOLUZIONI:

7-00074 Schifone, 7-00093 Quartini e 7-00107 Malvasi: Sulla revisione della normativa in materia di operatori sociosanitari (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 7-00074 e 8-00013 e 8-00014)	253
ALLEGATO 4 (Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione)	262
ALLEGATO 5 (Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione)	263
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	254

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. C. 249 Marrocco, C. 413 Boschi, C. 690 Rizzetto, C. 744 Bicchielli, C. 885 Furfaro, C. 959 Sportiello, C. 1013 Gardini e C. 1066 CNEL (Seguito dell'esame e rinvio)	254
---	-----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 31 maggio 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 13.05.

5-00343 Vietri: Attività del Centro trapianti di cuore dell'Ospedale Monaldi-AORN dei Colli di Napoli e

riorganizzazione della rete trapiantologica in Campania.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Imma VIETRI (FDI), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita e per l'impegno profuso dal Ministero nel monitorare le condizioni del Centro trapianti di cuore dell'Ospedale Monaldi-

AORN dei Colli di Napoli. Sottolinea la centralità di tale struttura nel fornire una vera e propria speranza di vita ai bambini che necessitano di un trapianto.

5-00356 Zanella: Iniziative per garantire la prosecuzione dell'esperienza del Centro nascite alternativo dell'Ospedale San Martino di Genova.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luana ZANELLA (AVS), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta e per essersi attivato per reperire dal livello locale le informazioni in essa contenute.

Ricordando il clima di diffusa condivisione che ha recentemente caratterizzato i lavori della Commissione nell'esame delle risoluzioni in materia di punti nascita, si sofferma sul caso specifico del Centro nascite alternativo dell'Ospedale San Martino di Genova, che negli anni passati ha raggiunto vette di eccellenza a livello nazionale nel garantire alle gestanti l'opportunità di vivere l'ultima fase della gravidanza, il parto e la fase *post partum* nel modo più fisiologico possibile, cercando di creare un ambiente quanto più vicino possibile al parto in casa, pratica che in altri Paesi è tutt'altro che eccezionale.

Sottolineando che l'approccio sostenuto dalla struttura sanitaria citata è quello secondo cui la gravidanza e il parto non sono eventi patologici e che quindi non devono essere necessariamente vissuti in maniera troppo medicalizzata, preannuncia l'intenzione di continuare a monitorare anche in futuro che la fruttuosa esperienza maturata nel tempo dal Centro nascite alternativo del San Martino di Genova non venga dispersa nell'ambito della realizzazione dell'annunciato progetto « Ostetricia: ritorno al futuro » di cui si dà conto nella risposta fornita dal Governo.

5-00477 Malavasi: Stato di avanzamento ed eventuali esiti dell'attività del gruppo di lavoro « Screening neonatale esteso ».

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), replicando, ringrazia il sottosegretario per le importanti informazioni contenute nella risposta fornita e si dichiara soddisfatta del lavoro fin qui svolto dal gruppo di lavoro di cui all'interrogazione in oggetto.

Sottolinea tuttavia l'esigenza che proceda speditamente anche l'*iter* di approvazione, da parte del Ministero della salute, dei Protocolli proposti dal gruppo di lavoro e finalizzati ad aggiornare la lista degli *screening* neonatali, ricordando che su di essi è previsto anche il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni. Osserva che, nell'inerzia del livello nazionale, le singole regioni non possono che procedere in autonomia e che questo si traduce in un'indebita differenziazione sul territorio nazionale dei servizi di *screening* offerti ai neonati, servizi che, nel caso di talune patologie, possono rivelarsi decisivi nell'evitare esiti infausti.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 31 maggio 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 13.30.

7-00074 Schifone, 7-00093 Quartini e 7-00107 Malavasi: Sulla revisione della normativa in materia di operatori sociosanitari.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione — Approvazione delle risoluzioni nn. 7-00074 e 8-00013 e 8-00014).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 30 maggio 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è proseguita la discussione, con gli interventi dei presentatori delle tre risoluzioni in titolo.

Dà, quindi, la parola al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sulle predette risoluzioni.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere favorevole sulla risoluzione Schifone n. 7-00074.

Relativamente alla risoluzione Quartini n. 7-00093, esprime parere contrario su tutte le premesse e su tutti gli impegni, ad eccezione della penultima premessa e del terzo impegno, su cui esprime parere favorevole.

In relazione alla risoluzione Malavasi n. 7-00107, esprime parere favorevole sulle premesse e parere favorevole sugli impegni, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la risoluzione Schifone n. 7-00074.

Andrea QUARTINI (M5S) chiede che si proceda alla votazione per parti sperate della propria risoluzione.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, a seguito della richiesta avanzata del deputato Quartini, si procederà innanzitutto alla votazione della penultima premessa e del terzo impegno.

La Commissione approva la penultima premessa e il terzo impegno della risoluzione Quartini n. 7-00093 (*vedi allegato 4*).

Ugo CAPPELLACCI (FI-PPE), *presidente*, pone in votazione le restanti parti della risoluzione Quartini n. 7-00093.

La Commissione respinge le premesse e gli impegni restanti della risoluzione Quartini n. 7-00093.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) riformula la propria risoluzione nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva la risoluzione Malavasi n. 7-000107, come riformulata (*vedi allegato 5*).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, a seguito della loro approvazione in un nuovo testo, le risoluzioni Quartini n. 7-00093 e Malavasi n. 7-00107 assumono, rispettivamente, i numeri 8-00013 e 8-00014.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), esprimendo soddisfazione per il clima di collaborazione in cui si è svolto l'esame delle risoluzioni appena concluso, esprime l'auspicio che questo possa preludere a un futuro ed altrettanto proficuo esame, da parte della Commissione, della proposta di legge n. 1181, recentemente presentata dalla collega Malavasi, in materia di riordino del profilo professionale e della formazione dell'operatore sociosanitario.

La seduta termina alle 13.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 maggio 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.

C. 249 Marrocco, C. 413 Boschi, C. 690 Rizzetto, C. 744 Bicchielli, C. 885 Furfaro, C. 959 Sportiello, C. 1013 Gardini e C. 1066 CNEL.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 3 aprile 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che sono state assegnate alla XII Commis-

sione le proposte di legge A.C. 885 Furfaro, 959 Sportiello, 1066 CNEL nonché le proposte di legge A.C. Bicchielli e 1013 Gardini, già assegnate alla VI Commissione (Finanze) e riassegnate, in sede referente, alla XII Commissione, che ne ha fatto richiesta. Poiché le predette proposte vertono sulla stessa materia delle proposte di legge in corso di esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Avverte inoltre che è stata altresì presentata la proposta di legge A.C. 1182 Panizzut, vertente su materia identica. La presidenza ne disporrà l'abbinamento appena sarà assegnata.

Patrizia MARROCCO (FI-PPE), *relatrice*, esprime l'auspicio che si possa giungere

quanto prima a una soluzione condivisa tra i gruppi relativamente all'adozione di un testo unificato delle proposte di legge come testo base per il seguito dell'esame.

Ricorda che il provvedimento mira a introdurre disposizioni che godono del favore di tutti i gruppi parlamentari e che non sembrano comportare oneri per il bilancio dello Stato, elementi che lasciano ben sperare in ordine alla possibilità di una sua rapida approvazione.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO 1

5-00343 Vietri: Attività del Centro trapianti di cuore dell'Ospedale Monaldi-AORN dei Colli di Napoli e riorganizzazione della rete trapiantologica in Campania.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto dall'interrogante preme anzitutto chiarire che la competenza a porre in essere iniziative sul tema in questione è esclusivamente della regione Campania.

Ciò premesso questo Dicastero si è in ogni caso prontamente attivato interrogando l'ente. Pertanto, la Giunta Regionale della Campania ha trasmesso a questo Ministero i dati forniti dalla Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale-AORN Ospedali dei Colli (Monaldi-Cotugno-C.T.O.) di Napoli.

La suddetta Azienda ha precisato che il Programma Regionale Trapianti di Cuore adulti e pediatrico è stato autorizzato dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 95 del 13 marzo 2019 (« Rinnovo autorizzazione al programma regionale trapianti cuore adulti e pediatrico dell'AO dei Colli, ai sensi dell'Accordo Stato regioni del 24 gennaio 2018 »), in quanto soddisfa i requisiti stabiliti in sede di Conferenza Permanente Stato regioni.

In tale sede, infatti, venne sancito l'Accordo n. 16 del 24 gennaio 2018, sul documento recante: « Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi solidi da donatore cadavere. Criteri e procedure per l'autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, singole o afferenti ad un programma regionale di trapianto, comprese le attività di trapianto pediatrico. Volumi minimi di attività e degli *standard* di qualità delle strutture autorizzate ».

Per quanto riguarda il Centro Trapianti di Cuore operante presso l'Ospedale Monaldi di Napoli, l'AORN Ospedali dei Colli sottolinea che l'autorizzazione regionale non è mai stata revocata e che, in particolare,

l'attività trapiantologica pediatrica non è mai stata sospesa.

Al riguardo, l'Istituto Superiore di Sanità – Centro Nazionale Trapianti, segnala che il Centro Trapianti di Cuore presso l'AO dei Colli ha eseguito, dal 2000 al 2018, 497 trapianti di cuore, con percentuali di aggiornamento dei « follow up » dei pazienti trapiantati molto soddisfacenti: inoltre, la mortalità in lista di attesa ed i tempi di attesa per il trapianto sono inferiori alla media nazionale, mentre le percentuali di soddisfazione dei pazienti in lista di attesa e di sopravvivenza dei pazienti trapiantati sono risultate sostanzialmente in linea con la media nazionale.

Nel più recente periodo 2019-2022, lo stesso Centro ha eseguito complessivamente 75 trapianti, dei quali 4 in riceventi pediatrici, un dato che appare condizionato dalla disponibilità di donatori della regione Campania.

Dal 2020 è in atto un progressivo aggiornamento del programma di trapianto di cuore in pazienti adulti e pediatrici, anche ai fini del percorso di rinnovo dell'autorizzazione biennale, il quale risulta avviato ed in fase istruttoria.

Riguardo al rinnovo dell'autorizzazione, l'Istituto superiore di sanità ha inteso sottolineare che, fermi restando gli obblighi di verifica da parte della regione, e gli obblighi per la struttura ospedaliera di mantenere gli *standard* di attività e di risultato, anche nel corso della fase di istruttoria per il rinnovo della autorizzazione biennale, la stessa struttura « continua legittimamente ad operare nell'ambito delle attività per le quali è già titolare di autorizzazione e accreditamento ».

Per completezza, desidero segnalare che, a seguito di una nota di Federconsumatori

Campania del 17 aprile 2023, concernente la richiesta di immediato intervento presso il Centro Trapianti di Cuore dell'ospedale Monaldi, ai sensi del citato Accordo n. 16 del 24 gennaio 2018, dietro indicazioni del Ministero della salute, il Centro Nazionale Trapianti ha provveduto a richiedere alla regione Campania tutti gli utili elementi informativi, e si è reso disponibile ad avviare un percorso di « audit » congiunto della stessa struttura.

Dopo avere ricevuto l'assenso del Centro Regionale Trapianti ad avviare un percorso

di controllo e di verifica del programma di trapianti, il Centro Nazionale Trapianti ha istituito, in data 15 maggio 2023, una propria Commissione di esperti, ed in data 29 maggio 2023 ha provveduto ad inoltrare la nota ufficiale di avvio delle attività, richiedendo l'inoltro della documentazione utile ai fini della valutazione.

Si vuole comunicare, inoltre, che è intendimento di questo Ministero monitorare l'evolversi della vicenda con la massima attenzione.

ALLEGATO 2

5-00356 Zanella: Iniziative per garantire la prosecuzione dell'esperienza del Centro nascite alternativo dell'Ospedale San Martino di Genova.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto dall'interrogante preme anzitutto chiarire che la competenza a porre in essere iniziative sul tema in questione è esclusivamente della regione Liguria.

Ciò premesso questo Dicastero si è in ogni caso prontamente attivato interrogando l'ente, il cui Assessore alla Sanità ha trasmesso a questo Ministero i seguenti elementi di informazione forniti dal Direttore Generale dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova.

Intanto, si premette che, come ricordato nell'atto di sindacato ispettivo, il Centro Nascite Alternativo ha iniziato le proprie attività nell'ambito del San Martino nel 2000, in risposta alle crescenti esigenze della maggiore umanizzazione del parto, divenuto troppo frequentemente un evento medicalizzato.

A distanza di oltre 20 anni, la disciplina normativa nei cui ambiti operano i reparti di maternità è profondamente mutata, sia riguardo all'assistenza alle gestanti sia rispetto al profilo professionale dell'ostetrica.

Alcuni decreti legislativi, nonché diverse linee guida, peraltro curate dal Ministero della salute, hanno consentito di delineare una più moderna organizzazione delle Ostetricie, rispettosa della naturalità del parto e della sicurezza in cui esso deve sempre avvenire.

E infatti, l'ostetrica viene individuata come la professionista di riferimento, tenendo conto degli *standard* europei per le « Midwifery Units » in relazione all'autonomia decisionale, all'indipendenza culturale ed operativa, alla responsabilità professionale.

Inoltre, occorre ricordare l'incidenza nel settore sanitario del recente evento pande-

mico da COVID-19: nel caso dell'ospedale Policlinico San Martino, nel 2020, il Centro Nascite Alternativo ha rappresentato l'unica soluzione praticabile per consentire percorsi separati e sicuri per le gestanti.

Le stanze del Centro sono state utilizzate come sale parto per tutte le partorienti negative al COVID-19, mentre le stanze del « blocco parto » sono state riservate alle gestanti positive, che in tale fase pandemica provenivano da tutta la regione Liguria.

In effetti, il Centro era dotato di soli 5 posti letto, per giunta mai tutti occupati, con un numero annuo di parti davvero piccolo rispetto alle risorse impiegate, così da poter configurare l'evento nascita alla stregua di un privilegio.

Al riguardo e proprio nell'ottica di miglioramento dell'assistenza ai pazienti, la regione comunica che nel 2022 è stato definito il Progetto « Ostetricia: ritorno al futuro », che sarà sviluppato nel corso del 2023.

Tra gli obiettivi che il San Martino si è posto, acquista un particolare rilievo l'intento di valorizzare l'esperienza del Centro, portando la fisiologia ostetrica al di fuori dei confini di un piccolo reparto di 5 posti letto al secondo piano del Padiglione 2, in cui essa veniva praticata, e trasferendola – in modo esclusivo – nel reparto di degenza del primo piano dello stesso Padiglione, dotato di 20 posti letto.

Un ulteriore obiettivo è la riduzione della medicalizzazione dell'evento nascita, che deve essere vissuto in modo naturale e sicuro da tutte le gestanti, senza il limite dettato da criteri non sempre oggettivi, come accadeva fino al marzo 2020 per una quantità di parti che si aggirava intorno al 10 per cento del totale.

Un particolare obiettivo è l'individuazione di un'area dedicata alla patologia ostetrica, per la quale il San Martino è *Hub* regionale, da collocare nei locali del Centro, attualmente contigui alla patologia neonatale.

In tal modo, le gravidanze fragili e ad alta complessità assistenziale potranno trovare una adeguata logistica, più intima e

rispettosa: in effetti, le gestazioni complicate risultano in aumento.

In questo contesto, sono previsti anche spazi altamente monitorizzati, utilizzabili all'occorrenza come « family rooms », per consentire ai neonati prematuri di fruire da subito del contatto con i genitori, una esperienza « nuova » nel nostro Paese, e grandemente significativa per le piccole vite venute alla luce precocemente.

ALLEGATO 3

5-00477 Malavasi: Stato di avanzamento ed eventuali esiti dell'attività del gruppo di lavoro « Screening neonatale esteso ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, lo *screening* neonatale esteso (SNE), è un intervento di sanità pubblica che permette di diagnosticare precocemente malattie congenite per le quali sono disponibili terapie e trattamenti terapeutici specifici che, se intrapresi tempestivamente, sono in grado di migliorare in modo significativo la prognosi della malattia e la qualità di vita dei pazienti, evitando gravi disabilità (ritardo mentale e/o di crescita, gravi danni permanenti) e, in alcuni casi, anche la morte.

La legge 19 agosto 2016, n. 167, recante « Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie », ha disposto l'inserimento dello *screening* neonatale esteso (SNE) per le malattie metaboliche ereditarie nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Successivamente, l'articolo 1, comma 544, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha stabilito l'estensione dello *screening* neonatale alle malattie neuromuscolari genetiche, alle immunodeficienze congenite severe e alle malattie da accumulo lisosomiale.

Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2-bis, della citata legge n. 167 del 2016, con decreto Ministeriale del 17 settembre 2020, è stato istituito presso il Ministero della salute, il Gruppo di Lavoro *Screening Neonatale Esteso* – SNE, costituito da esperti in materia di *screening* neonatale, rappresentanti delle Istituzioni (Ministero della salute, Istituto superiore di sanità, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali-Age.na.s e delle regioni), nonché delle Associazioni di pazienti sofferenti per malattie rare.

Compito rilevante è quello di sottoporre a revisione periodica la lista delle patologie

da ricercare attraverso lo *screening* neonatale, in relazione all'evoluzione, nel tempo, delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per le malattie genetiche ereditarie.

Il Gruppo di Lavoro-SNE si è insediato il 30 novembre 2020 con durata biennale ed è stato rinnovato per un biennio.

Con particolare riferimento all'interrogazione e all'aggiornamento della lista delle malattie oggetto dello *screening* neonatale, sulla base delle evidenze scientifiche di efficacia e delle esperienze di progetti pilota nazionali (avviati o già conclusi), il Gruppo di Lavoro ha identificato una prima lista di malattie candidabili all'aggiornamento:

Atrofia muscolare spinale (SMA);

Mucopolisaccaridosi tipo 1 (MPS I);

Immunodeficienze combinate gravi (SCID);

Deficit di adenosina deaminasi (ADA-SCID);

Deficit di purina nucleoside fosforilasi (PNP-SCID);

Adrenoleucodistrofia X-linked (X-ALD);

Iperplasia surrenalica congenita (SAG) Sindrome Adrenogenitale;

malattia di Pompe;

malattia di Fabry (X-linked);

malattia di Gaucher.

Nel mese di giugno 2021, il Gruppo di Lavoro-SNE ha espresso la Raccomandazione nazionale per l'estensione dello *screening* neonatale alla diagnosi precoce della malattia neuromuscolare genetica *Atrofia*

Muscolare Spinale-SMA, formulata sulla base delle valutazioni contenute nel *Report* di « *Health technology Assessment* » per lo *screening* neonatale della predetta malattia, realizzato da Age.na.s.

In riferimento al mandato di cui all'articolo 4, comma 2-*bis*, della legge n. 167 del 2016, a completamento di quanto finora riferito sulle attività del Gruppo di Lavoro-SNE è necessario precisare quanto segue.

Nel rispetto delle modifiche alla legge n. 167 del 2016 introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha disposto l'eliminazione della valutazione HTA, il Gruppo di Lavoro-SNE si è impegnato nella ridefinizione della « cornice metodologica » adottando un percorso metodologico basato su processo di « *SWOT analysis e Multi-criteria Decision Analysis (MCDA)* », coordinato da Age.na.s.

Attualmente, il Gruppo di Lavoro-SNE ha concluso i lavori relativi alle valutazioni delle malattie identificate ai fini dell'aggiornamento del *panel* SNE (Mucopolisaccaridosi tipo 1, Immunodeficienze combinate gravi, Deficit di adenosina deaminasi e Deficit di purina nucleoside fosforilasi, *Adrenoleucodistrofia X-linked*, Iperplasia surrenalica congenita, malattia di Pompe, ma-

lattia di *Fabry X-linked* e malattia di *Gaucher*).

Sulla base delle predette valutazioni, il Gruppo ha proceduto alla definizione dei giudizi relativi all'inserimento dello *screening* di ciascuna malattia succitata nel *panel* SNE.

Il Gruppo di Lavoro-SNE ha predisposto il Documento « Protocollo operativo per la gestione degli *screening* neonatali delle malattie metaboliche ereditarie », nel quale sono indicate le modalità di presa in carico del paziente positivo allo *screening* neonatale e di accesso alle terapie.

Inoltre, in considerazione della raccomandazione di estensione dello *screening* neonatale alla SMA formulata dal Gruppo, è stato predisposto il Protocollo operativo per la presa in carico dei neonati positivi allo *screening* per tale malattia.

È in corso l'*iter* istituzionale finalizzato all'approvazione dei predetti Protocolli che, acquisiti i pareri favorevoli delle Società scientifiche nazionali competenti in materia e dell'Istituto superiore di sanità, saranno trasmessi alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 167 del 2016.

ALLEGATO 4

7-00093 Quartini: Sulla revisione della normativa in materia di operatori sociosanitari.

**NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE
APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

premesso che è inevitabile e necessario l'adeguamento delle competenze dell'operatore sociosanitario attraverso l'istituzione di specifici tavoli presso il Ministero della salute con il coinvolgimento di altri dicasteri, delle regioni, delle rappresentanze sindacali e professionali del personale coinvolto,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di competenza per l'adeguamento delle competenze dell'operatore sociosanitario, anche attraverso l'istituzione di specifici tavoli presso il Ministero della salute, con le regioni, le rappresentanze sindacali e professionali.

(8-00013) « Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello ».

ALLEGATO 5

7-000107 Malavasi: Sulla revisione della normativa in materia di operatori sociosanitari.**NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE
APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

premessi che:

i mutamenti intervenuti nel Paese negli ultimi decenni, quali l'aumento della speranza di vita, il miglioramento delle condizioni sociali, l'invecchiamento della popolazione e l'espandersi di forme di disagio e di fragilità a cui si è aggiunta la pandemia da COVID-19 hanno messo in luce la necessità di ripensare alcuni aspetti dell'organizzazione sanitaria, sociosanitaria e socio assistenziale del nostro Servizio sanitario e sociosanitario nazionale al fine di tutelare e promuovere al meglio la salute e il benessere di tutti i cittadini;

è da tempo che il Ministero della salute, le regioni e le rappresentanze sindacali e professionali sentono la necessità di riordinare il profilo e la formazione dell'operatore socio-sanitario, che anche con la pandemia COVID-19 ha dimostrato la sua importanza restando in prima linea a fianco di medici, infermieri e delle altre professioni sanitarie e sociosanitarie a fronteggiare tutte le conseguenze che questa grave pandemia ha comportato nel corso di questi ultimi anni;

in questo nuovo contesto vi è la necessità di una diversa presa in carico della persona con patologie a lungo decorso, di garantire la continuità assistenziale e di superare la centralità dell'ospedale;

l'integrazione dei servizi sanitari, sociosanitari e socio assistenziali passa attraverso l'interazione e la collaborazione multi professionale e interprofessionale di medici di medicina generale, medici specialisti, infermieri, fisioterapisti, ostetriche, infer-

mieri generici, infermieri psichiatrici, puericultrici, assistenti sociali, operatori socio sanitari e altre figure di assistenza alla persona (professionisti sanitari, Aab, Osa, assistenti familiari, e altro);

la figura dell'operatore sociosanitario (Oss) è stata istituita con l'Accordo tra il Ministero della sanità, il Ministero per la solidarietà sociale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 22 febbraio 2001 in sostituzione di Ota e Osa con le funzioni, una volta acquisito il titolo formativo, di soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza nonché favorire il benessere e l'autonomia dell'utente;

sempre secondo l'accordo del 2001 l'Oss svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socioassistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale;

conseguentemente l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, ha consentito all'Oss di collaborare con il personale infermieristico od ostetrico nonché con gli altri professionisti della salute e di svolgere alcune attività assistenziali in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive dell'assistenza infermieristica od ostetrica nonché con gli altri professionisti della salute e sotto la loro supervisione;

con la legge Lorenzin (legge 11 gennaio 2018, n. 3), all'articolo 5 viene final-

mente istituita formalmente l'area delle professioni sociosanitarie, con anni 18 anni di ritardo rispetto a quanto previsto dall'articolo 3-*octies* del decreto legislativo n. 502 del 1992;

in particolare, tale articolo al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale, istituisce l'area delle professioni sociosanitarie in cui sono compresi i preesistenti profili professionali di operatore sociosanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale;

successivamente, con il decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 (cosiddetto «*Sostegni bis*») convertito definitivamente nella legge 23 luglio 2021, n. 106, all'articolo 34 comma 9-*ter* viene data piena attuazione all'articolo 5 della legge Lorenzin, riconoscendo al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, di sociologo e di operatore sociosanitario la collocazione nel ruolo sociosanitario precedentemente istituito;

per quanto riguarda la formazione dell'Oss questa è di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano che organizzeranno singolarmente dei corsi ad hoc tra loro non omogenei con il risultato di formare operatori con competenze differenziate che vanno poi a incidere sulla uniformità e qualità dei servizi prestati;

in materia contrattuale e quindi di retribuzione non vi è uniformità di inquadramento non solo tra la sanità pubblica e quella privata ma anche all'interno dei contratti privati;

se di norma un Oss nella sanità pubblica è inquadrato con un contratto di categoria B livello super (BS) in quella privata si passa dalla categoria C se non addirittura inferiore, con stipendi che non

sono adeguati alle attività svolte e alle mansioni assegnate;

è di pochi giorni fa la presentazione da parte del Ministero della salute e delle regioni della predisposizione di due bozze con cui si ridefinisce il profilo professionale dell'operatore sociosanitario e si individua una nuova figura professionale che dovrebbe operare « nei contesti organizzativi in cui sia stato previsto l'inserimento nel team assistenziale » per coadiuvare gli infermieri oltre a svolgere le attività proprie del profilo di operatore sociosanitario;

in questo quadro istituzionale e alla luce dei cambiamenti e degli adeguamenti ai nuovi bisogni di salute della popolazione, emersi anche durante la pandemia da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese, va ripensata la figura professionale dell'Oss, il suo percorso formativo e il suo rapporto con le altre figure professionali in ambito sanitario e sociosanitario,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte a prevedere la revisione dei vigenti accordi tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano riguardanti la professione degli operatori sociosanitari attraverso un tavolo tecnico tra gli stessi soggetti istituzionali, con la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni di categoria e dei sindacati nonché delle rappresentanze ordinarie interessate, al fine di prevedere il riordino della figura dell'Oss;

a valutare eventuali iniziative di competenza utili a intervenire per favorire le migliori condizioni contrattuali alla figura professionale dell'Oss, nel rispetto della contrattazione collettiva, anche con riferimento alle condizioni contrattuali assicurate nel settore della sanità pubblica.

(8-00014) « Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online. Atto n. 45 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	265
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	267
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	265
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio « La politica di ciberdifesa dell'UE » (JOIN(2022)49 final).	
Audizione di rappresentanti dell'Istituto per la Competitività (I-COM)	266
Audizione del professor Lucio Pascarelli	266
Audizione di rappresentanti di CISCO	266
AVVERTENZA	266

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 31 maggio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online.

Atto n. 45.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 24 maggio 2023

Isabella DE MONTE (A-IV-RE), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole di cui dà lettura (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dalla relatrice.

La seduta termina alle 12.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 31 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 31 maggio 2023.

Nell'ambito dell'esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio « La politica di ciberdifesa dell'UE » (JOIN(2022)49 final).

Audizione di rappresentanti dell'Istituto per la Competitività (I-COM).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.05.

Audizione del professor Lucio Pascarelli.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.50.

Audizione di rappresentanti di CISCO.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni.
COM(2023) 237 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020.
COM(2023) 160 final.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*. Atto n. 45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*;

ricordato che l'intervento normativo è adottato in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 127 del 2022 – legge di delegazione europea 2021 – in forza del quale il Governo è stato delegato all'emanazione, entro il 31 agosto 2023, di uno o più decreti legislativi per procedere al citato adeguamento della normativa interna;

richiamata l'esigenza di procedere rapidamente all'approvazione del provvedimento in esame, tenuto conto che il 26

gennaio scorso la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per non avere provveduto – entro il 7 giugno 2022 – all'individuazione delle autorità competenti ad emettere ed esaminare gli ordini di rimozione dei contenuti terroristici, nonché alla predisposizione delle norme volte a sanzionare le violazioni;

ritenuto che il provvedimento non evidenzia aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento dell'UE ma per contro è volto ad implementare nell'ordinamento nazionale tutte le misure organizzative ed ordinamentali definite dal regolamento (UE) 2021/784,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	268
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Mercoledì 31 maggio 2023. — Presidenza
della presidente Barbara FLORIDIA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.45 alle 9.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	269
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 31 maggio 2023.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14 alle 14.10.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2022	270
Comunicazioni del Presidente	270

Mercoledì 31 maggio 2023. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 11.15.

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2022.

(Seguito dell'esame e approvazione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame della relazione, preannunciando che, come di prassi, verrà inviata una nota al Presidente del Consiglio.

La seduta termina alle 11.20.

Comunicazioni del Presidente.

La seduta comincia alle 11.20.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali intervengono i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), Enrico BORGHI (A-IV-RE) e Licia RONZULLI (FI-BP-PPE) e i deputati Giovanni DONZELLI (FdI) e Marco PELLEGRINI (M5S).

La seduta termina alle 12.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per la riforma fiscale (Parere alla Commissione VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	3
--	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti di Gianni Tonelli, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Ferrara (proc. n. 2622/22 RG NR – n. 2186/22 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 12) (<i>Esame e rinvio</i>)	6
--	---

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulle prospettive evolutive dell'insindacabilità parlamentare alla luce delle moderne forme di comunicazione politica e in particolare dei <i>social media</i> .	
Audizione del professor Alessandro Candido, Università degli studi « Bicocca » di Milano ...	7

COMMISSIONI RIUNITE (III-IV Camera e 3^a Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Amm. Giuseppe Cavo Dragone, nell'ambito dell'esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023, adottata il 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023 (Doc. XXVI, n. 1)	8
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

SEDE REFERENTE:

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	9
<i>ALLEGATO 1 (Proposte subemendative presentate all'emendamento 3.131 e 7.06 dei relatori)</i> .	17
<i>ALLEGATO 2 (Emendamento del Governo)</i>	20
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno	
--	--

2023, adottata il 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023 (Doc. XXVI, n. 1)	
Audizione informale della dott.ssa Chiara Cardoletti, Rappresentante per l'Italia di UNHCR, in videoconferenza	21
Audizione informale di rappresentanti di <i>Amnesty International</i>	21
Audizione informale del dott. Francesco Vignarca, Coordinatore Campagne di Rete Italiana Pace e Disarmo	21
Audizione informale del prof. Francesco Strazzari, docente di relazioni internazionali presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, in videoconferenza, e del dott. Luca Raineri, incaricato di ricerca presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa	21

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di una delegazione di membri italiani delle Commissioni del Parlamento europeo nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e abroga la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (COM(2022) 677 final e relativi allegati)	22
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

INTERROGAZIONI:

5-00588 Quartapelle Procopio: Sullo stato delle domande di protezione internazionale richieste dai cittadini della Federazione russa dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina	23
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	25

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 887 Varchi, C. 342 Candiani, C. 1026 Lupi e petizione n. 302 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	27
Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili. C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 316 Orfini, C. 332 Bof, C. 566 Bisa, C. 935 Foti e C.1022 D'Orso (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	30
Disposizioni in materia di abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite. C. 399 Rossello, C. 645 Pittalis, C. 654 Enrico Costa e C. 716 Pella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. C. 911, approvata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	32
Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1135, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla (<i>Esame e rinvio</i>)	32

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici	
--	--

<i>online. Atto n. 45 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)</i>	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38
III Affari esteri e comunitari	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura. C. 115 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e condizioni</i>)	41
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	55
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici <i>online. Atto n. 45 (Rilievi alla II Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole)</i>	52
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per l'infrastruttura idrica di Pietrarossa in Sicilia. Atto n. 47 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54
VI Finanze	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00930 Borrelli: Recepimento della normativa europea in materia di elusione fiscale delle imprese multinazionali	110
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	116
5-00931 Del Barba: Dati relativi agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti nell'anno 2022 dal « Patrimonio rilancio » di Cassa depositi e prestiti	111
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	117
5-00933 Toni Ricciardi: Estensione dell'accesso ai <i>bonus</i> edilizi ai cittadini italiani residenti in Italia titolari di rendite pensionistiche estere tassate alla fonte	111
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	119
5-00928 Matera: Chiarimenti in ordine all'applicazione del credito di imposta per l'acquisto di immobili strumentali agli investimenti nelle ZES	112
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	121
5-00929 De Palma: Dati relativi al regime di imposta sostitutiva per i titolari di redditi di pensione estera che trasferiscono la residenza fiscale nel Mezzogiorno	112
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	123
5-00932 Centemero: Regime fiscale relativo alle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni in società da parte di imprese commerciali	112
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	125

5-00934 Fenu: Iniziative per la gestione dei crediti fiscali incagliati	113
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	128
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin (Seguito dell'esame e rinvio)	113
ALLEGATO 8 (Proposte emendative presentate)	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale del Commissario unico per la bonifica delle discariche, Giuseppe Vadalà, sullo stato delle procedure di infrazione in materia di discariche	216
SEDE CONSULTIVA:	
DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	216
ALLEGATO (Parere approvato)	220
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per l'infrastruttura idrica di Pietrarossa in Sicilia. Atto n. 47 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)	217
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	218
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	218
Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) (Svolgimento e conclusione)	218
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	219
Indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia.	
Audizione di rappresentanti di Federchimica–Assogasliquidi (Svolgimento e conclusione) ...	219
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	222
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	227
SEDE REFERENTE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince ». Doc. XXII, n. 9 Pittalis (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 28 Riccardo Ricciardi e Doc. XXII, n. 29 Simiani)	222
ALLEGATO 2 (Emendamenti presentati)	228
ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati)	232

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete Ferroviaria Italiana SpA per il periodo regolatorio 2022-2026 – parte servizi e parte investimenti. Doc. CXCIX, n. 1 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio</i>)	224
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di risoluzione del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra</i>)	233
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di risoluzione del gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista</i>)	237

RISOLUZIONI:

7-00092 Caroppo: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida.	
7-00104 Maccanti: Iniziative in materia di uffici della motorizzazione civile e di revisione dei veicoli pesanti.	
7-00108 Gaetana Russo: Iniziative in materia di conseguimento della patente di guida (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	224

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

225

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00927 Barbagallo: Messa in sicurezza della strada statale 284 Occidentale Etnea	225
ALLEGATO 6 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	242
5-00923 Ghirra: Aumenti delle tariffe per i trasporti da e per la Sardegna in vista della stagione estiva	225
ALLEGATO 7 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	243
5-00924 Frijia: Potenziamento della linea ferroviaria Pontremolese	226
ALLEGATO 8 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	244
5-00925 Iaria: Mantenimento dei fondi previsti nel PNRR per la realizzazione in Valle Ufita di un terminal scalo merci	226
ALLEGATO 9 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	245
5-00926 Pastorella: Sistemi semaforici differenziati a tutela della mobilità leggera	226
ALLEGATO 10 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	246

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 101 Billi – Adozione del testo base</i>)	247
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 Carloni (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	249
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	250
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	249

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-00343 Vietri: Attività del Centro trapianti di cuore dell'Ospedale Monaldi-AORN dei Colli di Napoli e riorganizzazione della rete trapiantologica in Campania	252
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	256
5-00356 Zanella: Iniziative per garantire la prosecuzione dell'esperienza del Centro nascite alternativo dell'Ospedale San Martino di Genova	253
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	258
5-00477 Malvasi: Stato di avanzamento ed eventuali esiti dell'attività del gruppo di lavoro « Screening neonatale esteso »	253
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	260

RISOLUZIONI:

7-00074 Schifone, 7-00093 Quartini e 7-00107 Malvasi: Sulla revisione della normativa in materia di operatori socio-sanitari (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 7-00074 e 8-00013 e 8-00014</i>)	253
<i>ALLEGATO 4 (Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione)</i>	262
<i>ALLEGATO 5 (Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione)</i>	263

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 254

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. C. 249 Marrocco, C. 413 Boschi, C. 690 Rizzetto, C. 744 Bicchielli, C. 885 Furfaro, C. 959 Sportiello, C. 1013 Gardini e C. 1066 CNEL (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	254
--	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online. Atto n. 45 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	265
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	267
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	265

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio « La politica di ciberdifesa dell'UE » (JOIN(2022)49 final).	
Audizione di rappresentanti dell'Istituto per la Competitività (I-COM)	266
Audizione del professor Lucio Pascarelli	266
Audizione di rappresentanti di CISCO	266
AVVERTENZA	266

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	268
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 269

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del
2007, sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2022 270

Comunicazioni del Presidente 270

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA



19SMC0039000